

Pagina iniziale>Procedimenti giudiziari>Cause civili>Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici

Se si è parte di un procedimento giudiziario e si devono mandare e/o ricevere documenti giuridici o extragiudiziali, in questa sezione figurano le informazioni nazionali in merito alle modalità.

Il regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (rifusione) mira a migliorare e accelerare la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ai fini della loro notificazione o comunicazione tra gli Stati membri. Il regolamento ha sostituito il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Tuttavia il sistema informatico decentrato come mezzo di comunicazione obbligatorio da utilizzare per la trasmissione e il ricevimento di domande, moduli e altre comunicazioni inizierà a essere applicato solo a partire dal 1° maggio 2025 (il primo giorno del mese successivo al periodo triennale dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 25 (per maggiori informazioni cfr. l'articolo 37 del regolamento (UE) 2020/1784)).

Il regolamento stabilisce una procedura per la notifica dei documenti attraverso "organi mittenti" e "organi riceventi" fra gli Stati membri dell'UE, inclusa la Danimarca.

Il regolamento rinvia, per esempio, ai documenti giudiziari quali gli atti introduttivi che notificano l'avvio del procedimento, appelli/ricorsi/impugnazioni, memorie di difesa, ingiunzioni o documenti extragiudiziali, quali gli atti notarili che devono essere notificati in un paese dell'UE diverso da quello di residenza.

Per maggiori informazioni si prega di selezionare il paese cliccando sulla relativa bandiera nazionale.

Link collegato

[Notificazione e comunicazione degli atti - notifiche degli Stati membri e strumento di ricerca per individuare le o le autorità giudiziarie competenti](#)

Ultimo aggiornamento: 10/08/2022

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Belgio

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

In una causa portata davanti a un giudice la comunicazione è molto importante. È assolutamente necessario che le parti e il giudice siano informati sulle rivendicazioni dell'attore, le motivazioni del convenuto, lo svolgimento del procedimento e la decisione adottata. La parte che non concorda con la sentenza del giudice e che porta la causa dinanzi a un organo giurisdizionale superiore deve informare di ciò le altre parti. La comunicazione avviene con la consegna o l'invio di documenti (come citazioni, richieste, conclusioni, sentenze, ricorsi, ecc.). Il presente testo non tratta dei documenti in sé, quanto piuttosto del modo in cui essi sono portati a conoscenza delle parti ed eventualmente del giudice. Le norme in materia sono contenute negli articoli da 32 a 47 del *Code judiciaire* (codice giudiziario) belga.

In Belgio si opera una distinzione fra la *notification* (comunicazione) e la *signification* (notificazione).

La notificazione è essenzialmente il portare a conoscenza di un atto una persona tramite un pubblico ufficiale, che in Belgio è l'ufficiale giudiziario. La notificazione avviene tramite la consegna, da parte dell'ufficiale giudiziario, di una copia conforme dell'atto da notificare alla persona interessata.

L'ufficiale giudiziario può consegnare vari tipi di atti di notifica (di seguito denominati "notificazione" o "atto (di notificazione)"). Gli atti di notifica più conosciuti sono:

- l'atto di citazione a comparire in giudizio;
- l'atto di notificazione di una sentenza (eventualmente accompagnata da un ordine di pagamento);
- l'atto in materia di ordine di pagamento;
- l'atto in materia di ordine di evacuazione;
- l'atto di pignoramento (riferito, ad esempio, a mobili, alloggio, ecc.);
- l'atto di notifica di preavviso;
- ...

La comunicazione è invece l'invio postale (quindi senza il tramite di un pubblico ufficiale) di un atto giudiziario, in originale o in copia.

La data di notificazione è importante.

Infatti, in caso di citazione, devono essere rispettate tempistiche ben precise tra il momento della notificazione e quello della trattazione della causa nell'udienza introduttiva dinanzi al giudice.

Nel momento in cui una sentenza viene notificata, questa data costituisce il punto di partenza del termine di opposizione o di ricorso che può essere eventualmente formulato.

Di regola si utilizza la notificazione. Si ricorre invece alla comunicazione in casi specifici previsti dalla legge.

Pena la nullità, l'atto di notificazione deve essere firmato dall'ufficiale giudiziario incaricato e deve indicare, ai sensi dell'articolo 43 del codice giudiziario:

- 1° il giorno, il mese, l'anno e il luogo della notificazione;
- 2° il cognome, il nome, la professione, il domicilio ed eventualmente la qualifica e l'iscrizione al *registre de commerce* (registro del commercio) o al *registre de l'artisanat* (registro dell'artigianato) della persona su richiesta della quale viene notificato l'atto;
- 3° il cognome, il nome, il domicilio o, in assenza di quest'ultimo, la residenza ed eventualmente la qualifica del destinatario dell'atto;
- 4° il cognome, il nome ed eventualmente la qualifica della persona alla quale la copia è stata consegnata o il deposito della copia nel caso previsto all'articolo 38, comma 1, o ancora il deposito dell'atto di notificazione alla posta, nei casi di cui all'articolo 40;
- 5° il cognome e il nome dell'ufficiale giudiziario e l'indicazione dell'indirizzo del suo ufficio;
- 6° il costo dettagliato dell'atto.

La persona alla quale viene consegnata la copia visiona l'originale. Se essa si rifiuta di firmare, l'ufficiale giudiziario annoterà tale fatto sull'atto.

Ai sensi dell'articolo 47 del codice giudiziario, l'ufficiale giudiziario non può effettuare notificazioni:

- 1° in un luogo non aperto al pubblico, prima delle ore 6:00 e dopo le ore 21:00;

2° il sabato, la domenica o un giorno festivo legale (tale restrizione non si applica alle notificazioni in materia penale: cfr. Cass., 27 marzo 1984, R.W. 1984-1985, 1093; Anversa, 2 ottobre 1975, R.W. 1976-1977, 1834), a meno che non vi sia urgenza e in virtù del permesso del giudice di pace, quando si tratta di una citazione per una causa che deve essere portata dinanzi a quest'ultimo, oppure del permesso del giudice che ha autorizzato l'atto, quando si tratta di un atto subordinato ad autorizzazione preventiva oppure, in tutti gli altri casi, del permesso del presidente del tribunale di primo grado.

Al momento della notificazione, la parte a cui dev'essere notificato l'atto ne riceverà una copia (notificazione), mentre l'ufficiale conserverà l'originale finché il fascicolo sarà trattato nel suo ufficio. Solo in caso di citazione, l'ufficiale giudiziario non conserverà l'originale, ma lo trasmetterà al tribunale in vista dell'iscrizione a ruolo (comunicazione della citazione al tribunale).

Pena la nullità, la copia dell'atto di notificazione deve contenere tutte le diciture dell'originale ed essere munita della firma dell'ufficiale giudiziario (articolo 43 del codice giudiziario).

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

La legge stabilisce quali documenti debbano eventualmente essere oggetto di notificazione o di comunicazione. Il loro numero è tuttavia troppo elevato per poter rientrare in un'elencazione esaustiva. Alcuni esempi sono: citazioni, richieste, sentenze, ricorsi, atti di opposizione.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

La notificazione deve essere eseguita da un ufficiale giudiziario.

La comunicazione è eseguita da un cancelliere (raramente dal pubblico ministero) con plico giudiziario (un particolare tipo di raccomandata con ricevuta di ritorno) o per posta ordinaria o raccomandata. Le norme relative alle lettere giudiziarie figurano all'articolo 46 del codice giudiziario.

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

Sì.

Gli organi riceventi nominati in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale sono, per quanto riguarda il Belgio, gli ufficiali giudiziari territorialmente competenti.

Ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto del 16 maggio 1986 che autorizza gli ufficiali giudiziari ad accedere al *Registre national des personnes physiques* (registro nazionale delle persone fisiche), gli ufficiali giudiziari sono autorizzati, ai fini dell'espletamento delle mansioni di loro competenza, ad accedere alle informazioni di cui all'articolo 3, comma 1, punti da 1 a 9, e comma 2, della legge dell'8 agosto 1983 che predispone un registro nazionale delle persone fisiche. Queste informazioni comprendono in particolare l'indirizzo al quale ogni persona fisica è iscritta a titolo principale nei registri dell'anagrafe (domicilio).

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

No.

Di norma soltanto le persone, le autorità pubbliche, gli organismi pubblici e gli ordini professionali belgi, di cui all'articolo 5 della legge dell'8 agosto 1983 che predispone un registro nazionale delle persone fisiche, possono ottenere un'autorizzazione per accedere alle informazioni contenute nel registro nazionale delle persone fisiche.

L'autorizzazione in questione è rilasciata dal *Comité sectoriel du Registre National* (comitato settoriale del registro nazionale), istituito in seno alla *Commission de la protection de la vie privée* (commissione per la tutela della privacy) in virtù dell'articolo 15 della legge dell'8 agosto 1983 che predispone un registro nazionale delle persone fisiche.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Le autorità in questione non possono dare seguito a questa richiesta, a meno che la ricerca di tale indirizzo non sia considerata un atto istruttorio inteso a ottenere una prova destinata a essere utilizzata in un procedimento giudiziario pendente o previsto in materia civile o commerciale.

La nozione di "prova" non è definita dal regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale. Tale nozione comprende tra l'altro: audizioni di testimoni, delle parti o di esperti, produzione di documenti, verifiche, accertamento dei fatti, consultazione di specialisti della famiglia o del benessere del bambino.

Le richieste di assunzione di prove non possono - ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del succitato regolamento (CE) n. 1206/2001 - essere "intese a ottenere prove che non siano destinate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti".

Di conseguenza, l'indirizzo di una persona alla quale deve essere comunicato o notificato un atto giudiziario o extragiudiziale non può, di norma, essere considerato una prova ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1206/2001 di cui sopra.

Tra l'altro, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1206/2001 stabilisce espressamente che la domanda deve contenere "l'identità e l'indirizzo delle parti [...]".

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

a) Notificazione

La modalità di notificazione è disciplinata dagli articoli da 32 a 47 del codice giudiziario e vale sia per le notificazioni in materia civile che per quelle in materia penale.

- Notificazione a mani proprie (articoli 33-34 del codice giudiziario)

L'ufficiale giudiziario che intenda procedere alla notificazione di un atto si adopererà innanzitutto a notificare l'atto direttamente al destinatario. Si parla in tal caso di notificazione a mani proprie.

La notificazione a mani proprie può essere effettuata al destinatario ovunque l'ufficiale giudiziario lo trovi: non necessariamente nel luogo di residenza del destinatario, ma può essere valida, ad esempio, anche una notificazione effettuata sul posto di lavoro, sulla via pubblica o presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario.

In tal caso, la condizione da rispettare è che il luogo di notificazione si trovi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario.

In assenza di indicazioni sul luogo in cui si trova il destinatario, in pratica l'ufficiale giudiziario si presenta direttamente presso il domicilio del destinatario nella speranza di trovarlo.

Se l'ufficiale giudiziario incontra la parte alla quale dev'essere notificato l'atto (in qualsiasi luogo) e se quest'ultima si rifiuta di ricevere la copia dell'atto, l'ufficiale giudiziario annota tale fatto sull'originale (la copia viene allora allegata all'originale) e la notificazione è considerata effettuata a mani proprie. In caso di notificazione a persona giuridica, essa è considerata effettuata a mani proprie quando la copia dell'atto è consegnata all'organo o all'addetto che, in base alla legge, allo statuto o a un mandato, può rappresentare in giudizio, anche insieme ad altri, la persona giuridica. Ad esempio, nel caso di una SPRL, la notificazione può essere validamente effettuata al gestore, indipendentemente dal fatto che questi si trovi presso la sede legale o al di fuori della sede legale.

- Notificazione presso il domicilio/la sede legale (articolo 35 del codice giudiziario)

Quando la notificazione non può essere effettuata direttamente al destinatario, essa avviene presso il suo domicilio. Con il termine "domicilio" s'intende il luogo nella cui anagrafe la persona è iscritta a titolo principale, ovvero l'indirizzo del domicilio.

Se il destinatario non ha un indirizzo di domicilio ufficiale, la notificazione può essere effettuata presso la sua residenza. Per "residenza" s'intende qualsiasi altro luogo, ad esempio il posto dove la persona ha un ufficio o svolge un'attività commerciale o industriale. Quando il fatto viene portato a conoscenza di un commissario di polizia, quest'ultimo deve fornire all'ufficiale giudiziario incaricato l'indicazione del luogo di residenza della parte che non dispone di un domicilio ufficiale.

Nel caso di una persona giuridica, se la notificazione non può essere effettuata a mani proprie, essa avviene presso la sede sociale o amministrativa.

Al momento della notificazione al domicilio, la copia dell'atto viene consegnata a un parente, a un affine, a un domestico o a un incaricato del destinatario.

Non può essere consegnata ai minori di sedici anni. L'ufficiale giudiziario indicherà sull'originale e sulla copia la qualifica della persona alla quale consegna la copia (ad esempio il legame familiare con il destinatario).

- Notificazione con deposito (articolo 38, comma 1, del codice giudiziario)

Se l'ufficiale giudiziario non può procedere alla notificazione secondo una delle modalità previste (articoli 33-35 del codice giudiziario), essa sarà effettuata conformemente all'articolo 38, comma 1, del codice giudiziario, ovvero mediante il deposito dell'atto di notificazione presso il domicilio o, in assenza di quest'ultimo, presso la residenza del destinatario (notificazione con deposito).

La copia dell'atto viene allora lasciata in busta chiusa nella cassetta della posta del destinatario (indicando l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, il cognome e nome del destinatario e il luogo della notificazione, oltre alla dicitura "*Pro Justitia _ A remettre d'urgence*").

In assenza della cassetta della posta, l'ufficiale giudiziario è autorizzato a depositare la copia (in busta chiusa) in qualunque altro modo (infilandola sotto la porta, inserendola in una cancellata o in una siepe, incollandola sulla porta con nastro adesivo, ecc.).

L'ufficiale giudiziario indica sull'originale dell'atto di notificazione e sulla copia notificata la data, l'ora e il luogo in cui tale copia è stata depositata.

Entro il primo giorno feriale successivo al deposito dell'atto di notificazione, l'ufficiale giudiziario invia al domicilio o, in mancanza di questo, alla residenza del destinatario una lettera da lui firmata. La lettera in questione indica la data e l'ora della presentazione, nonché la possibilità per il destinatario in persona, o per una persona munita di delega scritta, di ritirare una copia dell'atto presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario entro un termine massimo di tre mesi dalla notificazione.

Se il destinatario ha in corso un trasferimento di domicilio (richiesta di variazione di indirizzo), la lettera raccomandata di cui al terzo comma viene inviata nel luogo in cui il destinatario è iscritto all'anagrafe e all'indirizzo in cui egli ha annunciato di voler stabilire il nuovo domicilio.

Quando il destinatario è interessato da una proposta di cancellazione d'ufficio (dell'indirizzo del domicilio) e quando l'ufficiale giudiziario non può dedurre dalle circostanze di fatto che il destinatario non risiede più effettivamente all'indirizzo del domicilio, basta che la notificazione avvenga conformemente all'articolo 38, comma 2, del codice giudiziario (cfr. infra).

In caso di proposta di cancellazione d'ufficio, la notificazione al procuratore del re conformemente all'articolo 38, comma 2, del codice giudiziario (cfr. infra) è accettabile solo quando le circostanze di fatto forniscono all'ufficiale giudiziario la conferma che il destinatario non risiede più effettivamente all'indirizzo del domicilio (ad esempio, quando l'ufficiale giudiziario è venuto a conoscenza che il destinatario è stato sfrattato dall'indirizzo in questione) o quando è materialmente impossibile procedere alla notificazione.

Come già indicato, la comunicazione avviene per lettera ordinaria, per lettera raccomandata o con un plico giudiziario e in futuro potrebbe essere effettuata anche per posta elettronica.

- Impossibilità materiale di procedere alla notificazione (articolo 38, comma 2, del codice giudiziario)

Se dalle circostanze di fatto accertate sul posto (ad esempio in caso di alloggio andato distrutto da un incendio o se all'indirizzo del domicilio si trova in realtà un terreno abbandonato) risulta che è materialmente impossibile depositare una copia dell'atto di notificazione presso il domicilio del destinatario (o presso la sua residenza, in assenza di domicilio), si procede alla consegna della copia al procuratore del re del luogo in cui si verifica tale situazione.

Sull'originale e sulla copia vengono in tal caso indicate le circostanze di fatto che rendono necessaria la notificazione al procuratore del re.

Lo stesso accade quando il domicilio del destinatario è stato chiaramente abbandonato e non è in corso alcun trasferimento di domicilio (ad esempio, in caso di sfratto, la parte alla quale va notificato l'atto non è presente e la notificazione viene effettuata al procuratore del re conformemente all'articolo 38, comma 2, del codice giudiziario).

Come precedentemente indicato, la notificazione a norma dell'articolo 38, comma 2, del codice giudiziario si applica anche in caso di proposta di cancellazione d'ufficio e quando l'ufficiale giudiziario può constatare di fatto che la parte alla quale va notificato l'atto non abita più effettivamente all'indirizzo interessato.

La notificazione al procuratore del re non è valida se la parte su richiesta della quale essa è stata effettuata conosceva il domicilio eletto o, nel caso, la residenza del destinatario.

- Notificazione presso il domicilio eletto (articolo 39 del codice giudiziario)

Se il destinatario ha eletto domicilio presso un mandatario, la notificazione e la comunicazione possono essere effettuate presso il domicilio eletto, con la precisazione che si tratta di una facoltà e non di un obbligo. Questo significa che nulla vieta che, in caso di elezione di domicilio, la notificazione e la comunicazione possano essere effettuate presso il domicilio effettivo (in Belgio) (Cass. (prima sezione), 26 febbraio 2010, J.T., 2010, n. 6397, 371; Cass. (prima sezione), 10 maggio 2012, R.W., 2012-13, 1212).

Esiste una sola eccezione in tal senso: se il destinatario che ha il domicilio effettivo (o la sede legale) all'estero ha eletto domicilio in Belgio, la notificazione deve essere effettuata, pena la nullità, presso il domicilio eletto (articolo 40 del codice giudiziario, cfr. anche Cass. (prima sezione), 9 gennaio 1997, R.W. 1997-98, 811: "*Quando la parte su richiesta della quale viene effettuata una notificazione conosce il domicilio eletto del soggetto notificato, essa è tenuta a far notificare l'atto in tale luogo; non si tratta di una facoltà bensì di un obbligo, peraltro di ordine pubblico*").

Se la copia viene consegnata direttamente al mandatario presso il domicilio eletto, la notificazione è considerata effettuata a mani proprie. La notificazione e la comunicazione non possono più avvenire nel domicilio eletto se il mandatario è deceduto, se non è più domiciliato in tale luogo o se ha cessato la propria attività.

L'elezione di domicilio è effettuata nell'ambito di un rapporto giuridico tra le parti (ovvero nell'ambito di un procedimento tra parti). Questo significa che è valida solo tra le suddette parti e che si limita a tale rapporto giuridico. In tal senso la Corte di cassazione ha deciso che l'elezione di domicilio in un atto

giudiziario di primo grado (come nel caso della citazione o delle conclusioni) è valida solo per tutto il procedimento di primo grado, per l'esecuzione della sentenza successiva e per l'introduzione del ricorso contro tale sentenza (da parte della controparte). Se l'elezione di domicilio non viene reiterata in una fase successiva del procedimento (ad esempio in appello), essa non vale per tale fase successiva (Cass. prima sezione, 30 maggio 2003, R.W. 2003-2004, 974; Cass. seconda sezione, 10 maggio 2006, R.W. 2008-2009, 455; Cass. prima sezione, 29 maggio 2009, R.W. 2010-2011, 1561).

Occorre operare una distinzione tra la nozione di "domicilio eletto" e quella di "indirizzo di riferimento" di cui infra.

Per quanto riguarda l'applicazione della legislazione in materia linguistica (legge del 15 giugno 1935 riguardante l'utilizzo delle lingue in ambito giudiziario), il *juge des saisies* (giudice dei procedimenti esecutivi) si è pronunciato chiaramente a Bruges (giudice dei procedimenti esecutivi, Bruges, 11 ottobre 2006, T.G. R. 2010, 95): non è il domicilio effettivo che conta, bensì il luogo nel quale si è di fatto proceduto alla notificazione (nella fattispecie, il domicilio eletto). Nella causa in questione sia l'attore che la parte citata abitavano nell'area francofona, ma la parte citata aveva eletto domicilio nell'area fiamminga. La citazione in opposizione (esclusivamente in lingua fiamminga) è stata effettuata dinanzi al giudice dei procedimenti esecutivi a Bruges. In virtù della legislazione in materia linguistica, la citazione doveva essere effettivamente redatta in fiammingo, ma bisognava capire se fosse necessario allegare una traduzione francese, conformemente all'articolo 38 della legge sull'utilizzo delle lingue. Il giudice ha ritenuto che non occorresse allegare alla citazione in fiammingo una traduzione in francese dal momento che per la scelta della lingua è determinante solo il luogo della notificazione.

- Notificazione in caso di domicilio sconosciuto (articolo 40 del codice giudiziario)

"A coloro che in Belgio non hanno né un domicilio, né una residenza e nemmeno un domicilio eletto conosciuti, l'ufficiale giudiziario invia al loro domicilio o alla loro residenza all'estero la copia dell'atto con lettera raccomandata, e per posta aerea se il luogo di destinazione non è in un paese limitrofo, fatte salve le altre modalità di trasmissione stabilite tra il Belgio e il paese del loro domicilio o della loro residenza. La notificazione si considera effettuata con la consegna dell'atto ai servizi postali a fronte della ricevuta di invio nelle forme previste al presente articolo.

A coloro che non hanno un domicilio, una residenza e nemmeno un domicilio eletto conosciuti, né in Belgio né all'estero, la notificazione viene effettuata al procuratore del re della circoscrizione di cui fa parte il giudice che deve conoscere o che ha conosciuto la domanda. Se nessuna domanda è o è stata portata dinanzi al giudice, la notificazione viene effettuata al procuratore del re del luogo in cui il richiedente ha il domicilio o, in assenza di domicilio in Belgio, al procuratore del re a Bruxelles.

(...)

Le notificazioni possono sempre essere effettuate al diretto interessato quando quest'ultimo viene trovato in Belgio.

La notificazione all'estero o al procuratore del re non produce effetti se la parte su richiesta della quale è stata effettuata conosceva il domicilio, la residenza o il domicilio eletto in Belgio o, eventualmente, all'estero della persona notificata".

La Corte di cassazione ritiene non si tratti in tal caso di una facoltà ma di un obbligo, peraltro di ordine pubblico (Cass., prima sezione, 9 gennaio 1997, R.W. 1997-1998, 811).

Se la parte alla quale va notificato l'atto sostiene che la controparte è ad esempio a conoscenza della sua residenza e invoca quindi la regola secondo cui la notificazione al procuratore del re è priva di effetti, deve fornirne la prova. Il rischio della prova è quindi a carico della parte alla quale va notificato l'atto (giudice dei procedimenti esecutivi di Gand, 18 marzo 2008, R.W. 2010-2011, 124).

- Norme specifiche in materia di notificazione (cfr. articoli 41 e 42 del codice giudiziario).

- Le notificazioni e le comunicazioni destinate alle persone che dispongono di un amministratore vengono effettuate, oltre che ai diretti interessati, al domicilio o alla residenza dell'amministrazione, a condizione che la notificazione/la comunicazione abbia un nesso con l'incarico dell'amministratore (articolo 499/12 del codice civile).

L'indirizzo di riferimento: Per "indirizzo di riferimento" occorre intendere "l'indirizzo di una persona fisica iscritta all'anagrafe del luogo in cui ha stabilito la propria residenza principale oppure l'indirizzo di una persona giuridica al quale, con il consenso di tale persona fisica o giuridica, è iscritta una persona fisica priva di residenza fissa" (articolo 1, comma 2, della legge del 19 luglio 1991).

Una persona priva di residenza fissa può utilizzare, per così dire, l'indirizzo del domicilio di un'altra persona. La persona che autorizza una persona fisica a utilizzare il suo indirizzo di domicilio come indirizzo di riferimento s'impegna a far pervenire a quest'ultima tutti i documenti ad essa destinati (ad esempio la posta) e senza scopo di lucro. L'indirizzo di riferimento permette inoltre di ricevere alcune indennità (come contributi familiari, assegni di disoccupazione, mutua, ecc.), che hanno come condizione quella di disporre di un indirizzo ufficiale (mentre non serve un indirizzo di riferimento per ottenere un *revenu d'intégration sociale* (reddito di inclusione sociale)!).

Le persone (prive di domicilio o di residenza fissa) che possono ricorrere a un indirizzo di riferimento sono:

- le persone che soggiornano in dimora mobile (come un'imbarcazione, una roulotte o un camper) (sono escluse le *mobile home*);
- le persone assenti per meno di un anno dal comune per viaggio di studio o di lavoro;
- i membri del personale civile e militare delle forze armate di stanza all'estero e le rispettive famiglie;
- le persone che non dispongono o che non dispongono più di una residenza a causa di risorse insufficienti.

L'indirizzo di riferimento può essere stabilito presso un centro pubblico di assistenza sociale o presso una persona fisica.

Quando una persona dispone di un indirizzo di riferimento, l'ufficiale giudiziario può effettuare tutte le notificazioni a tale indirizzo, e ciò contrariamente alla nozione di domicilio eletto precedentemente descritta: l'ufficiale giudiziario può notificare a questo indirizzo solo gli atti che riguardano l'atto giuridico/il procedimento per cui si è proceduto a tale elezione di domicilio.

L'ufficiale giudiziario non può tuttavia effettuare pignoramenti all'indirizzo di riferimento (a carico della persona con l'indirizzo di riferimento) dal momento che si ritiene che all'indirizzo di riferimento in questione questa persona non possieda mobili di sorta.

b) Comunicazione

Articolo 46, comma 1 [...]

"Quando il plico giudiziario è trasmesso in versione stampata, esso viene consegnato dai servizi postali al destinatario in persona o al suo domicilio, come previsto dagli articoli 33, 34, 35 e 39. La persona alla quale viene consegnato il plico provvede a firmare e a datare la ricevuta di ritorno, che viene rispedita al mittente attraverso i servizi postali. Il rifiuto di firmarla o di datarla viene annotato dall'addetto della posta in calce alla ricevuta di ritorno.

Quando il plico giudiziario non può essere consegnato al destinatario in persona o al suo domicilio, l'addetto ai servizi postali lascia un avviso di passaggio. Il plico viene allora conservato presso il deposito dell'ufficio postale per un periodo di otto giorni. Durante questo periodo il plico può essere ritirato direttamente dal destinatario o da una persona munita di delega scritta.

Se invece il destinatario del plico giudiziario ha chiesto l'inoltro della corrispondenza a un altro indirizzo o se ne ha richiesto la conservazione presso l'ufficio postale, nel periodo coperto dalla domanda il plico viene inoltrato o conservato all'indirizzo indicato dal destinatario.

Il plico destinato a un soggetto fallito viene consegnato al curatore.

Il re definisce le modalità di applicazione dei commi da 3 a 5.

[...]

§4 Il ministro con delega alla giustizia può stabilire le forme e le diciture di servizio che devono accompagnare l'invio della lettera raccomandata. Se il luogo di destinazione si trova all'estero, il plico giudiziario viene sostituito da una lettera raccomandata inviata tramite i servizi postali, fatte salve le modalità di trasmissione previste dalle convenzioni internazionali e l'applicazione dei commi 2 e 3.

Quando una delle parti attrici o richiedenti ne esprime la volontà nell'atto di citazione introduttivo della causa o nella richiesta oppure per iscritto, al massimo alla prima comparizione dinanzi al giudice, le comunicazioni a mezzo plico giudiziario sono sostituite da notificazioni effettuate su richiesta della parte alla quale spetta far procedere in tal senso.

Art. 46/1 La comunicazione con lettera semplice destinata a una parte rappresentata da un avvocato a norma degli articoli 728, 729 o 729/1 viene effettuata con lettera semplice a questo avvocato, se quest'ultimo non ha informato la cancelleria, conformemente all'articolo 729/1, di aver cessato di rappresentare la parte in questione".

L'articolo 32 ter del codice giudiziario istituisce un quadro giuridico per le comunicazioni e le notificazioni tra vari operatori della giustizia.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

In un prossimo futuro sarà istituito un sistema di notificazione tramite posta elettronica. L'impianto giuridico è stato già creato, ma non è ancora entrato in vigore. Gli ufficiali giudiziari potranno decidere in materia civile o penale se notificare l'atto con posta elettronica o direttamente alla persona. Il principio della territorialità resterà invariato.

In pratica la notificazione verrà effettuata a un indirizzo elettronico giudiziario imposto dalle autorità o a un indirizzo di elezione di domicilio digitale. Per poter ricevere la notificazione a quest'ultimo indirizzo, il destinatario dovrà dare esplicitamente il consenso tramite il proprio e-ID.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

La legge belga prevede diverse modalità di trasmissione degli atti giudiziari (cfr. risposta alla domanda 5).

La modalità normale consiste nella notificazione tramite ufficiale giudiziario.

L'articolo 32 del codice giudiziario definisce la notificazione come "la consegna di un originale o di una copia dell'atto tramite ufficiale giudiziario o, nei casi previsti dalla legge, secondo le forme da essa prescritte".

La legge stabilisce tuttavia alcuni casi in cui gli atti possono essere trasmessi mediante semplice **comunicazione**.

Ai sensi dell'articolo 32 del codice giudiziario, la comunicazione è definita come "l'invio di un atto giudiziario in originale o in copia, effettuato tramite i servizi postali o a mezzo posta elettronica all'indirizzo elettronico giudiziario o, nei casi previsti dalla legge, via fax o secondo le forme prescritte dalla legge".

L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale precisa che la comunicazione tramite i servizi postali deve essere effettuata "mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente".

1. Le principali modalità di notificazione

a. La notificazione a mani proprie (articoli 33 e 34 del codice giudiziario)

Secondo l'articolo 33 del codice giudiziario, "la notificazione è effettuata al destinatario in persona quando la copia dell'atto è consegnata direttamente a quest'ultimo". La notificazione a mani proprie può essere effettuata al destinatario ovunque l'ufficiale giudiziario lo trovi. Se il destinatario si rifiuta di ricevere la copia dell'atto, l'ufficiale giudiziario annota tale fatto sull'originale e la notificazione è considerata effettuata a mani proprie".

L'articolo 34 del codice giudiziario aggiunge che "la notificazione a una persona giuridica è considerata effettuata a mani proprie quando la copia dell'atto è consegnata all'organo o all'addetto che, in base alla legge, allo statuto o a un mandato, può rappresentare in giudizio, anche insieme ad altri, la persona giuridica".

b. La notificazione a domicilio (articolo 35 del codice giudiziario)

L'articolo 35 del codice giudiziario stabilisce che "se la notificazione non può essere effettuata a mani proprie, essa avviene presso il domicilio o, in assenza di domicilio, presso la residenza del destinatario e, nel caso di una persona giuridica, presso la sua sede sociale o amministrativa. La copia dell'atto viene consegnata a un parente, a un affine, a un domestico o a un incaricato del destinatario. Non può essere consegnata ai minori di sedici anni [...]".

Secondo l'articolo 36 del codice giudiziario, il "domicilio" è "il luogo nella cui anagrafe la persona è iscritta a titolo principale", mentre per "residenza" s'intende "qualsiasi altro luogo, ad esempio il posto dove la persona ha un ufficio o svolge un'attività commerciale o industriale".

c. La notificazione mediante deposito di una copia dell'atto (articolo 38, comma 1, del codice giudiziario).

L'articolo 38, comma 1, del codice giudiziario stabilisce che quando non è stato possibile effettuare la notificazione al destinatario in persona o al domicilio, "la notificazione consiste nel deposito, da parte dell'ufficiale giudiziario, presso il domicilio o, in assenza di domicilio, presso la residenza del destinatario, di una copia dell'atto in busta chiusa". Su questa busta devono essere riportate alcune indicazioni previste dall'articolo 44, comma 1, del codice giudiziario.

L'articolo 38, comma 1, del codice giudiziario aggiunge: "Entro il primo giorno feriale successivo alla notificazione dell'atto, l'ufficiale giudiziario invia al domicilio o, in mancanza di questo, alla residenza del destinatario, a mezzo raccomandata postale, una lettera da lui firmata. La lettera in questione indica la data e l'ora della presentazione, nonché la possibilità per il destinatario in persona, o per una persona munita di delega scritta, di ritirare una copia dell'atto presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario entro un termine massimo di tre mesi dalla notificazione".

d. L'elezione di domicilio (articolo 39 del codice giudiziario)

Secondo l'articolo 39 del codice giudiziario, "quando il destinatario ha eletto domicilio presso un mandatario, la notificazione e la comunicazione possono essere effettuate presso questo domicilio. Se la copia viene consegnata direttamente al mandatario presso il domicilio eletto, la notificazione è considerata effettuata a mani proprie. La notificazione e la comunicazione non possono avvenire nel domicilio eletto se il mandatario è deceduto, se non è più domiciliato in tale luogo oppure se ha cessato di esercitarvi la propria attività".

2. La comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

Quando l'atto è trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se il destinatario non viene trovato all'indirizzo indicato sulla lettera, viene lasciato un avviso a questo indirizzo. In tal caso, l'invio può essere ritirato nel luogo indicato sull'avviso o in quello stabilito tra il servizio postale e il destinatario entro 15 giorni, escluso il giorno della presentazione.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Quando l'atto è trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se il destinatario non viene trovato all'indirizzo indicato sulla lettera, viene lasciato un avviso a questo indirizzo. In tal caso, l'invio può essere ritirato nel luogo indicato sull'avviso o in quello stabilito tra il servizio postale e il destinatario entro 15 giorni, escluso il giorno della presentazione.

Quando l'atto viene trasmesso mediante **notificazione**, l'atto deve indicare la data della notificazione (articolo 43 del codice giudiziario).

Se invece l'atto è trasmesso mediante **comunicazione**, il Belgio applica un sistema di doppia data.

La data da considerare nei confronti del mittente è infatti diversa da quella nei confronti del destinatario dell'atto.

Per il mittente è la data di spedizione che vale come data di comunicazione.

L'articolo 53 bis del codice giudiziario indica che, salvo disposizione contraria della legge, i tempi decorrono nei confronti del destinatario dal primo giorno successivo alla presentazione della lettera al suo domicilio o, eventualmente, alla sua residenza o al domicilio eletto.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Per quanto riguarda la **notificazione** mediante deposito di una copia dell'atto, cfr. supra: la notificazione mediante deposito di una copia dell'atto (articolo 38, comma 1, del codice giudiziario).

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Quando l'atto viene trasmesso mediante **notificazione**, il destinatario non ha la possibilità di opporsi, fatto salvo il motivo di rifiuto di cui agli articoli 5 e 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007 (esigenza di traduzione).

Quando l'atto viene trasmesso mediante **comunicazione**, l'articolo 53 bis del codice giudiziario indica che, salvo disposizione contraria della legge, i tempi decorrono nei confronti del destinatario dal primo giorno successivo alla **presentazione** della lettera al suo domicilio o, eventualmente, alla sua residenza o al domicilio eletto. Non esiste quindi la possibilità per il destinatario di opporsi a una comunicazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il destinatario di una comunicazione trasmessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ha tuttavia la possibilità di contestare in seguito la validità di tale comunicazione dimostrando che non aveva né il domicilio, né la residenza, né aveva eletto domicilio all'indirizzo indicato sulla lettera raccomandata. La notificazione tramite ufficiale giudiziario è pertanto giuridicamente più sicura della comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Infatti, nel caso della notificazione, l'ufficiale giudiziario incaricato verifica l'indirizzo del destinatario nel registro nazionale delle persone fisiche. Inoltre la data della comunicazione mediante lettera raccomandata non può essere stabilita con certezza se il destinatario non ha datato e firmato la ricevuta di ritorno durante la (prima) presentazione della lettera raccomandata al suo domicilio, alla sua residenza o al domicilio eletto. Viceversa, la data della notificazione è sempre indicata nell'atto di notificazione.

Emerge inoltre dai lavori preparatori del succitato regolamento (CE) n. 1393/2007 e soprattutto dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, presentata dalla Commissione l'11 luglio 2005, che la modifica dell'articolo 14 mirava a istituire "per tutti gli Stati membri una disposizione uniforme relativa ai servizi postali [prevedendo] una condizione uniforme (lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tipo equivalente di invio) [...]". Si tratta di una condizione che garantisce un grado consono di certezza che il destinatario ha ricevuto l'atto e che si disponga di una prova sufficiente". L'esigenza di una ricevuta di ritorno mira pertanto a garantire la certezza del diritto per le parti. Secondo questi lavori preparatori, è impossibile stabilire che il destinatario abbia effettivamente "ricevuto" l'atto se non ha firmato la ricevuta di ritorno. Tuttavia, secondo la soluzione scelta dall'articolo 53 bis del codice giudiziario, la comunicazione viene effettuata quando l'atto è "presentato" al domicilio, alla residenza o al domicilio eletto del destinatario senza che sia necessario che l'atto gli sia effettivamente consegnato, né che la ricevuta di ritorno venga firmata.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

L'articolo 1 del regio decreto del 27 aprile 2007 recante regolamentazione del servizio postale indica che gli invii postali registrati sono gli invii postali raccomandati e quelli con valore dichiarato.

In linea di principio, l'invio raccomandato con ricevuta di ritorno può essere consegnato solo al destinatario, previa verifica della sua identità, a fronte della firma della ricevuta di ritorno (articoli 30, 53 e 54, a contrario, del regio decreto del 27 aprile 2007).

L'articolo 57 del regio decreto del 27 aprile 2007 stabilisce tuttavia che "gli invii postali registrati, il cui indirizzo indica una persona presso la quale il destinatario ha eletto domicilio, possono essere consegnati a tale persona".

L'articolo 62 del regio decreto del 27 aprile 2007 precisa che "sono considerate destinatarie della corrispondenza destinata a società, associazioni, organismi, aziende ed enti di ogni tipo le persone abilitate a ricevere la corrispondenza conformemente alle norme di diritto comune".

Secondo l'articolo 58 del regio decreto del 27 aprile 2007, "gli invii postali registrati destinati ai minori di quindici anni sono consegnati alle persone che ne hanno la custodia o la potestà genitoriale".

Infine, secondo l'articolo 65 del regio decreto del 27 aprile 2007, gli invii raccomandati "possono essere consegnati [...] a un mandatario del destinatario, [...] dietro presentazione di una procura postale, con formale delega a ritirare gli invii postali".

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Gli invii postali sono recapitati all'indirizzo indicato, tranne in caso di errore manifesto (ad esempio, errore ortografico nell'indirizzo, numero civico errato, codice postale palesemente sbagliato, ecc.).

Se il destinatario non viene trovato all'indirizzo indicato, l'invio raccomandato non viene consegnato, a meno che il destinatario stesso non abbia chiesto di far recapitare gli invii postali a un altro indirizzo tramite un servizio di rispedizione (articolo 51 del regio decreto del 27 aprile 2007 recante regolamentazione del servizio postale).

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Conformemente all'articolo 60 del regio decreto del 27 aprile 2007 recante regolamentazione del servizio postale, "in caso di fallita presentazione al domicilio degli invii registrati, viene lasciato un avviso. In tal caso, gli invii postali [...] possono essere ritirati nel luogo indicato sull'avviso o in quello stabilito tra [il servizio postale] e il destinatario entro 15 giorni, escluso il giorno della presentazione".

L'articolo 66 del regio decreto del 27 aprile 2007 indica che "gli invii postali che non è stato possibile consegnare al destinatario sono rispediti al mittente [...]". Gli invii raccomandati e i libri devono essere sempre rispediti al mittente".

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Nel caso della notificazione, l'articolo 43 del codice giudiziario precisa che chi riceve la copia dell'atto a mani proprie deve firmare l'originale. Se si rifiuta di firmare, l'ufficiale giudiziario annoterà tale fatto sull'atto. Vi sarà quindi in ogni caso una prova scritta della notificazione. È molto difficile contestare la dichiarazione di un ufficiale giudiziario.

Per quanto riguarda la comunicazione, vi è chiaramente una prova scritta, nella misura in cui la comunicazione è effettuata con lettera raccomandata.

L'articolo 46 del codice giudiziario prevede una prova della ricezione anche per il plico giudiziario. La prova viene conservata nel fascicolo del procedimento.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

In generale è poco probabile che il destinatario non riceva l'atto, poiché la legge belga applica la notificazione a mani proprie. Ciò significa che l'ufficiale giudiziario consegna la copia personalmente al destinatario. La legge contempla tuttavia alcuni casi in cui l'atto viene notificato a terzi (articolo 35 del codice giudiziario) o lasciato semplicemente a un indirizzo (articolo 38). In tali casi la notificazione è assolutamente valida, anche se non è effettuata a mani proprie. Una persona che comunichi agli effetti di legge l'avvenuta ricezione dell'atto di notificazione, come previsto all'articolo 35, e che non lo trasmetta all'interessato o non lo informi in merito, può essere ritenuta civilmente responsabile. Nella pratica tale disposizione dà ottimi risultati.

Non sono tuttavia da escludere violazioni della legge nella notificazione o nella comunicazione (come l'omissione di determinate informazioni nell'atto di notificazione). La sanzione processuale per le notificazioni o le comunicazioni irregolari consiste nella nullità degli atti giudiziari. Le norme relative alla nullità figurano negli articoli da 860 a 866 del codice giudiziario.

Va infine indicato che chi causa la nullità può essere considerato responsabile se risulta che la nullità è dovuta a una sua colpa.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Per questo lavoro l'ufficiale giudiziario riceve una remunerazione che è disciplinata dall'articolo 522, comma 1, del codice giudiziario.

Le tariffe precise, che è opportuno rispettare, sono stabilite dal regio decreto del 30 novembre 1976 che fissa le tariffe per gli atti degli ufficiali giudiziari in materia civile e commerciale e quelle relative ad alcune indennità (cfr.: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1976113030&table_name=loi).

Ultimo aggiornamento: 19/12/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Bulgaria

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

La notificazione e comunicazione degli atti nei procedimenti giudiziari è la modalità definita dal legislatore per notificare per iscritto gli atti giudiziari alle parti e alle altre persone che partecipano ai detti procedimenti.

La notificazione e la comunicazione degli atti dà ai partecipanti ai procedimenti giudiziari la possibilità di prendere conoscenza dei progressi al riguardo in tempo utile e in conformità alla legge, garantendo in tal modo che i procedimenti siano giusti ed equi.

Scopo della notificazione e della comunicazione degli atti è informare i destinatari dei procedimenti in corso o per lo meno garantire loro tutte le possibilità di notificazione. L'aspetto cruciale della notificazione e della comunicazione degli atti consiste quindi nel dare ai destinatari la possibilità di prendere conoscenza del contenuto degli atti. La scelta di farlo o meno è lasciata alla loro discrezione e scelta personale.

La caratteristica essenziale della notificazione e della comunicazione degli atti è che la persona che se ne occupa deve certificare il momento e la modalità di notificazione o di comunicazione e l'identità della persona cui l'atto è notificato o comunicato, in modo tale da considerare la notificazione o la comunicazione correttamente eseguite dal punto di vista della certezza del diritto. In linea di principio, le citazioni a comparire in giudizio eseguite secondo la procedura prevista dalla legge e redatte dal funzionario incaricato della notificazione e della comunicazione costituiscono atti ufficiali per i fatti attestativi.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Le citazioni a comparire in giudizio sono notificate o comunicate ai partecipanti ai procedimenti.

Il giudice è tenuto a notificare o comunicare alle parti copie degli strumenti oggetto di ricorsi indipendenti [articolo 7, comma 2, del *Grazhdanski protsesualen kodeks* (GPK) (codice di procedura civile)]. Le decisioni giudiziarie, le sentenze e ordinanze sono notificate o comunicate alle parti del procedimento, a terzi che partecipano al processo e a terzi cui il giudice ha affidato l'esecuzione della rispettiva ordinanza.

Gli atti introduttivi e i ricorsi in appello presentati dalle parti sono notificati o comunicati alle parti avverse.

Anche le comunicazioni del giudice vengono notificate o comunicate alle parti del procedimento.

I titoli esecutivi (articolo 418, comma 5, del GPK) e gli avvisi di assolvimento volontario (articolo 428 del GPK) vengono notificati o comunicati dagli ufficiali giudiziari.

Tutti gli altri atti nei casi previsti dalla legge, tra cui rientrano gli atti da notificare o comunicare a istituzioni e organi di governo e a persone fisiche o giuridiche.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Come previsto dall'articolo 42 del codice di procedura civile, le persone competenti per la notificazione e la comunicazione di comunicazioni, citazioni a comparire in giudizio e altri atti sono:

gli ufficiali giudiziari, ossia i messi e i cancellieri incaricati della notificazione e della comunicazione degli atti (laddove l'interessato si presenti di persona presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale oppure la notificazione o comunicazione avvenga via telefono, fax o posta elettronica, nel qual caso il cancelliere annota il nome dell'interessato nell'elenco delle persone da convocare);

i funzionari dei servizi postali o i corrieri, laddove i documenti siano notificati o comunicati per posta raccomandata o tramite corriere con ricevuta di ritorno;

i sindaci dei comuni interessati, laddove non esistano organi giudiziari nel luogo in cui gli atti devono essere notificati o comunicati;

gli ufficiali giudiziari privati, per ordinanza dell'organo giurisdizionale su espressa richiesta di una delle parti, che in questo caso sostiene anche i costi della notificazione e della comunicazione.

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

A norma dell'articolo 38 del GPK, l'atto è notificato o comunicato all'indirizzo indicato negli atti.

Se una persona fisica citata in giudizio non si presenta a ritirare i documenti, il giudice verifica di propria iniziativa l'indirizzo iscritto nel registro nazionale della popolazione. Se l'indirizzo fornito non corrisponde all'indirizzo permanente né attuale della parte, il giudice ordina che l'atto sia notificato o comunicato

all'indirizzo attuale o permanente. Il giudice verifica inoltre di propria iniziativa il luogo di lavoro della parte citata in giudizio e ordina che gli atti siano notificati o comunicati presso il luogo di lavoro oppure, rispettivamente, nel luogo di esercizio di una funzione pubblica o di svolgimento dell'attività economica. Qualora gli atti debbano essere notificati o comunicati a un operatore economico o a una persona giuridica, è possibile reperire l'indirizzo con una ricerca gratuita nel registro elettronico delle imprese, digitando il nome per intero dell'operatore economico (persona giuridica), parte del nome o il numero unico di identificazione (EIK).

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Il registro delle imprese e il registro delle persone giuridiche non a scopo di lucro sono pubblici e accessibili online all'indirizzo <https://portal.registryagency.bg>.

La banca dati contenente gli estremi registrati di operatori economici e persone giuridiche non a scopo di lucro è pubblica e accessibile gratuitamente. È possibile reperire la sede legale di un operatore economico o di una persona giuridica effettuando una ricerca gratuita nel registro.

La Registry Agency (Agenzia del registro) garantisce, previa iscrizione e a fronte del pagamento di una tariffa, l'accesso al fascicolo dell'operatore economico e ai documenti ivi contenuti (ad esempio, lo statuto societario).

A norma dell'articolo 16quinquies dello Schedule of Statutory Fees Collected by the Registration Agency (tariffario ufficiale relativo alle tariffe fissate dall'Agenzia di gestione del registro), l'accesso all'intera banca dati del registro delle imprese costa 100 BGN l'anno, inclusi gli aggiornamenti.

Il registro nazionale della popolazione (NPD) è una banca dati elettronica che contiene i dati personali di tutti i cittadini bulgari. Contiene inoltre informazioni sui cittadini stranieri residenti per un lungo periodo o in modo permanente in Bulgaria e sulle persone cui è stato concesso lo status di rifugiato, lo status umanitario o l'asilo nella Repubblica di Bulgaria. Si tratta della banca dati bulgara più ampia, contenente i dati personali delle persone fisiche (nome, data di nascita, numero di identificazione personale (EGN) o numero di identificazione del cittadino straniero (LNCh), luogo di nascita, registrazione della nascita, stato di famiglia e parentela, documento di identità, ecc.). Il registro della popolazione è conservato dal Directorate-General for Civil Registration and Administrative Services (direzione generale per il registro civile e i servizi amministrativi) del Ministry of Regional Development and Public Works (ministero dello Sviluppo regionale e delle opere pubbliche).

La legge in materia di registrazione civile (ZGR) regola nello specifico i casi in cui i dati conservati nel registro della popolazione possano essere messi a disposizione e precisa le persone cui possono essere comunicati.

1. Si tratta innanzitutto delle persone fisiche (cittadini bulgari e stranieri) cui si riferiscono i dati e i terzi (persone fisiche) per cui tali dati sono fondamentali ai fini della sopravvivenza, dell'esistenza, della modifica o della revoca dei loro diritti e interessi legittimi.
2. Anche le autorità e gli organi di governo hanno il diritto di accedere a tali dati conformemente ai poteri conferiti loro dalla legge, vale a dire nel loro ambito di competenze.
3. L'accesso alla banca dati può essere garantito anche alle persone giuridiche (bulgare e straniere), se previsto da uno specifico atto normativo o giudiziario (ordinanza del tribunale) o se autorizzato dalla Commission for Personal Data Protection (commissione per la tutela dei dati personali).

Nella pratica le autorità giudiziarie straniere e/o le parti straniere di un procedimento giudiziario possono accedere alle informazioni contenute nel registro nazionale della popolazione rivolgendosi all'organo giurisdizionale presso il quale è stato avviato il procedimento e spiegando la necessità di determinare l'indirizzo dell'interessato.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Si applica la normale procedura per l'esame di una richiesta di assunzione delle prove, prevista dal regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (articoli dal 614 al 618 del codice di procedura civile).

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

La maggior parte delle citazioni a comparire in giudizio e delle comunicazioni è notificata o comunicata dagli ufficiali giudiziari e dai funzionari delle poste del pertinente servizio di consegna.

L'articolo 43 del codice di procedura civile elenca le seguenti modalità di notificazione e comunicazione degli atti:

- notificazione e comunicazione personale;
- notificazione e comunicazione tramite terzi;
- notificazione e comunicazione tramite affissione di un avviso presso l'indirizzo permanente o attuale del convenuto;
- notificazione e comunicazione tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale nazionale;
- notificazione e comunicazione a testimoni, consulenti tecnici o terzi che non partecipano alla causa; in tal caso l'atto è notificato o comunicato depositando una comunicazione nella cassetta delle lettere oppure con l'affissione di un avviso.

Notificazione e comunicazione personale. Gli atti sono comunicati e notificati all'interessato presso l'indirizzo indicato nel caso in questione per la notificazione e la comunicazione. Se il destinatario non si trova all'indirizzo indicato, l'atto è notificato o comunicato presso l'indirizzo attuale e, nel caso in cui tale soluzione non abbia buon esito, presso l'indirizzo permanente (articolo 38 del codice di procedura civile).

Laddove la parte abbia nominato una terza persona per la notificazione e la comunicazione degli atti presso la sede dell'organo giurisdizionale oppure abbia un procuratore per il caso specifico, gli atti vengono notificati o comunicati al terzo o al procuratore. In caso di incapacità di agire del destinatario, l'atto è notificato o comunicato al legale rappresentante. La notificazione o comunicazione al rappresentante equivale alla notificazione o comunicazione personale ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile.

Notificazione e comunicazione tramite terzi. Questa circostanza si verifica qualora l'atto non possa essere notificato o comunicato personalmente al destinatario e una terza persona accetti di riceverlo. Può trattarsi di un adulto appartenente al nucleo familiare del destinatario o che risieda presso l'indirizzo in questione oppure vi svolga un'attività professionale, sia in qualità di lavoratore dipendente che di datore di lavoro. La persona per il cui tramite è notificato o comunicato l'atto firma la ricevuta di ritorno e si assume la responsabilità di consegnare direttamente la citazione al destinatario.

In base a quanto stabilito dall'autorità giudiziaria, sono escluse dai terzi che possono accettare la comunicazione le persone coinvolte nel caso come controparte, coloro che abbiano un interesse riguardo al risultato del procedimento o le persone espressamente menzionate in una dichiarazione scritta dal destinatario.

A norma dell'articolo 46 del codice di procedura civile, la ricezione di un atto da parte di terzi equivale alla notificazione o comunicazione al destinatario.

Il luogo per la notificazione o la comunicazione degli atti a operatori economici e persone giuridiche iscritte nei registri pertinenti è l'ultimo indirizzo indicato in detti registri. Se l'interessato ha cambiato indirizzo e il nuovo indirizzo non è iscritto nel registro, tutte le comunicazioni sono inserite nel fascicolo della causa e si considerano debitamente notificate o comunicate: articolo 50, comma 2, del GPK.

Agli operatori economici e alle persone giuridiche gli atti vengono notificati o comunicati presso i loro uffici. La notificazione e la comunicazione possono essere effettuate presso un qualsiasi ufficio oppure gli atti possono essere affidati a un lavoratore dipendente che voglia accettarli.

Gli enti governativi e i comuni sono tenuti a designare un funzionario per l'accettazione delle comunicazioni durante il normale orario di lavoro.

La parte di un procedimento assente per oltre un mese dall'indirizzo che ha indicato negli atti o presso il quale le è già stata notificata o comunicata una comunicazione è tenuta a comunicare al giudice il nuovo indirizzo. Quest'obbligo si applica altresì al legale rappresentante, al tutore e al procuratore della parte. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, tutte le comunicazioni sono inserite nel fascicolo della causa e sono considerate notificate o comunicate (articolo 41 del GPK).

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Gli atti possono essere notificati o comunicati alle parti anche all'indirizzo di posta elettronica da loro indicato. Tali atti sono ritenuti notificati o comunicati una volta ricevuti nel sistema informatico specificato (articolo 42, comma 4, del codice di procedura civile). La notificazione e la comunicazione a un indirizzo di posta elettronica sono confermate da una copia dei dati elettronici associativi. Non vi sono restrizioni per quanto concerne il tipo di procedimenti, né la capacità della parte in questione. L'unica restrizione consiste nel fatto che le parti devono aver fornito personalmente l'indirizzo di posta elettronica e aver quindi dato il loro consenso per questa modalità di notificazione e di comunicazione degli atti.

Se l'atto non è stato notificato o comunicato con altri mezzi il giudice può ordinare, in via eccezionale, che un ufficiale giudiziario provveda alla notificazione o comunicazione via telefono, telex, fax o telegramma. La notificazione o comunicazione via telefono o fax è confermata per iscritto dal messo, la notificazione o comunicazione via telegramma è confermata da un avviso di avvenuto recapito dello stesso e la notificazione o comunicazione via telex è confermata da una conferma scritta di avvenuto recapito del messaggio. Le suddette conferme vengono consegnate all'organo giurisdizionale non appena elaborate.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Notificazione e comunicazione tramite affissione di un avviso. A norma dell'articolo 47 del codice di procedura civile, in caso di impossibilità per un mese nel reperire la parte citata in giudizio all'indirizzo indicato negli atti, e di reperire una persona che ne accetti la notificazione, il messo lascia copia della comunicazione sulla porta di casa o nella cassetta delle lettere dell'interessato oppure, qualora queste siano inaccessibili, affigge un avviso sulla porta d'accesso dell'immobile ovvero in altro luogo vicino visibile. Il messo lascia un avviso anche nella cassetta delle lettere, ove accessibile. L'impossibilità di reperire la parte citata in giudizio all'indirizzo indicato negli atti è confermata in seguito a minimo tre tentativi di recapito a tale indirizzo, effettuati ad almeno una settimana di distanza l'uno dall'altro e, almeno in un caso, in un giorno non lavorativo. Tale regola non si applica qualora il messo sia stato avvisato dall'amministratore condominiale o dal sindaco oppure sia venuto altrimenti a conoscenza che la parte convenuta non risiede a quell'indirizzo e certifichi il fatto indicando la fonte dell'informazione.

Nell'avviso si informa il destinatario che gli atti sono stati depositati presso gli uffici dell'organo giurisdizionale, laddove la notificazione o comunicazione sia effettuata da un ufficiale giudiziario pubblico o privato, oppure presso il comune, laddove la notificazione o comunicazione sia effettuata da un funzionario comunale, e che è possibile chiederne il ritiro entro due settimane dalla notificazione o comunicazione.

La comunicazione si considera notificata o comunicata allo scadere del termine per il ritiro presso gli uffici dell'organo giurisdizionale o il comune.

Una volta stabilito che la comunicazione è stata correttamente notificata o comunicata, il giudice ordina che questa sia integrata al fascicolo relativo al caso e nomina un rappresentante speciale della parte convenuta a spese della parte ricorrente.

L'apposizione di un avviso è la modalità cui si ricorre altresì per notificare le comunicazioni relative all'assistenza alle parti.

Nel caso in cui il destinatario della notificazione o della comunicazione sia una persona giuridica, l'ufficiale giudiziario può, laddove non gli sia consentito accedere all'ufficio o non trovi una persona disposta ad accettare la comunicazione, apporre un avviso. Non vengono apposti secondi avvisi e la notificazione o comunicazione della parte si considera avvenuta alla scadenza del termine di due settimane.

La procedura di apposizione di un avviso si applica anche alla notificazione e la comunicazione degli atti a testimoni, consulenti tecnici o terzi che non partecipano al caso avviene mediante deposito della comunicazione nella cassetta delle lettere oppure, nel caso in cui non sia accessibile, con l'affissione di un avviso.

Notificazione e comunicazione degli atti tramite pubblicazione. Questa modalità di notificazione e comunicazione degli atti è disciplinata dall'articolo 48 del codice di procedura civile.

Laddove, nel momento in cui è promossa l'azione legale, la parte convenuta non abbia un indirizzo permanente né attuale, la parte ricorrente può chiedere che la notificazione e la comunicazione avvengano tramite pubblicazione nella sezione non ufficiale della Gazzetta nazionale almeno un mese prima della data dell'udienza. In questo caso è possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione degli atti soltanto se la parte ricorrente certifica, dichiarando di avere cercato i dati pertinenti, che la parte convenuta non ha un indirizzo registrato e confermi, sempre a mezzo dichiarazione, di non conoscere il recapito all'estero della parte citata in giudizio. Se, nonostante la pubblicazione, la parte convenuta non compare in tribunale il giorno dell'udienza, il giudice nomina un rappresentante speciale che ne faccia le veci a spese della parte ricorrente.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Se la notificazione o la comunicazione avvengono tramite affissione di un avviso, l'atto è ritenuto notificato o comunicato in tempo utile dopo la scadenza del termine fissato per richiederlo.

In ogni caso la notificazione o comunicazione si considerano effettuate una volta ottenute le seguenti conferme:

- la notificazione o la comunicazione via telefono o fax è confermata per iscritto dal messo;
- la notificazione o la comunicazione via telegramma è certificata dall'avviso di avvenuta consegna;
- la notificazione o la comunicazione via telex è certificata dalla conferma scritta della comunicazione inviata;
- la notificazione o la comunicazione via posta è certificata dalla ricevuta di ritorno;
- la notificazione o la comunicazione a un indirizzo di posta elettronica è confermata da una copia dei dati elettronici associati alla notificazione o comunicazione.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Se la notificazione o la comunicazione avvengono mediante apposizione di un avviso, nell'avviso stesso viene indicato che gli atti sono stati depositati presso gli uffici dell'organo giurisdizionale, nel caso in cui la notificazione o comunicazione sia effettuata da un ufficiale giudiziario o da un agente di esecuzione privato, oppure presso il comune, nel caso in cui la notificazione sia effettuata da un funzionario del comune, e che è possibile chiederne il ritiro entro due settimane dalla notificazione o comunicazione.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Il rifiuto di accettare la notificazione o comunicazione di un atto non è considerato legittimo o illegittimo. Il fattore decisivo è rappresentato dal rispetto della procedura di notificazione e di comunicazione e non dalle motivazioni addotte dalla parte per l'accettazione o meno dell'atto. Il rifiuto di accettare una comunicazione deve essere annotato sulla ricevuta di ritorno e certificato dalla firma dell'incaricato della notificazione o della comunicazione. Se il destinatario rifiuta di accettare l'atto, la notificazione o la comunicazione sono considerate comunque correttamente eseguite.

Se la notificazione o la comunicazione avvengono tramite affissione di un avviso, gli atti sono ritenuti correttamente notificati o comunicati se la procedura prevista per l'affissione dell'avviso è stata rispettata e il termine per richiedere l'atto è scaduto. Se la parte non ritira gli atti entro i termini previsti e il giudice decide che questi siano stati debitamente notificati o comunicati, il giudice stesso ordina che gli atti siano integrati al fascicolo della causa e nomina un rappresentante speciale della parte convenuta a spese della parte ricorrente.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, delle Common Rules for the Conditions for Delivery of Postal Items and Postal Parcels (norme comuni sulle condizioni di consegna di lettere e colli postali), adottate con la decisione n. 581 della Communications Regulation Commission (commissione di regolamentazione delle comunicazioni) del 27 maggio 2010, il destinatario deve firmare l'atto al momento della consegna della posta inviata per raccomandata. La corrispondenza inviata per posta raccomandata può essere consegnata a un familiare maggiorenne che abiti presso l'indirizzo di consegna indicato. In tal caso, al momento della ricezione, il familiare deve presentare un documento di identità e apporre la propria firma.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Se la documentazione non può essere consegnata recandosi all'indirizzo, per l'assenza del destinatario o di un'altra persona che avrebbe potuto ricevere l'atto da notificare o comunicare, viene lasciato nella cassetta delle lettere un avviso formale per iscritto, in cui si richiede al destinatario di ritirare la corrispondenza presso l'ufficio postale entro i termini precisati dal servizio postale, che non possono essere inferiori a 20 giorni o superiori a 30 dalla data in cui la corrispondenza è stata ricevuta dall'ufficio postale per essere consegnata. Il numero di avvisi formali e il termine per il ritiro sono fissati dai servizi postali secondo i termini e le condizioni generali del contratto con gli utenti. In ogni caso, devono essere inviati almeno due avvisi formali.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Cfr. risposta al paragrafo 8.2.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

A notificazione o comunicazione avvenuta, l'incaricato responsabile compila una ricevuta di ritorno, che funge da elemento di prova della notificazione. La ricevuta di ritorno deve contenere tutte le informazioni necessarie a dimostrare la corretta notificazione o comunicazione, tra cui:

- il nome della persona cui è indirizzato l'atto;
- il nome della persona cui è notificato o comunicato l'atto;
- la persona incaricata della notificazione o della comunicazione: ufficiale giudiziario, impiegato delle poste o corriere, sindaco o ufficiale giudiziario privato.

Se l'atto è notificato o comunicato a una persona diversa dal destinatario, è sempre specificato che detta persona è tenuta a consegnarlo al destinatario.

L'articolo 44 del codice di procedura civile indica le seguenti modalità di certificazione dell'avvenuta notificazione o comunicazione:

- il messo incaricato della notificazione o della comunicazione certifica apponendo la propria firma, la data e la modalità della notificazione e della comunicazione, nonché l'identità della persona cui l'atto è stato notificato o comunicato;
- il rifiuto di accettare una comunicazione deve essere annotato sulla ricevuta di ritorno e certificato dalla firma dell'incaricato della notificazione o della comunicazione, che sarà comunque ritenuta correttamente effettuata; nonostante il rifiuto, la notificazione o comunicazione sarà comunque ritenuta correttamente effettuata;
- la notificazione e la comunicazione via telefono o fax è certificata per iscritto dal messo incaricato della notificazione o della comunicazione;
- la notificazione o la comunicazione via telegramma è certificata dall'avviso di avvenuta consegna;
- la notificazione o la comunicazione via telex è certificata dalla conferma scritta della comunicazione inviata;
- la notificazione o la comunicazione via posta è certificata dalla ricevuta di ritorno;
- la notificazione o la comunicazione a un indirizzo di posta elettronica è confermata da una copia dei dati elettronici associati alla notificazione o comunicazione.

La ricevuta dell'avvenuta notificazione o comunicazione deve essere integrata al fascicolo del procedimento subito dopo essere stata prodotta.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Se il destinatario non riceve la comunicazione oppure la notificazione o la comunicazione dell'atto non avviene nei modi prescritti dalla legge, tale notificazione o comunicazione non produce alcuna conseguenza giuridica. Nel caso in cui a una parte del procedimento giudiziario non sia stata debitamente notificata la citazione a comparire in giudizio, l'articolo 46 del codice di procedura civile prevede che l'udienza sia rinviata e che sia notificata o comunicata una nuova citazione in giudizio. La parte può tuttavia presentarsi di persona e chiedere oralmente o per iscritto di comparire dinanzi al tribunale, dichiarando di essere stata informata dell'udienza e di voler essere sentita nel corso del procedimento. In questo caso, si considera che la citazione a comparire in giudizio sia stata correttamente notificata o comunicata.

Laddove le parti abbiano ricevuto una valida notificazione o comunicazione, ma il caso sia rinviato per ragioni connesse agli elementi di prova, non sarà necessario notificare o comunicare nuovamente la citazione.

Una parte che sostenga di non aver rispettato il termine stabilito dalla legge o fissato dal giudice perché non ha ricevuto una corretta notificazione o comunicazione può chiedere che il termine venga ricalcolato dal principio, purché dimostri che il mancato rispetto è dovuto a particolari circostanze impreviste cui non ha potuto porre rimedio (articoli 63 e seguenti del GPK).

L'interessato può chiedere l'annullamento di una decisione esecutiva ai sensi della procedura di cui all'articolo 303 del GPK se, a seguito di una violazione delle norme pertinenti, è stato privato della possibilità di partecipare al procedimento o non vi è stato debitamente rappresentato oppure qualora non abbia potuto comparire di persona o mediante un avvocato a causa di particolari circostanze impreviste cui non ha potuto porre rimedio.

Un debitore che ritenga di essere stato privato della possibilità di contestare un credito da cui è sorto un titolo esecutivo può presentare opposizione alla corte d'appello secondo la procedura di cui all'articolo 423 del GPK.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Le tariffe riscosse dalle autorità giudiziarie bulgare per l'esame di un caso coprono tutti i costi delle citazioni in giudizio, effettuate da un ufficiale giudiziario, dai servizi postali o dal sindaco del comune interessato.

In conformità al regolamento (CE) n. 1393/2007, di norma la notificazione o comunicazione degli atti è gratuita.

A norma dell'articolo 42, comma 2, del codice di procedura civile, una parte che chieda al giudice di ordinare che gli atti siano notificati o comunicati da un ufficiale giudiziario privato deve sostenere i costi della notificazione o della comunicazione. In questo caso, le spese per la notificazione o comunicazione degli atti ammontano a 20 BGN.

Per la notificazione o comunicazione mediante pubblicazione nella sezione non ufficiale della Gazzetta nazionale si applicano le seguenti tariffe:

- per 1/2 pagina standard: 20 BGN;
- per massimo 1 pagina standard (30 righe, 60 caratteri a riga): 40 BGN;
- per oltre 1 pagina standard: 40 BGN e 35 BGN per ogni pagina supplementare.

Ultimo aggiornamento: 23/11/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Repubblica ceca

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

La notificazione e comunicazione degli atti è compito procedurale svolto dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento giudiziario. L'autorità giudiziaria notifica diversi atti concernenti il procedimento giudiziario (ad esempio, l'istanza, l'atto di citazione, la copia scritta della sentenza, ecc.) alle parti del procedimento stesso, alle persone in esso coinvolte e ad altri soggetti.

Per garantire la certezza del diritto e la tutela delle parti, la notificazione e comunicazione degli atti comporta importanti conseguenze procedurali. Per esempio, solo una sentenza regolarmente notificata e comunicata può produrre effetti giuridici ed essere considerata pertanto definitiva e vincolante riguardo ai rapporti legali cui si riferisce.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Tutte le comunicazioni la cui consegna produce effetti giuridici devono essere oggetto di notificazione o comunicazione formale. La necessità di una procedura formale di recapito scaturisce dall'esigenza per l'autorità giudiziaria di accertare che un determinato atto sia stato effettivamente notificato e che la notificazione e comunicazione nel corso del procedimento giudiziario in questione producano gli effetti richiesti.

Secondo la legge n. 99/1963 del codice di procedura civile (di seguito "CPC" o "codice di procedura civile"), gli atti giudiziari sono notificati o comunicati personalmente al destinatario oppure mediante posta ordinaria, a seconda del tipo di atto. La consegna brevi manu al destinatario avviene se ciò è previsto dalla legge (per esempio, notifica dell'istanza al convenuto o della sentenza alle parti del procedimento) oppure se così è deciso dal giudice. Tutti gli altri atti sono notificati o comunicati mediante posta ordinaria.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Gli organi cui è affidata la notificazione e comunicazione degli atti giudiziari sono gli organi giurisdizionali, attraverso gli organi a ciò preposti (ufficiali giudiziari addetti alle notificazioni, organi della polizia giudiziaria, ufficiali giudiziari in generale, operatori del servizio postale e, in base a determinate condizioni, per alcuni indirizzi anche gli organi della polizia penitenziaria, gli istituti di istruzione istituzionale o protetta, gli istituti di custodia preventiva, l'amministrazione militare regionale, il ministero degli Interni e il ministero della Giustizia).

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

Nel caso di una domanda in cui figura l'indirizzo del destinatario presso il quale non è stato possibile notificare o comunicare un atto, poiché il destinatario non risiede più a quell'indirizzo, l'autorità giudiziaria svolge un'indagine e, consultando il sistema informatico del registro della popolazione della Repubblica ceca, tenta di risalire all'indirizzo della residenza permanente/del luogo di lavoro di una persona fisica oppure, per le persone giuridiche, alla sede legale /all'indirizzo di un'unità organizzativa iscritta nel pertinente registro.

In base alle disposizioni del codice di procedura civile, l'indirizzo per la notificazione o comunicazione di un atto coincide, per le persone fisiche, con l'indirizzo della residenza permanente e l'indirizzo del luogo di lavoro, mentre per le persone giuridiche con l'indirizzo della sede legale iscritto nel registro pertinente e l'indirizzo della sede legale di un'unità organizzativa. Se il destinatario possiede un'apposita casella di posta elettronica registrata in Repubblica ceca (data mailbox), l'autorità giudiziaria invia gli atti a tale casella attraverso la rete di dati pubblica. La notificazione in tale casella di posta elettronica è considerata equivalente a una notificazione brevi manu. (La casella di posta elettronica registrata è obbligatoria soltanto per le persone giuridiche ed è facoltativa per le persone fisiche).

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Le informazioni sul domicilio attuale di una persona fisica in Repubblica ceca possono essere ottenute innanzitutto consultando il sistema informatico del registro della popolazione nazionale. Tutte le autorità giudiziarie ceche hanno accesso al suddetto sistema e possono ottenere dati da esso estratti alle condizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 133/2000 sul registro della popolazione relativo agli abitanti e sui codici di identificazione personale (legge sul registro della popolazione), nonché alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dalla legge n. 110/2019 Rec. relativa al trattamento dei dati personali. Per quanto concerne le domande provenienti dall'estero, le informazioni personali contenute nel sistema informatico sono fornite su richiesta di una persona che si trova all'estero o dell'ambasciata di un altro Stato, soltanto se previsto da un trattato internazionale vincolante per la Repubblica ceca (articolo 8, comma 9, della legge sul registro della popolazione). Le autorità giudiziarie della Repubblica ceca hanno altresì accesso a un sistema informatico sulle persone straniere, conservato a norma della legge n. 326/1999 sulla residenza degli stranieri in Repubblica ceca.

Le informazioni sulle persone giuridiche e sugli esercenti di attività commerciali, che risiedono o svolgono un'attività commerciale nella Repubblica ceca e chiedono di essere registrati, sono contenute in un registro pubblico conformemente alla legge 304/2013 sui registri pubblici delle persone giuridiche e fisiche. Un registro pubblico consiste in un elenco pubblico in cui sono registrate le informazioni previste dalla legge relative alle persone giuridiche e ai soggetti che esercitano attività commerciali e include una raccolta di documenti. Il registro è accessibile sia ai cittadini cechi sia agli stranieri e tutti possono consultarlo e copiare o estrarre dati in esso contenuti. Il registro pubblico è conservato in formato elettronico ed è quindi accessibile da una postazione remota al seguente indirizzo: https://www.czso.cz/csu/res/business_register.

Le informazioni sul sito sono accessibili gratuitamente. È previsto il pagamento di 50 CZK per pagina o porzione di pagina in caso di elaborazione di una parte integrativa, un duplicato o una copia del documento depositato nella raccolta di documenti, inclusi i dati estratti dal registro commerciale ceco, laddove non vengano effettuate verifiche, e di 70 CZK in caso di verifiche.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

In base al diritto ceco, la ricerca di un indirizzo non costituisce una prova. La prassi stabilita dalle autorità giudiziarie della Repubblica ceca mostra che, in genere, i tribunali sono disposti a presentare una richiesta a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 per determinare il domicilio di una persona e a condurre le indagini del caso, purché le informazioni siano necessarie per una causa civile in corso.

Ciononostante, qualora la Repubblica ceca abbia concluso con un altro Stato membro dell'UE un accordo bilaterale che contiene disposizioni specifiche sulle ricerche di indirizzi, occorre attenersi a tale accordo bilaterale. [1]

Per quanto concerne la comunicazione dell'indirizzo di un soggetto che esercita un'attività commerciale o di una persona giuridica (solitamente un'impresa commerciale), la legislazione ceca non prevede alcun requisito legislativo specifico per la comunicazione di tali informazioni. Come specificato precedentemente, l'accesso alle informazioni contenute in un registro pubblico non è sottoposto ad alcuna restrizione.

[1] Sono stati conclusi accordi bilaterali sulle ricerche di indirizzi con i seguenti paesi: Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Spagna, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Slovenia.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

Conformemente alle norme della Repubblica ceca, un'autorità giudiziaria notifica o comunica atti scritti nel corso di un'udienza o di un'altra azione legale. Laddove non sia possibile procedere in tal modo, l'autorità giudiziaria notifica o comunica un atto al destinatario inviandolo alla rispettiva casella di posta elettronica (data mailbox) tramite una rete di dati pubblica. Qualora ciò non sia possibile, l'autorità giudiziaria consegna l'atto, su richiesta del destinatario, a un altro recapito o indirizzo elettronico.

Se un documento non può essere notificato o comunicato utilizzando queste modalità, l'autorità giudiziaria ordina che l'atto sia notificato o comunicato da un organo incaricato della notificazione o comunicazione (per maggiori informazioni, cfr. il punto 3), da una parte del procedimento o dal rappresentante designato per la notificazione e comunicazione degli atti (articoli 45, 46 quater, 47 e 48 del CPC).

Un'autorità giudiziaria può altresì notificare o comunicare un atto mediante affissione nella bacheca ufficiale (articolo 50 terdecies del CPC), alle condizioni espressamente previste dalla legge.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

La notificazione o comunicazione elettronica degli atti consiste nel notificare o comunicare un atto tramite una rete di dati pubblica a una casella di posta elettronica (data mailbox).

Nell'impossibilità di procedere a tale modalità di notificazione o comunicazione, l'autorità giudiziaria può inviare un atto a un indirizzo elettronico fornito dal destinatario, a condizione che questi abbia chiesto all'autorità giudiziaria di notificare o comunicare l'atto in questo modo o abbia dato il proprio consenso per questo tipo di notificazione o comunicazione e purché abbia designato un prestatore di servizi di certificazione accreditato che abbia rilasciato e registrato una certificazione qualificata o abbia presentato un certificato qualificato valido. Se viene utilizzata questa modalità di notificazione o di comunicazione, l'autorità giudiziaria chiede al destinatario di confermare la notificazione o comunicazione entro tre giorni dall'invio degli atti, trasmettendo un messaggio di dati che rechi la firma elettronica riconosciuta dell'interessato. Se un atto inviato a un indirizzo elettronico è rispedito all'autorità giudiziaria come non recapitabile o se il destinatario non conferma di avere ricevuto l'atto entro tre giorni dalla data dell'invio, la notificazione o comunicazione è considerata invalida.

La legge non prevede altre modalità di notificazione o comunicazione per via elettronica.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Riguardo a questa domanda, si vedano altresì le informazioni fornite in precedenza al punto 5.

Il codice di procedura civile distingue tra due tipi di notificazione e comunicazione: notificazione o comunicazione **personale** e notificazione o comunicazione di altri atti.

Se gli atti da notificare o comunicare devono essere notificati o comunicati personalmente a norma di legge e l'organo incaricato della notificazione o comunicazione non è riuscito a recapitarli al destinatario, l'atto è conservato presso la sede degli uffici postali o un tribunale e al destinatario è lasciato un avviso con la richiesta di ritirare l'atto (cfr. il seguente punto 7.2).

Nel caso di atti per cui non è prescritta la notificazione o comunicazione personale (ossia, nel caso della cosiddetta "notificazione o comunicazione di altri atti"), gli atti vengono depositati nella cassetta delle lettere del destinatario, se non reperibile, e sono considerati notificati o comunicati nel momento del deposito nella cassetta delle lettere. Nell'impossibilità di lasciare l'atto nella cassetta delle lettere, l'autorità giudiziaria procede a notificarlo o comunicarlo mediante affissione nella bacheca ufficiale (articolo 50 del codice di procedura civile).

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Gli atti oggetto di notificazione o comunicazione personale sono considerati recapitati il decimo giorno dalla data in cui l'atto è disponibile per il ritiro (ossia, dalla data in cui l'atto è stato depositato presso un ufficio postale o autorità giudiziaria o, in caso non sia possibile lasciare un avviso nel luogo del recapito, dall'affissione nella bacheca ufficiale di un avviso con la richiesta di ritirare l'atto). Un atto è considerato notificato o comunicato anche qualora il destinatario non sia a conoscenza del deposito dell'atto. Allo scadere del termine di dieci giorni senza ritiro dell'atto, l'organo incaricato della notificazione o comunicazione lascia il documento nella cassetta delle lettere del destinatario e, qualora non ve ne sia una, rispedisce il documento all'autorità giudiziaria mittente e affigge nella bacheca ufficiale del tribunale un avviso al riguardo. Per alcuni atti (essenzialmente le ingiunzioni di pagamento di una cambiale, le ingiunzioni di pagamento e le ingiunzioni di pagamento europee), la notificazione o comunicazione sostitutiva è vietata per legge o per decisione di un'autorità giudiziaria – allo scadere del termine di dieci giorni gli atti sono rispediti all'autorità giudiziaria mittente e non sono considerati notificati o comunicati (articolo 49, comma 5, del CPC).

La notificazione o comunicazione degli atti mediante una rete di dati pubblica è ritenuta equivalente alla notificazione o comunicazione personale. Un atto notificato o comunicato a una casella di posta elettronica (data mailbox) è considerato recapitato quando il soggetto che può accedere all'atto, per l'autorizzazione concessagli, accede alla casella di posta. Nel caso in cui tale persona non acceda alla casella di posta entro dieci giorni dalla data in cui l'atto è stato notificato o comunicato nella suddetta casella, l'atto è considerato recapitato il decimo giorno successivo all'invio, ad eccezione dei casi in cui la notificazione o comunicazione sostitutiva è esclusa per l'atto in questione (articolo 17, comma 3, e articolo 4 della legge 300/2008 sulle azioni elettroniche e la conversione autorizzata degli atti).

Gli altri atti (per cui non è prevista la notificazione o comunicazione personale) sono considerati notificati o comunicati il giorno in cui vengono depositati nella cassetta delle lettere o, nel caso della notificazione o comunicazione mediante affissione nella bacheca ufficiale del tribunale, il decimo giorno dopo l'affissione.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Il destinatario è informato del deposito di un atto presso un ufficio postale con un avviso scritto recante una richiesta di ritiro dell'atto, lasciato dall'autorità responsabile della notificazione o comunicazione nel modo opportuno (solitamente, depositandolo nella cassetta delle lettere). In caso non sia possibile lasciare l'avviso nel luogo del tentativo di consegna, l'autorità responsabile della notificazione o comunicazione rispedisce l'atto all'autorità giudiziaria mittente, che a sua volta affigge nella propria bacheca ufficiale un avviso con la richiesta di ritirare l'atto.

Una domanda deve includere le informazioni specificate nelle disposizioni legislative (articolo 50 nonies del CPC), in particolare la designazione dell'autorità giudiziaria, dell'atto da notificare o comunicare, del destinatario e del rispettivo indirizzo, dell'autorità responsabile della notificazione o comunicazione e il nome e cognome dell'incaricato della notificazione o comunicazione, nonché la rispettiva firma. Se non è esclusa la notificazione o comunicazione sostitutiva, la notificazione o comunicazione deve contenere altresì un avviso sulle conseguenze legali del mancato ritiro dell'atto. Deve precisare altresì per chi, dove e in che data il documento è disponibile per il ritiro e la data a partire dalla quale è possibile ritirare l'atto, nonché gli orari.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Il rifiuto di accettare gli atti da notificare o comunicare è disciplinato dall'articolo 50 quater del CPC, in base al quale se il destinatario o la persona che riceve l'atto ne rifiuta la notificazione o comunicazione, l'atto è considerato notificato o comunicato il giorno del rifiuto. Il destinatario deve essere informato delle conseguenze del rifiuto. A norma della legislazione ceca, la stessa modalità di notificazione o comunicazione fittizia si applica laddove il destinatario rifiuti di esibire un documento di identità o di collaborare in altro modo ai fini della corretta notificazione o comunicazione. In questo caso un documento è ritenuto notificato o comunicato il giorno del rifiuto di esibire un documento di identità o di collaborare. In base al diritto ceco, la legittimità del rifiuto non è oggetto di alcuna verifica e la notificazione o comunicazione fittizia scatta automaticamente al momento del rifiuto.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Nel notificare o comunicare atti provenienti dall'estero, le Poste della Repubblica ceca procedono in modo analogo alle consegne nazionali. Pertanto, a meno che il plico o l'avviso di consegna non indichi specificatamente che l'atto può essere notificato o comunicato soltanto personalmente, l'atto può essere notificato o comunicato non solo al destinatario, ma anche al suo procuratore, al legale rappresentante o a un procuratore del legale rappresentante, soggetti alle stesse condizioni previste per il destinatario (ossia, l'interessato è tenuto a esibire un documento di identità e confermare il ricevimento del documento apponendo la propria firma).

Inoltre, in base ai termini e alle condizioni dei servizi postali, la corrispondenza può essere recapitata presso il luogo dell'indirizzo postale alle seguenti persone:

1. se la corrispondenza è destinata a una persona fisica:

- una persona fisica maggiore di 15 anni che si trovi nell'appartamento, ufficio, stabilimento o altra struttura annessa designata con il nome e cognome del destinatario oppure a una persona che abbia lo stesso cognome del destinatario e che confermi l'avvenuta consegna apponendo la propria firma;

2. se la corrispondenza è destinata a una persona giuridica:

- una persona fisica che confermi il ritiro dell'atto con la propria firma e dimostri di essere una persona autorizzata;

- una persona fisica maggiore di 15 anni che si trovi presso l'ufficio, lo stabilimento o altra struttura annessa designata con il nome del destinatario che confermi di aver ricevuto l'atto apponendo la propria firma e documenti il proprio nome e cognome.

Nel caso in cui non sia possibile recapitare l'atto a nessuna delle suddette persone, l'ufficio postale può consegnarlo a una persona fisica maggiore di 15 anni, in particolare un vicino del destinatario che acconsenta a recapitare l'atto al destinatario e che ne confermi l'avvenuta consegna apponendo la propria firma.

Ciò non è possibile se:

il destinatario ha fornito alle Poste ceche una dichiarazione in cui esprime il proprio disaccordo per questa modalità di consegna;

il destinatario ha fornito alle Poste ceche una dichiarazione in cui afferma che i servizi postali possono consegnargli la corrispondenza soltanto personalmente;

il costo dichiarato supera le 10 000 CZK (articolo 25, comma 6, dei termini e delle condizioni dei servizi postali).

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Nel caso della notificazione o comunicazione di un atto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (ossia, mediante i servizi postali, piuttosto che attraverso l'organo ricevente) e se non è possibile notificare o comunicare l'atto, questo è depositato e viene lasciato un avviso nella cassetta delle lettere, in cui si chiede al destinatario di ritirare la corrispondenza entro un termine fissato presso uno specifico ufficio postale. Se il destinatario non ritira l'atto entro il termine fissato, la corrispondenza è rispedita al mittente come non recapitabile.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Nel caso della notificazione o comunicazione brevi manu al destinatario tramite i servizi postali di un altro Stato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, il destinatario può ritirare la corrispondenza entro 15 giorni dalla data in cui questa è disponibile per il ritiro. Il destinatario è informato del deposito della corrispondenza con un avviso scritto in cui gli viene chiesto di ritirare la corrispondenza, lasciato nella cassetta delle lettere del domicilio dall'organo incaricato della notificazione o comunicazione.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Nel caso in cui un'autorità giudiziaria trasmetta un atto nel corso di un'udienza o di un'altra azione legale iscritta nei registri del tribunale, la notificazione o comunicazione sarà indicata nei registri. A parte altre informazioni (articolo 40, comma 6, del CPC), nei registri occorre precisare la natura dell'atto. Il protocollo deve essere firmato dalla persona che notifica o comunica l'atto e da quella che lo riceve.

Per la notificazione o comunicazione attraverso una rete di dati pubblica in una casella di posta elettronica (data mailbox), cfr. il precedente punto 7.2.

Se un atto è notificato o comunicato attraverso una rete di dati pubblica a un indirizzo elettronico, la notificazione o comunicazione è documentata da un messaggio di dati inviato dal destinatario recante la sua firma elettronica riconosciuta, con cui egli conferma il ricevimento dell'atto.

Se l'autorità giudiziaria notifica o comunica un atto nel corso di un'azione per cui non vengono elaborati registri giudiziari, o attraverso un organo incaricato della notificazione o comunicazione, il tipo di atto è annotato sull'**avviso** di notificazione o comunicazione. Un avviso di notificazione o comunicazione costituisce un documento pubblico. A meno che non dimostrato diversamente, i dati riportati sull'avviso di notificazione o comunicazione sono ritenuti corretti. Su un avviso di notificazione o comunicazione devono figurare:

la designazione dell'autorità giudiziaria che ha chiesto la notificazione o comunicazione dell'atto;

la designazione dell'organo incaricato della notificazione o comunicazione;

la designazione del tipo di atto da notificare o comunicare;

la designazione del destinatario e l'indirizzo cui deve essere notificato o comunicato l'atto;

una dichiarazione emessa dall'organo incaricato della notificazione o comunicazione che indichi la data in cui non è stato possibile reperire il destinatario, la data in cui l'atto è stato consegnato al destinatario o alla persona che lo riceve, la data in cui l'atto è disponibile per il ritiro, la data del rifiuto di accettare l'atto che doveva essere notificato o comunicato o di fornire la collaborazione necessaria ai fini della corretta notificazione o comunicazione;

l'ora e i minuti della notificazione e comunicazione, se è necessario indicare l'ora esatta della notificazione o comunicazione";

il nome e cognome dell'incaricato della notificazione o comunicazione, la firma e l'apposizione del timbro ufficiale dell'organo incaricato della notificazione e comunicazione;

il nome e cognome della persona che ha ritirato l'atto oppure che si è rifiutata di ricevere l'atto da notificare o comunicare o di fornire la collaborazione necessaria ai fini della corretta notificazione o comunicazione dell'atto, laddove queste informazioni siano note all'organo incaricato della notificazione o comunicazione, informazioni sul legame tra tale persona e il destinatario, se l'atto è ritirato a nome del destinatario, e la firma di tale persona;

informazioni sull'eventuale divieto di depositare l'atto nella cassetta delle lettere.

In caso di deposito nella cassetta delle lettere, l'avviso di notificazione o comunicazione deve contenere altresì informazioni sull'eventualità che al destinatario sia lasciato un avviso in cui gli si chieda di ritirare l'atto.

Se il destinatario o la persona che riceve l'atto ritira un atto depositato, l'avviso di notificazione o comunicazione deve contenere altresì:

il nome e cognome della persona che si è occupata di notificare o comunicare l'atto, la firma e l'apposizione del timbro ufficiale dell'organo incaricato della notificazione e comunicazione;

una dichiarazione dell'organo incaricato della notificazione o comunicazione, che indichi la data del ritiro del documento;

l'ora e i minuti della notificazione e comunicazione, se è necessario indicare l'ora esatta della notificazione o comunicazione";

il nome e il cognome della persona che ha ritirato il documento depositato e la rispettiva firma.

Se il destinatario o la persona che riceve l'atto rifiuta di accettarne la notificazione o comunicazione o non fornisce la collaborazione necessaria ai fini della corretta notificazione o comunicazione dell'atto, sull'avviso di notificazione o comunicazione devono figurare altresì informazioni sull'eventuale comunicazione, a voce o per iscritto, di istruzioni sulle conseguenze del rifiuto di ricevere l'atto o di collaborare, nonché le eventuali motivazioni del rifiuto di accettare l'atto o di collaborare.

Se un atto è notificato o comunicato con la modalità ordinaria, ma non è recapitato al destinatario o alla persona autorizzata a ricevere l'atto, l'avviso di notificazione o comunicazione deve includere altresì:

una dichiarazione dell'organo incaricato della notificazione o comunicazione che indichi la data in cui l'atto è stato depositato presso la cassetta della posta del domicilio o un'altra cassetta della posta utilizzata dal destinatario;

l'ora e i minuti della notificazione e comunicazione, se è necessario indicare l'ora esatta della notificazione o comunicazione";

il nome e cognome dell'incaricato della notificazione o comunicazione, la firma e l'apposizione del timbro ufficiale dell'organo incaricato della notificazione e comunicazione.

Se la persona che riceve l'atto non può confermare la notificazione o comunicazione di un atto con la propria firma, un'altra persona fisica idonea, deve confermare il recapito a tale persona firmando l'avviso di notificazione o comunicazione.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

La legislazione ceca non ammette mezzi per porre rimedio ai casi di notificazione o comunicazione invalida. In caso di violazione della procedura statutaria nel notificare o comunicare uno specifico atto è necessario procedere a una nuova notificazione o comunicazione.

Considerato che la legislazione ceca consente la notificazione o comunicazione "sostitutiva" e la relativa notificazione o comunicazione fittizia, la notificazione o comunicazione può essere considerata **invalida** qualora il destinatario non abbia potuto venire a conoscenza dell'atto a causa di un problema oggettivo.

L'autorità giudiziaria competente dichiara invalida la notificazione o comunicazione solo su richiesta della parte cui era indirizzato l'atto in questione (ad eccezione dei procedimenti non contenziosi in cui un tribunale può riesaminare d'ufficio gli effetti della notificazione o comunicazione). La domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data in cui il destinatario è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto venire a conoscenza dell'atto oggetto della notificazione o comunicazione. L'autorità giudiziaria dichiara invalida la comunicazione o notificazione soltanto laddove il destinatario non abbia potuto

prendere visione dell'atto per un **giustificato motivo**. La parte deve quindi addurre nella domanda prove che dimostrino la tempestività (il suddetto termine di 15 giorni) e la giustificabilità della domanda. Tra i giustificati motivi rientrano malattie, ricoveri, ecc., ossia ragioni che comportino un ostacolo oggettivo che abbia impedito alla parte di prendere conoscenza dell'atto. La notificazione o comunicazione non può essere dichiarata invalida se il destinatario l'ha evitata consapevolmente oppure qualora non risieda in modo permanente all'indirizzo di corrispondenza indicato (le parti sono tenute a fornire per la notificazione e comunicazione l'indirizzo della residenza effettiva).

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Di norma i costi della notificazione e comunicazione degli atti sono sostenuti dall'autorità giudiziaria che se ne occupa.

Ultimo aggiornamento: 24/11/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Germania

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Con l'espressione giuridica "notificazione e comunicazione (degli atti)" si fa riferimento alla comunicazione di dichiarazioni e decisioni scritte secondo le forme previste dalla legge. Si deve intendere per comunicazione la creazione delle condizioni necessarie a permettere al destinatario di prendere atto di determinate informazioni.

La notificazione e comunicazione degli atti è intesa a garantire il diritto alla difesa e lo svolgimento di un processo equo. Lo scopo della notificazione e comunicazione consiste nel garantire che il destinatario venga realmente a conoscenza di un procedimento giuridico o, per lo meno, che possa prenderne atto senza impedimenti. Il fine di ogni notificazione e comunicazione è pertanto di permettere la conoscenza del contenuto. Tuttavia, l'effettiva presa di conoscenza rimane incombenza del destinatario.

L'autore della notificazione e comunicazione deve avere la possibilità di verificare la data in cui un atto viene consegnato al destinatario e le modalità di tale consegna. Ciò per l'osservanza del principio della certezza del diritto.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

La legge non determina in modo tassativo quali atti debbano essere notificati e comunicati in modo formale.

Devono essere notificati e comunicati d'ufficio gli atti per i quali la notificazione e comunicazione è prevista dalla legge o viene ordinata da un organo giurisdizionale [articolo 166, secondo comma, del *Zivilprozessordnung* – ZPO (codice di procedura civile tedesco)].

Una notificazione e comunicazione su istanza delle parti si verifica quando ciò è previsto dalla legge, come in caso di arresto, di ingiunzione restrittiva temporanea o di provvedimenti di sequestro con trasmissione dell'ordine di pignoramento (articolo 191 ZPO).

La notificazione e comunicazione formale è necessaria ogni volta che sia opportuna e rilevante e ogniqualvolta sia richiesta dalle esigenze di certezza del diritto, ad esempio quando è solo il fatto della notificazione e comunicazione che crea diritti o fa decorrere termini. Ad esempio, devono essere notificati e comunicati ufficialmente gli atti di citazione o le sentenze e le decisioni del tribunale che possono essere impugnate mediante ricorso immediato.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Occorre operare una distinzione tra la notificazione e comunicazione d'ufficio e quella su istanza delle parti.

In caso di notificazione e comunicazione d'ufficio, la notificazione e comunicazione viene effettuata in linea di principio dal cancelliere del tribunale presso il quale il procedimento è ancora pendente (articolo 168, primo comma, ZPO). Il cancelliere può scegliere il metodo di notificazione e comunicazione a sua discrezione

tra le seguenti opzioni:

può ad esempio notificare e comunicare l'atto a un avvocato purché quest'ultimo sottoscriva la relativa ricevuta di ritorno (articolo 174 ZPO);

può notificare e comunicare l'atto direttamente al destinatario o al suo legale rappresentante, consegnandolo materialmente all'ufficio competente del tribunale (articolo 173 ZPO);

può incaricare i servizi postali della notificazione e comunicazione degli atti. In Germania, per "servizi postali" si intendono le società cui la *Bundesnetzagentur* (l'agenzia federale delle telecomunicazioni) ha rilasciato una licenza per la fornitura di servizi postali. Nell'ambito di questa opzione, può optare per la notificazione e comunicazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (articolo 175 ZPO).

Può incaricare un operatore del diritto di notificare e comunicare gli atti.

In alcuni casi previsti dalla legge è il giudice stesso ad ordinare la notificazione e comunicazione, ad esempio nei casi di notificazione e comunicazione all'estero (articoli 183 e 184 ZPO) o nei casi di notificazione e comunicazione mediante affissione (articoli 186 e 187 ZPO).

La notificazione e comunicazione su istanza delle parti deve sempre essere effettuata dall'ufficiale giudiziario designato dal tribunale, che viene incaricato direttamente dalle parti o tramite la cancelleria del tribunale adito (articolo 192, comma 3 ZPO).

L'ufficiale giudiziario può a sua volta incaricare le poste di effettuare la notificazione e comunicazione degli atti (articolo 194 ZPO).

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

Se il destinatario non vive all'indirizzo indicato nella domanda di notificazione e comunicazione, l'organismo incaricato di ricevere le richieste interessate cerca solitamente di verificarne l'indirizzo. Ciò non vale soltanto nei casi in cui il destinatario si è trasferito, ma anche quando il relativo indirizzo indicato sulla domanda di notificazione e comunicazione non è corretto o è incompleto. Tuttavia l'organismo incaricato di ricevere le richieste fornisce volontariamente la propria assistenza in tal senso, benché non sia tenuto a farlo.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

A norma dell'articolo 44 del *Bundesmeldegesetz* – BMG (legge federale tedesca sulla registrazione dei cittadini), le autorità pubbliche straniere e le persone fisiche straniere possono ottenere dalle autorità di registrazione tedesche alcune informazioni relative a una determinata persona senza giustificare la richiesta. Il documento rilasciato è chiamato *einfache Melderegisterauskunft* (estratto semplice del registro).

Un estratto semplice del registro include:

- cognome;

- nomi di battesimo, con indicazione del nome usato in genere;
- titolo di dottorato;
- indirizzo attuale;
- eventuale dichiarazione di decesso.

La domanda deve essere indirizzata all'autorità di registrazione competente. In genere si tratta del *Bürgeramt* (ufficio amministrativo per i cittadini) del comune, del centro urbano o della città in cui si ritiene che l'interessato abbia il proprio domicilio. Sono sempre più i comuni che offrono la possibilità di ricevere elettronicamente le informazioni via Internet.

Per ottenere un estratto del registro occorre pagare una commissione, il cui importo è diverso nei vari Stati federali.

L'estratto del registro può essere rilasciato soltanto se dalle informazioni fornite dall'autorità richiedente è possibile identificare con esattezza la persona oggetto della ricerca. Non potrà quindi essere inviato un elenco di risultati delle possibili corrispondenze. In aggiunta, la persona o il soggetto che chiede il rilascio di determinate informazioni deve dichiarare che non utilizzerà i dati per finalità pubblicitarie o di commercializzazione di indirizzi.

Non possono essere rilasciati estratti dal registro qualora per l'interessato sia stato iscritto nel registro un divieto di divulgazione dei dati di cui all'articolo 51 della legge federale sulla registrazione dei cittadini oppure un divieto di divulgazione condizionato di cui all'articolo 52 della stessa legge e laddove non si possa escludere che la divulgazione violi gli interessi tutelati dell'interessato.

Nell'ambito di attività che rientrano del tutto o in parte nel campo di applicazione del diritto dell'UE, i dati fondamentali esclusi dal tale campo possono essere comunicati, a norma dell'articolo 35 della legge federale sulla registrazione dei cittadini, alle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, alle autorità pubbliche di altri Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea o alle istituzioni e agli organismi della Comunità europea dell'energia atomica, nella misura necessaria per l'espletamento dei compiti dell'autorità richiedente.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

In Germania la procedura per la verifica di un indirizzo non è di norma considerata un'attività giudiziaria.

Considerato che anche le autorità pubbliche e le persone fisiche straniere possono ottenere un estratto semplice del registro, non è necessario presentare alcuna richiesta ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2011.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

Il tipo di notificazione e comunicazione più frequente nella pratica è la notificazione e comunicazione d'ufficio, di solito effettuata mediante le poste. L'autorità giudiziaria emette una richiesta di notificazione e comunicazione e consegna il documento da notificare e comunicare in busta chiusa, accompagnato da una ricevuta predisposta di avvenuta notificazione e comunicazione (articolo 176 ZPO). Il funzionario del servizio postale effettua quindi la notificazione e comunicazione. Viene data priorità alla notificazione e comunicazione diretta, ossia nelle mani del destinatario in persona. La consegna materiale può essere effettuata ovunque e non è quindi vincolata a un luogo specifico (articolo 177 ZPO).

A tal fine, si deve intendere per destinatario la persona cui il documento è destinato, il suo legale rappresentante (articolo 170 ZPO) o il suo rappresentante autorizzato (articolo 171 ZPO).

Dopo la notificazione e comunicazione, il funzionario del servizio postale compila la ricevuta di avvenuta notificazione e comunicazione predisposta e la rinvia immediatamente alla cancelleria del tribunale quale prova dell'avvenuta notificazione e comunicazione.

Se la parte è rappresentata da un avvocato, la notificazione e comunicazione viene effettuata di solito tramite l'avvocato dietro avviso di ricevimento (articoli 171 e 174 ZPO). Dopo aver ricevuto il documento, l'avvocato firma l'avviso di ricevimento e lo rinvia al tribunale.

Se entrambe le parti sono rappresentate da avvocati, la notificazione e comunicazione può essere effettuata da un avvocato all'altro (articolo 195 ZPO). Ciò vale anche per i documenti che devono essere notificati e comunicati d'ufficio, nei casi in cui non debba contestualmente essere notificata e comunicata alla controparte una decisione giudiziale. Il documento deve contenere la dichiarazione che la notificazione e comunicazione è stata effettuata da avvocato ad avvocato. Anche in questo caso, l'avviso di ricevimento datato e firmato costituisce prova dell'avvenuta notificazione e comunicazione.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Gli atti giudiziari relativi a tutti i procedimenti civili possono essere notificati e comunicati per via elettronica. Ai fini del trasferimento, l'atto deve essere inviato con una firma elettronica certificata e protetto dall'accesso non autorizzato da parte di terzi. Gli atti possono essere inviati utilizzando anche il sistema sicuro di posta elettronica De-Mail (servizio di e-government per le comunicazioni) ai sensi dell'articolo 1 della legge relativa al sistema De-Mail. I documenti elettronici possono essere inviati mediante canali di trasmissione sicuri (De-Mail, caselle di posta elettronica speciali) e protetti dall'accesso non autorizzati da parte di terzi. Tutti gli avvocati, i notai, gli ufficiali giudiziari designati dal tribunale e i consulenti tributari, nonché ogni altro soggetto che, per la propria professione, debba garantire estrema affidabilità, così come ogni autorità, organo o istituzione pubblica, sono tenuti ad aprire un canale di trasmissione sicuro per gli atti notificati e comunicati elettronicamente. È possibile ricorrere alla notificazione e comunicazione elettronica degli atti all'altra parte del procedimento, soltanto se questa ha dato il proprio consenso esplicito al trasferimento di documenti elettronici.

Gli atti possono essere notificati e comunicati anche via fax ad avvocati, notai, ufficiali giudiziari designati dal tribunale, consulenti tributari, altri soggetti che, per la natura della professione svolta, debbano garantire estrema affidabilità, nonché autorità, organi e istituzioni di diritto pubblico.

Quale prova dell'avvenuta notificazione e comunicazione è sufficiente la conferma di ricevimento firmata e datata dal destinatario. La conferma di ricevimento può essere rispedita al tribunale via fax utilizzando il modulo predisposto a tal fine oppure inviando un documento elettronico.

La notificazione e comunicazione via SMS non è consentita.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Nel caso in cui non sia possibile notificare e comunicare un atto direttamente al destinatario, è possibile in alternativa utilizzare la cosiddetta procedura di "notificazione e comunicazione sostitutiva".

Notificazione e comunicazione sostitutiva a un "destinatario sostitutivo"

La prima opzione è la notificazione e comunicazione sostitutiva presso il domicilio, i locali commerciali o le istituzioni (articolo 178 ZPO). In base a questa procedura, la notificazione e comunicazione sostitutiva può quindi essere effettuata se la persona cui deve essere notificato e comunicato l'atto non è reperibile al suo domicilio, nei locali commerciali o nell'istituzione in cui ha il domicilio.

La notificazione e comunicazione sostitutiva viene effettuata consegnando brevi manu l'atto a una delle seguenti persone: presso il domicilio del destinatario, a un familiare adulto, a una persona impiegata al servizio della famiglia o a un adulto stabilmente convivente; nei locali commerciali del destinatario, a una persona impiegatavi; presso le istituzioni, al dirigente o al rappresentante a tal fine autorizzato.

La comunicazione e notificazione sostitutiva alle persone sopraindicate non è tuttavia possibile quando esse sono coinvolte in controversie legali quali controparti della persona cui devono essere notificati e comunicati gli atti.

Notificazione e comunicazione sostitutiva mediante deposito nella cassetta delle lettere

Nel caso in cui non sia possibile effettuare la notificazione e comunicazione sostitutiva al domicilio o nei locali commerciali, può essere effettuata una notificazione e comunicazione sostitutiva introducendo i documenti nella cassetta delle lettere (articolo 180 ZPO). In questo caso il documento deve essere inserito nella cassetta delle lettere del domicilio o dello spazio commerciale.

Notificazione e comunicazione sostitutiva con deposito degli atti presso l'autorità giudiziaria

Se la notificazione e comunicazione sostitutiva al domicilio del destinatario o la notificazione e comunicazione sostitutiva mediante inserimento del documento nella cassetta delle lettere non sono possibili, la notificazione e comunicazione sostitutiva può essere effettuata depositando il documento da notificare e comunicare presso l'autorità giudiziaria (articolo 181 ZPO).

Il deposito può essere effettuato sia presso l'*Amtsgericht* (la cancelleria del tribunale distrettuale) nel cui distretto si trova la località di notificazione e comunicazione, ovvero, se è stato incaricato della notificazione e comunicazione il servizio postale, in un luogo della località di notificazione e comunicazione indicato dallo stesso servizio postale.

Deve essere data al destinatario comunicazione scritta del deposito secondo le normali modalità in uso per la posta ordinaria. Se ciò non è possibile, la notifica scritta deve essere affissa sulla porta del domicilio, dei locali commerciali o dell'istituzione.

Il documento depositato deve essere disponibile per il ritiro per un periodo di tre mesi, al termine del quale, se non ancora ritirato, dovrà essere rinviato al mittente.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Nel caso della notificazione e comunicazione sostitutiva presso il domicilio, i locali commerciali o le istituzioni (articolo 178 ZPO), gli atti sono notificati e comunicati direttamente al destinatario sostitutivo in persona.

Nel caso della notificazione e comunicazione sostitutiva mediante inserimento del documento nella cassetta delle lettere (articolo 180 ZPO), l'atto è ritenuto notificato e comunicato non appena lasciato nella cassetta delle lettere.

Nel caso della notificazione e comunicazione sostitutiva mediante deposito (articolo 181 ZPO), l'atto è ritenuto notificato e comunicato al momento della trasmissione della comunicazione scritta.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Oltre al deposito degli atti, è inoltre necessario inviare una comunicazione scritta all'indirizzo della persona cui deve essere notificato e comunicato l'atto, utilizzando l'apposito modulo e seguendo la normale procedura per l'invio della posta ordinaria. Se ciò non è possibile, la notifica scritta deve essere affissa sulla porta del domicilio, dei locali commerciali o dell'istituzione.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Nel caso in cui il destinatario sia presente al suo domicilio ma rifiuti di accettare il documento, occorre distinguere tra le due seguenti situazioni:

se il rifiuto è legittimo, la procedura di notificazione e comunicazione deve essere effettuata nuovamente dal principio. Il rifiuto è legittimo ad esempio quando l'indirizzo non è corretto o quando il destinatario è indicato in modo impreciso;

se il rifiuto è illegittimo, il documento deve essere lasciato presso il domicilio o i locali commerciali. Se il destinatario non dispone di domicilio o di locali commerciali, il documento deve essere rinviato al mittente. In caso di rifiuto dell'atto da notificare e comunicare senza giustificato motivo, si ritiene comunque avvenuta la notificazione e comunicazione (articolo 179 ZPO).

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la riceverta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e nello specifico alla sentenza del 2 marzo 2017 nella causa C-354/15 – Henderson, la notificazione e comunicazione degli atti di cui all'articolo 14 del regolamento relativo alla notificazione o comunicazione degli atti è valida anche qualora l'atto venga consegnato a un terzo che si trovi all'interno della residenza del destinatario. La facoltà data a un terzo di ricevere un atto giudiziario al posto del suo destinatario può valere solo per le persone adulte che si trovano all'interno della residenza del destinatario al momento della notificazione o comunicazione, siano esse familiari che vivono allo stesso indirizzo o persone che vi lavorano come dipendenti dell'interessato. In base all'articolo 18-003 n. 4.1 delle disposizioni supplementari della convenzione dell'Unione postale universale, la ricevuta di ritorno può essere firmata anche da un'altra persona autorizzata ad accettare la consegna della posta in base alla legislazione nazionale [in quanto operatore designato per il traffico postale internazionale, Deutsche Post AG si riferisce a questa persona quale *Ersatzempfänger* (destinatario sostitutivo), in linea con la definizione data nel testo *Allgemeine Geschäftsbedingungen Brief* (termini e condizioni generali per la posta ordinaria)]. Inoltre, un destinatario sostitutivo può essere una delle persone di cui all'articolo 178 del codice di procedura civile, elencate al precedente punto 7.1.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

In base all'articolo 19-104 n. 5.3 delle disposizioni supplementari della convenzione dell'Unione postale universale, nel caso in cui la notificazione e comunicazione di un atto non vada a buon fine, le poste sono tenute a conservare la corrispondenza per il ritiro. Deutsche Post AG consegnerà la posta raccomandata solo al destinatario in persona oppure a una persona autorizzata per iscritto dal destinatario a ritirare la corrispondenza. Nella sentenza del 2 marzo 2017 nella causa C-354/15 – Henderson, la Corte di giustizia dell'Unione europea stabilisce che la notificazione e comunicazione degli atti di cui all'articolo 14 del regolamento relativo alla notificazione o comunicazione degli atti è considerata valida soltanto se il destinatario o un terzo autorizzato a ricevere l'atto compilano la ricevuta di ritorno o il mezzo equivalente. Laddove l'atto non venga ritirato, la notificazione e comunicazione si considera non avvenuta.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

In base all'articolo 19-104 n. 5.3 delle disposizioni supplementari della convenzione dell'Unione postale universale, il periodo di custodia della corrispondenza è definito dalle rispettive normative nazionali, ma non dovrebbe in ogni caso essere superiore a un mese. In rari casi eccezionali il periodo può essere esteso a due mesi. Dopo aver informato il destinatario della corrispondenza, Deutsche Post AG conserva la posta per una settimana. L'operatore incaricato del recapito lascerà un avviso nella cassetta delle lettere, con le informazioni sull'ufficio postale in cui ritirare la corrispondenza e i termini per il ritiro.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Sì. Quale prova della notificazione e comunicazione è necessario compilare una ricevuta di avvenuta notificazione e comunicazione utilizzando il modulo predisposto a tal fine e rispedirlo immediatamente alla cancelleria del tribunale (articolo 182 ZPO). Tale documento comprende tutti i dati necessari a provare l'avvenuta notificazione e comunicazione, e in particolare:

il nome della persona cui il documento deve essere notificato e comunicato;

il nome della persona cui il documento è stato fisicamente consegnato;

il luogo, la data e, se così stabilito dal tribunale, anche l'ora della notificazione e comunicazione;

il cognome, il nome e la firma della persona che ha effettuato la notificazione e comunicazione ed eventualmente i dati relativi all'impresa incaricata o dell'autorità cui è stato richiesto di effettuare la notificazione e comunicazione.

Quando la notificazione e comunicazione è effettuata su istanza delle parti, la ricevuta di avvenuta notificazione e comunicazione deve essere inviata alla parte a nome della quale la notificazione e comunicazione è stata effettuata (articolo 193, terzo comma, ZPO).

Ai casi di notificazione e comunicazione sostitutiva si applicano i requisiti specifici: in tutti questi casi, la ricevuta deve anche indicare il motivo del ricorso alla notificazione e comunicazione sostitutiva. Se la notificazione e comunicazione sostitutiva è stata effettuata mediante deposito degli atti presso l'autorità giudiziaria, la ricevuta deve indicare il modo in cui è stata fornita la comunicazione scritta del deposito. Se il documento è stato illegittimamente rifiutato, occorre annotare nella ricevuta chi ha rifiutato di accettarlo e se la lettera è stata lasciata nel luogo della notificazione e comunicazione o è stata rinviata al mittente.

In alcuni casi non è necessaria alcuna ricevuta quale prova dell'avvenuta notificazione e comunicazione:

se un atto è notificato e comunicato mediante consegna materiale all'ufficio competente del tribunale, una nota inserita sull'atto e nel fascicolo del caso, dalla quale risulti che la notificazione e comunicazione è stata effettuata, costituisce prova dell'avvenuta notificazione e comunicazione (articolo 173, seconda frase, ZPO);

se un atto è notificato e comunicato da un avvocato, un avviso di ricevimento dell'avvocato stesso è sufficiente quale prova (articolo 174, commi 1 e 4, ZPO); se la notificazione e comunicazione viene effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, vale come prova la ricevuta di ritorno (articolo 175, seconda frase, ZPO);

allo stesso modo, non è necessaria alcuna prova, quando l'atto è notificato e comunicato all'estero utilizzando la procedura della "raccomandata con ricevuta di ritorno" (articolo 183, comma 2, seconda frase, punto 1, e comma 5, prima frase, ZPO);

se gli atti sono notificati e comunicati all'estero facendo ricorso alle autorità dello Stato estero o della *konsularische Vertretung des Bundes* (rappresentanza consolare della Germania) o dell'*Auswärtiges Amt* (ministero federale degli Affari esteri), la notificazione e comunicazione viene provata mediante un certificato rilasciato dall'autorità richiesta (articolo 183, comma 2, seconda frase e comma 5, seconda frase, ZPO).

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

La notificazione e comunicazione effettuata in forme diverse da quelle previste dalla legge è in linea di principio invalida e viola quindi disposizioni di fondamentale importanza.

La legge ammette eccezioni a questo principio che prendono in considerazione la finalità della notificazione e comunicazione, consistente nel fornire la prova del se e del quando il destinatario della notificazione e comunicazione ha ricevuto il documento da notificare.

Se non è possibile dimostrare che un atto è stato correttamente notificato e comunicato oppure se è stato recapitato in violazione delle disposizioni obbligatorie che disciplinano la notificazione e comunicazione degli atti, l'atto è considerato notificato e comunicato al momento del recapito effettivo alla persona cui era o avrebbe potuto essere formalmente indirizzato (articolo 189 ZPO). In questo caso, il vizio nella notificazione e comunicazione è sanato. La sanatoria della violazione delle disposizioni relative alla notificazione e comunicazione non rientra nella discrezionalità del tribunale e può essere effettuata, laddove si applichino le suddette condizioni, anche nel caso in cui dalla notificazione e comunicazione inizi a decorrere un termine perentorio, vale a dire immodificabile.

Se il destinatario non riceve il documento da notificare e comunicare, occorre distinguere tra due possibilità:

se la notificazione e comunicazione è effettuata in violazione di disposizioni di fondamentale importanza, decade la possibilità di sanatoria. La notificazione e comunicazione è quindi invalida e deve essere ripetuta dal principio;

se la notificazione e comunicazione è stata effettuata in conformità con le disposizioni di legge, essa si considera come avvenuta in applicazione delle norme relative alla notificazione e comunicazione sostitutiva. Ciononostante, se una parte non viene a conoscenza della notificazione e comunicazione degli atti – per cause che non le sono imputabili – è possibile ripristinare la situazione precedente (articoli 230 e seguenti ZPO).

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Occorre operare una distinzione tra la notificazione e comunicazione d'ufficio e quella su istanza delle parti.

Nell'ambito di determinati procedimenti, laddove le tariffe siano basate sull'importo oggetto della controversia, le spese del procedimento coprono le prime dieci notificazioni e comunicazioni degli atti. Nel caso degli atti notificati e comunicati successivamente e qualora siano notificati e comunicati nell'ambito di altri procedimenti, sarà applicata una tariffa forfettaria di 3,50 EUR per ogni notificazione e comunicazione con registrazione, per posta raccomandata con ricevuta di ritorno necessaria o da parte di un funzionario dell'autorità giudiziaria. La notificazione e comunicazione su istanza delle parti viene effettuata tramite l'ufficiale giudiziario. Per la notificazione o comunicazione degli atti con consegna al servizio postale, la tariffa applicata dall'ufficiale giudiziario è di 3,00 EUR. Sono inoltre da pagare le spese per le fotocopie e le spese postali necessarie. Qualora un atto affidato all'ufficiale giudiziario ai fini della notificazione o comunicazione debba essere certificato, è applicata una tariffa speciale, pari alla tariffa forfettaria per gli atti, ossia di 0,50 EUR a pagina per le prime cinquanta pagine e di 0,15 EUR per le seguenti.

Nel caso in cui la notificazione e comunicazione venga effettuata personalmente dall'ufficiale giudiziario, la tariffa è di 10 EUR. In questo caso, all'ufficiale giudiziario deve essere altresì corrisposta un'indennità di spostamento che, a seconda della distanza percorsa per raggiungere l'indirizzo del destinatario, può variare tra 3,25 EUR e 16,25 EUR.

Ultimo aggiornamento: 23/11/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora

riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Estonia

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Per "notificazione e comunicazione" degli atti giudiziari si intende la consegna di un atto secondo modalità che consentano ai destinatari di prenderne visione in tempo per esercitare e proteggere i loro diritti. Il capo 34 del codice di procedura civile definisce diverse modalità di notificazione e di comunicazione degli atti, ad esempio, per posta raccomandata o elettronica, tramite un ufficiale giudiziario, tramite notificazione a un rappresentante del destinatario, mediante spedizione e con annuncio pubblico edito sulla pubblicazione *Ametlikud Teadaanded* (Annunci ufficiali). Affinché gli atti possano considerarsi notificati o comunicati, la loro consegna deve essere conforme ai requisiti normativi formali e documentata nel formato previsto a tal fine.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Conformemente all'articolo 306, quinto comma, del codice di procedura civile, l'organo giurisdizionale è tenuto a notificare o comunicare i seguenti atti ai partecipanti a un procedimento: atto di citazione, atto di appello e relative integrazioni, citazioni in giudizio, sentenze, decisioni sulla chiusura dei procedimenti e ogni altro atto giudiziario previsto dalla legge.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

L'organo giurisdizionale notifica e comunica gli atti per il tramite di fornitori professionali di servizi postali, ufficiali giudiziari e della polizia giudiziaria o, in conformità alle norme interne di detto organo, per il tramite di altri funzionari competenti dell'organo giurisdizionale in questione. Può ricorrere altresì ad altre modalità di notificazione e di comunicazione previste dalla legge. Un soggetto che partecipa a un procedimento che trasmetta un atto da notificare o da comunicare o che richieda la notificazione o la comunicazione di un altro atto giudiziario può presentare all'organo giurisdizionale richiesta per occuparsi autonomamente della notificazione o della comunicazione dell'atto. Un partecipante a un procedimento potrà notificare o comunicare l'atto soltanto mediante un ufficiale giudiziario e, in tal caso, alla notificazione o comunicazione e alla relativa documentazione si applicano le stesse condizioni della notificazione e della comunicazione degli atti effettuate dall'organo giurisdizionale mediante un ufficiale giudiziario. L'organo giurisdizionale verifica se l'atto giudiziario possa ritenersi notificato o comunicato.

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

L'organo che riceve la richiesta (*Justitsministeerium* (ministero della Giustizia) o un organo giurisdizionale) verifica altresì, oltre ai dati già disponibili, l'indirizzo della persona in questione nel *Rahvastikuregister* (registro della popolazione o anagrafe) o nell'*Äriregister* (registro delle imprese).

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

I dettagli concernenti gli indirizzi di persone giuridiche, filiali di società estere e imprese individuali sono disponibili nel [registro delle imprese](#). Per risalire all'indirizzo di un privato, è possibile effettuare una ricerca ufficiale al fine di ottenere i dati contenuti nel [registro della popolazione](#). Nell'effettuare tale ricerca occorre motivare l'interesse legittimo affinché il titolare del trattamento dei dati possa decidere se la comunicazione dei dati sia giustificata o meno. Il registro della popolazione è gestito dal centro per le tecnologie dell'informazione e lo sviluppo del *Siseministeerium* (ministero dell'Interno), il cui sito web contiene informazioni sulle ricerche ed è accessibile all'indirizzo <https://www.smit.ee>.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Gli organi giurisdizionali provvedono al trattamento delle richieste internazionali di assunzione delle prove su richiesta. In altri termini, sono tenuti a fare il possibile per determinare l'indirizzo della persona interessata.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

La decisione su come notificare o comunicare un atto è presa di norma dall'autorità giudiziaria cui compete il procedimento in questione. Tuttavia gli organi giurisdizionali devono notificare o comunicare gli atti innanzitutto per via elettronica, attraverso il sistema informativo "*e-File*", presso il quale un partecipante a un procedimento ha accesso a tutti gli atti giudiziari concernenti la sua causa, oppure tramite posta elettronica. Il ricorso ai canali elettronici aiuta l'organo giurisdizionale a risparmiare sulle spese postali e l'utilizzo della notificazione o comunicazione per via elettronica è in costante aumento. Dopo la modalità elettronica, l'organo giurisdizionale prende in considerazione altre opzioni di notificazione o comunicazione, ad esempio per posta, tramite un messo dell'organo giurisdizionale, nonché con le altre modalità alternative previste dalla legge.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

La notificazione e la comunicazione per via elettronica è autorizzata per tutti i procedimenti e rispetto a tutti i destinatari.

A norma dell'articolo 3111, del codice di procedura civile, gli atti giudiziari sono notificati o comunicati elettronicamente per mezzo del sistema informatico stabilito a tal fine, con l'invio di un avviso ai partecipanti ai procedimenti per informarli che l'atto è disponibile nel sistema. L'organo giurisdizionale mette immediatamente a disposizione dei soggetti che partecipano ai procedimenti tutti gli atti giudiziari, incluse le decisioni degli organi giurisdizionali, attraverso il sistema informatico, indipendentemente dalle modalità di notificazione o di comunicazione degli atti utilizzate nel corso del procedimento. Per accedere al sistema informatico è necessario un documento di identità. La notificazione o la comunicazione dell'atto è considerata avvenuta quando il destinatario accede all'atto nel sistema informatico o ne conferma la ricezione, anche senza prenderne visione. Ciò vale anche qualora all'atto acceda una terza persona, cui il destinatario ha garantito l'accesso per la visualizzazione degli atti nel sistema. Il sistema informatico registra automaticamente la notificazione o la comunicazione dell'atto.

Nel caso in cui un destinatario non possa utilizzare il sistema informatico usato per la notificazione e la comunicazione degli atti giudiziari oppure se la notificazione o la comunicazione degli atti mediante lo stesso sia tecnicamente impossibile, l'organo giurisdizionale può provvedere a notificare o comunicare gli atti giudiziari ricorrendo a un'altra modalità elettronica. In questo caso l'atto è ritenuto notificato o comunicato quando il destinatario conferma per iscritto, via fax o elettronicamente, di aver ricevuto l'atto giudiziario. La conferma deve contenere la data della ricezione dell'atto, nonché la firma del destinatario o del suo rappresentante. Se in formato elettronico, la conferma deve contenere la firma digitale del mittente o essere trasmessa con un'altra modalità sicura,

che permetta di identificare il mittente e precisare il momento dell'invio, a meno che l'organo giurisdizionale non abbia alcuna ragione di dubitare che la conferma senza firma digitale sia stata effettivamente trasmessa dal destinatario o dal suo rappresentante. Una conferma redatta in formato elettronico può essere inviata all'organo giurisdizionale tramite posta elettronica se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario è noto all'organo giurisdizionale e si può presumere che persone non autorizzate non abbiano accesso ad esso, così come anche nel caso in cui l'organo giurisdizionale abbia già inviato atti a tale indirizzo di posta elettronica nel corso del medesimo procedimento o se il partecipante al procedimento abbia fornito autonomamente il proprio indirizzo di posta elettronica all'organo giurisdizionale. La conferma deve essere inviata immediatamente all'organo giurisdizionale. In caso di violazione di tale obbligo, l'organo giurisdizionale può decidere di infliggere una sanzione pecuniaria alla parte del procedimento interessata o al suo rappresentante. Gli atti giudiziari possono essere notificati o comunicati in una modalità diversa da quella elettronica soltanto ad avvocati, notai, ufficiali giudiziari, curatori fallimentari e organismi governativi statali o locali, e ove sussistano validi motivi per tale scelta.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Secondo quanto previsto dall'articolo 322, primo comma, del codice di procedura civile, in caso di impossibilità di reperire il destinatario di un atto giudiziario presso la propria abitazione, l'atto è considerato notificato o comunicato se consegnato a una persona che abbia almeno quattordici anni e che viva con il destinatario o lavori presso la famiglia di quest'ultimo. Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce che, piuttosto che notificare o comunicare l'atto giudiziario al destinatario, è possibile notificarlo o comunicarlo all'associazione che amministra il condominio in cui si trova l'abitazione o l'attività professionale del destinatario, all'amministratore di una comproprietà oppure al proprietario dell'abitazione del destinatario. Allo stesso modo, può essere notificato o comunicato al datore di lavoro del destinatario o ad altre persone cui il destinatario fornisce servizi in forza di un contratto. Un atto giudiziario è ritenuto notificato o comunicato al destinatario conformemente al terzo comma anche se notificato o comunicato al suo rappresentante con una delle modalità di cui al primo e secondo comma del medesimo articolo. A norma dell'articolo 322, quarto comma, del codice di procedura civile, un atto è considerato notificato o comunicato a un membro delle forze armate, a un detenuto o a una persona che si trova in una struttura sanitaria o analoga per un lungo periodo se consegnato al capo dell'organismo o struttura in questione o a una persona da lui nominata, fatto salvo il caso in cui la legge disponga diversamente.

Conformemente all'articolo 323 del codice di procedura civile, nel caso della notificazione o della comunicazione di un atto a una persona fisica che svolge un'attività economica o professionale, ma che non resta nella sede di lavoro durante le normali ore lavorative oppure non può ricevere l'atto, è possibile consegnare l'atto a un dipendente che di norma resta presso la sede lavorativa del destinatario oppure a una persona che fornisca regolarmente servizi al destinatario su una simile base contrattuale. Ciò vale altresì, conformemente al secondo comma, per la notificazione o la comunicazione degli atti a persone giuridiche, organismi amministrativi, notai e ufficiali giudiziari, nonché per la notificazione o la comunicazione di un atto al rappresentante del destinatario oppure a qualunque altra persona cui l'atto possa essere notificato o comunicato anziché al destinatario.

Nei casi di cui agli articoli 322 e 323 del codice di procedura civile, un atto non si considera notificato o comunicato se, anziché al destinatario, viene notificato o comunicato a una persona che partecipa al procedimento giudiziario in qualità di parte avversa del destinatario.

A norma dell'articolo 326, primo comma, del codice di procedura civile, un atto giudiziario che non possa essere notificato o comunicato, per l'impossibilità di recapitarlo presso l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario o del suo rappresentante può ritenersi notificato o comunicato se lasciato nella cassetta delle lettere dell'abitazione o del luogo di lavoro oppure in un luogo analogo, utilizzato dal destinatario o dal suo rappresentante per ricevere la corrispondenza e che garantisca che l'atto sia protetto dagli agenti esterni in circostanze normali. Un atto giudiziario può essere notificato o comunicato in questo modo all'associazione che amministra il condominio in cui si trova l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario, all'amministratore di una comproprietà oppure al proprietario di casa del destinatario, nonché al suo datore di lavoro o a un'altra persona cui il destinatario fornisce servizi in forza di un contratto, soltanto se non è possibile notificare o comunicare l'atto personalmente al destinatario o al suo rappresentante. La notificazione o comunicazione degli atti secondo le modalità di cui al primo comma del suddetto articolo è consentita, conformemente al secondo comma del medesimo articolo, soltanto dopo aver effettuato almeno due tentativi di consegna dell'atto giudiziario personalmente al destinatario a tre giorni di distanza l'uno dall'altro e a tre orari ben distinti e, allo stesso tempo, laddove non sia possibile notificare o comunicare l'atto a un'altra persona che viva presso lo stesso domicilio oppure lavori nella stessa sede, in conformità all'articolo 322, primo comma, o all'articolo 323 del codice di procedura civile.

L'articolo 327 del codice di procedura civile prevede altresì la notificazione o la comunicazione di un atto giudiziario tramite deposito in un luogo specifico. A norma dell'articolo 217, primo comma, del codice di procedura civile, alle condizioni previste dall'articolo 326 del medesimo codice, un atto può essere depositato anche presso l'ufficio postale, il comune rurale o l'amministrazione cittadina che hanno competenza sul luogo di notificazione o di comunicazione dell'atto oppure presso l'ufficio del tribunale regionale avente competenza giurisdizionale territoriale per il luogo di notificazione o di comunicazione dell'atto. Secondo quanto previsto all'articolo 317, primo comma, del codice di procedura civile, sulla base di una sentenza dell'organo giurisdizionale, è possibile notificare o comunicare gli atti giudiziari ai soggetti che partecipano a un procedimento mediante annuncio pubblico se:

l'indirizzo del partecipante al procedimento non è iscritto nel registro oppure la persona non abita all'indirizzo registratosi e l'organo giurisdizionale non abbia modo di risalire al recapito effettivo della persona o al luogo in cui si trova e, allo stesso tempo, non sia possibile consegnare l'atto a un rappresentante dell'interessato o a una persona autorizzata a riceverlo, né in nessun altro modo precisato nel suddetto articolo;

si ritiene impossibile notificare o comunicare l'atto all'estero nel rispetto dei requisiti fissati;

l'atto non può essere notificato o comunicato perché il luogo indicato per la notificazione o la comunicazione coincide con l'abitazione di una persona extraterritoriale.

Un atto giudiziario può essere notificato mediante annuncio pubblico a un partecipante a un procedimento che sia una persona giuridica sulla base di una sentenza dell'organo giurisdizionale se la notificazione o comunicazione per via elettronica e tramite lettera raccomandata all'indirizzo postale iscritto nel registro delle persone giuridiche non hanno prodotto alcun risultato. Se una persona giuridica ha fornito al cancelliere l'indirizzo estone della persona di cui all'articolo 631, del codice del commercio, occorre altresì tentare di notificare o comunicare l'atto a tale indirizzo prima di procedere alla notificazione o comunicazione pubblica dell'atto processuale.

Conformemente all'articolo 317, terzo comma, del codice di procedura civile, viene pubblicato su "Annunci ufficiali" un estratto dell'atto giudiziario da notificare o comunicare pubblicamente. L'organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi sul caso può emettere una decisione che autorizzi la pubblicazione dell'estratto anche su altre pubblicazioni.

Un organo giurisdizionale può rifiutare la notificazione o comunicazione di un atto giudiziario mediante annuncio pubblico se l'intenzione presunta è quella di far riconoscere o eseguire in uno Stato estero la sentenza pronunciata nel contesto di un procedimento e tale notificazione o comunicazione pubblica renderebbe probabile il mancato riconoscimento o la mancata esecuzione della sentenza.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Un atto notificato o comunicato a norma degli articoli 322 e 323 del codice di procedura civile è considerato notificato o comunicato una volta consegnato alla persona cui deve essere recapitato a norma di tali articoli del codice di procedura civile.

Un atto notificato o comunicato tramite deposito nella cassetta delle lettere, conformemente all'articolo 326 del codice di procedura civile, è ritenuto notificato o comunicato una volta lasciato nella cassetta delle lettere.

Un atto notificato o comunicato mediante deposito in altro luogo, conformemente all'articolo 327, terzo comma, del codice di procedura civile, è considerato notificato o comunicato trascorsi tre giorni dal deposito oppure dall'invio dell'avviso scritto di cui al secondo comma del medesimo articolo. La data della notificazione o della comunicazione è apposta sulla busta contenente l'atto.

Nel caso della notificazione o della comunicazione pubblica, un atto giudiziario è ritenuto notificato o comunicato passati quindici giorni dalla data della pubblicazione dell'estratto su "Annunci ufficiali" (articolo 317, quinto comma, del codice di procedura civile). L'organo giurisdizionale incaricato del caso può fissare un termine superiore per ritenere avvenuta la notificazione o la comunicazione dell'atto. In tal caso il termine è comunicato assieme alla notificazione o alla comunicazione pubblica dell'atto.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Quando un atto giudiziario è notificato o comunicato tramite deposito, conformemente all'articolo 327, secondo comma, del codice di procedura civile, viene lasciato o inviato all'indirizzo del destinatario un avviso scritto al riguardo. Qualora ciò non sia possibile, l'avviso è affisso sulla porta dell'abitazione, del luogo di lavoro o di domicilio del destinatario oppure trasmesso a una persona del vicinato affinché lo recapiti al destinatario. Nell'avviso deve essere chiaramente indicato che l'atto depositato è stato trasmesso dall'organo giurisdizionale e che sarà ritenuto notificato o comunicato non appena sarà depositato. I termini del procedimento possono iniziare a decorrere a partire da tale momento.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

In base a quanto previsto nell'articolo 325 del codice di procedura civile, se una persona rifiuta di accettare un atto senza un valido motivo, si ritiene che l'atto sia stato notificato o comunicato a tale persona al momento del rifiuto. In tal caso l'atto è lasciato presso l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario oppure nella relativa cassetta delle lettere. Qualora non vi sia alcuna abitazione né un luogo di lavoro né una cassetta delle lettere, l'atto è rispedito all'organo giurisdizionale.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricezione di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Conformemente all'articolo 3161, quinto comma, del codice di procedura civile, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché in base allo stesso regolamento, in Estonia gli atti sono notificati o comunicati in linea con la procedura di notificazione o di comunicazione degli atti giudiziari prevista dal codice di procedura civile. La notificazione o comunicazione tramite annuncio pubblico può non essere possibile.

A norma dell'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, un atto giudiziario da notificare o comunicare può essere consegnato a una persona diversa dal destinatario soltanto nei casi di cui alla parte VI del codice di procedura civile. Detta persona deve consegnare direttamente l'atto al destinatario il prima possibile e può rifiutarsi di accettare l'atto in consegna soltanto qualora dimostri di non potere consegnare l'atto al destinatario. Occorre dare alla persona in questione spiegazioni sull'obbligo di consegna dell'atto. Ciononostante, l'atto è ritenuto notificato o comunicato indipendentemente dal fatto che tali spiegazioni siano state fornite o meno.

A norma del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, è quindi possibile applicare anche le modalità di notificazione e di comunicazione descritte al precedente punto 2.1 e previste agli articoli 322 e 323 del codice di procedura civile.

Secondo quanto previsto dall'articolo 322, primo comma, del codice di procedura civile, in caso di impossibilità di reperire il destinatario di un atto giudiziario presso la propria abitazione, l'atto è considerato notificato o comunicato se consegnato a una persona che abbia almeno quattordici anni e che viva con il destinatario o lavori presso la famiglia di quest'ultimo. Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce che, piuttosto che notificare o comunicare l'atto giudiziario al destinatario, è possibile notificarlo o comunicarlo all'associazione che amministra il condominio in cui si trova l'abitazione o l'attività professionale del destinatario, all'amministratore di una proprietà oppure al proprietario dell'abitazione del destinatario. Allo stesso modo, può essere notificato o comunicato al datore di lavoro del destinatario o ad altre persone cui il destinatario fornisce servizi in forza di un contratto. Un atto giudiziario è ritenuto notificato o comunicato al destinatario conformemente al terzo comma anche se notificato o comunicato al suo rappresentante con una delle modalità di cui al primo e secondo comma del medesimo articolo. A norma dell'articolo 322, quarto comma, del codice di procedura civile, un atto è considerato notificato o comunicato a un membro delle forze armate, a un detenuto o a una persona che si trova in una struttura sanitaria o analoga per un lungo periodo se consegnato al capo dell'organismo o struttura in questione o a una persona da lui nominata, fatto salvo il caso in cui la legge disponga diversamente.

Conformemente all'articolo 323 del codice di procedura civile, nel caso della notificazione o della comunicazione di un atto a una persona fisica che svolge un'attività economica o professionale, ma che non resta nella sede di lavoro durante le normali ore lavorative oppure non può ricevere l'atto, è possibile consegnare l'atto a un dipendente che di norma resta presso la sede lavorativa del destinatario oppure a una persona che fornisca regolarmente servizi al destinatario su una simile base contrattuale. Ciò vale altresì, conformemente al secondo comma, per la notificazione o la comunicazione degli atti a persone giuridiche, organismi amministrativi, notai e ufficiali giudiziari, nonché per la notificazione o la comunicazione di un atto al rappresentante del destinatario oppure a qualunque altra persona cui l'atto possa essere notificato o comunicato anziché al destinatario.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

In linea con la seconda frase dell'articolo 3161, quinto comma, del codice di procedura civile, non è possibile ricorrere a un annuncio pubblico per notificare o comunicare un atto giudiziario ai sensi del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Un atto giudiziario può essere notificato o comunicato lasciandolo nella cassetta delle lettere, come previsto nell'articolo 326 del codice di procedura civile oppure, conformemente all'articolo 327 del medesimo codice, depositandolo in altro luogo.

A norma dell'articolo 326, primo comma, del codice di procedura civile, un atto giudiziario che non possa essere notificato o comunicato, per l'impossibilità di recapitarlo presso l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario o del suo rappresentante può ritenersi notificato o comunicato se lasciato nella cassetta delle lettere dell'abitazione o del luogo di lavoro oppure in un luogo analogo, utilizzato dal destinatario o dal suo rappresentante per ricevere la corrispondenza e che garantisca che l'atto sia protetto dagli agenti esterni in circostanze normali. Un atto giudiziario può essere notificato o comunicato in

questo modo all'associazione che amministra il condominio in cui si trova l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario, all'amministratore di una proprietà oppure al proprietario di casa del destinatario, nonché al suo datore di lavoro o a un'altra persona cui il destinatario fornisce servizi in forza di un contratto, soltanto se non è possibile notificare o comunicare l'atto personalmente al destinatario o al suo rappresentante. La notificazione o comunicazione degli atti secondo le modalità di cui al primo comma del suddetto articolo è consentita, conformemente al secondo comma del medesimo articolo, soltanto dopo aver effettuato almeno due tentativi di consegna dell'atto giudiziario personalmente al destinatario a tre giorni di distanza l'uno dall'altro e a tre orari ben distinti e, allo stesso tempo, laddove non sia possibile notificare o comunicare l'atto a un'altra persona che viva presso lo stesso domicilio oppure lavori nella stessa sede, in conformità all'articolo 322, primo comma, o all'articolo 323 del codice di procedura civile.

L'articolo 327 del codice di procedura civile prevede altresì la notificazione o la comunicazione di un atto giudiziario tramite deposito in un luogo specifico. A norma dell'articolo 217, primo comma, del codice di procedura civile, alle condizioni previste dall'articolo 326 del medesimo codice, un atto può essere depositato anche presso l'ufficio postale, il comune rurale o l'amministrazione cittadina che hanno competenza sul luogo di notificazione o di comunicazione dell'atto oppure presso l'ufficio del tribunale regionale avente competenza giurisdizionale territoriale per il luogo di notificazione o di comunicazione dell'atto. A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli atti giudiziari devono essere notificati o comunicati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre resta dubbia l'ammissibilità della notificazione o della comunicazione applicata nei casi di cui agli articoli 326 e 327 del codice di procedura civile.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Conformemente all'articolo 6, primo comma, del codice di procedura civile, relativo ai requisiti per il recapito delle spedizioni raccomandate e assicurate nell'ambito del servizio postale universale, approvato dal regolamento n. 57 del ministero dell'Economia e delle comunicazioni del 22 giugno 2006, se al momento della notificazione o della comunicazione il destinatario non si trova presso la propria residenza o nel luogo indicato, l'ufficio postale più vicino lascerà nel luogo in questione un avviso per informare il destinatario della consegna.

Se il mittente non ha specificato nell'avviso di consegna altri elementi riguardanti modalità alternative di notificazione o di comunicazione, gli atti giudiziari saranno depositati presso l'ufficio postale per un periodo massimo di 15 giorni dal secondo tentativo di recapito, fatto salvo il caso in cui il mittente abbia precisato un altro termine. Un avviso di deposito viene inviato al destinatario mediante messaggio di testo, tramite invio a un indirizzo di posta elettronica oppure deposito nella cassetta delle lettere. Allo scadere del termine, gli atti giudiziari vengono rispediti ufficialmente al mittente, assieme alle ragioni del rinvio, e sono trasmessi al rappresentante del mittente che li firma per suo conto (termini e condizione dei servizi postali estoni "AS Eesti Post" per la consegna degli atti giudiziari).

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Conformemente all'articolo 306, secondo comma, del codice di procedura civile, quando un atto giudiziario è notificato o comunicato, la consegna deve rispettare i requisiti formali prescritti dalla legge ed essere documentata nel formato previsto a tal fine. A norma dell'articolo 307, quarto comma, del codice di procedura civile, la spedizione di un atto giudiziario da notificare o comunicare deve essere inserita nel fascicolo della causa. In conformità all'articolo 311 del codice di procedura civile, il sistema informatico selezionato registra automaticamente la notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari (cfr. la descrizione della procedura di notificazione o comunicazione mediante il sistema informatico di cui al precedente punto 6). A norma dell'articolo 313 del codice di procedura civile, la notificazione o la comunicazione degli atti mediante lettera raccomandata è certificata dall'avviso di consegna. Un atto inviato per posta ordinaria o via fax è ritenuto notificato o comunicato se il destinatario invia all'organo giurisdizionale una conferma della ricezione dell'atto per posta, fax o via elettronica, a sua discrezione. La conferma deve contenere la data della ricezione dell'atto, nonché la firma del destinatario dell'atto o del suo rappresentante. Come previsto all'articolo 315, quinto comma, del codice di procedura civile, viene preparato un avviso di consegna riguardante a notificazione o la comunicazione di un atto giudiziario per tramite di un ufficiale giudiziario, un messo dell'organo giurisdizionale oppure un'altra persona o istituzione, da spedire immediatamente all'organo giurisdizionale in seguito alla notificazione o comunicazione dell'atto.

Dopo la notificazione o la comunicazione di un atto giudiziario secondo quanto previsto dall'articolo 314 del codice di procedura civile, se tale notificazione o comunicazione è stata effettuata inviando l'atto, viene inserita nel fascicolo una nota che precisi il luogo e la data di spedizione dell'atto oppure le informazioni su come l'atto è stato reso disponibile, a meno che l'invio non sia registrato automaticamente nel sistema informatico creato a tal fine.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

A norma dell'articolo 307, terzo comma, del codice di procedura civile, se un atto è recapitato alla parte di un procedimento cui doveva essere notificato o comunicato oppure cui avrebbe dovuto essere notificato o comunicato conformemente alla legge, ma non è stato possibile certificare la notificazione o la comunicazione, oppure se la procedura per la notificazione o la comunicazione prevista dalla legge è stata violata, l'atto è considerato notificato o comunicato alla parte del procedimento soltanto a partire dal momento della consegna effettiva al destinatario.

Dopo la notificazione o comunicazione per posta raccomandata come previsto dall'articolo 313 del codice di procedura civile, l'organo giurisdizionale può ritenere sufficiente, ai fini della notificazione o della comunicazione, un avviso di consegna anche se non conforme ai requisiti formali di cui al terzo e quarto comma del medesimo articolo, laddove la documentazione della notificazione o comunicazione nell'avviso di consegna sia affidabile. Nel caso in cui l'organo giurisdizionale non possa ritenere notificato o comunicato un atto giudiziario, perché il servizio postale non ha provveduto a notificarlo o comunicarlo correttamente, detto organo può chiedere al servizio di provvedere nuovamente alla notificazione o alla comunicazione dell'atto senza spesa supplementari a suo carico. Tra gli esempi di notificazione o comunicazione degli atti non corretta rientrano i casi in cui non vengono utilizzate tutte le alternative previste dal codice di procedura civile nel notificare o comunicare l'atto giudiziario per posta raccomandata, i casi in cui l'atto è consegnato a una persona che non avrebbe dovuto riceverlo a norma delle disposizioni dell'articolo in questione, i casi di mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 326 del codice di procedura civile, relativi alla notificazione e alla comunicazione di un atto giudiziario lasciandolo nella cassetta delle lettere oppure di cui all'articolo 327 del codice di procedura civile relativi alla notificazione e alla comunicazione di un atto giudiziario tramite deposito, oppure i casi di notificazione o di comunicazione avvenuta, ma da ritenere invalida, perché non correttamente documentata.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Il costo dei servizi postali corrisposto a livello nazionale in Estonia non costituisce un costo relativo all'esame del caso, ossia la notificazione o comunicazione di atti giudiziari nel contesto di procedimenti giudiziari nazionali viene in genere fornita a titolo gratuito, fatto salvo il caso in cui si richiede la notificazione o comunicazione tramite un ufficiale giudiziario.

In tal caso, conformemente all'articolo 48, secondo comma, della legge sugli ufficiali giudiziari, la quota da corrispondere all'ufficiale giudiziario per la notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari è pari a 30 EUR se gli atti sono stati notificati o comunicati al destinatario o al suo legale rappresentante:

1) utilizzando il recapito postale, telefonico o elettronico indicato nel registro della popolazione oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica isikukood@eesti.ee;

oppure 2) utilizzando un indirizzo iscritto nel registro delle imprese individuali e delle persone giuridiche conservato in Estonia oppure il recapito telefonico ed elettronico registrato nel sistema informatico del suddetto registro. A norma del terzo comma, se non è stato possibile notificare o

comunicare un atto giudiziario benché l'ufficiale giudiziario abbia fatto tutto il necessario e quanto ragionevolmente possibile per la notificazione o comunicazione dell'atto conformemente alla procedura prevista dalla legge, l'ufficiale giudiziario può chiedere il pagamento di una commissione di 30 EUR avvalendosi di una decisione sulle tariffe dell'ufficiale giudiziario e sullo strumento della notificazione e della comunicazione, riguardo alle misure adottate dall'ufficiale giudiziario per notificare o comunicare l'atto. In casi diversi da quelli specificati nel secondo e nel terzo comma, la commissione da corrispondere a un ufficiale giudiziario per la notificazione e la comunicazione degli atti giudiziari è di 60 EUR.

Se la persona alla quale devono essere notificati o comunicati gli atti è legalmente obbligata a registrare il proprio indirizzo o le proprie informazioni di contatto nel registro della popolazione o nel registro estone dei lavoratori autonomi o delle persone giuridiche e tale persona non ha debitamente ottemperato a tale obbligo, anche nel caso in cui i dati inseriti nel registro siano obsoleti o errati per qualsiasi altro motivo, e quindi non sia stato possibile notificare atti giudiziari utilizzando tali dati, sulla base di una decisione sulle tariffe dell'ufficiale giudiziario, la persona che richiede un atto professionale è tenuta a corrispondere una commissione di 30 EUR, rispetto alla commissione di 60 EUR, e i restanti 30 EUR devono essere corrisposti dal destinatario della notificazione o comunicazione degli atti.

L'ufficiale giudiziario non ha il diritto di richiedere una commissione e qualsiasi pagamento anticipato effettuato deve essere restituito se l'ufficiale giudiziario non ha compiuto tutti gli sforzi necessari e ragionevolmente possibili per notificare o comunicare gli atti secondo la procedura prevista dalla legge entro il termine fissato dall'organo giurisdizionale e se gli atti giudiziari non hanno potuto essere notificati o comunicati.

L'importo dei costi postali dovuti dall'organo giurisdizionale dipende dai prezzi del fornitore del servizio postale, poiché non esiste alcuna regolamentazione legislativa delle tariffe. Il costo dipende dal peso della lettera, dalla destinazione, ecc.

Un partecipante a un procedimento deve pagare per la notificazione o comunicazione di un atto giudiziario all'estero secondo le tariffe del fornitore del servizio postale.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: [📄 il codice di procedura civile.](#)

Ultimo aggiornamento: 13/08/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Irlanda

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Lo scopo della notificazione o la comunicazione è di garantire che i convenuti siano a conoscenza della natura delle azioni contro di loro e dei relativi atti. Le norme procedurali contengono disposizioni specifiche in proposito.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Tutti gli atti introduttivi dinanzi al tribunale distrettuale (*District Court*), alla Corte del circondario (*Circuit Court*) o all'Alta Corte (*High Court*) (comprese le impugnazioni da un organo giurisdizionale di livello inferiore) e qualsiasi altro atto successivo che si riferisce a un procedimento civile.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Responsabile della notificazione o della comunicazione del documento è la parte in nome della quale si considera emesso il documento o una persona da lei in tal senso autorizzata.

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

No, l'indirizzo di notificazione o comunicazione deve essere fornito dall'autorità richiedente.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

No, non esiste un registro centrale degli indirizzi/delle residenze delle persone fisiche. L'indirizzo della sede legale di un'azienda è reperibile effettuando una ricerca nel sito internet dell'Ufficio del registro delle imprese (*Companies Registration Office*).

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

La richiesta è trattata dalla Corte del circondario come una richiesta a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

La notificazione o comunicazione per il tribunale distrettuale può essere effettuata nei seguenti modi:

- i) con lettera raccomandata,
- ii) con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
- iii) mediante consegna a mano in busta chiusa a una persona diversa dal destinatario,
- iii) notificazione o comunicazione personale o a un parente che ha compiuto almeno sedici anni di età che risieda con il convenuto.

Nelle Corti del circondario quasi tutti gli atti sono notificati o comunicati mediante lettera raccomandata.

Per quanto riguarda l'Alta Corte l'articolo 9 del regolamento delle *Superior Courts* prevede la notificazione o la comunicazione con consegna a mani proprie dell'atto introduttivo del giudizio, pur consentendo la notificazione o la comunicazione con altri mezzi nel caso in cui i tentativi a mani proprie siano stati effettuati con la dovuta e ragionevole diligenza. Gli atti successivi sono notificati o comunicati in genere con lettera raccomandata. (Cfr. Order 121 RSC, 1986 e successive modifiche). L'articolo 51 della legge sulle società del 2014 (*Companies Act 2014*) stabilisce che la notificazione o comunicazione degli atti avvenga mediante lettera ordinaria prepagata alla sede legale di una società registrata in Irlanda e l'articolo 1310 della stessa legge dispone la stessa procedura per le società registrate all'estero.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Non è permessa la notificazione o la comunicazione elettronica dei documenti.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

La notificazione o comunicazione personale o a mezzo lettera raccomandata sono i metodi consueti. Se gli atti del procedimento irlandese devono essere notificati o comunicati in altro modo, come ad esempio la lettera ordinaria prepagata, il fax, l'e-mail o l'annuncio, occorre presentare richiesta di "notificazione o comunicazione sostitutiva" al giudice e, se concessa, gli atti possono essere notificati o comunicati secondo il metodo alternativo autorizzato dal giudice.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Se la notificazione o comunicazione è effettuata secondo un'ordinanza di notifica sostitutiva, gli atti si considerano notificati quando sono state soddisfatte le condizioni stabilite nell'ordinanza del giudice. Quando la notifica è effettuata a mezzo posta, vi è una presunzione legale di notifica quando gli atti sono stati consegnati nel corso della normale distribuzione della posta. Tale presunzione è inconfutabile.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Se la notificazione o la comunicazione è effettuata secondo un'ordinanza del giudice, il destinatario è informato secondo i termini stabiliti nell'ordinanza stessa. Se gli atti sono notificati o comunicati a mezzo lettera raccomandata e il destinatario non è disponibile, il personale dell'ufficio postale lascia un avviso all'indirizzo, invitando il destinatario a recarsi presso l'ufficio postale per ritirare il plico. In genere la lettera resta in giacenza presso l'ufficio postale per un periodo da una settimana a dieci giorni.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Non sono previste conseguenze per il rifiuto di accettare la notificazione o la comunicazione di un atto. Quando non è possibile effettuare la notificazione o la comunicazione di atti irlandesi si può presentare al giudice istanza di proroga del periodo di notificazione o di ricorrere a un metodo di notificazione o comunicazione alternativo oppure entrambi.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Nel caso di lettere non raccomandate gli atti saranno consegnati all'indirizzo. Nel caso di lettere raccomandate gli atti saranno consegnati invece esclusivamente al destinatario della lettera. Ciò vale sia per la corrispondenza nazionale sia per quella internazionale.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

In alternativa alla consegna a mezzo posta, l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1393/2007 autorizza la notificazione o la comunicazione personale a mezzo avvocato o messo notificatore.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Di norma l'ufficio postale indica un termine nell'avviso lasciato al destinatario presso il suo indirizzo. Il termine è in genere di una settimana.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Tribunali distrettuali e Corti del circondario: quando la notificazione o la comunicazione viene effettuata con raccomandata la persona responsabile della spedizione deve fornire una dichiarazione solenne non prima di dieci giorni dalla data in cui il plico è stato spedito, fornendo la prova della spedizione.

Alta corte: la dichiarazione giurata della notificazione o comunicazione da parte della persona incaricata di effettuarla ha valore di prova per l'organo giurisdizionale. Per quanto riguarda l'atto introduttivo del giudizio la relata di notifica deve essere trascritta sulla suddetta citazione entro tre giorni dalla notifica e la dichiarazione giurata della notifica a mani proprie deve riferirsi a essa.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Quando la comunicazione dell'udienza non è stata ricevuta dal convenuto secondo i termini di legge, è possibile presentare al giudice istanza di annullamento dell'ordinanza emessa.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Gli unici costi sono quelli del servizio postale o dell'ufficiale giudiziario se quest'ultimo effettua la notifica.

Ultimo aggiornamento: 08/04/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Grecia

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

La "notificazione o comunicazione degli atti" è la modalità prevista per consegnare un atto alla persona alla quale è destinato, perché prenda conoscenza del suo contenuto, nel rispetto di determinate disposizioni del diritto procedurale, che definiscono lo strumento, le modalità di notificazione o comunicazione dell'atto e la certificazione dell'avvenuta notificazione o comunicazione.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Gli atti da notificare o comunicare ufficialmente sono i documenti riguardanti azioni legali, istanze di annullamento delle sentenze contumaciali, ricorsi in appello, ricorsi in cassazione, domande di revisione di una sentenza, opposizioni di terzi, opposizioni contro atti giudiziari ed extragiudiziali, interventi principali o adesivi, informazioni processuali e mandati di comparizione rivolti a terzi, domande di applicazione di misure cautelari, domande di tutela giudiziaria nei procedimenti non contenziosi, citazioni a comparire in udienza e a tutte le sentenze del tribunale (definitive o no).

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

La notificazione o comunicazione avviene su domanda della parte di una causa, previo ordine scritto indicato in fondo all'atto da notificare – ma può effettuarla anche la stessa parte o il suo rappresentante – oppure per domanda del giudice competente o, se l'azione è intentata dinanzi a un tribunale di

composizione collegiale, per domanda del presidente di tale tribunale (articolo 123 del codice di procedura civile (CPC)). Provvede alla notificazione o alla comunicazione l'ufficiale giudiziario incaricato dal tribunale nella cui circoscrizione è domiciliato o residente il destinatario della notificazione stessa, nel momento in cui questa viene effettuata (articolo 122, comma 1 CPC). Alle notificazioni o comunicazioni richieste dal tribunale può procedere anche un ufficiale giudiziario di un tribunale penale della circoscrizione oppure un ufficiale di polizia, una guardia forestale oppure il segretario comunale (articolo 122, commi 2 e 3 CPC). Inoltre, nei procedimenti per le misure cautelari, si comunicano il luogo, la data e l'ora del dibattimento mediante notificazione e comunicazione dell'atto emanato dalla cancelleria del tribunale, nel quale sono appunto indicati tali dati, oppure mediante convocazione effettuata per via telegrafica o telefonica dalla stessa cancelleria del tribunale. Il giudice può disporre che, contemporaneamente alla notificazione del mandato di comparizione, sia notificata anche una copia della domanda (articolo 686, comma 4 CPC).

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

Sì

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

No, non vi hanno accesso, come deducibile dal regolamento (CE) n. 1206/2001, secondo cui le autorità giudiziarie devono comunicare le une con le altre per rintracciare una persona.

Occorre tenere presente che tutti i residenti sul territorio greco sono registrati nella banca dati del rispettivo comune dagli uffici del registro competenti. La banca dati unica nazionale include invece soltanto i cittadini adulti, registrati in base alla carta d'identità o al passaporto, aggiornata come opportuno dai comuni greci.

È accessibile ai cittadini (gratuitamente) solo nella forma degli elenchi telefonici pubblici.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Il giudice competente dell'esecuzione inoltra alle autorità di polizia competenti una richiesta per rintracciare una persona.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

La normale procedura di notificazione o comunicazione consiste nel consegnare l'atto nelle mani del destinatario (articolo 127, comma 1 CPC), in qualunque luogo questo si trovi (articolo 124 CPC). Tuttavia, se il luogo dove deve effettuarsi la notificazione o la comunicazione corrisponde a un domicilio oppure a un esercizio commerciale, ufficio, officina o laboratorio dove il destinatario abita da solo o con un'altra persona o lavora come impiegato, operaio o collaboratore domestico, non si può procedere alla notificazione in un altro luogo senza il consenso del destinatario (articolo 124, comma 2 CPC). Per quanto concerne le alternative, è possibile notificare o comunicare gli atti, per decreto emanato su proposta del ministero della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani, anche via posta, telegrafo o telefono, nel quale si precisa altresì come procedere alla notificazione o alla comunicazione, nonché alla loro certificazione. Sinora non sono mai stati emanati decreti di questo tipo.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Gli atti giudiziari possono essere notificati o comunicati anche elettronicamente, purché provvisti di una firma elettronica. Un atto giudiziario notificato o comunicato elettronicamente è considerato notificato o comunicato se il mittente riceve un avviso elettronico di ricezione da parte del destinatario, che riporti una firma elettronica avanzata e che costituirà una prova dell'avvenuta notificazione o comunicazione. Occorre notare che la suddetta opzione per la notificazione e la comunicazione degli atti giudiziari per via elettronica è subordinata all'emissione di un decreto presidenziale su richiesta del ministero della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani, in cui saranno precisate le condizioni più specifiche da rispettare. Inoltre, una decisione congiunta del ministero delle Finanze e del ministero della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani specificherà altresì le modalità di pagamento e di riscossione di tariffe e marche da bollo per gli atti giudiziari notificati o comunicati elettronicamente.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Se il destinatario non si trova nel suo domicilio, l'atto viene consegnato a una delle altre persone che abitano con il destinatario, che abbiano coscienza delle proprie azioni e non si siano costituiti a giudizio come parte avversa del destinatario (articolo 128, comma 1 CPC).

Se nessuna delle persone di cui al paragrafo 1 si trova nel domicilio del destinatario,

a) l'atto deve essere affisso sulla porta dell'abitazione in presenza di un testimone;

b) al più tardi il giorno lavorativo successivo all'affissione, una copia dell'atto, senza marca da bollo, deve essere consegnata nelle mani del capo del commissariato o della stazione di polizia della circoscrizione nella quale si trova l'abitazione oppure, se il capo è assente, nelle mani dell'ufficiale o sottufficiale di servizio o della guardia del posto di polizia. In tutti questi casi, la consegna viene certificata mediante un'attestazione apposta, senza marca da bollo, in fondo al verbale della notificazione o della comunicazione;

c) al più tardi il giorno lavorativo successivo alla suddetta consegna, il messo che l'ha effettuata deve inviare per via postale al destinatario un avviso, indicandovi la natura dell'atto notificato o comunicato, l'indirizzo del domicilio sulla cui porta l'atto è stato affisso, la data dell'affissione, l'autorità alla quale è stata consegnata la copia e la data della consegna. La spedizione postale viene certificata mediante un'attestazione apposta, senza marca da bollo, in fondo al verbale della notificazione o della comunicazione e firmata dal messo incaricato della notificazione o della comunicazione. Nella certificazione si devono indicare l'ufficio postale dal quale è stato spedito l'avviso e l'impiegato che l'ha ricevuto, il quale deve controfirmare la certificazione (articolo 128, comma 4 CPC).

Se il destinatario non si trova nell'esercizio commerciale, ufficio, officina o laboratorio, l'atto viene consegnato nelle mani del direttore dell'esercizio commerciale, ufficio, officina o laboratorio oppure a uno dei soci, colleghi, impiegati o collaboratori domestici, che abbiano coscienza delle proprie azioni e non si siano costituiti a giudizio come parte avversa del destinatario (articolo 129, comma 1 CPC).

Se nell'esercizio commerciale, ufficio, officina o laboratorio non si trova nessuna delle persone di cui al paragrafo 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 4 (articolo 129, comma 2 CPC).

Se il destinatario o le persone menzionate agli articoli 128 e 129 rifiutano di ricevere l'atto o di firmare il verbale della notificazione, oppure se non possono firmarlo, il messo incaricato della notificazione affigge l'atto, alla presenza di un testimone, sulla porta dell'abitazione, ufficio, esercizio commerciale o laboratorio (articolo 130, comma 1 CPC).

Se il destinatario non ha un domicilio o non lavora in un ufficio, esercizio commerciale o laboratorio oppure rifiuta di ricevere l'atto oppure non può o rifiuta di firmare il verbale della notificazione o della comunicazione, e se il rifiuto del destinatario o la sua incapacità è certificata da un testimone convocato a tale scopo dal messo incaricato della notificazione o della comunicazione, il verbale viene consegnato nelle mani delle persone menzionate all'articolo 128, comma 4, lettera b), CPC (articolo 130, comma 2 CPC).

Se il destinatario è ricoverato in ospedale o si trova in carcere e non è quindi possibile comunicare con lui secondo quanto attestato dalla direzione dell'ospedale o del carcere – che viene annotato nel verbale della notificazione o comunicazione – l'atto può essere notificato o comunicato al direttore dell'ospedale o del carcere, il quale è tenuto a consegnarlo nelle mani del destinatario (articolo 131 CPC).

Se il destinatario lavora su una nave mercantile che si trova in un porto greco ed è assente o rifiuta di ricevere l'atto oppure rifiuta o non può firmare il verbale, l'atto viene notificato o comunicato al comandante della nave o al comandante in seconda. Se questi sono assenti o se rifiutano anch'essi di ricevere la notificazione o comunicazione, l'atto viene notificato al comandante del porto, il quale è tenuto ad avvisare il destinatario (articolo 132, comma 1 CPC).

Se il destinatario lavora su una nave mercantile che non si trova in un porto greco, la notificazione o la comunicazione viene effettuata al suo domicilio, a norma dell'articolo 128, e, in mancanza di domicilio, a norma delle disposizioni riguardanti la notificazione e la comunicazione a persone il cui domicilio è ignoto. In entrambi i casi, l'atto deve essere notificato o comunicato presso gli uffici, in Grecia, del proprietario della nave o, altrimenti, dell'agente della nave in un porto greco, se ve ne è uno (articolo 132, comma 2 CPC).

Per le persone in servizio attivo appartenenti a una delle seguenti categorie, se non è possibile notificare o comunicare l'atto direttamente a loro, ai familiari o ai collaboratori domestici che abitano con loro, si procede alla notificazione o alla comunicazione a norma dell'articolo 128, commi 3 e 4, e l'atto viene notificato o comunicato:

- a) nel caso di chi presta servizio, in generale, nelle forze armate di terra, al comandante dell'unità o della postazione o del servizio a cui appartiene il destinatario. Se è ignota l'unità, la postazione o il servizio, l'atto viene notificato o comunicato al comandante supremo dell'arma corrispondente;
- b) nel caso degli ufficiali, sottufficiali e marinai della marina militare, al capo di Stato maggiore della marina;
- c) nel caso degli ufficiali, sottufficiali e avieri dell'aeronautica militare, al capo di Stato maggiore dell'aeronautica;
- d) nel caso degli ufficiali, sottufficiali e agenti della polizia amministrativa, della gendarmeria e della capitaneria di porto, al capo del loro servizio;
- e) nel caso del personale addetto ai fari, fanali e semafori marittimi, al comandante del porto della capitaneria nella quale tale personale esercita le proprie funzioni (articolo 133, comma 1 CPC).

Se il destinatario è residente o ha sede all'estero, l'atto viene notificato o comunicato al procuratore del tribunale dinanzi al quale è in corso o si svolgerà il procedimento o del tribunale che ha pronunciato la decisione da notificare o da comunicare e, per i procedimenti dinanzi al tribunale di pace, al procuratore del tribunale di primo grado alla cui circoscrizione appartiene il tribunale di pace. Gli atti relativi all'esecuzione vengono notificati o comunicati al procuratore del tribunale di primo grado nella cui circoscrizione si procede all'esecuzione. Gli atti extragiudiziali vengono notificati o comunicati al procuratore del tribunale estero nella cui circoscrizione si trova l'ultimo domicilio o residenza conosciuta del destinatario oppure, se sia ignoto il domicilio o residenza all'estero, al procuratore del tribunale di primo grado della capitale (articolo 132, comma 1 CPC). Dopo aver ricevuto l'atto, il procuratore deve inviarlo senza indugio al ministero degli Affari esteri, che è tenuto a trasmetterlo al destinatario (articolo 134, comma 3 CPC).

Se è ignoto il luogo o l'indirizzo esatto in cui risiede il destinatario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134, comma 1, e un sunto dell'atto giudiziario notificato o comunicato viene pubblicato contemporaneamente su due quotidiani, di cui uno deve essere edito ad Atene e l'altro nella località in cui ha sede il tribunale oppure anch'esso ad Atene, secondo l'indicazione del procuratore al quale l'atto stesso è stato notificato o comunicato. Il sunto viene redatto e firmato dal messo che ha proceduto alla notificazione, indicandovi il nome e cognome delle parti, la natura dell'atto giudiziario notificato o comunicato, la domanda in esso formulata e, se si tratta di una decisione, il suo dispositivo, il tribunale dinanzi al quale è in corso o si svolgerà il procedimento o l'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione. Se il destinatario è citato a comparire oppure gli viene ingiunto di compiere una determinata azione, nel sunto dell'atto notificato si devono inoltre indicare il luogo, la data e l'ora della comparizione nonché la natura dell'azione ingiuntagli (articolo 135, comma 1 CPC). Tutte queste disposizioni si applicano anche nei casi nei quali il ministero degli Affari esteri certifica che è impossibile trasmettere l'atto alla persona residente o avente sede all'estero (articolo 135, comma 3 CPC).

Se gli uffici o esercizi commerciali di cui all'articolo 128, comma 4, lettera b), e agli articoli 131, 132 e 133 CPC sono chiusi oppure se i capi o le persone ivi indicate rifiutano di ricevere l'atto da notificare o comunicare oppure di firmare il verbale della notificazione o della comunicazione, il messo incaricato della notificazione o della comunicazione redige un verbale al riguardo e consegna l'atto al procuratore del tribunale di primo grado nella cui competenza territoriale rientra la località in cui si doveva procedere alla notificazione o alla comunicazione. Il procuratore trasmette l'atto alla persona che ha rifiutato di riceverlo o di firmare il verbale.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Se la modalità di notificazione o di comunicazione di cui al punto 7.1 è stata utilizzata per una persona ricoverata in ospedale o che si trova in carcere, un marinaio, un membro delle forze armate o una persona residente all'estero, l'atto da notificare o comunicare sarà considerato notificato o comunicato non appena consegnato alle autorità o alle persone di cui al suddetto punto, indipendentemente da quando è stato inviato e ricevuto (articolo 136, comma 1 CPC).

Se la modalità di notificazione o di comunicazione di cui al punto 7.1 è stata utilizzata per una persona non trovata presso il proprio domicilio e in assenza di altri familiari adulti residenti presso lo stesso domicilio, l'atto da notificare o da comunicare sarà considerato notificato o comunicato non appena affisso sulla porta del domicilio del destinatario, purché siano rispettate tutte le condizioni di cui al punto 7.1 relative alla modalità di notificazione o comunicazione (ossia, consegna dell'atto direttamente al capo del commissariato e invio di un pertinente avviso scritto).

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Come menzionato al punto 7.1, se si è utilizzata la modalità di notificazione e di comunicazione prevista per una persona non rintracciata presso il proprio domicilio e in assenza di altri familiari adulti residenti presso lo stesso domicilio, dopo aver affisso l'atto da notificare o da comunicare sulla porta del domicilio del destinatario e averne consegnata una copia al capo del commissariato, occorre spedire al destinatario un avviso scritto che indichi il tipo di atto notificato o comunicato, l'indirizzo del domicilio in cui è stato affisso, la data dell'affissione, l'autorità cui il documento è stato consegnato e la data della consegna.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Come menzionato al punto 7.1, se il destinatario rifiuta di ricevere la notificazione o comunicazione dell'atto oppure di firmare il relativo verbale, il messo incaricato del servizio affigge l'atto, alla presenza di un testimone, sulla porta dell'abitazione, dell'ufficio, dell'esercizio commerciale, dell'officina o del laboratorio. Dopo l'affissione, si considera avvenuta la notificazione o la comunicazione dell'atto.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

In questo caso il servizio postale consegnerà l'atto soltanto al destinatario in persona.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

In questo caso il servizio postale notificherà al destinatario assente che l'atto sarà conservato presso l'ufficio postale per un periodo di tempo determinato in cui sarà possibile ritirarlo.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Cfr. le disposizioni di cui al punto 8.2.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

La persona che procede alla notificazione redige un verbale che deve comprendere: a) l'ordine di notificazione o comunicazione; b) l'indicazione chiara dell'atto notificato e delle persone alle quali esso si riferisce; c) la menzione del giorno e dell'ora della notificazione; d) la menzione della persona alla quale l'atto è stato consegnato e le modalità della notificazione in caso di assenza o rifiuto del destinatario o delle persone indicate agli articoli 128, 135 e 138 CPC (articolo 139, comma 1 CPC).

Il verbale viene firmato dal messo incaricato della notificazione o della comunicazione e dalla persona che riceve l'atto o, in caso di suo rifiuto o incapacità, dal testimone assunto a tal fine (articolo 139, comma 2 CPC).

L'incaricato che procede alla notificazione o alla comunicazione annota il giorno e l'ora della notificazione o della comunicazione e firma l'atto notificato.

Questa annotazione costituisce una prova a favore di chi riceve la notificazione. In caso di divergenza tra il verbale della notificazione e l'annotazione, prevale il verbale (articolo 139, comma 3 CPC).

Il verbale di cui all'articolo 139 viene redatto in due originali, dei quali uno viene consegnato a chi ha impartito l'ordine di notificazione o di comunicazione e l'altro, senza apposizione di marca da bollo, viene conservato dal messo che ha effettuato la notificazione o la comunicazione. Su un libro speciale da lui tenuto, il messo iscrive una breve annotazione relativa alla notificazione (articolo 140, comma 1 CPC).

L'ufficiale giudiziario è tenuto a rilasciare, a richiesta, copie degli originali che ha in archivio a chi aveva impartito l'ordine di notificazione o di comunicazione, al destinatario della stessa notificazione o comunicazione e a chiunque abbia un interesse legittimo, se il presidente del tribunale di primo grado nella cui circoscrizione si è proceduto alla notificazione o alla comunicazione concede la sua approvazione apponendo un'annotazione sulla richiesta (articolo 140, comma 2 CPC).

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Se una delle parti non ha potuto rispettare un termine di scadenza per un motivo di forza maggiore o per frode della parte avversa (anche in caso di notificazione o comunicazione invalida da parte dell'ufficiale giudiziario oppure di omissione deliberata, da parte della persona che ha ricevuto l'atto, di avvisarne il destinatario) ha il diritto di chiedere che la situazione torni qual era in precedenza (articolo 152, comma 1 CPC). La domanda in tal senso va presentata entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno della rimozione dell'impedimento che ha costituito la forza maggiore o del giorno in cui si è avuta conoscenza della frode (articolo 153 CPC).

Chi è stato giudicato in contumacia senza essere stato citato a comparire in nessun modo oppure non a norma di legge o nel rispetto dei termini prescritti ha il diritto di presentare opposizione contro la sentenza contumaciale, entro quindici giorni dalla notificazione della decisione se residente in Grecia oppure, se il suo domicilio è sconosciuto o risiede all'estero, entro il termine di sessanta giorni dall'ultima pubblicazione del sunto del verbale della notificazione o della comunicazione della decisione previsto all'articolo 135, comma 1 (articolo 501 e articolo 503, commi 1 e 2 CPC).

Nel caso in cui una parte abbia sostenuto, citando in giudizio l'altra parte, che ne era ignoto il domicilio pur essendone a conoscenza, per la parte convenuta che sia risultata soccombente in misura totale o parziale sorge il diritto al riesame della decisione pronunciata. La domanda di riesame deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni se risiede in Grecia oppure, se il suo domicilio non è stato reso noto o se risiede all'estero, entro il termine di centoventi giorni con decorrenza dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione che intende impugnare oppure, se la decisione non gli è stata ancora notificata o comunicata entro tre anni dalla sua pubblicazione ed è passata in giudicato o non ammette ricorso, con decorrenza dal giorno in cui essa è passata in giudicato (articoli 538, 544, comma 9, e 545, commi 1, 2, 3 e 5 CPC).

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Le spese di notificazione e comunicazione vengono pagate in anticipo da chi ne ha impartito l'ordine (articolo 173, commi 1 e 3 CPC).

La parte che perde la causa viene condannata a pagare anche tali spese (articoli 176 e 189, comma 1 CPC). L'importo dipende dalla modalità e dal tipo di notificazione o di comunicazione utilizzati. L'importo minimo è di 23 euro per le notificazioni o comunicazioni effettuate a persone che abitino o risiedano nella sede dell'ufficiale giudiziario.

Ultimo aggiornamento: 05/01/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Spagna

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Per "notificazione e comunicazione degli atti" si intende la trasmissione di documenti.

L'esistenza di regole specifiche in materia determina le condizioni necessarie affinché la consegna di documenti giudiziari o extragiudiziari possa avere carattere probatorio e, quindi, individuare con precisione il momento, il luogo e la modalità di consegna del documento oltre alla persona a cui il documento è stato consegnato, tanto nell'ambito di un procedimento (documenti giudiziari) che al di fuori di esso (documenti extragiudiziari).

Va osservato che la giurisprudenza della Corte costituzionale spagnola stabilisce che la notificazione o comunicazione degli atti costituisce una garanzia preliminare necessaria senza la quale non possono entrare in vigore altre garanzie costituzionali (sentenza della Corte costituzionale STC 1/1993 del 13 gennaio 1993).

Dal canto loro, i giudici devono garantire che gli atti siano effettivamente notificati o comunicati; l'adozione di una decisione giudiziaria senza che una delle parti sia stata sentita costituirebbe una violazione del principio del contraddittorio e impedirebbe a tale parte di difendersi adeguatamente qualora si accerti una simile adozione (sentenza della Corte costituzionale STC 54/2010 del 4 ottobre 2010).

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Ai sensi dell'articolo 149 della *Ley de Enjuiciamiento Civil* (*legge sulla procedura civile*), le decisioni procedurali adottate nei procedimenti giudiziari devono essere notificate o comunicate formalmente dalle *Oficinas Judiciales* (*Uffici giudiziari amministrativi di supporto*), nello specifico dai *Servicios Comunes Procesales de Actos de Comunicación* (*servizi giudiziari comuni per le notificazioni delle comunicazioni giudiziarie*).

Gli atti giudiziari sono costituiti da:

notificazioni di atti finalizzati a comunicare una decisione o provvedimento ordinatorio del procedimento;

inviti di comparizione, con i quali si avvisa il destinatario dell'obbligo di recarsi negli uffici giudiziari per intervenire entro un termine fissato;

citazioni che indicano al destinatario un luogo, una data e un'ora precisa in cui deve presentarsi dinanzi al giudice e intervenire;

ingiunzioni nelle quali venga ordinato al destinatario, conformemente alla legge, di fare o astenersi dal fare qualcosa;

mandati per il rilascio di certificati o prove o l'esecuzione di qualsiasi altro atto che cancellieri, notai o ufficiali giudiziari hanno la facoltà di svolgere;

promemoria, ai fini della comunicazione con le autorità non giudiziarie e i funzionari;

È oggetto di notificazione e comunicazione qualsiasi atto ammesso dal giudice nel corso del procedimento, sia esso fornito dalle parti, o da terzi su richiesta del tribunale come anche gli atti prodotti da esperti nominati dal tribunale.

Saranno altresì oggetto di notificazione e comunicazione anche gli atti extragiudiziali (ad esempio, gli atti notarili), come stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-223/14 (Tecom Mican), anche al di fuori di un procedimento giudiziario, come stabilito dalla Corte di giustizia nella causa C-14/08 (Roda Golf).

In sintesi, gli atti che gli organi giurisdizionali utilizzano per comunicare con le parti in causa e con terzi possono essere classificati come segue:

comunicazione con le parti in causa: notifiche, inviti di comparizione, citazioni e ingiunzioni.

comunicazione con persone fisiche o giuridiche non coinvolte nel procedimento: citazioni e ingiunzioni.

comunicazione con notai, cancellieri o funzionari del servizio giudiziario: mandati.

comunicazione con le autorità non giudiziarie e altri funzionari: promemoria.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Ai sensi dell'articolo 152 della *Ley de Enjuiciamiento Civil*, gli atti vengono notificati o comunicati sotto la direzione del *Letrado de la Administración de Justicia* (*ufficiale giudiziario*) [conosciuto fino al 2015 come *Secretario Judicial* (*segretario giudiziario*)] associato a ogni tribunale e che è responsabile della corretta organizzazione della notificazione e comunicazione degli atti del procedimento.

Gli atti sono notificati o comunicati da un ufficiale giudiziario o dal rappresentante legale del richiedente, che ne sosterrà le spese.

I documenti saranno considerati legalmente notificati o comunicati quando risultino adeguate le prove che i documenti in questione sono stati consegnati personalmente o all'indirizzo del destinatario. Spetta al rappresentante legale confermare l'identità e lo status della persona che riceve l'atto notificato e ciò deve essere registrato firmando una copia dell'atto e indicando la data della notificazione o comunicazione.

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

No, l'autorità richiedente deve chiedere l'ubicazione del destinatario compilando il formulario standard previsto dal regolamento (CE) n. 1206/2001.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

La Spagna non ha alcun registro di questo tipo. Tuttavia, i tribunali spagnoli hanno a loro disposizione una serie di banche dati ad accesso limitato (per es. la rete Punto Neutro Judicial), che possono utilizzare, per una giusta causa, per accertamenti su indirizzi e proprietà. In questo modo, se non conosce l'indirizzo della persona fisica o giuridica a cui deve essere notificato o comunicato l'atto, l'autorità giudiziaria deve chiedere che venga effettuata un'indagine per mezzo di una ricerca nelle banche dati a disposizione dei tribunali.

Per condurre la ricerca, l'autorità avrà bisogno della carta d'identità spagnola o del codice fiscale della persona a cui si riferisce la ricerca, o il suo numero di identificazione come cittadino straniero in Spagna. Se l'interessato non dispone di tale documento di identità spagnolo, l'autorità dovrà fornire altri dettagli oltre al nome e cognome della persona, come il suo numero di passaporto, la data di nascita e la nazionalità, dal momento che, senza queste informazioni, la ricerca potrebbe non produrre alcun risultato. Non è necessario pagare alcun corrispettivo per il servizio.

Inoltre, le parti possono utilizzare altri registri pubblici per ottenere informazioni relative agli indirizzi. L'accesso a questi registri è soggetto al pagamento di una tassa che varia in base alle informazioni ricercate.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Una volta che l'autorità spagnola competente ha ricevuto il formulario A, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, in cui si richiede la ricerca dell'indirizzo attuale di una persona, l'Oficina Judicial consulta le banche dati contenenti informazioni relative all'indirizzo personale o professionale di una persona.

Ove questo formulario pervenisse con una richiesta di notificazione e comunicazione degli atti ai sensi del regolamento n. 1393/2007 e nel caso in cui l'autorità spagnola non risultasse a tal fine competente territorialmente alla luce del risultato della ricerca relativa all'indirizzo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento, quest'ultima deve inoltrare la richiesta all'organo ricevente competente e informare al contempo l'organo mittente usando il modulo standard previsto.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

Ai sensi dell'articolo 152 della *Ley de Enjuiciamiento Civil*, gli atti vengono notificati o comunicati sotto la direzione del *cancilliere* (*Letrado de la Administración de Justicia*) in uno dei seguenti modi:

tramite il *procuratore*, nel caso di documenti indirizzati a persone da lui rappresentate nel procedimento;
per posta, telegramma, e-mail o altro mezzo elettronico che permetta di registrare agli atti in modo affidabile la ricezione, la relativa data e ora e il contenuto dei documenti notificati o comunicati;
mediante consegna personale al destinatario di una copia integrale della decisione che deve essergli notificata, dell'ingiunzione emessa dal giudice o dal Letrado de la Administración de Justicia o della citazione o convocazione;
in ogni caso, mediante personale dell'*Administración de Justicia (amministrazione di giustizia spagnola)*, utilizzando mezzi telematici, quando si tratti di questioni riguardanti l'*ufficio del Pubblico ministero, l'avvocatura dello Stato, i consulenti legali del Parlamento e delle Assemblee legislative spagnole, o il Servizio giuridico dell'amministrazione della sicurezza sociale*, le altre amministrazioni pubbliche delle comunità autonome o degli enti locali, se il destinatario non ha nominato un procuratore.

I documenti saranno considerati legalmente notificati o comunicati quando risultino adeguate le prove che i documenti in questione sono stati consegnati alla persona interessata presso la sua abitazione, all'indirizzo di posta elettronica autorizzato a tal fine, tramite un portale per le notificazioni elettroniche o con qualsiasi mezzo telematico o elettronico scelto dal destinatario.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Conformemente alla legge del 5 luglio 2011 n. 18/2011 che regola il ricorso alle tecnologie di informazione e di comunicazione nell'amministrazione di giustizia, la Spagna sta introducendo i fascicoli giudiziari elettronici. La Ley de Enjuiciamiento Civil è stata modificata dalla legge n. 42/2015 del 5 ottobre 2015, rendendo obbligatorio per tutti i professionisti del settore della giustizia, a partire dal 1° gennaio 2016, l'uso di sistemi remoti per la notificazione o comunicazione degli atti relativi ai procedimenti. Tali sistemi si sono evoluti nella piattaforma LexNET, il cui utilizzo è disciplinato dal regio decreto n. 1065 /2015 del 27 novembre 2015, di competenza territoriale del ministero della Giustizia.

A tal fine le parti interessate possono registrarsi per i procedimenti di notificazione o comunicazione nelle *Sedes Judiciales Electrónicas (sedi giudiziarie elettroniche)*.

Conformemente all'articolo 273, terzo comma, della legge di procedura civile, tutti i professionisti legali hanno l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici o elettronici esistenti nel sistema dell'amministrazione di giustizia per presentare atti, introduttivi o meno, e altri documenti, di modo che l'autenticità della presentazione sia garantita e che vi sia una prova inconfutabile della consegna e della ricezione integrali e delle date in cui queste hanno avuto luogo. In ogni caso, almeno i soggetti seguenti sono tenuti a comunicare con l'amministrazione di giustizia per via elettronica:

le persone giuridiche;

le entità senza personalità giuridica;

i soggetti che esercitano un'attività professionale per cui è richiesta l'iscrizione presso un'organizzazione professionale, per le formalità e le azioni che esse svolgono con l'amministrazione di giustizia nell'ambito dell'attività professionale.

i notai e i conservatori di registri;

i soggetti che rappresentano un interessato che deve comunicare con l'amministrazione di giustizia per via elettronica;

i funzionari dell'amministrazione pubblica per le formalità e le azioni che svolgono nell'ambito della loro funzione.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Se una copia della decisione o della convocazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata o telegramma con ricevuta di ritorno, o con qualsiasi altro mezzo simile che permetta di lasciare agli atti una prova affidabile della ricezione della notificazione o comunicazione, della data di ricezione e del contenuto dell'atto notificato, il Letrado de la Administración de Justicia deve inserire nel fascicolo una dichiarazione con i dettagli sulla spedizione del documento e il suo contenuto, e allegare al fascicolo stesso, se del caso, l'avviso di ricevimento, il mezzo con cui la ricezione è stata registrata o la documentazione fornita dal procuratore per dimostrare che ha effettuato la notificazione o comunicazione dell'atto.

La notificazione o comunicazione mediante avviso (pubblico) può essere autorizzata in Spagna soltanto dall'autorità giudiziaria responsabile della decisione sul procedimento principale, partendo dal presupposto che i tentativi di effettuare la notificazione o comunicazione degli atti agli indirizzi generati dalle ricerche sul domicilio del destinatario a cui sono indirizzati i documenti sono falliti (articolo 164 della Ley de Enjuiciamiento Civil). Di conseguenza, il Letrado de la Administración de Justicia, quale organo ricevente di una richiesta di notificazione e comunicazione degli atti ai sensi del regolamento (CE) n. 1393 /2007, non può autorizzare la notificazione o comunicazione mediante avviso (pubblico), giacché non si occupa in prima persona del procedimento principale, ma si limita a fornire assistenza giudiziaria.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

I documenti saranno considerati notificati e comunicati a condizione che siano stati soddisfatti i requisiti previsti dalla legge per ciascun tipo di notificazione e comunicazione.

In ogni caso, i metodi utilizzati saranno quelli che permettono di lasciare agli atti prova affidabile del ricevimento del documento notificato o comunicato, della data e ora di ricezione e del suo contenuto.

Se una copia della decisione o della convocazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata o telegramma con ricevuta di ritorno, o con qualsiasi altro mezzo simile che permetta di lasciare agli atti una prova affidabile della ricezione della notificazione o comunicazione, della data di ricezione e del contenuto dell'atto notificato, il Letrado de la Administración de Justicia deve inserire nel fascicolo una dichiarazione con i dettagli sulla spedizione del documento e il suo contenuto, e allegare al fascicolo stesso, se del caso, l'avviso di ricevimento, il mezzo con cui la ricezione è stata registrata o la documentazione fornita dal procuratore per dimostrare che ha effettuato la notificazione o comunicazione dell'atto.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Nel caso in cui la notificazione o il documento non possano essere consegnati per posta, il servizio postale lascerà al destinatario un avviso dell'esistenza di tale lettera o documento informandolo che possono essere ritirati entro un termine determinato presso l'ufficio postale designato.

È possibile che un tentativo di notificazione o comunicazione sia effettuato anche da un funzionario dell'Oficina Judicial. In questo caso verrà lasciata nella cassetta delle lettere del destinatario una nota che specifica il termine entro il quale il documento potrà essere ritirato presso il tribunale.

Se il destinatario è residente nel distretto giudiziario in cui si trova il tribunale, e i documenti in questione non sono essenziali alla rappresentanza da parte di un avvocato o all'auto-rappresentanza nel procedimento, l'interessato potrà ricevere, con uno dei mezzi di cui al primo paragrafo, un avviso di convocazione in cui gli si richiede di comparire in tribunale ai fini della notificazione di una decisione giudiziaria o altro atto procedurale, dell'emissione di un'ingiunzione o della divulgazione delle memorie (articolo 160, terzo comma, della Ley de Enjuiciamiento Civil).

L'avviso spiegherà nel dettaglio perché il destinatario è tenuto a comparire in tribunale, specificherà il procedimento e la causa a cui si riferisce e avvertirà l'interessato del fatto che, in caso di mancata comparizione senza giusta causa entro il termine indicato, la trasmissione o divulgazione delle informazioni si considerano effettuate (articolo 160, terzo comma, della Ley de Enjuiciamiento Civil).

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o comunicazione di un atto senza giustificato motivo, i documenti saranno considerati notificati o comunicati e produrranno gli stessi effetti che avrebbero avuto se lo fossero stati. I diversi termini del procedimento verranno contati a decorrere dal giorno successivo al rifiuto (articolo 161, secondo comma, della Ley de Enjuiciamiento Civil).

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Per legge, gli invii effettuati per posta, a seconda della tipologia, devono o essere consegnati direttamente al destinatario o una persona da lui autorizzata oppure essere depositati in una casella postale o lasciati nelle cassette delle lettere residenziali. Una persona si considera autorizzata dal destinatario a prendere in consegna gli invii postali al domicilio di quest'ultimo, a condizione che sia in grado di identificare sé stesso e di assumersi la responsabilità per la corrispondenza consegnatagli, a meno che non si opponga espressamente a farlo (articolo 24 della legge n. 43/2010 del 30 dicembre 2010 sul servizio postale universale, i diritti degli utilizzatori e il mercato postale).

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

La legge dovrà stabilire le norme applicabili a quelle situazioni in cui gli invii postali non possano per qualche motivo essere consegnati al destinatario o restituiti al mittente. Tra queste norme figureranno quelle che disciplinano la procedura per l'accertamento dell'indirizzo del destinatario, l'origine e la destinazione della corrispondenza, l'udienza o citazione in tribunale dei mittenti della corrispondenza nonché l'eventuale deposito temporaneo, il recupero e la distruzione della corrispondenza.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

L'incaricato delle poste lascerà una nota in cui il destinatario verrà informato dell'esistenza di una lettera da ritirare presso l'ufficio postale ed entro il termine indicato. Il mancato ritiro della corrispondenza entro il termine specificato sarà registrato e quest'ultima restituita al mittente.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Si presume che l'operatore del servizio postale designato agisca onestamente e in modo affidabile nella distribuzione, consegna e ricezione di atti da organi amministrativi e giudiziari, o in caso di rifiuto ad accettare, o di impossibilità ad effettuare la notificazione di tali atti, sia con mezzi fisici sia con mezzi telematici.

La notificazione personale da parte di personale del tribunale sarà documentata in un verbale scritto in cui il funzionario del tribunale indicherà l'esito della notificazione o comunicazione. Se questa notificazione può essere effettuata al destinatario stesso, verrà inclusa la firma del destinatario o un'indicazione del suo rifiuto a firmare la ricevuta, insieme a una nota attestante che l'atto è da considerarsi notificato a tutti gli effetti (vedi domanda 7.4; articolo 161, terzo comma, della Ley de Enjuiciamiento Civil).

Ai sensi dell'articolo 161, comma 3, della Ley de Enjuiciamiento Civil, se l'indirizzo in cui viene fatto un tentativo di notifica o comunicazione di un atto coincide con il domicilio del destinatario in base al registro comunale degli indirizzi, ai fini fiscali o in base a qualsiasi altro registro ufficiale o pubblicazione di un'associazione di categoria, oppure si tratta di un alloggio residenziale o di altri locali affittati al convenuto, e il destinatario non sia reperibile lì, l'atto può essere notificato o comunicato, in busta chiusa, a qualsiasi dipendente o familiare o a una persona con la quale convive, di età superiore a 14 anni, che si trovi a quell'indirizzo, o al custode del palazzo, se presente. In ogni caso l'ufficiale giudiziario dovrà informare il ricevente che è obbligato a consegnare la copia della decisione o citazione alla persona a cui è indirizzata, o a informare tale persona della sua esistenza, se sa dove si trova il destinatario. Dovrà inoltre avvisarlo che in ogni caso è sua responsabilità proteggere i dati del destinatario.

Se il documento è indirizzato al posto di lavoro non occasionale del destinatario e il destinatario è assente, il documento verrà notificato o comunicato a una persona che dichiara di conoscerlo o, se esiste un'unità responsabile della ricezione di documenti o oggetti, al responsabile di tale unità. Anche in questo caso l'ufficiale giudiziario deve informare il ricevente dei punti menzionati al paragrafo precedente.

Il nome del destinatario del documento e la data e l'ora in cui è stato cercato e non trovato presso il suo domicilio saranno inseriti agli atti, così come il nome della persona che riceve la copia della decisione o citazione e il rapporto che quest'ultima intrattiene con il destinatario. Qualsiasi documento notificato in questo modo sarà considerato valido a tutti gli effetti.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Sarà nulla la notificazione o comunicazione non effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari, dal momento che la persona interessata potrebbe essere lasciata senza una difesa adeguata. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-354/15 Henderson), comunque in caso di notificazione o comunicazione non accompagnata da una traduzione in una lingua che il convenuto capisca, nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se uno Stato membro ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui si deve procedere alla notificazione o alla comunicazione, l'omissione del modulo figurante nell'allegato II del regolamento n. 1393/2007 dovrà essere regolarizzata conformemente alle disposizioni stabilite da detto regolamento, tramite comunicazione all'interessato del modulo standard figurante nell'allegato II del citato regolamento.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Quando la notificazione o comunicazione degli atti è effettuata dal tribunale, dall'Oficina Judicial o dal Servicio Común procesal, il costo del servizio sarà a carico dell'organo giudiziario competente, senza che questo supponga oneri che per il richiedente.

Ultimo aggiornamento: 22/04/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Francia

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

La *signification* (notificazione) è una forma di comunicazione.

Secondo l'articolo 651 del codice di procedura civile, "[g]li atti sono portati a conoscenza degli interessati attraverso la comunicazione che ne viene data".

La comunicazione può assumere la forma di una "notificazione" ed essere quindi effettuata tramite atto di ufficiale giudiziario (comma 2) oppure essere eseguita senza l'intervento di un ufficiale giudiziario in forma ordinaria.

Per essere regolare, la notificazione deve rispondere a precisi requisiti generali sugli orari e sui giorni ammessi, oltre a soddisfare le formalità previste, conformemente agli articoli 653 e seguenti del codice di procedura civile.

• [Link alle disposizioni del codice di procedura civile sulle comunicazioni e le notificazioni.](#)

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Tutti gli atti importanti di un processo devono essere portati a conoscenza della controparte. Un atto processuale è un atto che consente di avviare un'azione dinanzi a un giudice, di garantire lo svolgimento del procedimento, di sospenderlo o estinguerlo o di far eseguire una sentenza (ad esempio una citazione, una conclusione, una memoria o la notificazione di una sentenza).

Il codice di procedura civile ha adottato un regime misto di comunicazione degli atti processuali: la comunicazione può essere sempre effettuata mediante notificazione (articolo 651, comma 3 del CPC) anche quando la legge prevede normalmente un'altra forma. Quando invece la legge prescrive una notificazione, ogni altra forma risulta irregolare.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

La notificazione è competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari, i quali sono gli unici mandatarî autorizzati a effettuare notificazioni. Nell'esercizio della loro competenza esclusiva, essi hanno la possibilità di ricorrere ad ausiliari selezionati ("impiegati giurati") di cui rimangono civilmente responsabili.

La comunicazione degli atti in forma ordinaria può essere effettuata da qualsiasi persona che nella comunicazione dovrà indicare il proprio nome e cognome oppure la denominazione o la ragione sociale e il proprio domicilio o la sede legale (articolo 665 del CPC). La comunicazione può anche essere effettuata dalla cancelleria di un organo giurisdizionale (in alcuni casi per la convocazione a un'udienza o per la comunicazione di una sentenza).

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

Quando un'autorità francese (un pubblico ministero o un ufficiale giudiziario) deve comunicare un atto proveniente dall'estero ed è accertato che la persona non abita più all'indirizzo indicato, spetta a quest'autorità compiere tutte le formalità necessarie per conoscere l'indirizzo esatto del domicilio dell'interessato. A tal fine il pubblico ministero può accedere a vari registri e in particolare a quelli della previdenza sociale. Le uniche informazioni comunicate riguardano l'indirizzo del debitore, l'indirizzo del suo datore di lavoro e gli organismi presso i quali risulta aperto un conto a nome del debitore.

Inoltre, nell'ambito di una procedura esecutiva civile, [l'articolo L. 152-1 del codice francese delle procedure civili di esecuzione](#) consente agli ufficiali giudiziari di accedere direttamente alle informazioni detenute da amministrazioni o servizi dello Stato, da enti pubblici e da imprese e organismi controllati dall'autorità amministrativa.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Fatta eccezione per le informazioni di dominio pubblico (es.: elenco telefonico), le autorità giudiziarie straniere o le parti di un procedimento giudiziario non possono accedere ai registri contenenti dati personali come l'indirizzo del debitore.

Nel diritto francese l'accesso a questi dati è ammesso solo nell'ambito di un procedimento di esecuzione civile o nell'ambito di un procedimento giudiziario su decisione del giudice (cfr. domanda 1.3.).

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Nessuna disposizione del codice di procedura civile è tale da vietare il ricorso al regolamento (CE) n. 1206/2001 per conoscere l'indirizzo di una persona. Questo regolamento deve tuttavia rispettare le disposizioni del codice di procedura civile. Orbene, nel diritto francese il giudice civile non ha, come in altri Stati membri, accesso diretto all'anagrafe. Di conseguenza, il ricorso al regolamento (CE) n. 1206/2001 potrebbe essere ipotizzato nel caso in cui un terzo detenesse un documento indicante l'indirizzo dell'interessato. In questo caso, conformemente alle disposizioni degli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile, il giudice potrebbe ordinare a questo terzo di produrre il documento in questione, con la precisazione che quest'ultimo potrà opporre un impedimento legittimo (ad esempio, il segreto professionale dell'avvocato).

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

La comunicazione in forma ordinaria viene effettuata in busta chiusa (articolo 667 del codice di procedura civile) a mezzo postale oppure consegnata a fronte di una ricevuta o dell'apposizione della firma. Questa comunicazione deve contenere tutte le indicazioni relative al nome e al cognome oppure alla denominazione sociale o alla ragione sociale della persona da cui proviene, nonché il suo domicilio o la sede legale. Nella comunicazione deve essere necessariamente indicato il destinatario (articolo 665 del codice di procedura civile). Si tratta di informazioni obbligatorie, pena la nullità della comunicazione (articolo 693 del codice di procedura civile).

Quando il destinatario è una persona fisica, la comunicazione viene effettuata nel luogo in cui questi risiede o in ogni altro luogo se la consegna viene effettuata a mani proprie o presso il domicilio eletto, se la legge lo ammette o lo impone. Se l'interessato è una persona giuridica, la comunicazione viene effettuata nel luogo in cui ha la sede o, in assenza, consegnata a uno dei suoi membri autorizzati a riceverla.

Per colui che effettua la comunicazione, fa fede la data della spedizione della lettera che figura sul timbro dell'ufficio di emissione, mentre per colui che la riceve, fa fede la data di ricezione della lettera. Se si tratta di una raccomandata con ricevuta di ritorno, questa data corrisponde a quella apposta dall'amministrazione postale al momento della consegna della lettera al destinatario.

La comunicazione può essere effettuata in modalità elettronica, previo consenso del destinatario (articoli 748-1 e seguenti del codice di procedura civile).

La comunicazione tra avvocati si applica quando un avvocato deve comunicare un atto a un suo collega (articoli da 671 a 673 del codice di procedura civile). Essa viene sempre effettuata all'interno del palazzo di giustizia in base a due modalità: la notificazione (che richiede l'intervento di un ufficiale giudiziario che appone il suo timbro e la sua firma sull'atto e sulla relativa copia) o la comunicazione diretta (che avviene con la consegna dell'atto in duplice copia all'avvocato destinatario, il quale restituisce a sua volta una delle copie datata e vistata a colui che ha effettuato la consegna).

La comunicazione tra avvocati può essere effettuata in modalità elettronica: gli avvocati dispongono a tal fine di un mezzo apposito (la piattaforma *e-barreau* e la rete privata virtuale degli avvocati - RPVA).

Le notificazioni sono effettuate dagli ufficiali giudiziari nella circoscrizione del *tribunal judiciaire* (tribunale giudiziario) di loro residenza. In pratica, fatto salvo il permesso del giudice, non possono essere effettuate notificazioni al di fuori dei giorni lavorativi, né prima delle ore 6:00 o dopo le ore 21:00. L'articolo 663 del codice di procedura civile elenca alcune indicazioni che devono essere riportate nei due originali degli atti dell'ufficiale giudiziario; qualsiasi irregolarità comporta la nullità della notificazione (articolo 693 del codice di procedura civile). La notificazione deve essere effettuata a mani proprie o, quando ciò non è possibile, presso il domicilio o il luogo di residenza. Se non sussistono le condizioni per attuare questa seconda modalità, la notificazione viene effettuata tramite l'invio di un verbale al destinatario (notificazione effettuata presso lo studio).

Le notificazioni possono inoltre essere effettuate in modalità elettronica tramite la piattaforma Securact, posta sotto il controllo della *Chambre nationale des commissaires de justice* (Camera nazionale dei commissari di giustizia). Salvo nei casi in cui la legge prevede l'obbligo della notificazione elettronica, il consenso preventivo del destinatario dell'atto deve essere ottenuto dalla *Chambre nationale des commissaires de justice*, che tiene un registro dei consensi prestati a disposizione di tutti gli ufficiali giudiziari.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Secondo l'articolo 748-1 del CPC, gli invii, le consegne e le comunicazioni di atti processuali, documenti, avvisi, inviti a comparire o convocazioni, relazioni, verbali, nonché copie e copie autentiche munite della formula esecutiva delle decisioni giurisdizionali, possono in determinate condizioni essere effettuati in modalità elettronica.

L'introduzione delle nuove tecnologie nel servizio pubblico della giustizia ha portato a precisare le modalità della notificazione effettuata dagli ufficiali giudiziari in modalità elettronica.

La comunicazione tra avvocati può essere effettuata anche tramite RPVA o *Réseau Privé Virtuel Avocats*, la rete privata virtuale degli avvocati, altresì utilizzata per effettuare comunicazioni processuali tra avvocati e giudici.

In linea di principio, i decreti tecnici che stabiliscono le modalità concrete in base alle quali le comunicazioni elettroniche devono essere effettuate ammettono la comunicazione elettronica solo per alcune figure professionali, in particolare avvocati e ufficiali giudiziari.

La comunicazione elettronica è possibile per la maggior parte degli organi giurisdizionali (tribunali giudiziari, tribunali di commercio, corti d'appello, Corte di cassazione).

Inoltre, in alcuni casi e in condizioni ben precise, alcuni atti provenienti dalla cancelleria (avvisi d'udienza o, nel caso di alcune persone giuridiche, convocazioni) possono essere trasmessi a una parte mediante posta elettronica (articoli 748-8 e 748-9 del codice di procedura civile).

In tutti i casi il destinatario dell'atto deve acconsentire espressamente all'utilizzo della modalità elettronica.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Se la comunicazione non ha dato esito positivo, occorre procedere tramite notificazione.

La notificazione viene effettuata "presso il domicilio oppure, in assenza di domicilio noto, presso il luogo di residenza". Questo significa che, prima di consegnare l'atto nel luogo di residenza, l'ufficiale giudiziario deve procedere a tutte le indagini utili per individuare il domicilio del destinatario.

Quando il destinatario dell'atto ha un domicilio o un luogo di residenza noto ma l'ufficiale giudiziario non lo trova, la notificazione è valida se la copia dell'atto è consegnata a qualsiasi persona presente presso il domicilio o il luogo di residenza. Se nessuno può o vuole ricevere l'atto presso il domicilio o il luogo di residenza del destinatario, l'ufficiale conserva l'atto presso il suo studio e invia al destinatario un avviso di passaggio con cui lo informa della necessità di ritirare un atto.

Quando l'atto non viene consegnato a mani proprie, devono essere espletate diverse formalità per tutelare gli interessi del destinatario: devono essere riportate alcune diciture sulla copia consegnata in busta chiusa e deve essere inviato all'interessato un avviso con lettera semplice.

Quando il destinatario dell'atto non ha né un domicilio, né un luogo di residenza e nemmeno un luogo di lavoro noti, l'ufficiale giudiziario può depositare validamente l'atto presso il suo studio. Per farlo deve stilare un verbale illustrando con precisione tutte le azioni compiute per cercare l'interessato. Il giorno stesso, o al massimo il primo giorno lavorativo successivo, l'ufficiale giudiziario deve inviare all'ultimo indirizzo noto del destinatario una copia del verbale e dell'atto oggetto della notificazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Il giorno stesso l'ufficiale giudiziario avvisa con lettera semplice il destinatario dell'espletamento di questa formalità.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

La notificazione si considera effettuata nel giorno in cui è consegnata a mani proprie presso il domicilio o il luogo di residenza. Dal momento che la notificazione con consegna presso lo studio è considerata "effettuata presso il domicilio", la data di notificazione è quella dell'avviso di passaggio e non quella della consegna della copia allo studio. Le regole di determinazione della data di notificazione si applicano anche all'invio di un avviso.

In caso di comunicazione effettuata a mezzo raccomandata, la data di ricevimento è quella apposta dall'amministrazione postale al momento della consegna della lettera al destinatario (articolo 669 del codice di procedura civile).

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Se al momento del passaggio del postino che deve recapitare una raccomandata con ricevuta di ritorno il destinatario è assente, quest'ultimo viene informato da un avviso di passaggio che la copia dell'atto può essere ritirata presso l'ufficio postale entro un determinato periodo.

Se l'ufficiale giudiziario è certo che l'indirizzo sull'atto di notificazione è corretto ma non può consegnare l'atto a mani proprie, egli lascia nella cassetta della posta un avviso di passaggio con cui invita il destinatario a ritirare la copia dell'atto presso il suo studio (articolo 656 del codice di procedura civile).

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Il consenso dell'interessato, destinatario dell'atto, non è una condizione necessaria per la consegna di questo atto alla persona in questione; in altre parole, non è perché il destinatario non vuole ricevere l'atto presentatogli dall'ufficiale giudiziario che la notificazione non viene effettuata all'interessato. Orbene,

sarebbe impossibile per l'ufficiale giudiziario forzare il destinatario a prendere l'atto ove quest'ultimo si rifiutasse di farlo; basta che l'ufficiale depositi la copia presso il destinatario una volta che questi lo avrà trovato. In tal senso, se il destinatario ha rifiutato la copia, la notificazione è valida se l'ufficiale giudiziario la deposita sopra un mobile presso il destinatario (CA Parigi, 12 dic. 1906, S. 1907. 2.109).

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Nel caso delle comunicazioni postali, una lettera con ricevuta di ritorno può essere consegnata in linea di principio soltanto al destinatario, a meno che quest'ultimo non abbia incaricato una terza persona a ricevere gli atti in questione.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Se il destinatario dell'atto o una persona incaricata di ricevere le lettere con ricevuta di ritorno non è stata in condizione di comprendere l'atto oggetto della comunicazione postale, la comunicazione non è regolare e deve essere reiterata mediante notificazione di ufficiale giudiziario.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Se la persona incaricata di consegnare la lettera con ricevuta di ritorno si è presentata al domicilio del destinatario dell'atto quando questi (o la persona incaricata di ricevere le raccomandate con ricevuta di ritorno) non era presente, il postino lascia un avviso di passaggio nella cassetta della posta dell'interessato. Quest'avviso di passaggio indica che la lettera resta a disposizione dell'interessato presso l'ufficio postale e che questi può ritirarla entro quindici giorni. Se l'interessato non vi provvede nei tempi indicati, la lettera è rispedita al mittente.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Quando la comunicazione viene effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il postino consegna la busta al destinatario pregandolo di apporre la sua firma sulla ricevuta di ritorno. Quest'ultima viene rispedita al mittente come prova della consegna dell'atto a mani proprie. Se il destinatario non ritira la busta presso l'ufficio postale o se, ad esempio, l'indirizzo è sbagliato, trascorsi 15 giorni dall'avviso di passaggio, il mittente riceve comunque l'avviso di ricevuta che segnala che la consegna ha dato esito negativo.

Quando l'atto viene notificato, l'ufficiale giudiziario riporta nell'apposito verbale le azioni compiute per assicurare il corretto svolgimento della notificazione in applicazione delle disposizioni dell'articolo 655 del codice di procedura civile, il cui comma 2 indica che "l'ufficiale giudiziario deve illustrare nell'atto le azioni espletate per effettuare la notificazione al destinatario e le circostanze che hanno reso impossibile tale notificazione".

L'ufficiale giudiziario indica nel verbale la persona alla quale ha consegnato l'atto, provvedendo inoltre a informarne il mandante.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

In linea di principio gli atti devono essere comunicati a mani proprie. Tuttavia il fatto che essi vengano comunicati a terzi non rende necessariamente la comunicazione irregolare, in presenza di determinate condizioni.

Pertanto, in virtù delle disposizioni dell'articolo 670 del codice di procedura civile, la comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno viene considerata effettuata presso il domicilio o il luogo di residenza quando la ricevuta di ritorno è firmata da una persona munita di apposita delega. Una comunicazione effettuata in questo modo può avere effetti sulla qualificazione della decisione (che viene considerata emessa in contraddittorio o *in absentia* se la persona non è presente), ma non per questo è irregolare.

Negli altri casi, ovvero se l'indirizzo della comunicazione effettuata tramite raccomandata è sbagliato o se il destinatario non ha ritirato la busta all'ufficio postale, la cancelleria dell'organo giurisdizionale deve invitare la parte a procedere mediante notificazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 670-1 del codice di procedura civile. Questa procedura permette di regolarizzare la comunicazione dell'atto.

Analogamente, l'ufficiale può consegnare l'atto a una persona diversa dal destinatario, ad esempio un familiare presente presso il domicilio. In tal caso, viene rilasciata a questa persona una copia dell'atto in busta sigillata e l'ufficiale indica sul verbale di notificazione il nome della persona che ha ricevuto l'atto (articoli 655 e 657 del codice di procedura civile).

Se l'ufficiale giudiziario ha potuto verificare che il destinatario risiede effettivamente all'indirizzo indicato può inoltre lasciare un avviso di passaggio nella cassetta della posta invitando il destinatario a ritirare la busta presso il suo studio. In tal caso, la notificazione è regolare e ritenuta effettuata presso il domicilio con tutte le conseguenze già menzionate in termini di qualificazione della sentenza (articolo 656 del codice di procedura civile).

Occorre infine precisare che, quando le parti vi acconsentono, la presenza volontaria del convenuto in udienza dinanzi al giudice monocratico, al tribunale di commercio e al consiglio dei probiviri consente di non tenere conto della comunicazione o della notificazione irregolare della domanda giudiziale (Soc. 16 maggio 1990).

Al di là di quest'ipotesi, l'atto notificato o comunicato in modo irregolare non ha valore e non può far sorgere alcun diritto. In particolare non può far decorrere i tempi di ricorso. Tuttavia, l'irregolarità della comunicazione non comporta necessariamente la sua nullità di pieno diritto: solo l'autorità giudiziaria può dichiarare tale nullità, qualora rilevi che l'appurata irregolarità ha arrecato un pregiudizio al destinatario dell'atto (articolo 114 del codice di procedura civile).

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Le spese di comunicazione di un atto a mezzo raccomandata corrispondono al costo dell'invio di una raccomandata, pari a 4,40 EUR per le lettere fino a 20 g (con un tasso di indennizzo minimo) inviate dalla Francia e con destinazione Francia (tariffa al 1° gennaio 2021).

Il costo degli atti degli ufficiali giudiziari è determinato da [un decreto del 26 febbraio 2016 che stabilisce le tariffe regolamentate degli ufficiali giudiziari](#). Il costo di una notificazione varia in base al tipo di atto e alle somme interessate, ma è solitamente inferiore a 50 EUR (qualora non si tratti di un procedimento esecutivo).

Tuttavia, le spese di notificazione degli atti provenienti da un altro Stato sono fissate forfettariamente in 48,75 EUR.

Ultimo aggiornamento: 14/03/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [hr](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di

traduzione.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Croazia

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

In termini pratici, il concetto giuridico di "notificazione e comunicazione degli atti" prevede che vengano notificati o comunicati i documenti in materia civile e commerciale a tutte le parti di un procedimento.

I punti 6, 7 e 8 del primo comma dell'articolo 4 del decreto in materia di operazioni di ufficio (Uredba o uredskom poslovanju) (in prosieguo: il decreto), pubblicato sulla Narodne novine (NN) (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Croazia, in prosieguo GU) n. 7/09, prevedono che tale documento possa essere sia una comunicazione che un atto ufficiale.

- una comunicazione è un documento utilizzato da una delle parti per avviare un procedimento, integrare o modificare una domanda o un'altra azione legale o per astenersi dal perseguire tale azione.

L'articolo 14 del codice di procedura civile (Zakon o parničnom postupku) (GU nn. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84 / 08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 e 89/14; in prosieguo: CPC) prevede che se la legge non specifica in quale forma possono essere intraprese talune particolari azioni, le parti possono avviare azioni procedurali sia per iscritto, al di fuori dell'udienza, che per via orale in udienza.

L'articolo 106 CPC stabilisce che le comunicazioni - reclami, risposte ai reclami, mezzi di ricorso e altre dichiarazioni, mozioni e notificazioni formulate al di fuori del processo devono essere presentate in forma scritta.

Le comunicazioni sono quindi documenti emessi dalle parti principali e quelle intervenienti nel procedimento, al fine di avviare un'azione procedurale.

- un atto è un documento emesso da un'autorità in cui si decide su una questione, risponde a un documento presentato da una parte o determina, conclude o finalizza azioni ufficiali e avvia una corrispondenza formale tra gli altri organismi o entità giuridiche e l'autorità pubblica.

La notificazione e comunicazione degli atti, come definita dalla legge, è l'attività prescritta dalle autorità e persone competenti con cui ai destinatari viene fornito l'accesso al contenuto degli atti a loro destinati. Si tratta di qualcosa di importante perché se, in caso di mancata notificazione o comunicazione di un atto a una parte, a quest'ultima viene impedito di essere ascoltata, questo fatto in ogni caso costituisce una violazione sostanziale delle disposizioni che disciplinano le azioni legali e potrebbe risultare in un mezzo di ricorso straordinario. La notificazione e comunicazione di una denuncia a un convenuto è anche un requisito necessario per avviare la fase contenziosa di un procedimento.

Tali procedimenti iniziano dal momento in cui la denuncia è notificata o comunicata al convenuto (articolo 194, comma 1 CPC). Di conseguenza, al concetto di notificazione e comunicazione degli atti si applicano norme speciali, dal momento che è un requisito necessario in un contenzioso, che deriva dal principio del diritto delle parti a essere sentite.

Tale principio implica che le parti devono avere accesso alle informazioni sul luogo e l'ora del procedimento contenzioso e ai fatti essenziali di un caso.

Inoltre, i procedimenti di denuncia non possono essere avviati in nessun caso a meno che non sia stata notificata o comunicata una denuncia a un convenuto, conformemente alle norme applicabili. La notificazione e comunicazione degli atti è importante anche perché in alcuni casi, il termine entro il quale le parti possano avviare azioni procedurali (risposta a una denuncia, appello) ha inizio dal momento in cui viene notificato o comunicato un atto. Ciò vuol dire che nel corso del procedimento giudiziario è necessario attuare qualunque azione necessaria affinché i destinatari siano informati del contenuto degli atti loro notificati o comunicati (principio della certezza del diritto e principio di presentazione orale e scritta). Un atto si ritiene adeguatamente notificato o comunicato solo se vengono rispettate le norme che disciplinano la notificazione e comunicazione degli atti.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Le azioni legali, gli ordini di riscossione, le sentenze dei tribunali e le altre decisioni del tribunale che possono essere impugnate separatamente e contro le quali possono essere cercati mezzi di ricorso devono essere notificate e comunicate alla parte interessata personalmente; questo vale anche per tutti gli altri documenti ove sia richiesto dalla legge o dove un tribunale ritenga necessario adottare provvedimenti cautelari speciali, per esempio dove i documenti di identificazione siano forniti in originale o per altri motivi simili (articolo 142, comma 1 CPC).

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Il titolo 11 del CPC comprende disposizioni che disciplinano la notificazione e comunicazione degli atti.

L'articolo 133, comma 1 CPC prescrive le modalità di notificazione e comunicazione degli atti, stabilendo che gli stessi devono essere notificati o comunicati per posta o da un ufficiale giudiziario o funzionario designato da un tribunale, un organo amministrativo competente, un pubblico notaio o direttamente dal giudice, o, in alternativa, per posta elettronica conformemente a una legge distinta.

L'articolo 133bis CPC stabilisce che a seguito della richiesta di una parte che si dichiara pronta a sostenere i costi contrattati, il giudice può, pronunciando una decisione contro la quale non è consentito appellarsi, ordinare che la notificazione e comunicazione di un atto sia assegnata a un pubblico notaio. Il pubblico notaio può essere sostituito nello svolgimento di questo compito da un perito notaio o un consulente notaio o un notaio praticante.

L'articolo 133ter CPC prevede che se, prima di depositare una denuncia dinanzi al tribunale, tramite accordo scritto stipulato con l'attore, il convenuto si impegna ad accettare di vedersi notificati e comunicati gli atti relativi alle controversie cui si riferisce l'accordo a un particolare indirizzo o attraverso una persona specifica nella Repubblica di Croazia, la denuncia e gli altri atti giudiziari riguardanti il procedimento verranno notificati e comunicati al convenuto, su richiesta dell'attore, a quell'indirizzo o a quella persona. Se la notificazione o comunicazione non può essere effettuata, il giudice emette una sentenza in cui stabilisce che gli ulteriori atti vengano notificati e comunicati al convenuto mediante pubblicazione sulla bacheca del tribunale.

L'articolo 133quater CPC stabilisce che se le parti raggiungono un accordo su questo aspetto durante il procedimento, il giudice può decidere che si inviino reciprocamente comunicazioni e altri atti direttamente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Se una delle parti è una persona giuridica o una persona fisica con un'occupazione registrata, i documenti possono essere consegnati direttamente presso la sua sede e il certificato di presa possesso del documento è verificato dal suo sigillo. In un contenzioso in cui entrambe le parti siano rappresentate da avvocati o procuratori pubblici, il giudice può ordinare ai rappresentanti delle parti di inviarsi le comunicazioni reciprocamente (per posta con ricevuta di ritorno) o di consegnarle direttamente presso l'ufficio o la sede ufficiale dell'altra parte.

L'articolo 134bis prevede che la notificazione o comunicazione di un atto sia effettuata a una persona giuridica iscritta in uno specifico registro del tribunale o di altro tipo all'indirizzo indicato nella denuncia. Ove non sia possibile effettuare la notificazione o comunicazione all'indirizzo indicato nella denuncia, allora questa dovrà essere effettuata all'indirizzo della sede della persona iscritta nel registro. Se non viene effettuata neanche a quell'indirizzo, la notificazione o

comunicazione deve essere effettuata pubblicando l'atto sulla bacheca del tribunale. Questo si applica anche alle persone fisiche che svolgono determinate occupazioni registrate (commercianti, singoli venditori, pubblici notai, avvocati, medici, ecc.) quando la notificazione o comunicazione degli atti è effettuata a queste persone in relazione alla loro occupazione.

L'articolo 134ter CPC prevede che se, in seguito alla richiesta specifica di una persona e all'approvazione del presidente del tribunale, la notificazione e comunicazione viene effettuata a questa persona in tribunale, i documenti a lui/lei indirizzati da parte del giudice devono essere collocati in una casella postale in una stanza riservata dal giudice a questo scopo. La notificazione e comunicazione degli atti sarà effettuata da un funzionario del tribunale. Il presidente del tribunale può, mediante sentenza pronunciata in un procedimento amministrativo, ordinare a tutti gli avvocati che hanno i loro uffici del registro e ai notai con sede nel territorio della sua giurisdizione di ricevere gli atti del tribunale tramite le cassette postali menzionate in precedenza.

L'articolo 135 CPC prevede che le convocazioni debbano essere notificate o comunicate al personale militare, ai membri delle forze di polizia e alle persone impiegate in servizi terrestri, fluviali, marittimi e del trasporto aereo attraverso il loro comando o il loro superiore. Se necessario, anche altri atti possono essere loro notificati o comunicati in questo modo.

L'articolo 136 CPC prevede che quando deve essere effettuata a persone o istituzioni in un paese straniero o a stranieri che godono del diritto di immunità, la notificazione e comunicazione degli atti deve essere effettuata attraverso canali diplomatici, salvo quando diversamente previsto da un accordo internazionale o nel CPC (articolo 146). Se deve essere fatta a cittadini della Repubblica di Croazia che si trovano in un paese straniero, la notificazione e comunicazione di un atto potrà essere effettuata attraverso il rappresentante consolare o diplomatico competente della Repubblica di Croazia che svolge funzioni consolari nel paese straniero in questione. Tale notificazione o comunicazione è valida solo se la persona a cui il documento deve essere notificato accetta di riceverlo.

L'articolo 137 CPC prevede che la notificazione e comunicazione degli atti debba essere effettuata a persone private della propria libertà attraverso gli organi dirigenti del carcere, del penitenziario o della casa di correzione.

Le persone di cui agli articoli 141 e 142 CPC (una persona fisica che non esercita un'attività professionale registrata e una persona fisica che svolge un'attività professionale registrata ma non collegata alla controversia) possono in taluni casi vedersi notificati o comunicati gli atti facendoli affiggere nella bacheca del tribunale.

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

Se l'indirizzo della persona a cui il documento è indirizzato e deve essere notificato o comunicato conformemente alla richiesta di un'autorità straniera competente è nel frattempo cambiato e il documento non può essere notificato o comunicato per questo motivo, il tribunale croato è obbligato, ai sensi dell'art 143 CPC, a tentare la notificazione o comunicazione dell'atto presso il luogo di residenza della persona in Croazia, come risulta dai registri del ministero dell'Interno del paese.

A patto che venga fornita prova per confermare l'esistenza di un interesse legale, può essere avanzata una richiesta all'amministrazione di polizia al fine di ottenere informazioni sul luogo di residenza permanente o temporanea di una persona a cui debbano essere notificati o comunicati degli atti relativi a procedimenti civili.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Il registro delle imprese della Repubblica di Croazia del tribunale è un servizio pubblico gratuito che permette agli organismi giudiziari esteri e/o alle parti nei procedimenti giudiziari di ottenere tutte le informazioni di cui hanno bisogno sulle società croate al seguente link: <https://sudreg.pravosudje.hr/registarf?p=150:1>

Gli indirizzi delle persone fisiche non sono disponibili pubblicamente e sono accessibili solo da parte del ministero dell'Interno della Repubblica di Croazia.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Non esistono norme fisse in base al diritto croato che stabiliscono come debbano procedere i tribunali in sede di applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale. È evidente dall'esperienza passata, tuttavia, che i tribunali croati rispondono e gestiscono puntualmente le richieste di informazioni relative all'indirizzo attuale di una persona ricevute ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

I documenti sono normalmente notificati o comunicati per posta o mediante un ufficiale giudiziario nominato dal tribunale. Agli articoli 133-137 CPC sono elencati metodi alternativi che possono essere utilizzati. Tra questi figura la notificazione e comunicazione degli atti tramite un organo amministrativo competente, un pubblico notaio o direttamente in tribunale oppure per posta elettronica conformemente a leggi distinte. I documenti possono anche, in alcuni casi, essere notificati o comunicati mediante pubblicazione sulla bacheca del tribunale.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

La notificazione o comunicazione di documenti per telefono, fax o posta elettronica è consentita nei casi previsti all'articolo 193, comma 5 e all'articolo 321, comma 7 CPC (una notificazione emessa da un tribunale di appello a un tribunale di primo grado che è già stata presa una decisione su un appello e una notificazione del tribunale di primo grado a un tribunale di appello sul ritiro di un ricorso o su una decisione da parte dei soggetti interessati di raggiungere un accordo).

L'articolo 495 CPC prevede che, in caso di urgenza, una data per l'udienza possa essere programmata per telefono, telegramma o posta elettronica conformemente a leggi distinti o altri modi appropriati. Dovrà essere redatta una nota ufficiale a questo proposito, se non esiste altra prova scritta in merito alla programmazione dell'udienza.

L'articolo 507quaterdecies prevede che i moduli previsti dal regolamento n. 861/2007 e altre richieste o dichiarazioni possano essere presentati sotto forma di comunicazioni per fax o e-mail. Il ministro responsabile per gli affari giudiziari deve formulare norme distinte per la presentazione di atti a mezzo fax o e-mail nonché specificarvi la data a decorrere dalla quale si applicano. Considerando che le norme di cui sopra non sono state fino ad oggi ancora emesse, le condizioni tecniche per l'utilizzo di questo tipo di comunicazione non sono ancora soddisfatte.

In linea di principio, tuttavia, gli articoli 492bis, 492ter e 492quater prevedono la modalità di notificazione e comunicazione e le norme per notificare e comunicare atti per posta elettronica nei procedimenti dinanzi ai tribunali del commercio. Se devono essere utilizzati mezzi di comunicazione elettronici, è necessario formulare norme che prescrivano il contenuto e la struttura della forma di tali comunicazioni, le condizioni alle quali le comunicazioni possono essere notificate a mezzo posta elettronica, le registrazioni da effettuare quando le comunicazioni vengono inviate via e-mail (il formato delle e-mail) e l'organizzazione e le funzionalità del sistema informatico. Considerando che le norme di cui sopra non sono state fino ad oggi ancora emesse, le condizioni tecniche per l'utilizzo di questo tipo di comunicazione non sono ancora soddisfatte.

L'articolo 106 bis del CPC [GU nn. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 – versione consolidata, 25/13, 89/14 – decisione della Corte costituzionale (*Ustavni sud*) della Repubblica di Croazia, e 70/19] prevede la comunicazione per via elettronica]

"La comunicazione può essere presentata in forma elettronica per mezzo del sistema informatico.

La comunicazione presentata in forma elettronica deve essere firmata con firma elettronica qualificata conformemente alle norme speciali. La comunicazione presentata in forma elettronica firmata con firma elettronica qualificata è considerata firmata a mano.

Il giorno in cui il sistema informatico comunica al richiedente il ricevimento della comunicazione è considerato la data di deposito dinanzi all'organo giurisdizionale cui la comunicazione è indirizzata.

Se l'organo giurisdizionale non può esaminare la comunicazione presentata sotto forma elettronica, esso ne informa il richiedente per via elettronica e gli ordina di modificare la memoria conformemente alle istruzioni date.

In deroga al primo comma del presente articolo, gli organi statali, il pubblico ministero, gli avvocati, i notai, i consulenti tecnici, i valutatori giudiziari, gli interpreti giudiziari, gli amministratori giudiziari, i commissari giudiziari e le persone giuridiche sono sempre tenuti a presentare le loro comunicazioni in forma elettronica.

Se il soggetto di cui al quinto comma del presente articolo non invia la comunicazione in forma elettronica, l'organo giurisdizionale ordina al richiedente di farlo entro il termine di otto giorni. Se il richiedente non presenta la comunicazione in forma elettronica entro il termine stabilito, la comunicazione si considera ritirata.

Il sistema informatico è messo a disposizione dal ministero responsabile della giustizia.

Le condizioni di presentazione delle comunicazioni e della trasmissione in forma elettronica, i formati delle copie delle comunicazioni in forma elettronica, nonché l'organizzazione e il funzionamento del sistema informatico sono disciplinati dal regolamento adottato dal ministro incaricato della giustizia."

L'articolo 8 del regolamento sulle comunicazioni elettroniche (GU n. 5/20) prevede la possibilità d'accesso al sistema informatico per le persone fisiche, le persone giuridiche, gli organi statali, il pubblico ministero, gli avvocati, i notai, i consulenti tecnici, i valutatori giudiziari, gli interpreti giudiziari, gli amministratori giudiziari e i commissari giudiziari.

Il 20 aprile 2020 il ministro della Giustizia della Repubblica di Croazia ha adottato una decisione che conferma che sono soddisfatte le condizioni per le comunicazioni elettroniche dinanzi a tutti i tribunali municipali, i tribunali di contea e all'alta corte commerciale della Repubblica di Croazia.

Come stabilito nel testo, la decisione è entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul sito ufficiale del ministero della Giustizia, ossia il 22 aprile 2020.

Il 13 luglio 2020 il ministro della Giustizia della Repubblica di Croazia ha adottato una decisione, entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul sito ufficiale del ministero della Giustizia, che conferma che sono soddisfatte le condizioni per le comunicazioni elettroniche davanti alla Corte suprema della Repubblica di Croazia.

Pertanto, conformemente a dette disposizioni, gli organi statali, il pubblico ministero, gli avvocati, i notai, i consulenti tecnici, i valutatori giudiziari, gli interpreti giudiziari, gli amministratori giudiziari, i commissari giudiziari e le persone giuridiche sono tenuti sempre a presentare le loro comunicazioni in forma elettronica.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

L'articolo 142, comma 2 CPC prevede che se la persona a cui deve essere notificato o comunicato un atto non si trova nel luogo previsto per la notificazione in base alle informazioni contenute nella denuncia o nei registri ufficiali, il messo deve essere informato in merito a quando e dove può reperire l'interessato. Inoltre, il messo deve lasciare alle persone di cui all'articolo 141, commi 1, 2 e 3 CPC, una comunicazione scritta per l'interessato che indica il giorno e l'ora in cui dovrebbe trovarsi presso la sua abitazione o luogo di lavoro al fine di ricevere l'atto. Qualora, in seguito a tale avviso, non riuscisse ancora a reperire la persona a cui devono essere notificati o comunicati gli atti, il funzionario incaricato della notificazione o comunicazione procederà in base alle disposizioni di cui all'articolo 141 CPC, a seconda della tipologia di notificazione dell'atto.

In relazione a questo, in pratica le disposizioni dell'articolo 37 della legge sui servizi postali (GU nn. 14/12 e 153/13) si applicano come una notifica non in mani proprie. La legge prevede che le spedizioni postali, ad eccezione delle spedizioni postali ordinarie, debbano essere consegnate al destinatario, al suo legale rappresentante o a una persona autorizzata mediante procura. In deroga a ciò, laddove un pacchetto postale non possa essere recapitato a una delle persone elencate il pacchetto potrà essere consegnato a un adulto del nucleo familiare, a una persona impiegata in modo permanente nei locali domestici o commerciali del destinatario o a una persona autorizzata presso i locali commerciali della persona giuridica o fisica dove il destinatario lavora a tempo indeterminato. Se le spedizioni non possono essere consegnate nel modo descritto, sarà lasciato un avviso nella cassetta postale del destinatario, in cui verrà informato su dove e quando sarà possibile ritirare la spedizione. Normalmente il servizio postale lascerà un avviso che lo informa che il ritiro potrà essere effettuato presso l'ufficio postale designato entro cinque giorni dalla data di consegna della nota. Se il destinatario non ritira la spedizione entro tale termine, il fornitore del servizio restituirà la spedizione al mittente.

Come metodo di ultima istanza per la notificazione o comunicazione di un atto può essere usata la bacheca del tribunale (articolo 133ter, 134bis, 134ter, 143 e 144 CPC).

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Se viene usato un altro metodo di notificazione o comunicazione degli atti, i documenti sono considerati notificati o comunicati il giorno in cui vengono consegnati al destinatario o alla persona autorizzata a riceverli per conto di quest'ultimo o, nel caso in cui il documento venga affisso sulla bacheca del tribunale, dopo la scadenza del termine di otto giorni a decorrere dall'affissione in bacheca.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

L'articolo 37 della legge sui servizi postali (GU nn. 144/12 e 153/13) prevede che le spedizioni postali, ad eccezione delle spedizioni ordinarie, debbano essere consegnate personalmente al destinatario, al suo legale rappresentante o una persona autorizzata mediante procura. In deroga a ciò, laddove un pacchetto postale non possa essere recapitato a una delle persone elencate il pacchetto potrà essere consegnato a un adulto del nucleo familiare, a una persona impiegata in modo permanente nei locali domestici o commerciali del destinatario o a una persona autorizzata presso i locali commerciali della persona giuridica o fisica dove il destinatario lavora a tempo indeterminato. Se le spedizioni non possono essere consegnate nel modo descritto, sarà lasciato un avviso nella cassetta postale del destinatario, in cui verrà informato su dove e quando sarà possibile ritirare la spedizione. Se il destinatario non ritira la spedizione entro tale termine, il fornitore del servizio restituirà la spedizione al mittente.

Se, in base alla richiesta specifica di una persona e all'approvazione del presidente del tribunale, la notificazione e comunicazione viene effettuata a questa persona in tribunale, i documenti a lui/lei indirizzati da parte del giudice devono essere collocati in una casella postale in una stanza assegnata dal giudice per questo scopo. La notificazione e comunicazione degli atti sarà effettuata da un funzionario del tribunale. Il presidente del tribunale può ordinare, mediante sentenza pronunciata in un procedimento amministrativo, a tutti gli avvocati che hanno i loro uffici del registro e ai pubblici notai nonché a talune entità giuridiche con sede nel territorio della sua giurisdizione di ricevere gli atti del tribunale tramite le cassette postali menzionate all'articolo 134ter CPC. In tali circostanze le persone elencate sono obbligate a ritirare i documenti entro un termine di otto giorni. Se un documento non è ritirato entro tale termine, sarà pubblicato sulla bacheca del tribunale. Un documento si considera notificato o comunicato alla scadenza dell'ottavo giorno dal momento in cui è stato pubblicato sulla bacheca del tribunale.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Se i destinatari si rifiutano di firmare la ricevuta, il messo registrerà il fatto sulla ricevuta riportando per iscritto la data della notificazione e comunicazione e il documento viene quindi ritenuto notificato e comunicato (articolo 149, comma 3 CPC).

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

L'articolo 507quater prevede che la notificazione e comunicazione di atti in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 14 del regolamento n. 1393/2007 è dimostrata per mezzo di una ricevuta di ritorno o documento equivalente. Un documento che un luogo di ricezione nella Repubblica di Croazia deve notificare o consegnare ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 può essere notificato o comunicato anche a mezzo raccomandata accompagnata da una ricevuta di ritorno.

Il CPC non prevede che la notificazione o comunicazione di atti ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 1393/2007 debba essere effettuata solo al destinatario e, pertanto, le disposizioni del CPC che disciplinano la consegna personale in effetti prevedono una notifica "non in mani proprie".

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Le disposizioni del CPC che disciplinano i metodi di "consegna non in mani proprie" o quelli alternativi di consegna personale prevedono che i documenti possano essere pubblicati sulla bacheca del tribunale come ultima risorsa; in questo caso si considera che la notificazione e comunicazione degli atti sia stata effettuata nella Repubblica di Croazia.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

L'articolo 142, comma 2 CPC prevede che se la persona a cui deve essere notificato o comunicato un atto non si trova nel luogo previsto per la notificazione in base alle informazioni contenute nella denuncia o nei registri ufficiali, il messo deve essere informato in merito a quando e dove può reperire l'interessato. Inoltre, il messo deve lasciare alle persone di cui all'articolo 141, commi 1, 2 e 3 CPC, una comunicazione scritta per l'interessato che indica il giorno e l'ora in cui dovrebbe trovarsi presso la sua abitazione o luogo di lavoro al fine di ricevere l'atto. Qualora, in seguito a tale avviso, non riuscisse ancora a reperire la persona a cui devono essere notificati o comunicati gli atti, il funzionario incaricato della notificazione o comunicazione procederà in base alle disposizioni di cui all'articolo 141 CPC, a seconda della tipologia di notificazione dell'atto.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

L'articolo 149 CPC prevede che il certificato di notificazione o comunicazione (bolla di consegna) debba essere firmato dal destinatario, che deve inserire la data in cui ha ricevuto la bolla di consegna. Se un documento viene notificato o comunicato a un organismo dello Stato, a una persona giuridica o a una persona fisica che gestisce un'attività commerciale registrata, il destinatario deve non solo firmarlo, ma anche apporvi il sigillo ufficiale o timbro di tale organismo o ente. Nel caso in cui, quando viene notificato o comunicato un atto a un organismo o ente, questi non appongano il proprio sigillo o timbro, il messo è tenuto a indicarne le ragioni sulla bolla di consegna. Se il destinatario è analfabeta o non è in grado di firmare con il suo nome, il messo scriverà il nome e cognome dell'interessato, registrerà, a lettere, la data della notificazione o comunicazione e apporrà una nota indicante il motivo alla base della mancata apposizione della firma. Se il destinatario rifiuta di firmare la bolla di consegna, il messo preparerà una nota su questo evento, da includere nella bolla di consegna, e scriverà in stampatello il giorno della notificazione. A quel punto il documento si considera notificato o comunicato. Se la notificazione e comunicazione degli atti è effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 142, comma 2 CPC, la bolla di consegna deve indicare, insieme a un attestato di ricevimento del documento, anche che una comunicazione scritta l'ha preceduta. Quando, in conformità con le disposizioni della presente legge, il documento viene consegnato a un'altra persona e non alla persona a cui è indirizzato, il messo deve indicare sulla bolla di consegna il tipo di relazione che intercorre tra le due persone. Se un documento non viene notificato o comunicato a un organismo dello Stato o una persona giuridica, il messo che si sta occupando della notificazione o comunicazione dell'atto a una persona deve, se la persona è a lui sconosciuta, chiedere alla persona di identificarsi. Il messo riporterà sulla bolla di consegna il nome e cognome della persona a cui l'atto è stato consegnato e indicherà se conosce la persona a cui sono stati notificati o comunicati gli atti o, in alternativa, indicherà il numero della carta d'identità fornita per accertare l'identità della persona e l'organo che ha emesso tale documento di identificazione. Un messo che non sia un pubblico notaio è obbligato a scrivere in modo leggibile il proprio nome e cognome e titolo sulla bolla di consegna e ad apporre la sua firma anche su di esso. Se necessario, il messo creerà una voce distinta sulla consegna/notificazione allegandola alla bolla di consegna. Se è stata apposta una data sbagliata sulla bolla di consegna, la notificazione o comunicazione si considerano completate il giorno in cui l'atto è stato consegnato. Se la bolla di consegna è andata persa l'avvenuta notificazione o comunicazione può essere dimostrata in altro modo.

L'articolo 133bis, commi 3 e 4 CPC prevede che il pubblico notaio produca un verbale sulla ricezione di un atto e sulle misure adottate per notificarlo o comunicarlo. Il notaio presenterà direttamente al tribunale senza indugio una copia autenticata del verbale di ricezione dell'atto da notificare o comunicare e un certificato della notificazione e comunicazione insieme a una copia autenticata del verbale di notificazione o comunicazione o a un documento che non è stato possibile notificare con una copia autenticata del verbale sulle azioni adottate.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Il destinatario o una persona alla quale potrebbe essere notificato o comunicato un atto sono autorizzati a rifiutare di ricevere il documento solo se la notificazione o comunicazione viene effettuata in un orario o luogo o mediante un mezzo non prescritto dalla legge. Tuttavia, se i destinatari o le persone obbligate a ricevere un documento si rifiutano di riceverlo in maniera illegittima o se lo gettano via o distruggono prima di leggerlo, tale rifiuto non pregiudica le conseguenze giuridiche dell'atto notificato o comunicato (VsSr Gzz 61/73 - ZSO 4/76-140).

Se un destinatario si rifiuta di firmare la bolla di consegna, il messo registrerà il fatto sulla bolla riportando a lettere la data della notificazione e comunicazione e il documento viene quindi ritenuto notificato e comunicato (articolo 149, comma 3 CPC).

Nel caso in cui la notificazione o comunicazione di un atto sia stata rifiutata, l'ultima risorsa per la sua notificazione e comunicazione è quella di pubblicare il documento sulla bacheca del tribunale. Un documento si considera notificato o comunicato alla scadenza dell'ottavo giorno dal momento in cui è stato pubblicato sulla bacheca del tribunale.

In relazione alla notificazione o comunicazione di atti a una terza persona, va osservato che, quando un documento viene consegnato ad una persona diversa dal destinatario, deve essere indicato sulla bolla di consegna il rapporto che intercorre tra i due (articolo 149, comma 5 CPC). Se un documento non viene notificato o comunicato a un organismo dello Stato o una persona giuridica, il messo che si sta occupando della notificazione o comunicazione dell'atto a una persona deve, se la persona è a lui sconosciuta, chiedere alla persona di identificarsi. Il messo riporterà sulla bolla di consegna il nome e cognome della persona a cui l'atto è stato consegnato e indicherà se conosce la persona a cui sono stati notificati o comunicati gli atti o, in alternativa, indicherà il numero della carta d'identità fornita per accertare l'identità della persona e l'organo che ha emesso tale documento di identificazione. Un messo che non sia un pubblico notaio è obbligato a scrivere in modo leggibile il proprio nome e cognome e titolo sulla bolla di consegna e ad apporre la sua firma anche su di esso. Se necessario, il messo creerà una voce distinta sulla consegna/notificazione allegandola alla bolla di consegna. Se è stata apposta una data sbagliata sulla bolla di consegna, la notificazione o comunicazione si considerano completate il giorno in cui l'atto è stato consegnato. Se la bolla di consegna è andata persa l'avvenuta notificazione o comunicazione può essere dimostrata in altro modo.

Nel caso in cui il messo non notifici o comunichi l'atto con la dovuta diligenza, con un conseguente significativo ritardo in un procedimento, la persona interessata può essere multata dal tribunale.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

L'articolo 63 del regolamento prevede che le spese di spedizione postale siano a carico e contabilizzate in conformità con le norme in materia di servizi postali.

L'articolo 133bis, commi 5, 6 e 7 CPC stabilisce che le parti debbano sostenere i costi della notificazione o comunicazione da parte del pubblico notaio pagandolo direttamente. I pubblici notai che non ricevano il pagamento anticipato per coprire il costo della notificazione o comunicazione non sono tenuti a notificare l'atto. Il pubblico notaio deve produrre prova di questo e informarne direttamente il giudice. Le parti non saranno ritenute responsabili nel pagare gli oneri notarili per eventuali azioni intraprese per notificare o comunicare un atto tramite un pubblico notaio. I costi della notificazione o comunicazione tramite pubblico notaio saranno incorporati nelle spese legali, se il giudice lo ritiene necessario. Gli oneri e la retribuzione di un pubblico notaio per la fornitura di servizi notarili sono disciplinati dalle norme in materia di tariffe notarili temporanee (GU nn. 97/01 e 115/12).

L'articolo 146, comma 5 CPC prevede che i fondi per coprire i costi di nomina e gestione di un rappresentante del convenuto responsabile per la ricezione dei documenti siano pagati in anticipo dal richiedente in virtù di una sentenza pronunciata dal giudice e non soggetta ad appello. Qualora il richiedente non provveda al pagamento anticipato entro il termine stabilito, l'azione sarà sospesa.

In relazione ai costi della notificazione e comunicazione tramite un funzionario nominato dal tribunale, i costi associati saranno corrisposti in anticipo in un importo determinato dal giudice. Questa pratica è prevista dalle disposizioni di cui all'articolo 49 del regolamento di procedura del tribunale (GU n. 35/15) in base al quale possono essere effettuate al di fuori dei locali del tribunale solo le azioni ufficiali necessarie per risolvere una questione in conformità alla legge. L'articolo 50 della stessa legge prevede che il recupero dei costi per le attività stragiudiziali sarà trattato in base a norme distinte e che tali attività richieste e sostenute dalle parti ai sensi di una sentenza del tribunale possono in linea di principio essere intraprese solo dopo che l'interessato ha depositato l'anticipo secondo l'importo pattuito.

Ultimo aggiornamento: 26/08/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Italia

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Notificazione e comunicazione sono le procedure codificate con cui viene data conoscenza di un atto ad un soggetto, fisico o giuridico, per tutti gli effetti previsti dalla legge.

La legge prevede delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti perché possa essere garantita la conoscenza legale di tali atti per i loro destinatari, che è necessaria perché si possano produrre i relativi effetti. Questo vuol dire che, una volta che è rispettata la procedura richiesta per la notificazione e la comunicazione, si ritiene che l'atto sia conosciuto dal soggetto senza necessità di provare che lo stesso ne abbia avuto conoscenza effettiva; di conseguenza, l'atto potrà produrre i propri effetti di legge.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

La comunicazione è effettuata nei casi in cui tale adempimento è previsto dalla legge o è disposto dal giudice, e contiene la notizia abbreviata dell'atto o del fatto che deve essere comunicato. La comunicazione è disposta per informare le parti o gli altri soggetti del giudizio che si sono verificati determinati fatti rilevanti nel processo o che sono stati emessi determinati atti nel processo (es. deposito della sentenza del Giudice, emissione di un provvedimento di fissazione di udienza o di rinvio, pronuncia di un'ordinanza del Giudice fuori udienza).

La notificazione deve essere eseguita nei casi previsti dalla legge, e consiste nella consegna di una copia conforme all'originale dell'atto che deve essere notificato. Può essere oggetto di notificazione un atto del giudice (ad es. la sentenza, per la decorrenza del termine di impugnazione) o un atto di parte (es. la citazione in un giudizio di cognizione).

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

La comunicazione è effettuata dal cancelliere (art. 136 del Codice di Procedura Civile).

La notificazione è eseguita:

- di regola, dall'ufficiale giudiziario, che la effettua su richiesta di una parte, del pubblico ministero o del cancelliere (art.137 Cod. Proc. Civ.). L'ufficiale giudiziario opera secondo precise regole di competenza territoriale (art. 106 e art. 107 del D.P.R. 15.12.1959 n. 1229).

In adempimento dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 l'ufficiale giudiziario è l'unico soggetto designato a trasmettere e a ricevere le richieste di notifica tra gli Stati membri.

- alla ricorrenza di particolari condizioni, dagli avvocati. A questi è consentito notificare un atto tramite posta, purché siano muniti di idonea procura alla lite e di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine presso cui sono iscritti, o direttamente mediante consegna dell'atto nel domicilio del destinatario, nel solo caso in cui il destinatario sia altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e sia iscritto allo stesso albo del difensore che effettua la notifica (secondo quanto previsto dalla legge n. 890/1982 e dalla l. 53/1994). Inoltre, senza alcuna autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, l'avvocato può procedere alla notificazione a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del destinatario che risulti da pubblici elenchi (art. 3 bis della Legge n. 53 del 1994).

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

L'autorità ricevente per l'Italia (costituita dall'Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma, sita in Roma, Viale Giulio Cesare n. 52) trasmette la richiesta di notifica all'ufficiale giudiziario competente per territorio.

Quest'ultimo, quando non trova il destinatario all'indirizzo indicato dal richiedente, procede alle seguenti ricerche:

- Persona fisica: indagini di fatto presso gli abitanti del medesimo stabile o presso i vicini, indagini presso l'Anagrafe del Comune (se nell'atto sono indicati luogo e data di nascita).

- Persona giuridica: l'ufficiale giudiziario restituisce l'atto al precedente perché richieda la notifica al legale rappresentante pro-tempore. In questo caso il nome del legale rappresentante e la sua personale residenza devono risultare nell'atto (art. 145 del cod.proc.civile).

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

L'indirizzo deve essere fornito dall'Autorità o dalla parte procedente, che lo desume dai documenti in suo possesso. Per eventuali ricerche occorre nuovamente distinguere tra:

- Persone fisiche: in materia civile non esiste un registro centrale; è necessario chiedere una certificazione al servizio Anagrafe dei Comuni, i quali normalmente rispondono alle richieste scritte e motivate delle parti e dei loro difensori, indicando l'eventuale corrispettivo (a Roma attualmente è di € 0,26 per ogni certificato) od altro (in genere viene richiesta la busta affrancata per la risposta e compilata con l'indirizzo del richiedente). Dal 2016 i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali al fine di notificare atti giudiziari sono esenti dall'imposta di bollo e, se richiesti con invio tramite strumento informatico sono esenti anche dal diritto di segreteria di € 0,26.

- Persone giuridiche ed imprese: Il Registro Imprese è pubblico, gestito dalle Camere di Commercio provinciali, consultabile tramite il portale registroimprese.it; è richiesto il pagamento di un corrispettivo (circa € 7,00); in alternativa sono disponibili, presso i Consigli degli Ordini professionali o nel web, gestori che forniscono i dati richiesti con servizio in abbonamento.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Non è possibile richiedere un indirizzo in Italia tramite il regolamento (CE) n. 1206/2001.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

La comunicazione avviene a mezzo "biglietto di cancelleria" che può essere redatto su supporto cartaceo, oppure trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (acronimo PEC), come previsto dall'art. 136 Cod. Proc. Civ. (così come modificato dalla Legge n.183/2011). Nel primo caso, il biglietto si compone di due parti, una delle quali è consegnata dal cancelliere al destinatario che firma per ricevuta, mentre l'altra è conservata nel fascicolo di ufficio. Nel secondo caso esso è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzo che l'avvocato deve obbligatoriamente indicare nella citazione o altro atto introduttivo.

Tale seconda modalità di comunicazione è divenuta obbligatoria con l'entrata in vigore dell'art. 16, 4° comma del D.L. 179/2012, che prevede che le comunicazioni e le notificazioni della cancelleria debbano essere effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di PEC.

Solo laddove non sia possibile procedere tramite comunicazione a mezzo PEC, il biglietto di cancelleria viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notificazione.

La notificazione deve essere effettuata dall'ufficiale giudiziario mediante consegna diretta nel Comune ove ha sede il suo ufficio e mediante spedizione per posta fuori del Comune (art. 106 e 107 del D.P.R. n. 1229/1959) a meno che la parte o l'Autorità richiedano espressamente che la notifica avvenga con consegna diretta. Le notificazioni vengono eseguite mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale (art. 137 Cod. Proc. Civ.), e devono essere effettuate dalle ore 7 alle ore 21 dei giorni feriali (art. 147 Cod. Proc. Civ.).

Notificazione in forma diretta: L'ufficiale giudiziario consegna personalmente la copia al destinatario, in via prioritaria nella sua casa di abitazione a tutela della privacy, altrimenti ovunque, con il solo limite del territorio di competenza dell'ufficiale.

Quando una persona, fisica o giuridica, ha eletto domicilio presso un'altra persona o un ufficio, la consegna obbligatoriamente deve essere effettuata al domiciliatario nel luogo indicato nell'elezione, ed equivale alla consegna al destinatario (art. 141 Cod. Proc. Civ.). Fanno eccezione a questa regola le notifiche della citazione per convalida di sfratto, del titolo esecutivo e del precetto di pagamento, che non possono essere notificati nel domicilio eletto.

Le Amministrazioni dello Stato hanno domicilio eletto per legge presso gli uffici dell'Avvocatura di Stato (art. 144 Cod. Proc. Civ.).

Quando l'atto deve essere notificato ad una persona giuridica, va consegnata una copia nella sede al rappresentante o alla persona a tal fine incaricata o, in mancanza, al portiere; ma in questo caso la notificazione può anche essere eseguita alla persona fisica che rappresenta l'ente secondo le forme previste per la notificazione alle persone fisiche, purché nell'atto da notificare sia indicata la qualità di rappresentante e ne risulti la residenza, il domicilio o la dimora (art. 145 Cod. Proc. Civ.).

Notificazione mediante spedizione della copia a mezzo del servizio postale: Quale modalità alternativa alla notificazione in forma diretta, la notificazione può essere eseguita a mezzo del servizio postale, a meno che non sia fatto espresso divieto dalla legge (come stabilito dall'art. 149 del Cod. Proc. Civ. e dalla Legge n. 890/1982). Se la notifica deve essere eseguita nell'ambito del Comune in cui ha sede l'ufficio notifiche, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale; se la notificazione deve eseguirsi fuori da tale Comune, l'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale. In questi casi la copia dell'atto è inserita in uno speciale plico raccomandato, corredato di avviso di ricevimento, entrambi di colore verde e conformi ad un modello prestabilito che ne consente la tracciabilità. In questo modo l'ufficiale giudiziario può eseguire le notificazioni anche al di fuori dell'ambito territoriale di sua competenza.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Le comunicazioni di cancelleria, con l'entrata in vigore dell'art. 16, 4° comma del D.L. 179/2012, avvengono esclusivamente per via telematica all'indirizzo di PEC; tale procedura è, dunque, oramai prevista quale modalità primaria di trasmissione delle comunicazioni, ed opera per tutti i procedimenti. Solo laddove non sia possibile procedere tramite comunicazione a mezzo PEC, il biglietto di cancelleria viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notificazione.

Le notificazioni possono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica dal documento cartaceo (art. 149 bis Cod. Proc. Civ.). Anche per le notificazioni tale procedura è oramai prevista come modalità ordinaria di trasmissione, alternativa alla consegna diretta nelle mani del destinatario, ed opera con riferimento a tutti i procedimenti.

Per consentire la funzionalità di questa procedura, alcuni soggetti sono obbligati a rendere pubblico il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (acronimo PEC) in appositi elenchi: i professionisti del diritto, le persone giuridiche, le imprese commerciali, gli enti pubblici. Pertanto l'ufficiale giudiziario ed il legale di una parte possono procedere alla notifica di una copia informatica, autenticata e sottoscritta con firma digitale, mediante l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (art. 149 bis Cod. Proc. Civ.) risultante da elenchi pubblici.

La relazione di notifica dovrà contenere la certificazione di conformità della copia digitale al documento da cui è estratta, il rapporto di accettazione del gestore del servizio ed il suo rapporto di consegna nella casella di destinazione, entrambi contenenti un codice identificativo del messaggio.

Non è consentito effettuare comunicazioni o notificazioni tramite altre forme di comunicazione elettronica (ad es. sms o invio ad indirizzo e-mail diverso dalla posta elettronica certificata), in quanto tali modalità non garantirebbero la certezza legale circa la ricezione del messaggio da parte del destinatario.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Notificazione in forma diretta

La consegna può avvenire anche nel luogo di residenza del destinatario, ovvero dove questi ha abituale dimora (se questo non è noto, nel comune di dimora temporanea o nel comune di domicilio, ovvero dove ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi), previa ricerca presso la casa di abitazione, l'ufficio o il luogo dove esercita la attività commerciale.

Se il destinatario è assente in questi luoghi, la copia chiusa in un plico sigillato può essere consegnata ad un familiare o ad una persona addetta alla casa o all'ufficio, che non sia minore di quattordici anni e palesemente incapace. La copia, sempre in busta chiusa e sigillata, può essere anche consegnata al portiere dello stabile o ad un vicino che devono rilasciare una ricevuta firmata; il destinatario in questo caso deve essere avvisato della consegna con una lettera raccomandata senza avviso di ricevimento. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano (art. 139 Cod. Proc. Civ.).

L'art. 146 Cod. Proc. Civ. dispone che la consegna al militare in attività di servizio, quando non può avvenire personalmente, è fatta al Pubblico Ministero che invia l'atto al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

Quando la consegna non è possibile nei modi descritti, perché il destinatario è al momento assente e gli altri soggetti idonei a ricevere l'atto sono assenti, incapaci o rifiutano la consegna, l'ufficiale giudiziario provvede a depositare la copia dell'atto, in busta chiusa, nella casa comunale del luogo dove la notifica deve essere eseguita, affigge un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (art. 140 Cod. Proc. Civ.).

Notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti

Il destinatario deve essere cercato usando dell'ordinaria diligenza e secondo il principio di buona fede. Se risulta comunque irreperibile, la notifica è eseguita mediante il deposito della copia nella casa comunale dell'ultima residenza nota. Quando non si conosce l'ultima residenza, l'atto è depositato nella casa comunale del luogo di nascita; se anche questo è ignoto o si trova all'estero, l'atto è consegnato al Pubblico Ministero (art. 143 Cod. Proc. Civ.).

Forme di notifica ordinate dal Giudice

Il Giudice può prescrivere, anche d'ufficio, forme di notifica diverse da quelle codificate, in circostanze particolari o per motivi di urgenza. Queste forme sono libere ma devono comunque tutelare la privacy del destinatario ed il suo diritto di difesa (art. 151 Cod. Proc. Civ.).

Un esempio diffuso è l'autorizzazione a spedire un plico tramite un corriere che garantisca la consegna in tempi molto brevi. Altri sistemi, quale ad es. l'utilizzo del telegramma, sono ormai obsoleti.

Notifica per pubblici proclami

Il Giudice, su istanza di parte e sentito il Pubblico Ministero, autorizza questo tipo di notifica quando il numero dei destinatari è rilevante o risulta difficile identificare tutti.

Una copia dell'atto è depositata nella casa comunale in cui ha sede l'Ufficio giudiziario avanti al quale si procede ed un estratto dell'atto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; il Giudice può inoltre ordinare la pubblicazione di un estratto nei giornali più diffusi o disporre altre forme di pubblicità (art. 150 Cod. Proc. Civ.).

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Consegna diretta a persone diverse dal destinatario: la data di notifica è quella della consegna della copia alla persona rinvenuta; è una data di conoscenza legale, in quanto il destinatario avrà conoscenza effettiva dell'atto solo successivamente.

Notifica a norma dell'art. 140 Cod. Proc. Civ.: le formalità necessarie alla validità della notificazione sono molteplici e non necessariamente compiute nello stesso giorno. La giurisprudenza, interpretando definitivamente la norma, ha stabilito che la data di perfezionamento della notificazione per il richiedente coincide con l'ultima formalità, costituita dalla spedizione della raccomandata contenente l'avviso del deposito nella casa comunale, mentre per il destinatario è quella dei dieci giorni di compiuta giacenza del plico all'ufficio postale o quella del ritiro del plico, se anteriore.

Notificazione postale: la notificazione si perfeziona, per il richiedente, alla data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario, gli effetti si verificano solo al momento della legale conoscenza dell'atto. Quest'ultima è costituita dalla data di consegna del plico indicata nell'avviso di ricevimento; in caso di assenza o rifiuto dei soggetti addetti alla ricezione, il plico viene depositato presso l'ufficio postale ed in tal caso la data è quella della compiuta giacenza di dieci giorni presso l'ufficio postale, o quella del ritiro se antecedente. Se risulta comunque incerta, la notifica è eseguita nella data del bollo apposto sull'avviso dall'ufficio postale che lo restituisce al mittente.

Il plico non ritirato resta a disposizione del destinatario per sei mesi, affinché questi abbia comunque conoscenza effettiva del suo contenuto.

Notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti

L'atto è notificato trascorsi venti giorni dal deposito o dalla consegna al Pubblico Ministero.

Forme di notifica ordinate dal Giudice

La data di notifica dipende dalla modalità.

Notifica per pubblici proclami

La notifica è avvenuta quando, eseguito quanto prescritto, l'ufficiale giudiziario deposita nella cancelleria del giudice avanti al quale si procede una copia della relazione e dei documenti giustificativi dell'attività svolta dalla parte (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ecc..) su richiesta del Giudice.

Notificazione a mezzo PEC

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del destinatario. Pertanto la data della notifica è quella della consegna, non occorrendo la conferma della lettura.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Notifica a norma dell'art. 140 Cod. Proc. Civ.: l'ufficiale giudiziario affigge alla porta del destinatario, in busta chiusa, un avvertimento contenente gli elementi essenziali dell'atto e l'invito a ritirarlo in Comune; invia al destinatario un uguale avvertimento a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

L'ufficiale postale consegna al destinatario, o ad altri soggetti idonei, questa raccomandata; se non trova nessuno, deposita il plico presso l'ufficio postale competente per zona, per dieci giorni, lasciando nella cassetta postale un ulteriore invito a ritirare il plico.

Notificazione postale: l'ufficiale postale che non trova il destinatario né altri soggetti legittimati, avverte il destinatario con una raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito (acronimo CAD) della copia dell'atto nell'ufficio postale di zona; se l'ufficiale postale ha consegnato la notifica ad un soggetto legittimato diverso dal destinatario invia a quest'ultimo, sempre con raccomandata, una comunicazione di avvenuta notifica (acronimo CAN). Gli avvisi CAD e CAN integrano la notifica: l'ufficiale postale appone una annotazione circa la loro spedizione sull'avviso di ricevimento originario. Questi avvisi sono a garanzia della conoscenza effettiva del destinatario e non influiscono sulla data di notifica, che resta quella della giacenza di dieci giorni nell'ufficio postale o del ritiro, se antecedente.

Premessa necessaria per l'attività del portalelettere è che il destinatario abbia una cassetta idonea per il ricevimento della corrispondenza, su cui sia scritto il suo nome.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Se il destinatario rifiuta la consegna diretta della notificazione, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione e la notificazione si considera validamente eseguita (art. 138 Cod. Proc. Civ.).

Nella notifica postale in caso in cui il destinatario rifiuti il plico o di firmare il registro di consegna, l'agente postale ne dà atto nell'avviso di ricevimento e la notificazione si considera validamente effettuata.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

La materia è disciplinata dalla delibera 385/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013, disponibile sul sito web <https://www.agcom.it>. L'ufficiale postale consegna la raccomandata al destinatario nell'indirizzo indicato, o ad altri soggetti idonei come previsto dalla normativa in materia di consegna di raccomandate: i componenti del nucleo familiare, i conviventi, i collaboratori, il portiere o un vicino che accetti di riceverla. Le raccomandate dirette ad enti, persone giuridiche ed associazioni sono consegnate al legale rappresentante o al personale incaricato.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Se l'ufficiale postale non trova nessuno, deposita il plico presso l'ufficio postale competente per zona.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Il periodo di giacenza presso l'ufficio postale degli atti giudiziari è di dieci giorni; della giacenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione. Tale avviso deve contenere l'esplicito invito a ritirare il plico entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente tale termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è entro due giorni (tale termine è previsto dalla Legge n.205/2017, e troverà applicazione a partire dal 1 giugno 2018) restituito al mittente con raccomandata nella quale è specificata la data in cui si è perfezionata la compiuta giacenza e, di conseguenza, la notifica. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il plico è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario ne abbia curato il ritiro, lo stesso è restituito al mittente.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Il soggetto notificante redige sulla copia notificata e sull'originale una relazione sottoscritta che deve contenere la data, le modalità ed il luogo di consegna, al fine della valutazione della regolarità della procedura. Deve indicare le eventuali ricerche effettuate, anche anagrafiche (art. 148 Cod. Proc. Civ.).

La relazione di notifica postale deve contenere la data e l'ufficio postale di spedizione del plico. L'avviso di ricevimento, che deve essere restituito al mittente, viene allegato in quanto costituisce la prova documentale dell'avvenuta notifica.

Quando l'agente postale attesta nell'avviso di ricevimento che il destinatario è sconosciuto o trasferito nell'indirizzo indicato nella busta, la notifica non si perfeziona.

La relazione formata dall'ufficiale giudiziario è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso dei fatti avvenuti in sua presenza e delle dichiarazioni a lui rese; fa fede fino a prova contraria delle altre circostanze che non sono frutto di sua diretta percezione (per esempio, la qualità di familiare o di addetto alla casa della persona che ha ricevuto l'atto).

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

La notifica è nulla quando non sono state rispettate le forme previste che garantiscono il principio di cognizione legale: quando non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o quando vi è incertezza assoluta sulla persona alla quale è stata fatta o sulla data (art. 160 Cod. Proc. Civ.).

La nullità della consegna è sanabile quando la notifica ha raggiunto il suo scopo, ad es. il destinatario convenuto si è costituito in giudizio; in caso contrario, va disposta la rinnovazione della notificazione.

L'incertezza della data di notifica deve essere assoluta e non è sanabile se da essa decorre un termine perentorio. Il caso di data diversa nell'originale e nella copia si risolve a favore della data indicata nella copia del destinatario, a garanzia del suo diritto di difesa.

La giurisprudenza ha ritenuto la notificazione inesistente, e quindi non sanabile, quando è mancata del tutto la consegna dell'atto o quando sia stata effettuata in un luogo o a persona non ricollegabili in alcun modo alla persona del destinatario. Altro motivo di vizio insanabile è la difformità tra originale e copia tale da non consentire al destinatario la possibilità di difendersi. In caso di notificazione inesistente, la sanatoria non è ammessa e pertanto deve essere disposta la rinnovazione della notificazione dell'atto.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

In materia civile la parte che richiede la notifica deve anticiparne il costo, costituito da diritti in favore dell'erario, spese di spedizione ed indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario per gli atti compiuti fuori dalla sede del suo ufficio.

La materia è disciplinata dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia), che prevede altresì l'importo di tali spese. La parte che per prima si costituisca in giudizio è tenuta ad anticipare i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per le notificazioni eseguite su richiesta dell'ufficio, in modo forfettizzato nella misura di euro 27,00; per le notificazioni richieste dalle parti, il richiedente deve versare l'importo indicato negli artt. 34 e seguenti del D.P.R. 115/2002, variabili in relazione al numero di destinatari, alla distanza chilometrica nonché all'urgenza.

In alcuni tipi di giudizio, tra cui i processi in materia di lavoro e previdenza, le cause di separazione e divorzio, quelle in cui la persona non abbiente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la parte è tenuta indenne dal pagamento delle spese di notifica, che restano a carico dell'erario.

Le notifiche richieste a norma del Regolamento n. 1393/2007 sono esenti da spese, salvo quelle relative all'intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente secondo la legge dello Stato membro richiesto e corrispondenti a un diritto forfettario unico, il cui importo è fissato preventivamente da quello Stato membro nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione (art. 11 Reg. 1393/2007).

Ultimo aggiornamento: 21/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Cipro

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

La "notifica degli atti" designa la comunicazione ufficiale di atti giudiziari e extra giudiziari (per i quali la notifica è indispensabile) in modo che essi possono essere provati per iscritto.

Esistono regole precise relativamente alla notifica degli atti che hanno lo scopo di garantire la validità della procedura e i diritti delle parti.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Tutti gli atti giudiziari relativi a un processo dinanzi a un giudice, come le ordinanze, i decreti da notificare o le citazioni a comparire, nonché i documenti extra giudiziari (che non concernono processi giudiziari ma per i quali è indispensabile la notifica o la comunicazione ufficiale)

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Gli ufficiali giudiziari. Quando una domanda di notifica di un atto viene ricevuta in virtù della convenzione dell'Aja del 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extra giudiziari materia civile o commerciale o di un accordo bilaterale firmato e ratificato da Cipro in virtù del regolamento (CE) n. 1393/2007, l'atto ricevuto dal ministero della giustizia e dell'ordine pubblico, quale autorità centrale designata è trasmesso agli ufficiali giudiziari per l'ulteriore notifica.

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

Generalmente no, salvo se questa autorità ottiene all'indirizzo fornito informazioni relative al nuovo indirizzo.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Non pertinente.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Nessuna domanda di questa natura è stata ricevuta sino ad oggi. In ogni caso, esistono dubbi sul fatto che questa questione possa costituire oggetto di testimonianza.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

In pratica il metodo normale di notificazione è la notifica personale come prevista dalle norme di procedura civile. Nel caso in cui si tratta di una persona giuridica, l'atto può essere notificato a qualsiasi direttore della società, alla segretaria della società o a qualsiasi persona responsabile presso gli uffici della società.

Per quanto riguarda i modi alternativi di notifica, conformemente alle norme di procedura civile, il tribunale dovrà, su istanza di parte, emettere un'ordinanza che autorizza la notifica dell'atto mediante affissione in un luogo designato o mediante pubblicazione in un giornale (o tramite qualsiasi altro mezzo che il tribunale giudicherà opportuno in riferimento alle circostanze).

Per il momento non esistono altri metodi che possono essere utilizzati.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Si veda la risposta alla summenzionata questione 5.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Si veda la risposta alla summenzionata questione 5.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Si veda la risposta alla summenzionata questione 5.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Si veda la risposta alla summenzionata questione 5.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Si veda la risposta alla summenzionata questione 5.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Non pertinente.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Non pertinente.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Non pertinente.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Sì. Una volta effettuata la notifica, l'ufficiale giudiziario compila la relata di notifica dove sono indicati i dettagli dell'atto notificato, le generalità della persona cui il documento è stato notificato, la data e l'ora della notifica o, se il documento non è stato notificato, le ragioni che ne hanno impedito la notifica.

In caso di notifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1393/2007, viene redatto il certificato contenuto sotto forma di modello nell'allegato I, come previsto all'articolo 10 del suddetto regolamento.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

In tal caso la notifica è considerata nulla e non può essere sanata. Se la notifica è stata irregolare, essa deve essere ripetuta.

Se la notifica non ha avuto luogo a causa del rifiuto della persona di ricevere l'atto notificato, la parte che intende procedere alla notifica deve rivolgersi al tribunale e chiedere un modo alternativo di notifica.

Se la notifica non ha avuto luogo a causa dell'impossibilità di reperire la persona cui l'atto doveva essere notificato, la parte che intende procedere alla notifica può notificare l'atto in modo alternativo una volta emessa un'ordinanza in tal senso dal giudice.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Le spese di notifica ammontano a 21 euro.

Ultimo aggiornamento: 01/08/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [lv](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Lettonia

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Per "*izsniegšana*" (notificazione o comunicazione) di un atto giudiziario si intende la consegna tempestiva dell'atto al destinatario affinché questo possa esercitare e difendere i propri diritti. Il *Civilprocesa likums* (codice di procedura civile) prevede diverse modalità di notificazione o comunicazione, tra cui la posta raccomandata, la posta elettronica, la notifica da parte di un *tiesu izpildītājs* (ufficiale giudiziario) e la notifica da parte di un *ziņnesis* (usciera). Si ritiene che l'atto sia stato notificato o comunicato quando è consegnato conformemente ai requisiti formali stabiliti dalla legislazione e il recapito è registrato nei modi previsti a tal fine.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Vanno notificati o comunicati gli atti giudiziari redatti conformemente all'articolo 56, comma 2, del codice di procedura civile, ossia sentenze, decisioni, atti di vario genere, citazioni, domande presentate in determinate fattispecie di procedimenti, ricorsi per motivi di fatto o di diritto, copie conformi delle memorie scritte e tutti i documenti redatti e presentati all'autorità giudiziaria dalle parti di una causa, ma notificati ad altre parti dalla stessa autorità giudiziaria.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Gli atti redatti in altri paesi vengono notificati o comunicati in Lettonia da un ufficiale giudiziario.

L'organo centrale è il *Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome* (Consiglio degli ufficiali giudiziari giurati della Lettonia).

Indirizzo: Lāčplēša iela 27-32, Rīga, LV-1011, Lettonia

Telefono +371 67290005, fax +371 62302503

E-mail:  documents@lzi.lv

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

L'autorità che riceve la richiesta, il Consiglio degli ufficiali giudiziari giurati della Lettonia, oltre ai dati forniti verificherà o chiarirà, ove opportuno, se nel *ledzīvotāju reģistrs* (registro della popolazione) o nel *Uzņēmumu reģistrs* (registro delle imprese) è iscritto un altro indirizzo dell'interessato.

L'intento perseguito dal Consiglio degli ufficiali giudiziari giurati non è verificare l'esattezza dell'indirizzo, ma soltanto fornire informazioni più precise se necessario.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Le informazioni di base di un'impresa iscritta nel registro delle imprese sono accessibili gratuitamente al seguente indirizzo:

 <https://www.lursoft.lv/?l=en>

È possibile verificare l'indirizzo di un privato presentando una richiesta ufficiale al *Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde* (l'ufficio competente in materia di cittadinanza e migrazioni) presso il ministero dell'Interno. Nella richiesta deve essere indicata la ragione per cui è necessario ottenere i dati, in modo che i responsabili del trattamento possano decidere se sussistano validi motivi per comunicarli. Il registro della popolazione è tenuto dal ministero dell'Interno.

 <http://www.pmlp.gov.lv/en/>

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

L'intento del Consiglio degli ufficiali giudiziari giurati non è verificare l'esattezza dell'indirizzo o rintracciare un convenuto quanto piuttosto quello di fornire un indirizzo più preciso. Ciascuna richiesta viene a ogni modo esaminata singolarmente, riservando un'attenzione particolare alle questioni relative ai diritti dei minori.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

L'atto sarà notificato o comunicato dall'ufficiale giudiziario, che provvederà a contattare il destinatario.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Gli atti di citazione vengono inviati per posta elettronica a un *advokāts* (avvocato), a un *notārs* (notaio), a un ufficiale giudiziario o a un ente governativo centrale o locale.

Gli atti redatti dal tribunale e gli altri atti elaborati elettronicamente sono trasmessi da tribunale ad avvocati attraverso il sistema online.

A notai, ufficiali giudiziari, enti governativi centrali o locali, tali atti vengono notificati o comunicati per posta elettronica, a meno che detti soggetti non abbiano informato il tribunale di essere registrati nel sistema online.

Gli atti giudiziari sono inviati per posta elettronica laddove le parti del procedimento abbiano dato al tribunale il consenso a utilizzare la posta elettronica per la corrispondenza con l'autorità giudiziaria. Gli atti vengono inviati all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla parte. Qualora l'autorità giudiziaria ritenga che vi siano ostacoli tecnici all'invio degli atti giudiziari per posta elettronica, saranno utilizzate altre modalità disponibili di notificazione o comunicazione degli atti.


Alle parti che abbiano acconsentito alla corrispondenza elettronica con il tribunale e che abbiano comunicato di essere registrate nel sistema online gli atti giudiziari vengono notificati tramite tale sistema. Se l'autorità giudiziaria ritiene che vi siano ostacoli tecnici alla notificazione o comunicazione degli atti giudiziari tramite il sistema online, verranno utilizzate per notificare o comunicare gli atti le altre modalità disponibili, mentre gli atti di citazione del tribunale saranno inviati all'indirizzo di posta elettronica indicata dalla parte.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Se l'addetto responsabile della notificazione o comunicazione degli atti giudiziari non trova il destinatario, può notificare gli atti a qualsiasi membro adulto della famiglia che risieda con l'interessato. Se l'addetto responsabile della notificazione o comunicazione degli atti giudiziari non trova il destinatario sul posto di lavoro, può lasciare i documenti alla direzione affinché li recapiti all'interessato. In questi casi, la persona che riceve gli atti è tenuta a dichiarare il nome completo, l'ora e la data di notificazione o comunicazione e il rapporto che la lega al destinatario o la posizione ricoperta, nonché a consegnare gli atti al destinatario senza indugio.

Pubblicazione su quotidiani degli atti di citazione a comparire

1) Se l'indirizzo del convenuto non può essere verificato in conformità all' [articolo 54.1](#) del codice di procedura civile oppure laddove gli atti non possano essere recapitati all'indirizzo indicato dalla parte a norma dell' [articolo 54.1](#) comma 1 del codice o consegnati conformemente all' [articolo 56.2](#), il convenuto può essere citato a comparire mediante pubblicazione degli atti di citazione nella *Latvijas Vēstnesis* (Gazzetta ufficiale della Lettonia).


2) Indipendentemente dalla pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale, l'attore può pubblicare l'atto di citazione a proprie spese su altri quotidiani.

3) Il testo della citazione pubblicata su un quotidiano deve corrispondere al contenuto dello stesso atto di citazione.

4) L'organo giurisdizionale può decidere in merito a un caso anche in assenza del convenuto, a condizione che sia trascorso non meno di un mese dal giorno in cui l'atto di citazione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

5) Oltre a essere pubblicato su un quotidiano, l'atto di citazione deve essere inviato anche nel luogo in cui si trovano i beni immobili del convenuto, qualora ne abbia dato indicazione.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

1) Il giorno in cui il destinatario o un'altra persona accetta gli atti conformemente all' [articolo 56](#), commi 3, 7 o 8 del codice di procedura civile.

- 2) Il giorno in cui l'interessato rifiuta la consegna degli atti ([articolo 57](#) del codice).
- 3) Se gli atti sono inviati per posta, il settimo giorno successivo alla data di spedizione.
- 4) Se gli atti sono inviati per posta elettronica, il terzo giorno successivo alla data di invio.
- 5) Se gli atti sono notificati tramite il sistema online, il terzo giorno successivo alla data di invio.

2) Gli atti giudiziari si considerano notificati se sono stati recapitati presso il luogo di residenza dichiarato di una persona fisica, un indirizzo supplementare indicato nella dichiarazione di residenza, l'indirizzo indicato da una persona fisica per la corrispondenza con il tribunale o alla sede legale di una persona giuridica e in seguito alla dichiarazione dell'ufficio postale riguardo alla consegna o alla restituzione degli atti. Il destinatario può contestare le presunzioni relative all'avvenuta notificazione o comunicazione degli atti il settimo giorno successivo alla data di spedizione, in caso di invio per posta, oppure il terzo giorno successivo alla data di spedizione, in caso di invio con posta elettronica o di notifica tramite il sistema online, purché dimostri che il recapito degli atti all'indirizzo indicato non è stato possibile per circostanze obiettive indipendenti dalla sua volontà.

Articolo 57 del [codice di procedura civile]. Conseguenze del rifiuto di accettare atti giudiziari

- 1) Se un destinatario rifiuta di accettare atti giudiziari, l'addetto responsabile del recapito degli atti lo annota sull'atto stesso, specificando i motivi del rifiuto, la data e l'ora.
- 2) Il rifiuto di accettare atti giudiziari non costituisce un impedimento al processo.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Un atto giudiziario può essere notificato o comunicato tramite deposito presso un ufficio postale. In questo caso, al destinatario è lasciato o inviato all'indirizzo di domicilio un avviso scritto riguardante il deposito. Qualora non sia possibile lasciare o inviare l'avviso all'indirizzo di domicilio, sarà necessario affiggerlo alla porta dell'abitazione del destinatario, dei locali di un'impresa o di un altro luogo di residenza del destinatario oppure dovrà essere notificato a una persona che vive nelle vicinanze e che potrà consegnarlo al destinatario in un secondo momento. L'avviso deve specificare chiaramente che il documento depositato è stato inviato dal tribunale.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Articolo 57 del [codice di procedura civile]. Conseguenze del rifiuto di accettare atti giudiziari

- 1) Se un destinatario rifiuta di accettare atti giudiziari, l'addetto responsabile del recapito degli atti lo annota sull'atto stesso, specificando i motivi del rifiuto, la data e l'ora.
- 2) Il rifiuto di accettare atti giudiziari non costituisce un impedimento al processo.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Su richiesta specifica, l'atto può essere notificato o comunicato al tribunale e il destinatario sarà citato a comparire per ritirarlo.

Se l'atto è inviato con posta raccomandata, la notificazione o comunicazione avviene con consegna postale. In tal caso, l'atto è inviato a un ufficio postale oppure dal personale dell'ufficio postale di consegna. Al momento della consegna dovrà essere firmato dalla persona indicata come destinatario o da un suo rappresentante. La persona che firma per il ritiro dell'atto è tenuta a presentare un documento di identità. La parte che si avvale di questa modalità di notificazione o comunicazione postale può altresì richiedere che l'atto sia essere notificato o comunicato soltanto *brevi manu* a una persona specifica.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Non esistono modalità di notificazione o comunicazione postale dell'atto qualora la notificazione o comunicazione via posta raccomandata non sia andata a buon fine.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Il destinatario di un atto inviato con posta raccomandata è informato del mancato recapito con un avviso inviato all'indirizzo di domicilio. Il periodo di giacenza dell'atto presso l'ufficio postale è di trenta giorni dal giorno del ricevimento. Il destinatario deve essere invitato a ritirare l'atto almeno due volte.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Quando l'atto giudiziario è inviato per posta, la notificazione o comunicazione è registrata nel fascicolo, indicando il luogo e la data della consegna, e annotata altresì sul documento postale.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Su richiesta del destinatario, il giudice contatterà il paese straniero interessato, direttamente o tramite l'autorità centrale, e gli chiederà di presentare una nuova richiesta di notificazione o comunicazione, basata sulla domanda presentata dal destinatario.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

No, non ci sono spese da sostenere.

Ultimo aggiornamento: 30/03/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Lituania

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

La notificazione degli atti è un atto procedurale svolto e approvato ai sensi della procedura prevista dalla legge.

Esistono disposizioni specifiche in materia di notificazione degli atti per garantire che un soggetto riceva l'atto e sia informato e per garantire i diritti individuali finalizzati alla difesa dei propri interessi in sede di procedimento giudiziario.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Ai sensi dell'articolo 117, paragrafo 1, del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania (nel prosieguo "codice di procedura civile"), gli atti giudiziari devono essere notificati formalmente. Esistono due categorie di atti giudiziari:

documenti delle parti del procedimento, comprese le loro pretese, azioni riconvenzionali, difesa, risposte alle azioni riconvenzionali, repliche (il controricorso della ricorrente al controricorso della convenuta), controrepliche (il controricorso della convenuta alla replica), ricorsi indipendenti, procedure di ricorso e ricorsi per cassazione, controricorsi a procedure di ricorso e altri atti contenenti le loro domande, pretese, repliche o spiegazioni durante la fase scritta del procedimento (articolo 110 del codice di procedura civile);

gli atti processuali dell'organo giurisdizionale (sentenze, ordinanze, decisioni, ordini, risoluzioni, verbali, mandati di comparizione e notificazioni) sono atti processuali adottati dal giudice nel corso del procedimento (articolo 116 del codice di procedura civile). Includono inoltre gli atti degli ufficiali giudiziari (avvisi di convocazione, ordinanze, mandati di comparizione).

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

La cancelleria dell'organo giurisdizionale competente è generalmente responsabile della notificazione degli atti. Tuttavia, se gli atti vengono notificati mediante posta raccomandata o mediante ufficiali giudiziari, corrieri, una parte coinvolta nel procedimento, un avvocato, ecc., anche il soggetto che notifica l'atto è responsabile della notificazione.

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

Sì, i giudici e gli ufficiali giudiziari possono svolgere controlli nei pubblici registri.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Gli Stati stranieri non hanno libero accesso ai dati dei registri.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

La Camera delle autorità giudiziarie della Lituania distribuisce gli atti agli ufficiali giudiziari ai fini della notificazione. Gli ufficiali giudiziari effettuano la notificazione degli atti. Se l'indirizzo del destinatario è sconosciuto, gli ufficiali giudiziari consultano i registri.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

Il codice di procedura civile prevede le seguenti modalità di notificazione degli atti processuali:

gli atti vengono notificati al destinatario direttamente in tribunale contro firma, a conferma della ricezione (articolo 127);

gli atti vengono notificati per posta raccomandata, mediante ufficiali giudiziari o corrieri e, se del caso, utilizzando apparecchiature terminali di telecomunicazione (articolo 117, paragrafo 1);

con il consenso di una delle parti coinvolte nel procedimento, il tribunale può emettere un atto processuale a detta parte ai fini della notificazione al destinatario (articolo 117, paragrafo 2);

se una parte o un terzo tratta una causa mediante un rappresentante, gli atti processuali relativi al caso devono essere notificati esclusivamente al rappresentante (articolo 118);

se gli avvocati rappresentano entrambe le parti in una controversia, l'avvocato di una delle parti invia l'atto relativo alla causa direttamente all'avvocato della controparte (articolo 119).

Se una parte coinvolta nel procedimento è una persona fisica, gli atti processuali devono essere notificati alla stessa personalmente o al suo rappresentante; se la persona non dispone della capacità processuale civile, gli atti devono essere notificati al suo rappresentante legale. Gli atti processuali indirizzati alle persone giuridiche dovrebbero essere notificati al direttore, agli organi di amministrazione o al personale amministrativo di detta persona giuridica (articolo 123 del codice di procedura civile). Gli atti processuali indirizzati alle organizzazioni paramilitari devono essere notificati al comandante o a un funzionario in servizio dell'organizzazione competente o della sua unità (articolo 125 del codice di procedura civile); gli atti processuali indirizzati alle persone incarcerate devono essere notificati mediante l'amministrazione penitenziaria interessata (articolo 126 del codice di procedura civile).

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

La parte I, capo XI, sezione II del [codice di procedura civile](#) prevede la procedura di notificazione degli atti, che è obbligatoria. L'articolo 117, paragrafo 1, del [codice di procedura civile](#) stabilisce le modalità di notificazione principali degli atti processuali: per posta raccomandata, mediante ufficiali giudiziari o fornitori di servizi corriere e mediante modalità di altra natura di cui al [codice di procedura civile](#). I metodi di notificazione degli atti processuali prevedono: la notificazione a un rappresentante (articolo 118 del [codice di procedura civile](#)), a un avvocato ([articolo 119 del codice di procedura civile](#)), in tribunale (articolo 127 del [codice di procedura civile](#)), a un curatore ([articolo 129 del Codice di procedura civile](#)), mediante comunicazione al pubblico ([articolo 130 del codice di procedura civile](#)), ecc.

Su richiesta gli atti possono essere inviati e notificati mediante posta elettronica.

LITEKO: Il capitolo IV della descrizione della procedura per la produzione di atti al tribunale e per la loro notificazione a soggetti mediante mezzi di comunicazione elettronici, approvata in virtù del decreto n. 1R-332, del ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania, del 13 dicembre 2012 (nel prosieguo "descrizione"), disciplina la notificazione degli atti processuali mediante mezzi di comunicazione elettronica. Il punto 22 della descrizione enuncia che se il destinatario è tenuto a ricevere gli atti processuali mediante mezzi di comunicazione elettronica o ha acconsentito alla consegna degli atti processuali sul proprio account presso il Sottosistema dei servizi elettronici pubblici del sistema di informazione giudiziario lituano (nel prosieguo "Sottosistema LITEKO PES/sistema ESS") e, a condizione che l'account del sottosistema LITEKO PES sia attivo, il dipendente del tribunale preposto è tenuto a inviare gli atti processuali all'account del sottosistema LITEKO PES del destinatario. Un partecipante al procedimento viene informato di ciò mediante una notificazione elettronica sul proprio account del sottosistema LITEKO PES e tramite l'indirizzo di posta elettronica fornito. Ciò dipende dal destinatario, poiché la corrispondenza tra istituzioni può essere effettuata unicamente tramite posta elettronica o consegna elettronica.

Il sistema informativo di recapito della posta elettronica nazionale - consegna elettronica - è un'alternativa elettronica all'invio di lettere ufficiali mediante raccomandata. L'accesso gratuito al sistema di consegna elettronica consente di presentare online alle autorità pubbliche atti ufficiali di varia natura, dichiarazioni, domande, ecc.

La corrispondenza elettronica può essere inviata al sistema di consegna elettronica se il destinatario e/o il mittente è un'autorità pubblica. La corrispondenza elettronica può essere inviata:

tra autorità pubbliche;

tra persone giuridiche e autorità pubbliche;

tra persone fisiche e autorità pubbliche.

Il sistema informativo degli ufficiali giudiziari (AIS) è il **portale elettronico dei procedimenti esecutivi** e consente di partecipare online al processo di esecuzione.

Il portale può essere utilizzato per:

verificare se si è soggetti a procedimenti di recupero;

chiedere a un ufficiale giudiziario un titolo esecutivo digitale;

presentare a un ufficiale giudiziario un atto in forma libera;

riesaminare le informazioni sui procedimenti di esecuzione e sulle azioni intraprese dall'ufficiale giudiziario nel processo di esecuzione e consultare i documenti del caso in tempo reale.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Sì, è permesso. Se la persona che notifica un atto processuale non individua il destinatario presso il suo luogo di residenza o posto di lavoro, l'atto viene notificato a un familiare adulto residente con il destinatario, salvo che i membri della famiglia non abbiano un conflitto d'interesse giuridico in merito all'esito del caso; se nemmeno i familiari sono disponibili, l'atto viene notificato all'amministrazione della casa/comunità, all'organizzazione di gestione dell'appartamento, all'amministratore del distretto competente o all'amministrazione del luogo di lavoro del destinatario (articolo 123, paragrafo 3, del codice di procedura civile).

Se la persona che notifica un atto processuale non individua il destinatario presso il domicilio del soggetto giuridico o presso un altro luogo designato dal soggetto giuridico, l'atto processuale viene notificato a qualsiasi dipendente del soggetto giuridico disponibile presso il luogo di notificazione. Se ciò non è possibile, gli atti processuali vengono notificati al capo dell'amministrazione o ai membri dell'organo di amministrazione di cui al registro delle persone giuridiche, in quanto persone fisiche o ai loro familiari adulti (articolo 123, paragrafo 4, del codice di procedura civile).

Qualora una copia di una domanda o di atti processuali di altra natura che diano luogo alla necessità di difendere i diritti di una parte debba essere notificata a una parte il cui luogo di residenza e luogo di lavoro siano sconosciuti o che non abbia un rappresentante, detti atti possono essere notificati a un curatore nominato dall'autorità giudiziaria adita su richiesta di una parte interessata fino a quando il luogo di residenza o di lavoro della prima parte divenga notorio o il suo rappresentante non sia ammesso nel procedimento (articolo 129 del codice di procedura civile).

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Le disposizioni generali sulla notificazione degli atti processuali si applicano dal momento in cui l'atto viene depositato presso il luogo appropriato.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Il destinatario riceve la notificazione della corrispondenza ricevuta che deve essere ritirata entro il termine stabilito.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Qualsivoglia rifiuto di accettazione di una citazione o di una copia di una domanda o di sottoscrivere un avviso di ricezione è considerato equivalente alla notificazione degli stessi, salvo che gli atti non siano notificati da una parte coinvolta nel procedimento. Il notificante è tenuto ad annotare il rifiuto di accettazione della citazione o di una copia di una pretesa e le ragioni del rifiuto. Se la citazione o le copie della citazione vengono notificate utilizzando apparecchiature di telecomunicazione, si considera che un soggetto abbia rifiutato l'accettazione di detti atti processuali se non appone la firma elettronica confermando l'avvenuta ricezione entro tre giorni dalla notificazione o se non conferma mediante altra modalità la notificazione degli atti.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Ai sensi del codice di procedura civile, se un soggetto coinvolto nel procedimento è una persona fisica, gli atti processuali devono essere notificati di persona o, se il soggetto non dispone della capacità processuale civile, al suo rappresentante legale.

Gli atti processuali rivolti ai soggetti giuridici devono essere notificati al responsabile di tale soggetto giuridico, agli altri membri degli organi di amministrazione di cui al registro delle persone giuridiche, ai rappresentanti del soggetto giuridico presso la cancelleria competente o al personale amministrativo.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Se la persona che notifica un atto processuale non individua il destinatario presso il suo luogo di residenza o un altro luogo designato per la notificazione degli atti processuali, o sul posto di lavoro, l'atto processuale viene notificato a un familiare adulto residente con il destinatario (figli (figli adottivi), genitori (genitori adottivi), coniuge, ecc.), salvo che i membri della famiglia non abbiano un conflitto d'interesse giuridico in merito all'esito del caso; se nemmeno i familiari sono disponibili, l'atto viene notificato all'amministrazione del luogo di lavoro del destinatario. Se un atto processuale non può essere notificato a una persona fisica nel luogo di residenza indicato o in un altro luogo designato per la notificazione degli atti processuali, chi notifica l'atto procedurale lo notifica nel luogo di residenza dichiarato della persona fisica. Se l'indirizzo del luogo di residenza di una persona fisica o di un altro luogo designato per la notificazione degli atti processuali è lo stesso del luogo di residenza dichiarato della persona fisica, gli atti processuali vengono notificati una sola volta. Se un atto processuale non può essere notificato a una persona fisica, in base alla procedura di cui sopra, chi notifica l'atto processuale lascia un avviso riguardante gli atti processuali da notificare presso il luogo di residenza dichiarato del destinatario, indicando il compimento di tale azione nella ricevuta da far pervenire al giudice. In tal caso, un atto processuale si considera notificato entro trenta giorni dalla data in cui detto avviso è stato recapitato presso il

luogo di residenza dichiarato del destinatario. Il Governo stabilisce la procedura per la notificazione degli atti processuali che consiste nell'emissione di una comunicazione relativa ad atti processuali da notificare che deve essere recapitata presso il luogo di residenza dichiarato del destinatario nonché la forma che tale comunicazione dovrebbe assumere.

Gli invii postali che non possano essere recapitati nella cassetta della posta del destinatario o che non possano essere consegnati al destinatario da un distributore postale vengono archiviati presso l'ufficio postale distrettuale del destinatario in modo tale che il destinatario possa successivamente ritirarli entro il termine stabilito di cui all'avviso di invio recapitato nella cassetta della posta del destinatario. Dopo la scadenza del termine per il ritiro, gli invii vengono rinviati al mittente, se noto.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Se il destinatario non è reperibile all'indirizzo indicato, la lettera raccomandata non viene notificata. Al suo posto, nella cassetta della posta del destinatario viene recapitato un avviso d'invio postale ricevuto. Scaduto il termine per il ritiro, gli invii vengono rinviati al mittente.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

La prova scritta della notificazione degli atti è una dichiarazione relativa alla notificazione di un atto indicante la notificazione o meno degli atti. A conferma della ricezione degli atti può essere utilizzata anche la ricevuta di consegna dell'ufficiale giudiziario, firmata dal destinatario (il ricevente). In caso di mancata notificazione degli atti, l'ufficiale giudiziario redige una dichiarazione attestante la mancata notificazione degli atti o il rifiuto di accettazione degli atti da parte del destinatario. Gli atti attestanti la notificazione degli atti vengono archiviati presso gli uffici degli ufficiali giudiziari.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Qualora la notificazione degli atti sia stata impossibilitata o qualora gli atti siano stati notificati a terzi in violazione della legge, è possibile effettuare un ulteriore tentativo di notificazione degli atti qualora si disponga di tempo sufficiente e non sia stato prestabilito un termine per la notificazione.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

In virtù del punto 5 della procedura per gli oneri relativi ad atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale adottata ai sensi del decreto n. 1R-16, del ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania, del 20 gennaio 2016 (rifusione del decreto n. 1R -312 del 9 dicembre 2016), la tassa per la notificazione degli atti in Lituania è pari a 110 EUR qualora la notificazione degli atti e la relativa trasmissione per l'esecuzione da parte degli ufficiali giudiziari siano organizzate e coordinate dalla Camera delle autorità giudiziarie della Lituania.

Insieme ai documenti oggetto della notificazione deve essere fornita la prova del pagamento di detta tassa (copia di un estratto bancario). La tassa deve essere pagata a:

Camera delle autorità giudiziarie della Lituania

Indirizzo: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Lituania

Conto n.: LT92 4010 0424 0031 5815, AB Luminor Bank,

Codice banca 40100. I dati vengono raccolti e archiviati presso il Registro dei soggetti giuridici, al registro n. 126198978.


Telefono: +370 5 2750067, +370 5 275 0068

Indirizzo di posta elettronica: info@antstoliurumai.lt

Sito web: <https://www.antstoliurumai.lt/en>

Ultimo aggiornamento: 16/08/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua  di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Lussemburgo

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

In Lussemburgo il termine *notification* (comunicazione) indica in generale le varie procedure con cui un atto viene portato a conoscenza del destinatario. La *signification* (notificazione) è un tipo particolare di comunicazione: viene effettuata da un ufficiale giudiziario che si reca al domicilio del destinatario per consegnargli l'atto.

La comunicazione avviene nella maggior parte dei casi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La notificazione tramite l'ufficiale giudiziario offre maggiori garanzie rispetto alla comunicazione per via postale. La legge prescrive quindi la notificazione tramite ufficiale giudiziario per gli atti più importanti di un procedimento.

Nei procedimenti dinanzi al giudice di pace, tuttavia, le convocazioni sono sistematicamente inviate con lettera raccomandata. A seconda del tipo di procedimento, la convocazione proverrà dalla cancelleria o da un ufficiale giudiziario. Accade quindi che anche l'ufficiale giudiziario proceda tramite semplice comunicazione e non con una notificazione.

La notificazione tramite ufficiale giudiziario è generalmente necessaria per fare decorrere i termini di ricorso contro le decisioni giudiziarie. Questo ad eccezione dei termini per il ricorso contro le decisioni di primo grado in materia di contratti di locazione e nel diritto del lavoro, che decorrono dal momento della comunicazione della decisione da parte della cancelleria.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

La maggior parte degli atti di un procedimento devono essere comunicati o notificati prima di poter essere presentati al giudice.

La legge prescrive in particolare la notificazione o la comunicazione delle domande giudiziali che invitano il convenuto a presentarsi davanti al giudice personalmente o a farsi rappresentare da un avvocato.

Anche le decisioni devono essere notificate o comunicate affinché possano acquisire forza di cosa giudicata per il trascorrere dei termini di ricorso.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

In Lussemburgo solo gli ufficiali giudiziari sono competenti a notificare un atto.

Nella maggior parte delle materie, l'intervento dell'ufficiale giudiziario è indispensabile per instaurare un procedimento dinanzi al giudice. Una volta emessa la decisione, occorrerà rivolgersi nuovamente all'ufficiale giudiziario perché notificchi tale decisione alla parte soccombente, atto che farà decorrere i termini di ricorso. Se entro i termini stabiliti non viene presentato alcun ricorso, la decisione diventerà definitiva. Se la parte soccombente intende impugnare la decisione, dovrà ricorrere all'ufficiale giudiziario che procederà alla notificazione dell'atto di appello.

La legge prevede alcune eccezioni nell'intervento degli ufficiali giudiziari. Per quanto riguarda i giudici di pace, in particolare, numerosi procedimenti sono instaurati con la presentazione di una domanda indirizzata all'istanza competente. Sarà allora la cancelleria di tale istanza a convocare all'udienza le parti inviando loro una convocazione a cui si troverà allegata una copia della domanda con cui è stato adito il giudice. Questa procedura si applica in particolare in materia di contratti di locazione, ma anche nel diritto del lavoro e per le intimazioni di pagamento.

La convocazione tramite la cancelleria è prevista anche in alcuni procedimenti davanti al *tribunal d'arrondissement* (tribunale circoscrizionale), in particolare nei procedimenti di competenza del presidente del tribunale.

Gli avvocati non sono competenti a comunicare direttamente gli atti, ma devono rivolgersi all'ufficiale giudiziario per fare in modo che la comunicazione sia valida. La situazione è tuttavia diversa una volta avviato il procedimento e quando ogni parte è rappresentata da un avvocato: da questo momento infatti gli atti processuali, ma anche i documenti, possono essere validamente scambiati con comunicazione fra avvocati. La comunicazione fra avvocati avviene senza particolari formalità. La prassi vuole che l'avvocato destinatario di una comunicazione ne comunichi spontaneamente il ricevimento.

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

Gli organi riceventi designati in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale sono, per quanto riguarda il Lussemburgo, gli ufficiali giudiziari territorialmente competenti.

Gli ufficiali giudiziari sono tenuti per legge a effettuare notificazioni di persona o al domicilio ovvero nella sede legale del destinatario dell'atto.

Ai fini dello svolgimento dei compiti che sono di loro competenza, gli ufficiali giudiziari sono autorizzati ad accedere alle seguenti informazioni:

Per le persone fisiche:

Cognome, nome

Domicilio

Data di nascita

Queste informazioni sono contenute nel *Registre des personnes physiques* (registro delle persone fisiche). Per l'esercizio delle loro funzioni, gli ufficiali giudiziari possono accedere al registro delle persone fisiche.

Società:

Denominazione

Ragione sociale

Sede legale

Numero di registro

Per quanto riguarda le società iscritte al *Registre de Commerce et des Sociétés o RCS* (registro delle imprese), questi dati sono accessibili al pubblico e quindi consultabili liberamente.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti straniere di un procedimento giudiziario non hanno accesso al registro delle persone fisiche per effettuare ricerche dell'indirizzo di una persona fisica.

Per quanto riguarda le società iscritte al registro delle imprese, la verifica dei dati di base (sede legale, ragione sociale, numero di registro) è accessibile al pubblico e gratuita. La consultazione di informazioni più dettagliate è invece a pagamento.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Per reperire l'indirizzo corrente di una persona in relazione a una richiesta inviata a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, se si tratta di una persona fisica, l'autorità giudiziaria richiesta effettua ricerche nel registro nazionale delle persone fisiche. Nel caso invece delle persone giuridiche, le ricerche sono effettuate in base ai dati contenuti nel registro delle imprese (RCS).

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

Sintesi della procedura di comunicazione

La comunicazione avviene nella maggior parte dei casi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se l'agente postale trova il destinatario, gli fa firmare la ricevuta che viene rispedita al mittente. Se il destinatario si rifiuta di firmare la ricevuta, l'agente postale registra il fatto e la comunicazione è considerata avvenuta.

Se l'agente postale non trova il destinatario, ma un'altra persona accetta la lettera raccomandata, l'agente registra l'identità di questa persona sulla ricevuta. Nella maggior parte dei casi una comunicazione fatta a terzi avrà un valore minore di una comunicazione alla persona interessata.

Se l'agente postale non trova nessuno, ma l'indirizzo è esatto, lascerà nella cassetta postale un avviso invitando il destinatario a ritirare la lettera all'ufficio postale entro i termini indicati. A quel punto la comunicazione è considerata effettuata, anche se il destinatario non si presenta all'ufficio postale.

Se non è possibile verificare l'indirizzo, l'agente postale rispedisce il plico al mittente informandolo che la comunicazione non è avvenuta. In tal caso il richiedente dovrà fornire un nuovo indirizzo. Se il destinatario non ha un indirizzo conosciuto, il richiedente può rinunciare alla procedura di comunicazione e consegnare il fascicolo a un ufficiale giudiziario affinché questi proceda a una notificazione, all'occorrenza con un verbale di ricerca.

La procedura di comunicazione sopra descritta si applica solo se il destinatario dell'atto abita in Lussemburgo. Per le persone domiciliate all'estero, occorre procedere effettuando una notificazione.

Sintesi della procedura di notificazione

La notificazione avviene con consegna dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario al destinatario in persona, in qualunque luogo questi si trovi.

Di regola l'ufficiale giudiziario si reca al domicilio del destinatario. La consegna dell'atto può tuttavia avvenire in qualsiasi luogo in cui l'ufficiale giudiziario trovi il destinatario, ad esempio sul posto di lavoro.

La notificazione è effettuata al destinatario in persona quando la copia dell'atto è consegnata direttamente a quest'ultimo. Nel caso di una persona giuridica, la notificazione è ritenuta effettuata di persona quando la copia dell'atto è consegnata al legale rappresentante della stessa, a un procuratore di quest'ultimo o a qualsiasi altra persona abilitata a tal fine. Nel caso di una notificazione presso il domicilio eletto, la notificazione è effettuata di persona se la copia dell'atto è consegnata al mandatario.

Se il destinatario accetta la copia dell'atto, l'ufficiale giudiziario registra l'identità di questa persona nell'atto di notificazione. In tal caso, la notificazione è ritenuta effettuata il giorno della consegna dell'atto al destinatario.

Se il destinatario si rifiuta di accettare la copia dell'atto, l'ufficiale giudiziario lo registra nell'atto di notificazione. In tal caso, la notificazione è ritenuta effettuata il giorno della presentazione dell'atto al destinatario.

Se l'ufficiale giudiziario trova il destinatario dell'atto al suo domicilio, gli consegna una copia conforme del documento. Redige poi un verbale relativo al compimento di questa formalità che sarà allegato all'originale dell'atto e restituito con esso alla parte che ha preso l'iniziativa della notificazione.

Non esistono modalità alternative diverse dalla notificazione o comunicazione sostitutiva di cui al successivo punto 7.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

La notificazione o comunicazione elettronica degli atti non è consentita dal *Nouveau Code de Procédure civile* (Nuovo codice di procedura civile).

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

La notificazione a domicilio

Qualora non sia possibile effettuare la notificazione al destinatario in persona, la copia dell'atto viene recapitata al domicilio del destinatario. Se il destinatario non si trova al proprio domicilio o in assenza di domicilio, la copia dell'atto viene consegnata presso la residenza principale di quest'ultimo. In caso di persona giuridica, la notificazione viene effettuata presso la sede legale o amministrativa.

La copia dell'atto può essere consegnata a qualsiasi persona che si trovi in loco a condizione che la accetti, dichiari il proprio nome e cognome, la carica, l'indirizzo e che ne dia ricevuta. Tale copia è consegnata in busta chiusa recante soltanto il nome e cognome, la carica e l'indirizzo del destinatario e il timbro dell'ufficiale giudiziario apposto sulla chiusura del plico.

La copia non può essere consegnata a chi non ha compiuto i quindici anni di età, né a colui su richiesta del quale viene notificato l'atto.

L'ufficiale giudiziario lascia rispettivamente al domicilio del destinatario, alla residenza principale di quest'ultimo o presso la sede legale o amministrativa della persona giuridica, in busta chiusa, un avviso datato con la comunicazione dell'avvenuta consegna della copia dell'atto contenente le indicazioni sulla persona alla quale è stata consegnata la copia.

L'ufficiale giudiziario allega una copia dell'atto in carta libera. Lo stesso procedimento si applica in caso di notificazione presso il domicilio eletto.

In tutti questi casi la notificazione è ritenuta effettuata il giorno della consegna della copia dell'atto.

Ai sensi dell'articolo 161 del Nuovo codice di procedura civile, "[è] considerata notificazione a domicilio la notificazione effettuata all'indirizzo con il quale il destinatario risulta iscritto nel registro della popolazione".

L'articolo 164 del Nuovo codice di procedura civile precisa che "[l]e notificazioni sono effettuate:

1° per lo Stato, presso la sede del ministero statale;

2° per gli enti pubblici, presso la loro sede;

3° per i comuni, presso la casa comunale;

4° per le società, le associazioni senza scopo di lucro e gli enti di pubblica utilità, presso la loro sede legale o alla persona che li gestisce".

La notificazione mediante deposito di una copia dell'atto di notificazione

Secondo l'articolo 155, comma 6, del Nuovo codice di procedura civile, "qualora non sia stato possibile notificare l'atto come precedentemente indicato e qualora emerga dalle verifiche condotte, e che l'ufficiale giudiziario dovrà riportare nell'atto, che il destinatario risiede all'indirizzo indicato, l'ufficiale vi deposita una copia dell'atto in busta chiusa allegando un avviso con cui informa il destinatario che all'indirizzo indicato non è stato trovato nessuno o che le persone presenti si sono rifiutate di accettare la copia dell'atto.

La notificazione è ritenuta effettuata il giorno dell'avvenuto deposito. Il giorno stesso o al massimo il primo giorno lavorativo successivo l'ufficiale giudiziario invia con lettera semplice una copia dell'atto e del suddetto avviso all'indirizzo indicato nell'atto.

La notificazione a un indirizzo sconosciuto

L'articolo 157 del Nuovo codice di procedura civile prevede la modalità di notificazione nel caso in cui il destinatario non abbia domicilio né residenza conosciuti o sede legale conosciuta, precisando che "[q]uando la persona alla quale deve essere notificato l'atto non ha domicilio né residenza noti, l'ufficiale giudiziario stila un verbale in cui illustra con precisione gli adempimenti svolti per cercare il destinatario dell'atto. In questo verbale saranno indicati il tipo di atto e il nome del richiedente.

Il giorno stesso o al massimo il primo giorno lavorativo successivo, l'ufficiale giudiziario invia all'ultimo indirizzo noto del destinatario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la copia dell'atto e una copia del verbale. Il medesimo adempimento viene effettuato con lettera semplice inviata il giorno stesso.

La copia del verbale inviata al destinatario segnala a quest'ultimo la possibilità di farsi consegnare, per un periodo di tre mesi, una copia dell'atto presso lo studio dell'ufficiale giudiziario o di incaricare allo scopo una persona di sua fiducia".

Il comma 3 dell'articolo 157 del Nuovo codice di procedura civile precisa che "[l]e disposizioni precedenti sono applicabili alla notificazione di un atto relativo a una persona giuridica che non ha più sede conosciuta nel luogo indicato come sede legale nel registro delle imprese".

Altre modalità di notificazione

Il comma 4 dell'articolo 157 prevede inoltre che "[q]ualora la domanda giudiziale o un atto equivalente sia stato notificato secondo le disposizioni precedenti e il convenuto non si sia presentato, il giudice chiamato a deliberare può eventualmente ordinare la pubblicazione di un avviso nella gazzetta lussemburghese o straniera".

L'articolo 158 del Nuovo codice di procedura civile aggiunge che "[s]e il destinatario dell'atto è irreperibile o se non è accertato che sia stato effettivamente avvisato, il giudice può ordinare d'ufficio adempimenti aggiuntivi, fatte salve le misure provvisorie e cautelari necessarie alla tutela dei diritti del richiedente".

La comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

Quando l'atto è trasmesso tramite la cancelleria, la comunicazione avviene mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Se il destinatario non ha un indirizzo conosciuto, la comunicazione è effettuata con notificazione dell'ufficiale giudiziario.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Se l'atto è trasmesso mediante **notificazione**, l'atto di notificazione deve indicare la data della notificazione che corrisponde al giorno della consegna dell'atto di notificazione al destinatario presso il domicilio oppure al giorno di deposito dell'atto presso il domicilio del destinatario.

Se l'atto è trasmesso mediante **comunicazione**, il Lussemburgo applica un sistema di doppia data.

La data da considerare nei confronti del mittente dell'atto è infatti diversa da quella nei confronti del destinatario dell'atto.

Per il mittente è la data di spedizione che vale come data di comunicazione.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Per quanto riguarda la **notificazione** mediante deposito di una copia dell'atto di notificazione, cfr. supra: "La notificazione mediante deposito di una copia dell'atto di notificazione".

Per quanto riguarda la **comunicazione** mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, cfr. infra: Domanda 3.3.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Quando l'atto viene trasmesso mediante **notificazione**, il destinatario non ha la possibilità di opporsi, fatto salvo il motivo di rifiuto di cui agli articoli 5 e 8 del succitato regolamento (CE) n. 1393/2007 (esigenza di traduzione).

Quando la trasmissione dell'atto avviene mediante **comunicazione**, non esiste la possibilità per il destinatario di opporsi a una comunicazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il destinatario di una comunicazione trasmessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ha tuttavia la possibilità di contestare in seguito la validità di tale comunicazione dimostrando che non aveva né domicilio, né residenza, né aveva eletto domicilio all'indirizzo indicato sulla lettera raccomandata. La notificazione tramite ufficiale giudiziario è pertanto giuridicamente più sicura della comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Infatti, nel caso della notificazione, l'ufficiale giudiziario rogante verifica l'indirizzo del destinatario nel registro nazionale delle persone fisiche o presso il *bureau de la population de l'administration communale* (ufficio della popolazione dell'amministrazione comunale). Inoltre la data della comunicazione mediante lettera raccomandata non può essere stabilita con certezza se il destinatario non ha datato e firmato la ricevuta di ritorno durante la (prima) presentazione della lettera raccomandata al suo domicilio, alla sua residenza o al domicilio eletto. Viceversa, la data della notificazione è sempre indicata nell'atto di notificazione.

Per giunta, il rifiuto di accettazione dell'atto da parte del destinatario non ha conseguenze né sulla validità, né sulla data della notificazione o della comunicazione.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Secondo l'articolo 8.1. delle *Conditions générales de fourniture des services offerts dans le cadre du service postal universel* (Condizioni generali di fornitura dei servizi offerti nell'ambito del servizio postale universale), "[o]ltre al destinatario e al suo procuratore, le lettere raccomandate sono consegnate:

a domicilio, a qualsiasi persona maggiorenne che accetti la lettera per conto del destinatario;

presso l'ufficio postale, a qualsiasi persona maggiorenne che presenti la corrispondente ricevuta di consegna.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Gli invii postali sono recapitati all'indirizzo indicato tranne in caso di errore manifesto (ad esempio, errore ortografico nell'indirizzo, numero civico errato, codice postale palesemente sbagliato, ecc.).

Se il destinatario non viene trovato all'indirizzo indicato, la lettera raccomandata non può essere consegnata.

Gli invii che non possono essere depositati nella cassetta postale del destinatario o che non è stato possibile consegnare a un avente diritto durante il passaggio dell'agente postale rimangono a disposizione del destinatario presso l'ufficio postale di competenza territoriale per la durata indicata dall'impresa e indicata nell'avviso di passaggio lasciato nella cassetta postale del destinatario. Una volta scaduti i termini di giacenza, gli invii postali sono rispediti al mittente (ove conosciuto).

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Gli invii che non possono essere depositati nella cassetta postale del destinatario o che non è stato possibile consegnare a un avente diritto durante il passaggio dell'agente postale rimangono a disposizione del destinatario presso l'ufficio postale di competenza territoriale per la durata indicata dall'impresa e indicata nell'avviso di passaggio lasciato nella cassetta postale del destinatario. Una volta scaduti i termini di giacenza, gli invii postali sono rispediti al mittente (ove conosciuto).

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

In caso di comunicazione per via postale, la ricevuta di ritorno ha valore di prova. In caso di notificazione da parte di un ufficiale giudiziario, questi stila un verbale degli adempimenti svolti. L'ufficiale giudiziario è un pubblico ufficiale. Il suo verbale vale come prova fino a querela di falso.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

La violazione dei requisiti formali può causare la nullità della comunicazione o della notificazione.

In caso di vizio formale, tuttavia, la nullità viene pronunciata solo se viene accertato che il vizio di forma ha nuociuto al destinatario dell'atto.

La valutazione spetta al giudice.

Quando non è stato possibile effettuare la notificazione o la comunicazione al destinatario in persona e questi non si presenta, il giudice può domandare al richiedente di reiterare l'atto procedendo a una nuova convocazione. Questa formalità permette di dissipare ogni dubbio quanto all'interpretazione da dare all'assenza dell'interessato.

Nel caso di procedimenti in cui le parti sono generalmente convocate dalla cancelleria, il giudice può anche domandare al richiedente di procedere a una convocazione tramite ufficiale giudiziario se emergono dubbi sulla validità della convocazione mediante lettera raccomandata.

Infine il giudice può emettere una sentenza in contraddittorio nei confronti di una parte che non si è presentata all'udienza, solo se è accertato che l'atto è stato consegnato a tale parte personalmente. Se ciò non è avvenuto (ad esempio se la convocazione è stata consegnata a un'altra persona trovata sul posto), la sentenza sarà emessa in contumacia e si potrà quindi presentare opposizione.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Le comunicazioni tramite cancelleria non comportano costi. Quando la notificazione o la comunicazione avvengono tramite ufficiale giudiziario, questi è remunerato secondo un tariffario stabilito con regolamento granducale.

Link collegati

[Legilux](#)

[Registro delle imprese](#)

Ultimo aggiornamento: 25/04/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Ungheria

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Ai sensi della [legge CXXX del 2016 sul codice di procedura civile](#) (di seguito: "legge CXXX del 2016"), salvo diversa disposizione prevista dalla legge, gli atti giudiziari devono essere notificati al destinatario a mezzo posta, conformemente alla legislazione relativa alla notificazione o comunicazione di atti ufficiali. Il destinatario può anche accettare la consegna dell'atto a lui destinato, dietro presentazione di un documento di riconoscimento, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario. In caso di comunicazione obbligatoria o facoltativa per via elettronica, i documenti vengono notificati secondo tale modalità. Consultare anche la sezione specifica dedicata al [Trattamento automatico](#).

L'obiettivo della notificazione o comunicazione degli atti ufficiali consiste nell'informare i destinatari del contenuto degli atti, secondo modalità che permettano altresì al mittente di dimostrarne l'invio al destinatario. Occorre poter verificare lo stesso atto giudiziario, la data della notificazione o comunicazione e il relativo esito. Gli atti ufficiali possono essere inviati per posta raccomandata con un avviso di ricevimento previsto specificatamente per questo tipo di notificazione o di comunicazione.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

A norma della [legge CLIX del 2012 sui servizi postali](#) (di seguito: "legge CLIX del 2012"), gli atti che devono essere notificati o comunicati ufficialmente sono quelli il cui l'invio, la notificazione o comunicazione (il tentativo di notificazione o comunicazione) oppure la rispettiva data producono effetti giuridici conformemente alla legge, quelli necessari per il calcolo dei termini legali e quelli classificati come atti ufficiali in base alla legislazione in materia.

Conformemente alla legge CXXX del 2016, nel contesto di azioni civili è imperativo comunicare mediante notificazione o comunicazione:

- le sentenze e le ingiunzioni da notificare o comunicare alle parti;
- le ordinanze emesse nel corso dell'udienza da notificare o comunicare alla parte che non è stata debitamente convocata all'udienza;
- talune ordinanze specificate dalla legge CXXX del 2016 ed emesse nel corso dell'udienza, da notificare o comunicare alla parte che non si è presentata all'udienza;
- le ordinanze emesse fuori udienza da notificare o comunicare alla parte interessata;
- ogni decisione emessa nel corso del procedimento da notificare o comunicare alla persona nell'interesse della quale il pubblico ministero o la persona autorizzata a procedere in tal senso ha avviato il procedimento.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Sono responsabili della notificazione o comunicazione l'autorità giudiziaria e il fornitore del servizio postale conformemente alle disposizioni di legge in materia.

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

Non vi sono obblighi di questo tipo. Tuttavia non è da escludersi che, ad esempio, l'autorità giudiziaria verifichi l'indirizzo attuale dell'impresa iscritta nel registro del commercio e predisponga la notificazione o comunicazione di conseguenza.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Indirizzo di residenza delle persone fisiche

In Ungheria, il registro centrale degli indirizzi di residenza è gestito dal *Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága* (BM NYHÁT, Ufficio del sottosegretario di Stato per la tenuta di registri del ministero degli Interni) http://nyilvantarto.hu/hu/adatszolgaltatas_szemelyi. È possibile accedere al registro per ottenere l'indirizzo di singole persone. La richiesta può essere inoltrata da privati, persone giuridiche od organismi senza personalità giuridica, purché motivino finalità e fondamento giuridico dell'utilizzo dei dati.

La domanda può essere presentata di persona presso qualsiasi ufficio distrettuale oppure, all'estero, presso la [rappresentanza diplomatica ungherese](#) competente per l'indirizzo di residenza estera.

Una domanda scritta può essere presentata presso qualsiasi ufficio distrettuale. Qualora i dati richiesti non siano disponibili presso l'ufficio distrettuale, allora

- le richieste di autorità pubbliche e le domande di divulgazione di dati formulate da autorità pubbliche possono essere presentate presso il *BM NYHÁT Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály Belföldi Jogsegélyügyek Osztály* (BM NYHÁT, Dipartimento per i registri di dati personali e la loro gestione, Sezione assistenza legale nazionale), indirizzo postale: H-1476 Budapest, Pf. 281;
- tutte le altre richieste di richiedenti non incluse al punto precedente (ad esempio privati, imprese, ecc.) possono essere presentate al *BM NYHÁT Személyes Ügyfélszolgálati és Okmányügyeleti Főosztály* (BM NYHÁT Dipartimento servizio clienti per i dati personali e per la supervisione dei documenti), indirizzo postale: H-1553 Budapest, Pf. 78;

- una domanda scritta può essere presentata all'estero presso la [rappresentanza diplomatica ungherese](#) competente per l'indirizzo di residenza estera.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- i dati relativi al richiedente, il nome, l'indirizzo, la sede legale o il luogo dell'attività professionale del richiedente o del suo rappresentante;

- l'esatta enumerazione dei dati richiesti;
- la finalità di utilizzo dei dati;
- i dati personali identificativi da utilizzare per identificare la persona citata nella domanda (nome, luogo e data di nascita, nome della madre) o il nome e l'indirizzo di residenza noto al richiedente (nome del luogo, nome della via, numero civico).

Documenti da presentare unitamente alla domanda:

- il documento che comprova la base giuridica per l'utilizzo dei dati;
- il rappresentante autorizzato deve presentare una procura, a meno che non sia già iscritto nel *rendelkezési nyilvántartás* (registro delle disposizioni dei clienti). La procura deve essere un atto ufficiale o un atto privato autenticato, altrimenti deve essere messa agli atti.

Fatto salvo il caso in cui la procura disponga altrimenti, essa copre tutte le dichiarazioni e gli atti relativi al procedimento.

In caso di dubbi circa l'autenticità o il contenuto di un atto ufficiale rilasciato all'estero, l'autorità chiederà al richiedente di presentare un atto straniero ufficiale corredato da una postilla.

Se il richiedente presenta la traduzione certificata in lingua ungherese di un documento rilasciato in un'altra lingua, l'autorità lo accetterà sulla base del contenuto della traduzione.

Questa procedura è soggetta a una commissione per il servizio amministrativo da versare successivamente:

- per la comunicazione di dati riguardanti da 1 a 5 persone: 3 500 HUF;
- per la comunicazione di dati riguardanti più di 5 persone: il numero di persone in questione moltiplicato per 730 HUF a documento.

Per le domande ricevute dall'estero o tramite la rappresentanza diplomatica ungherese riconosciuta nel luogo di residenza del richiedente, il corrispettivo deve quindi essere versato quale diritto consolare alla rappresentanza ungherese competente.

Imprese

Nel caso delle imprese le informazioni più importanti iscritte nel registro del commercio, indirizzo incluso, sono accessibili gratuitamente, in ungherese, sul sito web: <https://www.e-ceggyzek.hu/>

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Il regolamento non chiarisce se le domande per ottenere un indirizzo di residenza rientrino nel suo ambito di applicazione. Spetta quindi all'autorità giudiziaria decidere se dar loro un seguito o meno. Gli organi giurisdizionali ungheresi possono comunque chiedere al BM NYHÁT informazioni sugli indirizzi e non è pertanto da escludersi che nella pratica tale richiesta di assistenza legale sia accolta.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

Conformemente al [decreto del governo n. 335/2012 del 4 dicembre 2012](#) che istituisce norme specifiche che disciplinano i servizi postali e la notificazione o comunicazione degli atti ufficiali (di seguito "decreto del governo 335/2012"), il fornitore di servizi postali notifica o comunica gli atti ufficiali, inviati con avviso di ricevimento, consegnandoli direttamente al destinatario o a un'altra persona autorizzata a riceverli.

Se il destinatario è una persona fisica ed è assente dai locali al momento del tentativo di consegna, l'atto deve essere notificato o comunicato in prima istanza al procuratore del destinatario presente presso tale luogo. Se al momento del tentativo di consegna risultano assenti tanto il destinatario quanto il suo procuratore, secondo la dichiarazione della persona facente le veci del destinatario, l'atto può essere notificato o comunicato a quest'ultima persona presente.

Nel caso di un'organizzazione, la persona autorizzata a ricevere atti è il suo rappresentante.

Il fornitore di servizi postali può considerare un dipendente che non si qualifica come rappresentante dell'organizzazione autorizzato a ritirare la posta in veste di destinatario occasionale.

Il fornitore di servizi notifica la posta attraverso l'organizzazione che opera nel luogo indicato presso l'indirizzo (servizio indiretto) nel caso in cui l'indirizzo, il luogo di residenza o il luogo di lavoro del destinatario sia uno dei seguenti luoghi: forze di difesa ungheresi, servizi di informazione militari, forze dell'ordine, penitenziari, centri di detenzione minorili, strutture sanitarie o sociali, hotel, ostelli per studenti, ostelli per lavoratori o resort turistici.

Conformemente al decreto del governo 335/2012, il fornitore del servizio postale procede a due tentativi di notificazione di un atto ufficiale. Se il primo tentativo rimane senza esito perché il destinatario dell'atto o la persona autorizzata a riceverlo non è presente all'indirizzo indicato, il fornitore del servizio postale lascia un avviso, mette l'atto ufficiale a disposizione del destinatario presso il punto di ritiro indicato nell'avviso e tenterà nuovamente di notificare o comunicare l'atto il quinto giorno lavorativo successivo alla notificazione o comunicazione senza esito. Se anche il secondo tentativo di notificazione o comunicazione non ha successo, il fornitore del servizio postale lascia un secondo avviso con cui informa il destinatario che l'atto ufficiale può essere ritirato presso il punto di ritiro menzionato nell'avviso entro cinque giorni dal secondo tentativo di notificazione o comunicazione. Fino al secondo tentativo di notificazione o comunicazione l'atto ufficiale può essere ritirato presso il punto di ritiro menzionato nell'avviso, dietro presentazione di un documento di riconoscimento. Se l'atto ufficiale non è ritirato entro il termine indicato nel secondo avviso, il giorno lavorativo successivo il fornitore del servizio postale restituisce al mittente l'atto ufficiale con l'indicazione "non ritirato".

In questo caso, ai sensi delle disposizioni della legge CXXX del 2016, il documento deve essere considerato notificato o comunicato il quinto giorno lavorativo successivo alla data del secondo tentativo di notificazione o comunicazione, salvo prova contraria. La notificazione o comunicazione non è considerata legittima se l'atto è stato notificato o comunicato a una persona facente le veci del destinatario anziché a quest'ultimo e tale persona era l'opponente o il rappresentante di quest'ultimo nel contesto del procedimento giudiziario. In caso di notificazione o comunicazione di un atto introduttivo di un procedimento giudiziario o di una decisione di merito che pone fine a detto procedimento, l'organo giurisdizionale viene considerato aver effettuato la notificazione o comunicazione al destinatario otto giorni lavorativi dopo la presunzione di notificazione o comunicazione dell'atto. Qualora sia disponibile un indirizzo di posta elettronica, la notificazione o comunicazione deve essere inviata anche a tale indirizzo.

Il destinatario può anche ricevere l'atto a lui destinato, dietro presentazione di un documento di riconoscimento, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario. La [legge LIII del 1994 sul procedimento di esecuzione](#) (di seguito legge LIII del 1994) regola la notificazione o comunicazione per mezzo di un ufficiale giudiziario, quale forma alternativa di notificazione o comunicazione per le decisioni di merito che costituiscono la base per l'esecuzione in caso di presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione, su richiesta esplicita dalla parte legittimata a chiedere l'esecuzione e dietro pagamento anticipato delle spese. La legge LIII del 1994 prevede che l'ufficiale giudiziario possa notificare o comunicare gli atti relativi all'esecuzione anche di persona, conformemente alla normativa specifica. Qualora questa procedura non abbia buon esito, gli atti possono essere notificati o comunicati nel contesto di una nuova procedura conformemente alle norme generali applicabili alla notificazione o comunicazione degli atti ufficiali.

La legge CXXX del 2016 e la [legge L del 2009 sul procedimento d'ingiunzione di pagamento](#) specificano altri casi nei quali può applicarsi la notificazione o comunicazione mediante un ufficiale giudiziario.

Oltre a ciò, nei casi previsti dalla legge, la notificazione o comunicazione può essere effettuata da soggetti specifici incaricati della notificazione o comunicazione, ad esempio mediante un funzionario dell'organo giurisdizionale (come per la notificazione o comunicazione di citazioni a comparire in giudizio, in situazioni urgenti).

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Ai sensi della legge CXXX del 2016, viene operata una distinzione tra comunicazione obbligatoria e facoltativa per via elettronica.

Ai sensi della [legge CCXXII del 2015 sulle norme generali applicabili all'amministrazione elettronica e ai servizi fiduciari](#) ("legge CCXXII del 2015"), coloro che sono tenuti per legge a utilizzare la comunicazione elettronica (ad esempio rappresentanti legali e imprese) devono presentare qualsiasi istanza a un organo giurisdizionale utilizzando esclusivamente mezzi elettronici, secondo le modalità previste dalla legge CCXXII del 2015 e dai suoi decreti attuativi.

Anche l'organo giurisdizionale interessato notifica o comunica loro gli atti utilizzando mezzi elettronici.

Le parti coinvolte in procedimenti giudiziari che non sono tenute a utilizzare la comunicazione elettronica o i loro rappresentanti, qualora non si qualificano come rappresentanti legali, possono, fatte salve le eccezioni di cui alla legge CXXX del 2016, presentare tutti i documenti elettronicamente qualora desiderino farlo in conformità con le disposizioni della legge CCXXII del 2015 e dei suoi decreti attuativi. Se una parte o il suo rappresentante opta per la comunicazione elettronica, l'organo giurisdizionale notificherà o comunicherà tutti gli atti giudiziari per via elettronica.

Nel caso della comunicazione elettronica, è garantito il contatto continuo con l'organo giurisdizionale attraverso il sistema elettronico di notificazione e comunicazione. La parte che opta per la comunicazione elettronica riceve una notifica o una comunicazione attestante la conformità o meno della presentazione effettuata rispetto ai requisiti informatici.

Il servizio di consegna sicura garantisce, tra le altre cose, che al mittente venga notificata la ricezione dei suoi messaggi e informa il mittente se la consegna non è andata a buon fine. Il fornitore del servizio è tenuto a rilasciare una certificazione immediata al mittente, che deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica fornito, a conferma delle informazioni relative all'evento di notificazione o comunicazione di atti.

Per gli atti notificati o comunicati utilizzando i servizi di consegna sicura, occorre prevedere cinque giorni lavorativi per la ricezione, salvo diversamente disposto dalla legge. Nel caso in cui il destinatario non accetti la consegna della posta entro tale termine ma non la rifiuti nemmeno, il primo giorno lavorativo successivo al periodo di cinque giorni lavorativi viene inviata una seconda notificazione o comunicazione di servizio.

Dall'introduzione della comunicazione elettronica nel diritto processuale, le disposizioni della legge CXXX del 2016 relative alla presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione (descritta dettagliatamente di seguito) si applicano non soltanto alla consegna postale, ma a tutti i mezzi legali per notificare o comunicare atti, compreso con mezzi elettronici.

Nei casi urgenti, gli atti di citazione nel contesto di procedimenti civili possono essere trasmessi per posta elettronica anche in assenza di comunicazione elettronica.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Ai sensi della legge CXXX del 2016, se il luogo di residenza della parte è sconosciuto e l'atto giudiziario non può essere notificato o comunicato alla parte utilizzando mezzi elettronici, oppure se la parte risiede in uno Stato che non fornisce assistenza legale per la notificazione o comunicazione, oppure se ci sono altre difficoltà insormontabili che impediscono la notificazione o comunicazione, oppure, se la legge lo prevede, la notificazione o comunicazione deve essere effettuata mediante affissione. Come norma generale, l'organo giurisdizionale può ordinare la notificazione o comunicazione mediante affissione su istanza di parte a condizione che procedere in tal senso sia motivato.

L'avviso deve rimanere visualizzato sul sito web centrale degli organi giurisdizionali per quindici giorni, nonché rimanere affisso per lo stesso arco di tempo nella bacheca degli avvisi dell'organo giurisdizionale e nella bacheca degli avvisi del comune o dell'ufficio del consiglio dell'ultimo luogo di residenza noto della parte. Qualora sia disponibile l'indirizzo di posta elettronica della parte, l'avviso di notificazione o comunicazione mediante affissione deve essere inviato anche a tale indirizzo.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Nel caso della notificazione o comunicazione mediante affissione, come norma generale, gli atti sono considerati notificati o comunicati il quindicesimo giorno di visualizzazione dell'avviso sul sito web centrale degli organi giurisdizionali.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Conformemente alla legge CLIX del 2012, il fornitore del servizio postale incaricato della notificazione o comunicazione e il destinatario possono decidere che la corrispondenza indirizzata al destinatario non debba essere consegnata all'indirizzo indicato sulla corrispondenza, bensì a un altro recapito. A norma del decreto del governo 335/2012, il fornitore del servizio postale comunica l'arrivo di un atto ufficiale lasciando un avviso nella cassetta delle lettere, anche qualora l'atto ufficiale sia indirizzato alla casella postale in questione, ma non destinato al rispettivo locatario.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

A norma della legge CXXX del 2016, un atto giudiziario è considerato notificato o comunicato il giorno del tentativo di notificazione o di comunicazione laddove il destinatario rifiuta di riceverlo.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Nel caso della notificazione o della comunicazione di cui all'articolo 14 del regolamento, il fornitore del servizio postale in Ungheria non dispone di informazioni sul carattere ufficiale degli atti ricevuti dall'estero e di conseguenza non applica le norme specifiche relative alla notificazione o alla comunicazione degli atti ufficiali, bensì solo le norme generali interne applicabili alla posta raccomandata (con avviso di ricevimento).

Le informazioni di cui al punto 5 relative alle persone autorizzate a ricevere atti si applicano agli atti ufficiali.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Nel caso in cui il destinatario o un'altra persona autorizzata a ricevere l'atto non sia presente all'indirizzo indicato al momento del tentativo di comunicazione o di notificazione, il fornitore del servizio postale lascia un avviso per informare il destinatario che l'atto è disponibile presso il proprio punto di ritiro. L'atto può essere ritirato presso l'indirizzo indicato dal destinatario, da un suo rappresentante autorizzato o da un'altra persona in sostituzione del ricevente, domiciliata o residente all'indirizzo in questione. Qualora il destinatario o un'altra persona autorizzata a ricevere l'atto non lo ritiri entro il termine indicato nell'avviso, il fornitore del servizio postale restituisce al mittente l'atto come "non consegnato".

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Il periodo di giacenza è definito dal fornitore del servizio postale. Nel caso di Magyar Posta Zrt. è di dieci giorni lavorativi dal tentativo di notificazione o di comunicazione. Per le modalità di notifica si veda il punto precedente.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

La prova scritta dell'avvenuta notificazione o comunicazione è costituita dall'avviso di ricevimento, che indica l'esito della procedura, nello specifico, la persona che ha ritirato l'atto, la funzione di quest'ultima quando non coincide con il destinatario (ad esempio, il rappresentante autorizzato), la data di ricevimento e, in caso di mancata consegna, le cause dell'impedimento (ad esempio, qualora l'atto sia rifiutato o "non ritirato"). In tutti i casi il fornitore del servizio postale restituisce al mittente l'avviso di ricevimento.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Conformemente alla legge CXXX del 2016, in caso sia stabilita la presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione (il destinatario ha rifiutato di ricevere gli atti o non li ha ricevuti nonostante i due tentativi di notificazione e comunicazione), il destinatario può impugnare tale presunzione presso l'organo giurisdizionale competente per il procedimento giudiziario, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui in appresso, entro quindici giorni dal ricevimento dell'informazione sulla presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione oppure dell'informazione circa l'avvenuta notificazione o comunicazione nel caso in cui un atto sia considerato notificato o comunicato senza presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione. Come norma generale, non è possibile effettuare alcuna impugnazione scaduti i tre mesi dalla data in cui è stata stabilita la presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione oppure dalla data di notificazione o comunicazione. Se la presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione oppure la notificazione o comunicazione si riferisce all'atto introduttivo di un procedimento giudiziario, la parte può presentare un'impugnazione mentre tale procedimento è in corso, entro quindici giorni dal ricevimento dell'informazione sulla presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione o sulla effettiva notificazione o comunicazione dell'atto.

L'organo giurisdizionale accoglierà tale impugnazione nel caso in cui il destinatario non sia stato in grado di ricevere l'atto giudiziario perché:

- a) la notificazione o comunicazione è stata eseguita in violazione delle disposizioni che disciplinano la notificazione o comunicazione di atti ufficiali o era illegale per altre ragioni; o
- b) il destinatario era impossibilitato a ricevere l'atto per altre ragioni non menzionate alla lettera a) indipendenti dalla sua volontà.

Un'impugnazione della presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione per le ragioni di cui alla lettera b) può essere presentata soltanto da persone fisiche.

Nel caso in cui l'organo giurisdizionale accolga tale impugnazione, gli effetti giuridici della notificazione o comunicazione non si applicano e la notificazione o comunicazione e qualsiasi misura e atto processuale già intrapresi devono essere ripetuti se necessario.

È possibile presentare un'impugnazione anche nel corso di procedimenti di esecuzione. Se la decisione considerata notificata o comunicata diviene definitiva, il destinatario può, per le ragioni già descritte, presentare un'impugnazione presso l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione in primo grado nel corso del procedimento di esecuzione, entro quindici giorni dal ricevimento dell'informazione circa il procedimento di esecuzione della decisione. Come norma generale, l'organo giurisdizionale può ordinare la notificazione o comunicazione mediante affissione su istanza di parte a condizione che procedere in tal senso sia motivato. Se i fatti presentati nella domanda di notificazione o comunicazione mediante affissione si rivelano falsi e la parte richiedente ne era a conoscenza o disponeva di motivi ragionevoli per esserne consapevole, a detta parte deve essere ordinato di rimborsare le spese sostenute in relazione alla notificazione o comunicazione mediante affissione, indipendentemente dall'esito del procedimento giudiziario; inoltre, l'organo giurisdizionale imporrà un'ammenda.

Una decisione definitiva può essere impugnata se l'atto introduttivo del procedimento o un altro atto è stato notificato o comunicato alla parte mediante affissione, in violazione delle norme applicabili a questa modalità di notificazione o comunicazione.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Le spese processuali comprendono anche le spese di notificazione o comunicazione di atti. La parte non deve quindi sostenere le spese di notificazione o comunicazione nel contesto di un procedimento giudiziario. L'unica eccezione è rappresentata dalla notificazione o comunicazione per mezzo di un ufficiale giudiziario, disciplinata dalla legge LIII del 1994, secondo cui la parte che richiede l'esecuzione è tenuta a coprirne anticipatamente le relative spese. In conformità con la legge, l'ufficiale giudiziario ha diritto a ricevere un compenso pari a 6 000 HUF e una somma forfettaria di 1 500 HUF per coprire i costi, indipendentemente dal numero di tentativi di notificazione o comunicazione.

Se il procedimento di esecuzione è avviato a partire da un atto da notificare o comunicare, le spese sono a carico del debitore. Le spese connesse alla notificazione o comunicazione tramite affissione devono essere corrisposte in anticipo dalla persona che chiede di notificare o comunicare un atto con questa modalità.

Ultimo aggiornamento: 19/11/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Malta

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

L'espressione "notificazione e comunicazione degli atti" indica la consegna a una persona (fisica o giuridica) di atti giudiziari. Le modalità di notificazione o comunicazione sono disciplinate specificatamente dal *Code of Organisation and Civil Procedure* (codice di organizzazione e di procedura civile) (capitolo 12 delle *Laws of Malta* (leggi di Malta)).

Nel diritto maltese sono state introdotte norme specifiche relative alla notificazione e alla comunicazione degli atti, al fine di definire una procedura standard per notificare o comunicare un atto e garantire che tutte le parti interessate ricevano gli atti giudiziari riguardanti la loro persona o la rispettiva azione. Tali norme offrono inoltre certezze sulla consegna dell'atto al destinatario, a beneficio dell'autorità giudiziaria.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Devono essere notificati o comunicati ufficialmente tutti gli atti presentati in tribunale, quali le comunicazioni giudiziarie (*judicial letters*), le contestazioni giudiziarie (*judicial protests*), le istanze (*applications*), gli atti introduttivi del giudizio (*writ of summons*), gli atti di impugnazione (*appeals*), gli atti di risposta (*replies*), i provvedimenti cautelari e di esecuzione (*precautionary and executive warrants*), nonché le ordinanze (*orders*) di tribunali, giudici e magistrati.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Una volta depositato un atto in tribunale, spetta al tribunale procedere alla sua notificazione o comunicazione. La parte che propone la domanda deve presentare l'atto in tribunale indicando la persona e l'indirizzo cui lo stesso deve essere notificato o comunicato. Nel caso di più destinatari, la parte che deposita l'atto deve fornire copie sufficienti per tutti i destinatari.

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

In caso di mancata notificazione o comunicazione, l'autorità ricevente maltese verifica l'indirizzo fornito. A tal fine, e qualora si tratti di una persona fisica, l'autorità maltese deve essere in possesso del numero di carta di identità del destinatario. Se l'organo mittente comunica il suddetto numero di identificazione personale, unico per ciascuna persona fisica, l'organo ricevente può cercare di risalire a un indirizzo di residenza alternativo.

Nel caso delle imprese, l'autorità richiesta verifica l'indirizzo della sede sociale dell'impresa destinataria mediante un sistema online gestito dal *Registry of Companies* (Registro delle imprese) della *Malta Financial Services Authority* (MFSA) (Autorità maltese per i servizi finanziari). Se l'indirizzo fornito dall'organo mittente non corrisponde a quello indicato nel registro, sarà effettuato un secondo tentativo di notificazione o comunicazione dell'atto presso la sede sociale.

Se il *court marshal* (ufficiale giudiziario) dichiara di non avere trovato il destinatario o che nessuna persona era presente all'indirizzo fornito, l'autorità richiesta presenta al tribunale competente una domanda per ottenere l'autorizzazione a notificare l'atto alla persona (fisica o giuridica) presso lo stesso indirizzo, ma al di fuori degli orari stabiliti dalla legge. La notificazione e la comunicazione così effettuate vanno talvolta a buon fine.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Ai fini della determinazione dell'indirizzo di una persona fisica, solo l'autorità ricevente ha accesso ai dati relativi all'indirizzo di tale persona, purché l'organo mittente ne comunichi il numero di identificazione personale. La banca dati non è pubblicamente accessibile né può essere consultata da autorità straniere. D'altro canto, le informazioni essenziali su un'impresa, quali l'esatta denominazione, il numero di registrazione e la sede legale, possono essere verificate da tutti, gratuitamente, tramite il sistema online del [Registro delle imprese](#) dell'MFSA. È possibile ottenere online sullo stesso sito informazioni più precise, come ad esempio, i nomi di dirigenti, legali rappresentanti, segretari dell'impresa, ecc. In tal caso, occorre però creare un conto personale e pagare un corrispettivo per visualizzare le informazioni.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

La richiesta di informazioni sull'indirizzo di un testimone deve essere presentata all'autorità centrale accompagnata dalle relative motivazioni. L'autorità centrale non è comunque obbligata a fornire tali informazioni.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

Le contestazioni giudiziarie e gli atti giudiziari che non fanno parte del fascicolo del processo sono notificati o comunicati per posta raccomandata, accompagnati da una "carta rosa" recante la firma del destinatario o l'indicazione che l'atto non è stato ritirato. La carta rosa è allegata al documento originale (ad esempio, con la comunicazione ufficiale).

Gli altri atti presentati per intentare un'azione giudiziaria o nel corso di un procedimento giudiziario sono notificati e comunicati dal *court marshal* tramite consegna dell'atto al destinatario all'indirizzo indicato dalla parte che ha presentato l'atto oppure tramite deposito di una copia dell'atto nel luogo di lavoro o di residenza del destinatario o tramite consegna a una persona che operi al suo servizio, al legale rappresentante o a una persona autorizzata a ritirare la corrispondenza per suo conto. Gli atti non possono essere, tuttavia, recapitati a persone di età inferiore a quattordici anni o a persone che, al momento della notificazione e della comunicazione, soffrano di un disturbo mentale o siano in condizioni che le rendano incapaci di fornire prove dell'avvenuta notificazione o comunicazione.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Nei procedimenti civili non è ammessa la notificazione e la comunicazione elettronica degli atti.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

L'organo ricevente deve fornire chiarimenti circa l'atto da notificare o da comunicare, allegandovi una comunicazione giudiziaria depositata presso la cancelleria della *Civil Court, First Hall* (prima sezione del tribunale civile), nel caso di documenti da notificare o comunicare sull'isola di Malta, e presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale superiore della *Court of Magistrates* (Gozo) (tribunale dei magistrati di Gozo) nel caso di documenti da notificare o comunicare sulle isole di Gozo e Comino. In questo caso, gli atti sono notificati o comunicati dal *court marshal* alla persona interessata, assieme alla lettera giudiziaria. L'articolo 187 del *Code of Organisation and Civil Procedure* stabilisce le modalità della notificazione e della comunicazione degli atti:

a) gli atti sono notificati o comunicati con la consegna di una copia dell'atto al destinatario cui quest'ultimo deve essere notificato o comunicato oppure lasciando una copia dell'atto stesso presso il luogo di residenza o di lavoro o all'indirizzo professionale o postale della persona in questione, consegnandolo a un membro della famiglia o del nucleo abitativo o a una persona al suo servizio, al suo legale rappresentante o a una persona autorizzata a ricevere la sua corrispondenza. È illegale consegnare la copia a persone di età inferiore a quattordici anni o a persone che, a causa di un'infermità mentale, non siano in grado di dimostrare l'avvenuta notificazione o comunicazione. Sino a prova contraria, si presume che una persona sia in grado di dimostrare l'avvenuta notificazione o comunicazione. In caso di comprovato recapito della copia al destinatario cui tale copia doveva essere notificata o comunicata, non possono essere sollevate obiezioni circa l'irregolarità della notificazione o della comunicazione per una delle suddette ragioni;

b) in caso di persone a bordo di una nave mercantile o di membri dell'equipaggio, che non dispongono di un luogo di residenza a Malta, la notificazione o comunicazione degli atti può essere effettuata tramite deposito della copia al comandante della nave o a qualsiasi altra persona che agisca per suo conto;

c) nel caso di un organismo avente personalità giuridica distinta, la notificazione o la comunicazione è effettuata lasciando una copia dell'atto: i) presso la sede sociale, la sede principale, il luogo dell'attività professionale o l'indirizzo postale alle persone cui è conferita la rappresentanza legale o giudiziaria oppure all'incaricato della segreteria o a un dipendente dell'organismo in questione oppure ii) a una delle persone di cui sopra secondo le modalità di cui al paragrafo a).

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

L'atto si considera notificato o comunicato quando il destinatario accetta la notificazione o la comunicazione.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

n/d

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

In base al diritto maltese, qualora la persona cui è indirizzato un atto giudiziario rifiuti di riceverlo personalmente dall'ufficiale giudiziario, il giudice può, su richiesta della parte interessata e dopo aver sentito l'ufficiale giudiziario, nonché tenuto conto di tutte le circostanze del caso, dichiarare per mezzo di un decreto che l'atto è stato notificato e comunicato alla data e all'ora del rifiuto. Il decreto costituisce una prova della notificazione e della comunicazione a tutti gli effetti di legge.

Inoltre una persona che eviti, ostacoli o rifiuti deliberatamente la notificazione o la comunicazione di un atto o di un'ordinanza oppure l'esecuzione di un mandato o di un'ordinanza da parte del *court marshal* sarà ritenuta colpevole di mancato rispetto dell'autorità giudiziaria e soggetta, in caso di condanna, ad a) ammonizione, b) espulsione dal tribunale, c) detenzione per un periodo di ventiquattro ore nell'edificio in cui ha sede il tribunale o d) pagamento di una sanzione pecuniaria (ammenda o multa).

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Il servizio postale maltese consegna la posta a qualunque persona si trovi presso l'indirizzo indicato e sia disposta ad accettare la corrispondenza, purché maggiorenne e nella piena capacità di agire. Si presume in tal caso che la persona che si trova nei locali dell'indirizzo e che accetti di ricevere la posta sia autorizzata a farlo dal destinatario. In caso contrario, la persona non dovrebbe accettare la corrispondenza e, laddove la accetti, si assume la responsabilità di recapitarla al destinatario. Il destinatario firmerà al momento della consegna. La procedura è conforme al *Regulation 33* (regolamento 33) dei *Postal Services (General) Regulations 2005* (regolamenti (generali) sui servizi postali del 2005).

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

In caso sia necessaria una firma al momento della consegna e nessuno risponda né accetti la posta, viene lasciato all'indirizzo in questione un avviso che segnala al destinatario il tentativo di recapito. La corrispondenza potrà essere ritirata presso l'ufficio postale più vicino. Resta a discrezione del servizio postale effettuare altri tentativi di recapito. La corrispondenza non ritirata viene rispedita al mittente con l'indicazione "non ritirato". La corrispondenza rifiutata dal destinatario o dal suo rappresentante viene immediatamente rispedita al mittente con l'indicazione "rifiutato".

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Se all'indirizzo non è disponibile nessuno per ricevere la posta, viene lasciato un avviso presso l'indirizzo stesso, con cui il destinatario è informato del tentativo di recapito e della possibilità di ritirare la corrispondenza presso l'ufficio postale più vicino. In caso di mancato ritiro, il servizio postale invia a sua discrezione un ultimo avviso al destinatario, informandolo della giacenza della posta ancora da ritirare. Solitamente l'avviso è inviato dopo cinque giorni per le raccomandate nazionali e dopo dieci giorni per le raccomandate dall'estero. In caso di mancato ritiro oltre questi termini e dopo ulteriori cinque giorni di attesa, la corrispondenza è rispedita al mittente con l'apposita indicazione "non ritirato". La corrispondenza da ritirare presso l'ufficio postale è consegnata soltanto al destinatario o a un rappresentante autorizzato su presentazione dell'avviso e di un documento di identità (passaporto o carta di identità) del destinatario.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

È rilasciato un certificato di notificazione o comunicazione oppure di mancata notificazione o comunicazione.

Agli atti originali notificati o comunicati per posta raccomandata è allegata una "carta rosa". Una volta tornati in tribunale, gli stessi sono corredati di un timbro in inchiostro nero o rosso. Il timbro in nero indica che la notificazione o la comunicazione ha avuto luogo e riporta il nome della persona cui l'atto è stato consegnato. Se l'atto non è stato notificato o comunicato il timbro è in rosso e indica il motivo per cui la notificazione o la comunicazione non ha avuto luogo. Su gli atti notificati o comunicati dal *court marshal* è apposto un timbro in nero o in rosso, a seconda che la notificazione o la comunicazione sia stata effettuata o meno. Il timbro riporta la firma del *court marshal* incaricato della notificazione o della comunicazione.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Se il destinatario non riceve gli atti ma questi sono stati validamente notificati o comunicati mediante deposito di una copia presso l'indirizzo indicato, il domicilio o il luogo di lavoro del destinatario, la notificazione o la comunicazione si presume completa e valida. La notificazione o la comunicazione effettuata in violazione di quanto prescritto dalla legge può essere impugnata in giudizio. Se in mancanza di valida notificazione o comunicazione la parte cui gli atti devono essere notificati o comunicati presenta un atto di risposta o compare in tribunale, si considera avvenuta la notificazione o la comunicazione.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Con la *Legal Notice 148* (avviso giuridico n. 148) del 2014, l'organo ricevente di Malta ha fissato un diritto forfettario ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1393/2007 di 50 euro per ciascun documento da notificare o comunicare a Malta. L'importo deve essere corrisposto prima della notificazione o della comunicazione. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario da accreditare all'ufficio dell'avvocato generale, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

Nome della banca: *Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta*

Intestazione del conto: *The Office of the State Advocate - Service of documents/Legal fees*

Numero di conto corrente: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Codice Swift: MALTMTMT

Ultimo aggiornamento: 26/11/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Paesi Bassi

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Ogni documento che è stato trasmesso all'autorità richiesta di cui al regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Nei Paesi Bassi l'ufficiale giudiziario è designato come organo ricevente e mittente.

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

L'ufficiale giudiziario è tenuto a verificare il domicilio del destinatario nel registro della popolazione neerlandese (*Basisregistratie Personen* - BRP). Questa verifica obbligatoria permetterà inoltre di individuare un eventuale nuovo indirizzo se il destinatario non è più residente all'indirizzo indicato.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

No.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Nei Paesi Bassi, l'autorità competente per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 del 28 maggio 2001 è l'organo giurisdizionale. Tuttavia, gli organi giurisdizionali neerlandesi non sono competenti a rintracciare l'indirizzo di una parte (su richiesta).

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

La notificazione o comunicazione degli atti è di competenza dell'ufficiale giudiziario [articolo 2 della *Gerechtsdeurwaarderswet* (legge sugli ufficiali giudiziari)]. Dopo la verifica, come descritto al punto 4.1, l'ufficiale giudiziario deve notificare o comunicare l'atto ricevuto a tal fine al suo destinatario. In linea di principio, gli atti sono notificati o comunicati di persona. A parte il "servizio sostitutivo" di cui al punto 7, non esistono metodi alternativi.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

La notificazione o comunicazione elettronica degli atti non è autorizzata nei Paesi Bassi.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

No, o almeno solo se questa forma specifica non è contraria al diritto neerlandese. La notificazione o comunicazione degli atti può essere effettuata anche a un indirizzo diverso da quello del domicilio del destinatario, a condizione che l'ufficiale giudiziario incontri e parli personalmente con il destinatario. Se il destinatario non ha il domicilio noto o la residenza nei Paesi Bassi, un atto può essere depositato presso la procura.

Gli ufficiali giudiziari non notificano gli atti per posta, anche se l'organo mittente di un altro Stato membro può inviare l'atto direttamente al destinatario per posta.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Non applicabile.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Non applicabile.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

1. Rifiuto di ricevere l'atto

Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto notificato o comunicato dall'ufficiale giudiziario, quest'ultimo ha il diritto di lasciare l'atto all'indirizzo registrato in una busta sigillata [articolo 47 del *Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering* (codice di procedura civile)]. La notificazione si considera effettuata in tale data.

2. Rifiuto per motivi di traduzione

Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto per motivi di traduzione (articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007), l'ufficiale giudiziario deve annotare tale rifiuto nel certificato e indicare tale atto come mancata notificazione. Secondo la giurisprudenza più recente della Corte di giustizia europea, spetta all'organo giurisdizionale decidere in che misura un rifiuto sia valido (sentenza *Novo Banco*).

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Il servizio postale può anche effettuare la consegna a un'altra persona. A seconda della forma di spedizione scelta sarà richiesta una prova di identità della persona.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Se spedito a mezzo raccomandata, l'atto viene depositato presso l'ufficio postale per un determinato periodo di tempo. Il portafoglio ne lascia una comunicazione nella cassetta delle lettere del destinatario.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Se la notificazione o comunicazione è stata effettuata tramite un'autorità richiesta nei Paesi Bassi, il portafoglio lascia un messaggio con il quale comunica che il destinatario può ritirarlo presso l'ufficio postale indicato. Il documento viene conservato per tre settimane. Se non viene ritirato, è restituito al mittente.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Sì, oltre alla relata di notifica, l'autorità richiesta (l'ufficiale giudiziario) redige anche un certificato di avvenuta notificazione o comunicazione (articolo 10 del regolamento relativo alla notificazione e comunicazione degli atti) e lo trasmette, insieme alla relata di notifica, all'autorità richiedente.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

La notificazione o comunicazione illecita di un atto non è possibile se è stato coinvolto un ufficiale giudiziario. I casi di nullità sono possibili, ai sensi dell'articolo 66 del codice di procedura civile.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Se la notificazione o comunicazione è stata effettuata tramite un'autorità richiesta nei Paesi Bassi, il pagamento per la notificazione è pari a un importo fisso di 65 EUR per notificazione o comunicazione.

Ultimo aggiornamento: 09/02/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [de](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Austria

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Per "notificazione e comunicazione degli atti giuridici" si intende la procedura di consegna di un atto a un destinatario, nei termini prescritti dalla legge e in forma documentata, affinché questi possa prenderne conoscenza.

Si tratta di uno strumento giuridico, che viene disposto dal tribunale nell'ambito dei procedimenti giudiziari ed effettuato d'ufficio (articolo 87 del Zivilprozessordnung - ZPO (codice di procedura civile)). La notificazione o comunicazione degli atti deve essere documentata formalmente, perché sia possibile verificarne il momento e la persona cui è stato recapitato l'atto. Alcuni effetti procedurali entrano in gioco soltanto se è possibile dimostrare che gli atti sono stati debitamente notificati o comunicati.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Di norma sono oggetto di notificazione o comunicazione formale tutte le decisioni degli organi giurisdizionali (ad esempio, citazioni, sentenze e provvedimenti giudiziari), tutte le istanze di una parte (ad esempio, domande giudiziali, repliche e ricorsi) e altre dichiarazioni (sempre) indirizzate alla controparte.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

La notificazione o comunicazione degli atti e la relativa modalità sono disposte dall'organo decisionale (giudice, ufficiale giudiziario), mediante il cosiddetto Zustellverfügung (decreto di notificazione o comunicazione), che l'organo decisionale stesso deve emettere sulla copia originale dell'atto da notificare o comunicare. In concreto, la procedura di notificazione o comunicazione è effettuata da un servizio di consegna. In genere si ricorre al servizio postale, ma anche ad altri fornitori del servizio universale (articolo 2, comma 7, della Zustellgesetz (legge austriaca sulla notificazione o comunicazione degli atti), assieme all'articolo 3, comma 4, della Postmarktgesetz (legge austriaca sul mercato postale). Per la notificazione e la comunicazione per via elettronica da parte degli organi giurisdizionali si veda il punto 6.

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

In linea di principio, la risposta è no. Tuttavia, in base alla disponibilità di risorse umane, è possibile che vengano effettuate anche ricerche semplici, ad esempio una ricerca in un registro (per ulteriori informazioni, cfr. il seguente punto 4.2).

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Sì. Tutti, autorità straniere incluse, possono contattare le [autorità anagrafiche austriache](#) (Gemeindeamt, Magistrat, Magistratisches Bezirksamt (ufficio comunale, autorità comunali, ufficio della circoscrizione territoriale)) per richiedere [dati](#) sull'iscrizione riguardanti la [residenza principale](#) registrata per una persona fisica. I dati relativi all'iscrizione nei registri sono conservati nel Zentrales Melderegister – ZMR (registro centrale), un registro pubblico che contiene i nomi di tutti gli iscritti all'anagrafe in Austria e informazioni sulla relativa [residenza principale](#) e – se del caso – sulle residenze secondarie. In Austria è obbligatorio [iscrivere/cancellare](#) dai registri la propria residenza.

Per effettuare una ricerca nel registro, occorre essere in possesso almeno dei seguenti dati riguardanti la persona oggetto della ricerca: nome, cognome e un ulteriore elemento che permetta di individuare chiaramente l'interessato (ad esempio, la data di nascita, il luogo di nascita, la nazionalità o l'indirizzo precedente).

La tassa per effettuare una ricerca nel registro è pari, nel caso di una richiesta scritta, a 14,30 EUR. Le richieste orali o elettroniche mediante la carta servizi del cittadino sono gratuite. Si deve inoltre versare una tassa amministrativa federale di importo fino a 3,30 EUR.

Ulteriori informazioni su come effettuare una ricerca nel registro sono reperibili all'indirizzo <http://www.help.gv.at> alla sezione [Dokumente und Recht](#) (documenti e informazioni giuridiche) / [Personen-Meldeauskunft](#) (informazioni personali/relative all'iscrizione).

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Se l'autorità richiama classifica tale istanza come procedura di assunzione delle prove ai sensi dell'articolo 1 del regolamento, intesa ad esempio a verificare un indirizzo per una certa procedura (nello specifico, la notificazione o comunicazione degli atti), l'autorità procede in conformità alle disposizioni del regolamento e cerca di stabilire l'indirizzo attuale avvalendosi delle risorse a sua disposizione, ad esempio, effettuando una ricerca nel registro centrale o in altri registri.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

In linea di principio, gli atti sono notificati o comunicati tramite un servizio di consegna, ad esempio il servizio postale o un altro fornitore di tale servizio (cfr. il precedente punto 3), oppure da funzionari del tribunale (articolo 88 del codice di procedura civile austriaco).

Esistono tuttavia anche le procedure alternative di notificazione e comunicazione presentate di seguito.

Notificazione o comunicazione tramite avviso pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti e dell'articolo 115 del codice di procedura civile austriaco

La notificazione o la comunicazione a persone di cui non si conosca l'indirizzo di consegna o a più persone non note alle autorità e per le quali non è stata autorizzata nessuna persona a ricevere la corrispondenza può essere effettuata inserendo un avviso sull'Ediktsdatei (fascicolo del provvedimento) (accessibile sul sito <http://www.justiz.gv.at> alla voce E-Government/Ediktsdatei), in cui si segnala che l'atto da notificare o comunicare è stato depositato presso il tribunale. La notificazione deve contenere altresì brevi informazioni sui seguenti aspetti: il contenuto dell'atto da comunicare o notificare, il nome del tribunale adito, l'oggetto della controversia e le diverse possibilità per ritirare l'atto, nonché informazioni sulle conseguenze dell'avviso in termini giuridici. La notificazione o comunicazione è ritenuta effettuata non appena introdotta nel fascicolo del provvedimento.

Notificazione e comunicazione tramite un amministratore giudiziario (articoli da 116 a 118 del codice di procedura civile austriaco)

Se l'unica modalità di notificazione o comunicazione possibile è mediante avviso pubblico (inclusione nel fascicolo del provvedimento), il giudice deve nominare, su richiesta o di sua propria iniziativa, un amministratore nei casi in cui solitamente gli interessati devono intraprendere azioni per difendere i propri diritti alla luce dell'atto che deve essere notificato o comunicato loro, in particolare nel caso citazioni in giudizio. La nomina dell'amministratore deve essere pubblicata nel fascicolo del provvedimento (articolo 117 del codice di procedura civile austriaco). Si considera avvenuta la notificazione o comunicazione dell'atto non appena nominato l'amministratore e consegnatogli l'atto in questione (articolo 118 del codice di procedura civile austriaco). Per la notificazione e la comunicazione per via elettronica da parte degli organi giurisdizionali si veda il punto 6.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Viene utilizzato un sistema speciale per la notificazione o comunicazione elettronica degli atti da parte delle autorità giudiziarie, denominato sistema Elektronischer Rechtsverkehr (corrispondenza giuridica elettronica) o ERV in breve. Le uniche persone tenute a partecipare al sistema sono avvocati, difensori, notai, enti creditizi e finanziari, compagnie assicurative austriache, assicuratori nel settore sociale, enti previdenziali, la Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (la cassa per le indennità di congedo e il trattamento di fine rapporto dei lavoratori edili), la Pharmazeutische Gehaltskasse (la cassa per le retribuzioni nel settore farmaceutico), l'Insolvenz-Entgelt-Fonds (il fondo di emergenza in caso di fallimento) e l'IEF-Service GmbH, l'Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (la principale associazione degli enti previdenziali austriaci), il Finanzprokuratur (l'ufficio dei procuratori dello Stato presso il ministero delle Finanze) e gli ordini forensi. Possono partecipare al sistema anche altri soggetti, ma senza alcun obbligo.

Se la notificazione o comunicazione sono effettuate utilizzando l'ERV, le risoluzioni e le istanze legali trasmesse elettronicamente (articolo 89 bis, comma 2, della Gerichtsorganisationsgesetz – GOG (legge sull'organizzazione giudiziaria)) sono considerate notificate o comunicate il giorno lavorativo successivo all'arrivo nel dominio del destinatario (domenica non è considerata un giorno lavorativo a tal fine).

Se non è possibile notificare o comunicare un atto con l'ERV, si può ricorrere ai servizi elettronici di recapito, conformemente alle disposizioni della legge sulla notificazione e la comunicazione degli atti (articolo 89 bis, comma 3, della legge sull'organizzazione giudiziaria nonché agli articoli 28 e seguenti della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti).

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Notificazione o comunicazione sostitutiva

Qualora la legge vieti espressamente all'incaricato della notificazione o comunicazione di consegnare un atto a un sostituto del destinatario, la procedura viene detta "notificazione o comunicazione personale" e l'atto è consegnato brevi manu alla persona cui deve essere notificato o comunicato. Questa disposizione si applica soltanto in circostanze eccezionali.

In tutti gli altri casi, la notificazione o comunicazione sostitutiva è consentita. Pertanto, se non è possibile reperire il destinatario all'indirizzo di consegna, gli atti possono – in linea di principio – essere recapitati a uno degli adulti che vivono presso lo stesso indirizzo di consegna del destinatario oppure agli impiegati o datori di lavoro del destinatario che accettino di ricevere gli atti (articolo 16, comma 2, della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti). La legislazione si riferisce a tale persona come Ersatzempfänger (sostituto del destinatario).

Ciononostante, la notificazione o comunicazione sostitutiva è possibile soltanto se l'incaricato della notificazione o comunicazione abbia ragioni per ritenere che il destinatario sia regolarmente presente all'indirizzo di consegna.

Conformemente all'articolo 103 del codice di procedura civile austriaco, una persona non può agire quale sostituto per il ricevimento degli atti se costituita a giudizio come parte avversa del destinatario.

Conformemente all'articolo 16, comma 5, della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti, la notificazione o comunicazione sostitutiva non è considerata avvenuta se il destinatario non è potuto venire a conoscenza degli atti notificati o comunicati in tempo, perché assente dall'indirizzo di consegna (ad esempio, perché in viaggio, in ospedale o in custodia). Ciononostante la notificazione o comunicazione prende effetto il giorno successivo al ritorno del destinatario all'indirizzo di consegna.

Deposito

Se il documento non può essere notificato o comunicato all'indirizzo di consegna (perché né il destinatario né il sostituto destinatario sono presenti) e l'incaricato della consegna ha motivo di ritenere che il destinatario sia regolarmente presente all'indirizzo di consegna, il documento deve essere depositato, nel caso di notificazione o comunicazione mediante il servizio di consegna, presso l'ufficio competente e, negli altri casi, presso l'ufficio comunale o presso l'autorità, se si trova nello stesso comune (articolo 17 della legge sulla notificazione e la comunicazione).

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Per dettagli, cfr. punti 7.1 e 7.3.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Il destinatario deve essere informato del deposito degli atti per mezzo di un avviso di deposito (lasciato nella cassetta delle lettere o affisso sulla porta di ingresso), su cui devono essere riportati il nome del luogo in cui sono stati depositati gli atti, l'inizio e la durata dei termini per il ritiro e gli effetti del deposito (articolo 17, comma 2, della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti). Conformemente all'articolo 17, comma 3, della suddetta legge, il termine per il ritiro inizia a decorrere dal giorno in cui l'atto è messo per la prima volta a disposizione per essere ritirato e dura almeno due settimane. L'atto depositato è considerato notificato o comunicato il primo giorno del termine per il ritiro (notificazione o comunicazione fittizia). Tuttavia, ciò non si applica laddove il destinatario non sia venuto a conoscenza degli atti notificati o comunicati perché assente dall'indirizzo di consegna. Ciononostante, anche in questo caso all'ultimo capoverso dell'articolo 17, comma 3, la legge sulla notificazione e la comunicazione degli atti austriaca prevede che gli atti siano considerati notificati o comunicati il giorno immediatamente successivo al rientro del destinatario all'indirizzo di consegna entro la fine dei termini per il ritiro, quando avrebbe potuto ritirare l'atto depositato. In caso non sia ritirato (il che non modifica assolutamente il fatto che la notificazione o comunicazione sia avvenuta mediante deposito), l'atto depositato deve essere rispedito all'autorità giudiziaria mittente alla scadenza del termine per il ritiro.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Se il destinatario o il sostituto che vive nella stessa abitazione rifiuta di ricevere l'atto senza un valido motivo, l'atto è lasciato presso l'indirizzo di consegna, o in caso non sia possibile, depositato senza notifiche scritte. La notificazione o comunicazione si considera avvenuta nel momento in cui l'atto è lasciato o depositato (articolo 20 della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti).

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

La notificazione e la comunicazione degli atti a mezzo posta deve essere conforme alla convenzione dell'Unione postale universale ed effettuata con ricevuta di ritorno internazionale. L'atto deve essere recapitato al destinatario oppure – nell'impossibilità di notificarlo o comunicarlo al destinatario – a un'altra persona autorizzata a riceverlo conformemente alla legge del paese in cui è consegnato (ad esempio, persona autorizzata o sostituto del destinatario). In Austria si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge sulla notificazione e la comunicazione degli atti relative ai sostituiti del destinatario per il ricevimento degli atti (cfr. il precedente punto 7.1).

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

La convenzione dell'Unione postale universale non contiene disposizioni riguardanti la possibilità di depositare l'atto e, in caso sia possibile, quali siano le condizioni del deposito. Di conseguenza, le questioni in questo ambito sono disciplinate dalla legislazione nazionale del paese in cui è consegnato l'atto. A norma delle disposizioni pertinenti del diritto austriaco, l'atto può essere depositato purché siano rispettate le condizioni necessarie (cfr. il precedente punto 7).

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Cfr. punto 7.3 di cui sopra.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Sì. L'incaricato della consegna deve certificare l'avvenuta notificazione o comunicazione dell'atto, registrandola sull'avviso di ricevimento (conferma del recapito, ricevuta di ritorno). La persona che riceve l'atto deve confermare la notificazione o comunicazione, firmando l'avviso di ricevimento, scrivendo la data e, qualora non sia l'effettivo destinatario, precisando il legame con questi. Se la persona che riceve l'atto rifiuta di confermare il recapito, l'incaricato della consegna annota il fatto e la data sull'avviso di ricevimento e, ove opportuno, precisa il legame tra la persona che riceve l'atto e il destinatario. L'avviso di ricevimento deve essere rispedito al mittente senza indugio.

La spedizione dell'avviso di ricevimento può essere sostituita dalla trasmissione per via elettronica di una copia dell'avviso stesso o dei suoi dati, se l'autorità non ha escluso tale possibilità apponendo l'apposita dicitura sull'avviso di ricevimento. L'originale dell'avviso di ricevimento deve essere conservato per almeno 5 anni dalla trasmissione e presentato senza indugio all'autorità che ne faccia richiesta.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

È possibile sanare i casi in cui la notificazione o comunicazione è considerata nulla perché non conforme alle disposizioni giuridiche. Innanzitutto, laddove la procedura di notificazione o comunicazione presenti lacune, la norma di base dell'articolo 7 della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti prevede che l'atto è comunque da ritenersi notificato o comunicato nel momento in cui è effettivamente recapitato al destinatario. Se è stata designata una persona autorizzata a ricevere l'atto, detta persona deve essere considerata il destinatario. In caso contrario, la notificazione o comunicazione diverrebbe valida solo nel momento in cui l'atto è effettivamente recapitato alla persona autorizzata a riceverlo. Inoltre, la legge sulla notificazione o comunicazione degli atti (articolo 16, comma 5 e articolo 17, comma 3) stabilisce norme specifiche per sanare le lacune della notificazione o comunicazione degli atti nei casi seguenti: se il destinatario non è potuto venire a conoscenza degli atti notificati o comunicati a tempo debito perché assente dall'indirizzo di consegna, la notificazione o comunicazione sostitutiva non è andata a buon fine o gli atti sono stati depositati. Il vizio è sanato il giorno seguente il rientro del destinatario all'indirizzo di consegna. Tuttavia, qualora i documenti siano stati depositati, l'elemento cruciale è il fatto che il destinatario deve rientrare entro i termini previsti per il ritiro e ritirare l'atto depositato l'indomani. Se non è previsto alcun termine per porre rimedio ai vizi nei casi di notificazione o comunicazione sostitutiva invalida oppure se l'atto non ha potuto essere notificato o comunicato mediante deposito, è impossibile rimediare alla situazione laddove il destinatario ritorni oltre i termini per il ritiro. Se il destinatario torna in tempo per ritirare la corrispondenza proprio il primo giorno dei termini per il

ritiro, la notificazione o comunicazione è considerata effettuata il giorno stesso poiché l'intero termine per il ritiro è rimasto intatto. Se il destinatario torna in seguito, la notificazione o comunicazione non è considerata avvenuta sino al giorno immediatamente successivo al ritorno del destinatario. È essenziale garantire sempre alla persona che riceve l'atto l'intera durata dei termini legali che iniziano a decorrere dalla notificazione o comunicazione degli atti, in particolare i termini di ricorso.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

No.

Ultimo aggiornamento: 11/03/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [PL](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Polonia

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

La notificazione o comunicazione degli atti consiste nel dare a un dato individuo, conformemente alla legge, la possibilità di conoscere il contenuto della corrispondenza a lui destinata.

Dalla regolarità della notificazione o comunicazione dipende l'osservanza del principio costituzionale della trasparenza dei processi, la garanzia dei diritti procedurali delle parti e la possibilità di farli valere, la validità del procedimento, il corretto computo dei termini e, di conseguenza, la validità delle sentenze. Le regole che disciplinano la notificazione o la comunicazione degli atti sono vincolanti e le parti non possono disapplicarle. Sono contenute negli articoli da 131 a 147 del codice di procedura civile ("il codice") e nei seguenti atti di esecuzione:

regolamento del ministero della Giustizia del 23 febbraio 2007 – regolamento di procedura dei tribunali ordinari ("il regolamento di procedura");

regolamento del ministero della Giustizia, del 12 ottobre 2010, sulle procedure e le modalità specifiche di notificazione e comunicazione degli atti giudiziari nei procedimenti civili ("il regolamento").

La notificazione e la comunicazione degli atti giudiziari è disciplinata dalla legge sui servizi postali del 23 novembre 2012 e dai successivi atti di esecuzione, tra cui il regolamento del ministero dell'Amministrazione e della digitalizzazione, del 29 aprile 2013, sulle condizioni per la fornitura del servizio universale da parte del fornitore del servizio designato ("il regolamento sui servizi postali").

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Gli atti giudiziari (documenti inviati dal giudice alle parti e ad altre persone interessate dal procedimento) sono oggetto di notificazioni o comunicazioni ufficiali. Tali atti includono:

copie delle domande introduttive del giudizio e relativi allegati;

notifiche;

ordini di comparizione;

avvisi relativi a diritti e doveri;

copie delle sentenze e relative motivazioni.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

In Polonia vige il principio della ufficialità delle notificazioni o comunicazioni, in forza del quale tutti i documenti sono notificati o comunicati d'ufficio. Nel corso del procedimento giudiziale gli atti sono notificati o comunicati per ordine del giudice. Gli organi cui spetta notificare o comunicare gli atti sono i servizi postali, gli ufficiali giudiziari e il servizio di notifica dell'autorità giudiziaria. In linea di principio i documenti vengono notificati per posta. Nello scegliere come notificare o comunicare un atto giudiziario, si valutano i costi e l'efficacia della modalità di notificazione o comunicazione. Gli atti possono essere notificati o comunicati dal servizio di notifica del tribunale, dai cancellieri, dalla polizia giudiziaria o dagli ufficiali giudiziari (sezione 68 del regolamento di procedura), laddove questa modalità sia più efficace in determinate circostanze. Nel corso dei procedimenti di esecuzione, gli atti sono notificati o comunicati dagli ufficiali giudiziari. Il ministero della Giustizia può istituire un servizio di notifica dell'autorità giudiziaria, determinandone l'organizzazione e stabilendo procedure dettagliate per la notificazione e la comunicazione degli atti.

A norma dell'articolo 132 del codice, un'eccezione al principio dell'ufficialità delle notificazioni e comunicazioni degli atti è costituita dagli avvocati e dai consulenti legali, i quali possono direttamente notificarsi i documenti tra di loro contro ricevuta di ritorno datata. La prova che una copia dell'istanza è stata notificata o comunicata all'altra parte o che è stata inviata per posta raccomandata è allegata alle memorie depositate presso il tribunale. Le memorie per cui non è dimostrata l'avvenuta notificazione o comunicazione né l'invio per posta raccomandata sono rispediti al mittente. I documenti possono essere notificati o comunicati al destinatario anche mediante consegna direttamente a quest'ultimo nella segreteria del tribunale, purché l'interessato dimostri la propria identità e firmi la ricevuta.

Conformemente alla sezione 70 del regolamento di procedura, il presidente del tribunale può ordinare la notificazione o comunicazione diretta degli atti giudiziari alle istituzioni e agli avvocati locali e il ritiro diretto dei documenti indirizzati al tribunale dalle istituzioni locali. Se un atto preparatorio è stato presentato troppo tardi per notificarne o comunicarne una copia unitamente all'ordine di comparizione, la copia può essere notificata all'udienza.

In base alla sezione 71 del regolamento di procedura e all'articolo 135 del codice, se il destinatario ha indicato come indirizzo di corrispondenza soltanto un numero di casella postale, è possibile notificare o comunicare l'arrivo di un atto giudiziario anche utilizzando detta casella.

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

L'organismo richiesto può determinare l'indirizzo utilizzando, laddove lo ritenga opportuno, i registri pertinenti. I registri esistenti in Polonia sono elencati al punto 4.2.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Queste informazioni sono reperibili nel sistema elettronico comune del registro della popolazione (PESEL) su richiesta del tribunale adito o di una persona avente un interesse legittimo (gli atti che confermano un interesse legittimo sono le domande introduttive, le comunicazioni degli ufficiali giudiziari e gli accordi).

Una parte o una persona avente un interesse legittimo deve presentare una domanda compilando il formulario disponibile all'indirizzo <http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/381/32/>.

Al servizio è applicato un diritto di 31 PLN. Le domande devono essere corredate dalla ricevuta di pagamento del diritto.

Il pagamento deve essere versato sul conto seguente:

Ministero dell'Interno e dell'amministrazione

Ul. Batorego 5

00-951 Varsavia

Numero di conto: NBP O/O Warszawa Nr 67 1010 0031 3122 3100 0000

In caso sia nominato un procuratore occorre allegare alla domanda il rispettivo mandato.

Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:

Wydział Udostępniania Informacji

Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA

Ul. Pawińskiego 17/21

02-106 Varsavia

In Polonia gli indirizzi delle imprese (società di persone, società di persone a finalità commerciale, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni, cooperative, imprese di proprietà statale, organismi di R&S, imprese straniere e succursali, nonché mutue) sono disponibili in un registro online conservato presso il registro nazionale del tribunale. Il registro è gestito secondo il principio di trasparenza (tutti possono accedere ai dati contenuti).

Le informazioni online sono reperibili all'indirizzo:

<http://bip.ms.gov.pl/rejstry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/elektroniczny-dostep-do-krajowego-rejestru-sadowego/>

Motore di ricerca: <https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu>

I dati sulle persone fisiche che conducono un'attività economica sono conservati nel registro centrale e informativo sulle attività economiche (CEIDG), pubblicamente accessibile.

Motore di ricerca del registro centrale e informativo sulle attività economiche: <https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/>

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Il giudice esamina l'ammissibilità di ogni domanda. Non esiste una pratica uniforme a tal riguardo. Le modalità di determinazione degli indirizzi sono presentate al punto 4.2.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

Nella pratica gli atti giudiziari sono solitamente inviati per posta raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr. punto 3).

A norma dell'articolo 133 del codice, se i destinatari sono persone fisiche, gli atti vengono notificati loro di persona, vale a dire consegnati *brevi manu*, oppure, laddove il destinatario sia in una condizione di incapacità legale, al relativo rappresentante legale. Gli atti destinati a persone giuridiche e organizzazioni senza personalità giuridica sono notificati o comunicati all'organismo autorizzato a rappresentarle in tribunale oppure consegnati ai dipendenti autorizzati a ricevere gli atti dal direttore dell'unità interessata. In caso sia stato nominato un rappresentante legale oppure una persona autorizzata al recapito degli atti giuridici, questi ultimi sono notificati o comunicati a tali persone.

Ai sensi dell'articolo 135 del codice, gli atti possono essere recapitati, su richiesta di una parte, presso un indirizzo di casella postale indicato dalla stessa parte.

Conformemente all'articolo 137 del codice, ai militari di leva, agli agenti delle forze di polizia e a quelli del servizio penitenziario gli atti sono notificati o comunicati dai loro diretti superiori, mentre ai detenuti dagli organi direttivi dell'istituzione pertinente.

La notificazione o comunicazione sostitutiva e fittizia sono presentate al punto 7.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

A norma dell'articolo 1311 del codice, nei procedimenti elettronici relativi ai mandati di pagamento gli atti sono notificati o comunicati agli attori mediante un sistema informativo che supporta tali procedimenti (notificazione e comunicazione elettronica degli atti). Gli atti sono notificati o comunicati ai convenuti che abbiano trasmesso le loro memorie elettronicamente.

Se un atto è notificato o comunicato per via elettronica, la notificazione o comunicazione è considerata avvenuta il giorno indicato nell'avviso di ricevimento elettronico. In mancanza del suddetto avviso, la notificazione o comunicazione è considerata effettuata 14 giorni dopo il caricamento dell'atto nel sistema informatico.

Gli atti da notificare o comunicare non sono inviati all'indirizzo e-mail del destinatario, che riceve invece nella propria casella elettronica un avviso che gli segnala l'arrivo di un messaggio nel sistema informatico.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Se il destinatario non è in casa, l'incaricato della notificazione o comunicazione può consegnare l'atto a un coabitante adulto o, in mancanza, all'amministrazione dell'edificio, al portiere o all'amministratore del comune, purché il destinatario non sia in causa contro questi soggetti ed essi si siano impegnati a trasmettere l'atto al destinatario (articolo 138 del codice).

Se è impossibile notificare o comunicare un atto nel modo di cui sopra, quest'ultimo viene depositato presso l'ufficio postale o il municipio e se ne informa il destinatario mediante avviso sulla porta di casa o nella cassetta delle lettere (articolo 139 del codice).

Se è impossibile notificare o comunicare un atto a una persona giuridica, un'organizzazione o una persona fisica soggetta all'obbligo di iscrizione a causa di un cambiamento di indirizzo non comunicato, l'atto viene lasciato nel fascicolo della causa e considerato come notificato, a meno che il nuovo indirizzo non sia noto al giudice (articolo 139 del codice).

La notificazione o comunicazione può essere fatta anche nelle mani del curatore processuale nominato su domanda dell'interessato dal giudice che conosce della causa. Ciò accade qualora non si conosca il luogo di residenza di una parte alla quale occorre notificare un atto giudiziario da cui deriva la necessità che essa difenda i suoi diritti. La nomina di un curatore è possibile anche per le organizzazioni che non hanno organi rappresentativi oppure qualora sia sconosciuto il luogo di residenza dei membri di tali organi (articolo 143 del codice).

Se il luogo di residenza di una parte è sconosciuto, ma l'atto da notificare non fa sorgere la necessità che la parte difenda i suoi diritti, la notifica avviene mediante affissione nell'edificio del tribunale (articolo 145 del codice).

Se le parti e i loro rappresentanti non comunicano i cambiamenti di indirizzo, l'atto giudiziario è lasciato nel fascicolo della causa ma viene considerato come notificato, a meno che il nuovo indirizzo sia noto al giudice (articolo 136 del codice).

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

A norma dell'articolo 139 del codice, sull'avviso riguardante il deposito di un atto presso un ufficio postale o il municipio deve essere precisato che il termine per il ritiro dell'atto è di sette giorni. Se il destinatario non ritira l'atto entro il termine fissato, l'incaricato della notificazione o comunicazione procede a un secondo tentativo di recapito al destinatario. Qualora anche il secondo tentativo non vada a buon fine, l'incaricato lascia un nuovo avviso, con cui informa il destinatario che l'atto è depositato presso l'ufficio postale o il municipio e che è possibile ritirarlo per altri sette giorni. Gli atti giudiziari sono considerati notificati o comunicati l'ultimo giorno del periodo previsto per il ritiro (cfr. punto 7.3).

Nel caso della notificazione o comunicazione sostitutiva (cfr. primo paragrafo del punto 7.1), gli atti giudiziari sono consegnati a un coabitante adulto o, in sua assenza, all'amministrazione dell'edificio, al portiere o all'amministratore del comune e sono ritenuti notificati o comunicati nel momento della consegna a tali persone.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

È lasciato un avviso sulla porta di casa o nella cassetta delle lettere del destinatario. Il regolamento contiene un modello di avviso. Indica, tra altri aspetti, che un atto giudiziario inviato per posta raccomandata e non ritirato malgrado i due tentativi di recapito viene rispedito all'autorità giudiziaria che l'ha inviato. In questo caso, l'atto è ritenuto notificato o comunicato l'ultimo giorno in cui il destinatario avrebbe potuto ritirarlo. La notificazione o comunicazione degli atti può comportare l'avvio dei termini procedurali.

In base alla sezione 6 del regolamento, l'ufficio postale dell'operatore o l'incaricato della notificazione o comunicazione redige un avviso di deposito, in cui indica l'ufficio postale dell'operatore o il municipio in cui ritirare l'atto entro sette giorni a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito dell'avviso. Gli avvisi sono lasciati nella cassetta delle lettere dei destinatari.

Dopo aver lasciato un avviso per informare il destinatario della possibilità di ritirare l'atto presso l'ufficio postale dell'operatore o il municipio locale, l'incaricato della notificazione o comunicazione:

- 1) indica sul modulo della ricevuta di ritorno che l'atto non è stato notificato o comunicato e appone l'iscrizione "notificazione o comunicazione effettuata", sul lato della lettera in cui è indicato l'indirizzo, e la propria firma;
- 2) lascia immediatamente l'atto presso l'ufficio postale dell'operatore o il municipio locale.

L'ufficio postale dell'operatore o il municipio confermano il ricevimento dell'atto depositato, su cui è apposto un timbro datato e la firma della persona che riceve l'atto.

Gli atti depositati vengono conservati presso l'ufficio postale dell'operatore o il municipio per sette giorni a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito dell'avviso.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Se il destinatario rifiuta di ricevere un atto, l'atto in questione è comunque ritenuto notificato o comunicato.

In questo caso, l'incaricato della notificazione o comunicazione indica personalmente la data della notificazione e della comunicazione e le ragioni per cui la ricevuta di ritorno non è stata firmata (articolo 139 del codice).

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

In genere gli atti sono notificati o comunicati dall'operatore postale come lettere semplici e non come atti giudiziari.

A norma dell'articolo 37 della legge sui servizi postali, fatti salvi i casi di invio tramite fempoposta, un atto può essere consegnato anche alle persone elencate di seguito e la notificazione o comunicazione può essere considerata avvenuta:

1. il destinatario:
 - a. nella cassetta delle lettere, ad eccezione della posta raccomandata;
 - b. presso un ufficio postale qualora il destinatario non sia presente all'indirizzo indicato sulla spedizione postale, sull'ordine postale o sull'accordo per i servizi postali al momento del recapito oppure qualora non sia possibile lasciare la corrispondenza nella cassetta delle lettere;
 - c. presso il luogo convenuto dal destinatario e dall'operatore postale;
2. il rappresentante legale o il procuratore del destinatario, autorizzati da una procura conferita in termini generali oppure da un'autorizzazione postale:
 - a. all'indirizzo indicato sulla spedizione o sull'ordine postale oppure sull'accordo relativo ai servizi postali;
 - b. presso un ufficio postale;
3. un adulto che vive assieme al destinatario, se il destinatario non ha dato istruzioni sulla consegna della posta raccomandata o degli ordini postali presso un ufficio postale:
 - a. all'indirizzo indicato sulla spedizione o sull'ordine postale oppure sull'accordo relativo ai servizi postali;
 - b. presso un ufficio postale, su presentazione di una dichiarazione che attesti che la persona in questione vive con il destinatario;
4. una persona autorizzata a ricevere le spedizioni postali presso un'autorità pubblica, laddove la spedizione postale sia indirizzata all'autorità pubblica in questione;
5. una persona autorizzata a ricevere le spedizioni postali presso strutture che siano persone giuridiche o unità organizzative senza personalità giuridica, qualora la corrispondenza sia indirizzata ai seguenti soggetti:
 - a. la persona giuridica o l'unità organizzativa senza personalità giuridica interessata;

b. una persona fisica che non appartenga al consiglio di amministrazione o un dipendente della persona giuridica o dell'unità organizzativa senza personalità giuridica interessata presente nella struttura;

6. la direzione di un'unità organizzativa o una persona fisica autorizzata dalla direzione, qualora la spedizione postale sia indirizzata a una persona fisica presente in un'unità in cui recapitare una spedizione postale al destinatario è molto difficile o impossibile a causa della natura dell'unità o per prassi generalmente accettata.

A norma della sezione 30 e successive del regolamento sui servizi postali, il fornitore del servizio designato fornisce solo su richiesta scritta del mittente un servizio che consenta a quest'ultimo di ricevere un documento che confermi il ricevimento della posta raccomandata.

Il fornitore del servizio designato accetta in tutti i suoi uffici postali le richieste scritte inoltrate dai destinatari affinché la corrispondenza sia inviata all'indirizzo indicato nella richiesta nei tempi previsti dal regolamento di procedura.

Il fornitore del servizio postale designato accetta dai destinatari istruzioni scritte che indicano di non consegnare posta raccomandata agli adulti con cui vivono.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Se il destinatario o un'altra persona autorizzata a ricevere la posta raccomandata non sono presenti al momento della consegna, l'incaricato della notificazione o comunicazione lascia nella cassetta delle lettere del destinatario un avviso di mancata consegna, assieme alle informazioni sul termine per il ritiro della corrispondenza e l'indirizzo dell'ufficio postale in cui sarà depositata. L'avviso è in formato cartaceo.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Il fornitore del servizio postale designato lascia la corrispondenza a disposizione dei destinatari presso l'ufficio postale per 14 giorni ("termine massimo per il ritiro"). Allo scadere del termine massimo, la corrispondenza può essere conservata qualora il destinatario presenti una richiesta scritta a tal fine.

Il termine per il ritiro dell'atto inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della consegna dell'avviso.

La corrispondenza non ritirata entro il termine fissato è rispedita al mittente.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

La prova dell'avvenuta notificazione o comunicazione e della data della stessa è costituita dalla ricevuta di ritorno, che di solito si presenta come un formulario allegato all'atto notificato o comunicato. A norma dell'articolo 142 del codice di procedura civile, la persona che riceve l'atto ne conferma il ricevimento e la data apponendo la propria firma. Se il ricevente non può o non vuole firmare, l'incaricato della notificazione o comunicazione appone la data e indica perché manchi la firma del ricevente. L'incaricato della notificazione o comunicazione precisa sulla ricevuta di ritorno la modalità di notificazione o comunicazione, mentre sull'atto notificato o comunicato annota la data della notificazione o comunicazione e appone la propria firma.

La conferma di ricevimento di un atto giudiziario è una prova ufficiale dell'avvenuta notificazione o comunicazione e della data della stessa. Chi sostenga che la notificazione o comunicazione ha avuto luogo in una data diversa deve dimostrarlo.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Se l'incaricato della notificazione o comunicazione viola le norme in materia, la notificazione o comunicazione dell'atto è senza effetto.

La notificazione o comunicazione di un atto al destinatario sbagliato diventa efficace nel momento in cui l'atto viene effettivamente ricevuto dal destinatario corretto.

Tuttavia, una parte che non abbia potuto intraprendere alcuna azione perché l'atto è stato notificato o comunicato alla persona sbagliata può presentare entro tre mesi un'istanza di riapertura del procedimento (articoli 401 e 407 del codice).

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Non in modo diretto. In Polonia non sono addebitate spese per la notificazione o comunicazione, ad eccezione dei casi in cui, su richiesta, si ricorra a una particolare forma di notificazione o comunicazione (articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1393/2007).

Ultimo aggiornamento: 13/09/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [pt](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Portogallo

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Per **comunicazione** si intende l'atto mediante il quale s'informa una persona (convenuto, ricorrente, soccombente in giudizio) che un'azione giudiziaria è stata intentata nei suoi confronti. È utilizzata per invitare a comparire per la prima volta sia l'interessato, affinché possa difendersi, sia una persona interessata nella causa ma non inizialmente coinvolta, affinché compaia *ad adiuvandum* del ricorrente o del convenuto (articolo 219, primo comma, CPC).

La **notificazione** serve per invitare una persona a costituirsi in giudizio o per informarla di un fatto (articolo 219, secondo comma, CPC).

Il codice di procedura civile portoghese prevede regole specifiche riguardanti le modalità della comunicazione e della notificazione, che precisano altresì le informazioni da trasmettere riguardanti il destinatario, la natura dei fatti da comunicare e la finalità della procedura (libro II, titolo I, capo II, sezione II, CPC). L'obiettivo di tali regole è assicurare che la comunicazione sia effettivamente recapitata al destinatario e, per le parti di un procedimento, garantire il diritto della difesa.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Formano oggetto della comunicazione le seguenti informazioni:

il duplicato della domanda introduttiva con cui il ricorrente ha intentato l'azione e le copie della documentazione ad essa allegata, da consegnare al convenuto (articolo 227, primo comma, CPC);

informazioni sulla citazione dell'interessato per l'azione giudiziaria in questione (articolo 227, primo comma, CPC);

indicazione dell'organo giurisdizionale, della divisione e della sezione in cui si svolge il procedimento, il termine per presentare la propria difesa e la necessità di nominare un legale rappresentante, ove obbligatorio (articolo 227, primo e secondo comma, CPC); avviso sulle conseguenze della rinuncia alla difesa dell'azione (articolo 227, secondo comma, CPC).

Formano oggetto della notificazione le seguenti informazioni:

ordinanze e sentenze dell'organo giurisdizionale (articolo 220, primo comma, CPC);
memorie presentate dalle parti, domande e atti inclusi nel fascicolo della causa, nonché il termine di cui dispongono le parti per esercitare il diritto a un procedimento contraddittorio (articolo 220, secondo comma, CPC);
citazioni di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici o avvocati, invitati a partecipare al procedimento giudiziario (articolo 220, primo comma, CPC);
richieste di perizie, testimonianze e informazioni nei confronti di organismi tenuti a cooperare con l'autorità giudiziaria (articolo 220, secondo comma, CPC).

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Nei procedimenti in corso, gli atti sono solitamente comunicati o notificati da ufficiali giudiziari, forze dell'ordine o dal legale rappresentante di una delle parti, in funzione dei casi indicati nella risposta alla domanda 5.

Nei procedimenti "probatori" (di inventario) la comunicazione e la notificazione degli atti possono avvenire per mano dei notai (articolo 2, primo e terzo comma del Regime di inventario notarile approvato in allegato alla legge n. 117/2019, del 13 settembre).

In alcuni casi previsti dal Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU, nuova legge sulle locazioni urbane, articolo 9, settimo comma, lettera b)), possono procedere alla notificazione di un atto avvocati, procuratori o agenti delle forze dell'ordine ancor prima che l'azione sia promossa.

La comunicazione e la notificazione degli atti possono essere effettuate dall'ufficiale dello stato civile nei procedimenti di volontaria giurisdizione presentati dinanzi a tale organo, in particolare negli ambiti del diritto di famiglia e dei minori (articolo 5, primo comma, e articolo 7, del decreto legge che disciplina i procedimenti di competenza del pubblico ministero e delle cancellerie del registro civile).

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

In base alla legislazione portoghese spetta agli ufficiali giudiziari prendere di propria iniziativa tutte le misure necessarie per notificare e comunicare un atto (articolo 226, primo comma, CPC).

Se non riescono a notificare o comunicare l'atto, gli ufficiali giudiziari consultano le informazioni disponibili elettronicamente presso altri servizi governativi, al fine di verificare se vi sia stato un cambio di residenza e determinare il recapito attuale della persona cui è destinata la comunicazione (articolo 236, primo comma, CPC).

Questo principio, relativo all'iniziativa propria per le misure da adottare ai fini della comunicazione degli atti, si applica altresì a determinati casi esplicitamente previsti dalla legge per la notificazione degli atti alle parti o ai loro rappresentanti.

Anche le forze dell'ordine hanno accesso ad alcune banche dati dei servizi governativi, ad esempio per controllare la residenza fiscale dei soccombenti in giudizio nei procedimenti di esecuzione (articolo 749, commi da primo a quarto, CPC, e articolo 2, primo comma, del decreto che disciplina l'identificazione del soccombente e beni pignorabili / citazione istituzioni pubbliche).

In ogni caso, per l'accesso alle banche dati, occorre prima ottenere l'autorizzazione dell'organo giurisdizionale.

In base al diritto portoghese, se una parte dichiara di avere serie difficoltà nell'ottenere informazioni – in particolare relative a un cambio di residenza della persona cui deve essere comunicato o notificato l'atto – che influiscono sull'esercizio effettivo di un diritto, un dovere o un'istanza procedurale, il giudice può ordinare a qualunque persona od organismo di cooperare, al fine di ottenere tali informazioni. Indipendentemente dalla loro partecipazione al procedimento, i suddetti soggetti hanno il dovere di cooperare con l'autorità giudiziaria fornendo le informazioni richieste (articolo 417, primo comma, CPC).

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

No, questa possibilità è riservata alle autorità nazionali e agli organismi citati nella risposta alla domanda 4.1.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Le autorità giudiziarie consultano le banche dati di altri servizi governativi e, laddove ciò non sia sufficiente, ordinano ad altre persone, organismi oppure alle forze di polizia di raccogliere e/o fornire informazioni sull'indirizzo attuale di una persona, come menzionato nella risposta alla domanda 4.1.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

Di seguito sono presentate le differenti modalità di comunicazione o notificazione di un atto. I casi in cui si ricorre alla comunicazione e alla notificazione sono già indicati nella risposta alla domanda 1.

Comunicazione

Un atto può essere comunicato a una persona **direttamente** oppure mediante **affissione**. Entrambe le modalità di comunicazione possono essere rivolte a **persone fisiche** (articolo 225, primo comma, CPC) o **giuridiche**. Le norme relative alla comunicazione degli atti alle persone fisiche si applicano, *mutatis mutandis*, alle persone giuridiche, a meno che alcuni aspetti della comunicazione degli atti alle persone giuridiche non siano specificatamente regolamentati e, in tal caso, si applicano le pertinenti disposizioni specifiche (articolo 246, primo comma, CPC).

Comunicazione di atti giudiziari a una persona fisica o giuridica

In termini pratici, un atto può essere comunicato a una persona fisica o giuridica:

tramite trasmissione elettronica dei dati per es. al pubblico ministero laddove intervenga come parte principale dell'azione (articolo 225, secondo comma, lettera a), CPC).

per posta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al luogo di residenza o di lavoro della persona cui deve essere comunicato l'atto, nel caso di una persona fisica, oppure alla sede sociale iscritta nel registro nazionale delle persone giuridiche, nel caso di una persona giuridica (articolo 225, secondo comma, lettera b), e articolo 246, secondo comma CPC);

tramite consegna diretta da parte di un agente delle forze di polizia alla persona cui deve essere comunicato l'atto, qualora la comunicazione per posta non sia possibile o il ricorrente lo richieda nella domanda introduttiva (articolo 225, secondo comma, lettera c), CPC);

tramite consegna diretta da parte di un ufficiale giudiziario alla persona cui deve essere comunicato l'atto, qualora il ricorrente lo richieda nella domanda introduttiva e paghi un corrispettivo per questa modalità (articolo 225, secondo comma, lettera c), CPC);

tramite rappresentante legale (articolo 225, terzo comma, CPC):

i legali rappresentanti devono dichiarare immediatamente nella domanda introduttiva che si occuperanno della comunicazione personalmente, per mezzo di un altro legale rappresentante o di un procuratore (articolo 237, secondo comma, CPC);

i legali rappresentanti possono chiedere che la comunicazione sia posticipata laddove le altre modalità di comunicazione si rivelino impossibili (articolo 237, secondo comma, CPC);

le norme sulla comunicazione da parte di un agente delle forze dell'ordine o di un ufficiale giudiziario si applicano alla comunicazione effettuata dai legali rappresentanti (articolo 237, primo comma, CPC).

Nel caso della comunicazione diretta alle persone interessate, è possibile comunicare l'atto:

al destinatario dell'atto;

a una persona diversa dal destinatario dell'atto, cui è affidato il compito di trasmettere a questo ultimo il contenuto dell'atto, laddove la legge lo preveda (articolo 225, quarto comma, CPC);

al legale rappresentante del destinatario dell'atto, qualora gli sia conferita da meno di quattro anni una procura che gli consenta di ricevere l'atto comunicato (articolo 225, quarto comma, CPC);

a un tutore provvisorio del destinatario dell'atto, nominato dal giudice laddove l'agente delle forze dell'ordine o l'ufficiale giudiziario sia a conoscenza del fatto che la persona cui deve essere comunicato l'atto non possa riceverlo a causa di un'incapacità ad agire (disturbo mentale noto o altra incapacità ad agire provvisoria o permanente) (articolo 234, terzo comma, CPC).

Comunicazione degli atti mediante affissione

Nella pratica la comunicazione degli atti mediante affissione può avere luogo:

se **la persona cui deve essere comunicato l'atto è assente e irpreperibile;**

se **l'identità delle persone cui deve essere comunicato l'atto non è nota.**

(articolo 225, sesto comma, CPC).

La comunicazione mediante affissione avviene:

innanzitutto, con l'affissione di un avviso sulla porta dell'ultima residenza o sede legale in Portogallo della persona cui deve essere comunicato l'atto (articolo 240, secondo comma, CPC);

in seguito, con la pubblicazione di un avviso su una pagina Internet di accesso pubblico prevista dalla legge (articolo 240, primo comma, CPC, e articolo 24 del decreto che disciplina la notificazione elettronica dei procedimenti giudiziari).

Notificazione

La notificazione nel corso dei procedimenti può essere effettuata nei seguenti modi:

le notificazioni alle parti che hanno nominato un rappresentante e/o un procuratore sono sempre effettuate via posta e destinate a questo ultimo, come descritto nella risposta alla domanda 6 (articolo 247, primo comma, CPC);

le notificazioni finalizzate a citare una parte a comparire di persona dinanzi al giudice sono inviate con raccomandata con ricevuta di ritorno (in aggiunta alla notificazione al legale rappresentante, come precisato nella risposta alla domanda 6) (articolo 247, secondo comma, CPC);

le notificazioni alle parti che nominano un legale rappresentante sono inviate alle stesse parti con lettera raccomandata indirizzata alla residenza, sede legale o luogo indicato a tal fine (articolo 249, primo comma, CPC);

anche le notificazioni relative alle decisioni definitive sono sempre recapitate alle parti con posta raccomandata indirizzata alla residenza, alla sede legale o al luogo indicato a tal fine (articolo 249, quinto comma, CPC);

le notificazioni intese a invitare testimoni, periti e altre persone parzialmente coinvolte nei procedimenti a presentarsi dinanzi al giudice sono effettuate con raccomandata con ricevuta di ritorno (articolo 251, primo comma, CPC);

le notificazioni non sono inviate laddove una parte che intenda chiamare a comparire una persona richieda alla cancelleria del giudice competente di inviare gli avvisi relativi alla persona in questione (articolo 251, secondo comma, CPC);

le decisioni finali pronunciate in ogni caso sono sempre notificate al pubblico ministero, come illustrato nella risposta alla domanda 6 (articolo 252, primo comma, CPC);

come spiegato nella risposta alla domanda 6, al pubblico ministero sono notificati i provvedimenti provvisori che possono dare adito a un ricorso nei termini previsti dalla legge (articolo 252, primo comma, CPC);

sono considerate notificazioni le comunicazioni e gli inviti trasmessi alle parti interessate con un atto procedurale, purché documentati e ordinati dall'autorità che presiede il procedimento (articolo 254, CPC);

le notificazioni tra legali rappresentanti sono effettuate dagli stessi legali rappresentanti, mediante trasferimento elettronico di dati o come indicato nella risposta alla domanda 6 (articolo 255, CPC).

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Sì. La **trasmissione elettronica dei dati** attraverso il sistema informatico dell'organo giurisdizionale è preferibile nei seguenti casi:

comunicazione di atti al pubblico ministero;

notificazioni destinate al pubblico ministero, ai procuratori e alle forze dell'ordine, ai curatori fallimentari/agli amministratori giudiziari (nell'ambito delle procedure di insolvenza, di accordo di pagamento e di rivalizzazione) e ai notai (nell'ambito dei procedimenti di inventario) (articolo 252, secondo comma, CPC); articolo 248, primo comma, CPC; articolo 31, primo comma, del decreto che disciplina la notificazione elettronica dei procedimenti giudiziari);

trasmissione all'autorità giudiziaria di documenti procedurali e atti inviati da avvocati, procuratori e forze dell'ordine, curatori fallimentari e notai (articolo 144, primo comma, CPC, e articolo 15-A del decreto che disciplina la notificazione elettronica dei procedimenti giudiziari);

ricevuta di pagamento anticipato dell'imposta giudiziaria (parte delle spese legali) (articolo 145, quarto comma, lettera a), CPC, e articolo 9, quarto comma, del decreto che disciplina la notificazione elettronica dei procedimenti giudiziari);

richiesta di assistenza legale o documento che la comprovi (articolo 145, quarto comma, lettera a), CPC, e articolo 9, quinto comma, del decreto che disciplina la notificazione elettronica dei procedimenti giudiziari).

Se la dimensione del documento procedurale da inviare non è compatibile con la trasmissione elettronica, (articolo 10, primo comma, del decreto che disciplina la notificazione elettronica dei procedimenti giudiziari), qualora gli atti da inviare esistano soltanto su un supporto fisico, (articolo 144, undicesimo comma, CPC), laddove il caso non richieda la nomina di un legale rappresentante e la parte non ne abbia nominato alcuno (articolo 144, settimo comma, CPC), oppure in caso di motivazione giustificabile (articolo 144, ottavo comma, CPC):

gli atti procedurali possono essere trasmessi alla cancelleria dell'organo giurisdizionale via e-mail o fax (articolo 144, settimo e ottavo comma, CPC);

gli atti procedurali possono essere notificati con una ricevuta di avvenuta consegna, via email o fax.

Inoltre, i servizi giudiziari possono:

trasmettere un qualsiasi messaggio per posta, fax o mezzi elettronici (articolo 172, quinto comma, CPC);

per i casi urgenti, inviare un telegramma oppure servirsi del telefono o di un altro mezzo analogo di telecomunicazione (articolo 172, quinto comma, CPC);

la telefonata va sempre documentata nei fascicoli e va seguita da conferma scritta, in qualsiasi forma (articolo 172, sesto comma, CPC);

nei confronti delle parti, la comunicazione per via telefonica è ammissibile unicamente come forma di trasmissione di una citazione a comparire o dell'annullamento della stessa nell'ambito del procedimento (articolo 172, sesto comma, CPC).

Queste norme si applicano ai procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale presentati nei tribunali di primo grado. Si applicano altresì in alcuni casi per i procedimenti dinanzi a notai (ad esempio, in materia di eredità) o agli ufficiali dello stato civile (ad esempio, in ambito familiare laddove esista un accordo).

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

In aggiunta, per la **comunicazione o notificazione degli atti a un'ora stabilita**, la legislazione portoghese prevede quanto segue:

per la comunicazione o notificazione diretta a una persona, se l'agente delle forze dell'ordine o l'ufficiale giudiziario venga a conoscenza del fatto che la persona cui deve essere comunicato o notificato l'atto risiede o lavora nel luogo precisato, ma non possa consegnare l'atto perché non è possibile trovare la persona in questione (articolo 232, primo comma, CPC);

deve essere lasciato un avviso che indichi l'ora in cui sarà effettuata la comunicazione o la notificazione (articolo 232, primo comma, CPC).

L'avviso può essere consegnato alla persona più indicata per trasmetterlo al destinatario dell'atto, o qualora ciò non sia possibile, deve essere depositato nel luogo più appropriato (articolo 232, primo comma, CPC).

Nel giorno e all'ora indicati nell'avviso, l'agente delle forze di polizia o l'ufficiale giudiziario comunica o notifica l'atto alla persona cui deve essere trasmesso, e in caso non riesca a trovarla, alla terza persona più indicata per consegnare la lettera al destinatario e cui sia assegnato questo compito (articolo 232, secondo comma, CPC).

Se non vi siano terzi disposti a cooperare, la notificazione o comunicazione è effettuata affiggendo un avviso nel luogo più idoneo in presenza di due testimoni, in cui si indichi che l'atto è stato comunicato o notificato al destinatario, l'organo giurisdizionale in cui si svolgerà il procedimento e il fatto che il duplicato e gli atti sono a sua disposizione presso la cancelleria (articolo 232, quarto comma, CPC).

PS.

Nei casi in cui:

i) la ricevuta di ritorno non è firmata dalla persona cui deve essere comunicato o notificato l'atto (servizio postale),

ii) l'atto da comunicare o notificare al destinatario a un'ora stabilita è consegnato a una terza persona,

iii) la comunicazione o notificazione di un atto a un'ora stabilita è effettuata mediante affissione di un avviso di comunicazione o notificazione,

le forze dell'ordine o la cancelleria dell'organo giurisdizionale devono sempre inviare **una lettera raccomandata alla persona cui deve essere notificato o comunicato l'atto, per informarla**, come opportuno, dei seguenti aspetti:

la data e la modalità della notificazione o comunicazione che avrebbe dovuto essere effettuata;

i termini per presentare la difesa e le conseguenze della rinuncia alla difesa dell'azione;

il luogo in cui sono depositati il duplicato dell'atto di citazione e gli atti da notificare o comunicare;

l'identità della persona cui è stato notificato o comunicato l'atto (articolo 233, CPC).

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

La **notificazione o comunicazione per posta** è considerata effettuata il giorno in cui la ricevuta di ritorno è firmata dal destinatario dell'atto da notificare o comunicare oppure da una terza persona (e presumendo in tal caso che tale persona abbia consegnato la lettera al destinatario dell'atto, fino a prova contraria) (articolo 230, CPC).

La **notificazione o comunicazione diretta** a una persona da parte di un agente delle forze dell'ordine, un ufficiale giudiziario o un legale rappresentante è considerata effettuata il giorno della registrazione della notificazione o comunicazione (articolo 231, terzo comma, CPC).

La **notificazione o comunicazione mediante affissione di un avviso di notificazione o comunicazione** è considerata effettuata il giorno indicato sullo stesso avviso (articolo 232, quarto comma, CPC).

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Nel caso della comunicazione o notificazione per posta raccomandata – con o senza ricevuta di ritorno – il portalettere lascia un avviso di mancata consegna nella cassetta delle lettere qualora non trovi nessuno all'indirizzo indicato (articolo 228, quinto comma, CPC).

L'avviso informa il destinatario che la lettera è stata depositata presso l'ufficio postale e ne precisa l'indirizzo, l'orario di apertura e il termine per il ritiro (articolo 228, quinto comma, CPC).

Se non viene ritirata entro il termine specificato (e non vi siano richieste per estendere il termine o rispedire la corrispondenza a un altro indirizzo), la lettera viene rispedita al mittente (articolo 230, secondo comma, CPC).

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Quando la comunicazione è effettuata per posta e vi siano prove del rifiuto di ricevere la lettera o di firmare la ricevuta di ritorno, la comunicazione è considerata effettuata nelle seguenti modalità e circostanze:

con un avviso redatto dal portalettere che certifichi il rifiuto da parte della persona fisica, del rappresentante della persona giuridica o da uno dei dipendenti, di firmare la ricevuta di ritorno o ritirare la lettera (articolo 228, sesto comma, e articolo 246, terzo comma, CPC).

Nei casi in cui le parti abbiano la possibilità di concordare un indirizzo per la comunicazione o notificazione:

i) lasciando una seconda lettera raccomandata con avviso di ritorno all'indirizzo concordato, qualora la prima lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata a tale indirizzo sia rispedita al mittente, oppure

ii) con un certificato, redatto dal portalettere, che attesti il rifiuto da parte della persona cui deve essere comunicato o notificato l'atto di ricevere la lettera o di firmare la ricevuta di ritorno, in caso sia inviata all'indirizzo concordato (articolo 229, terzo e quarto comma, CPC).

Quando la comunicazione è effettuata personalmente da un agente delle forze dell'ordine o da un ufficiale giudiziario e sia dimostrabile che la persona cui l'atto avrebbe dovuto essere comunicato rifiuta di riceverlo o di riceverne il duplicato, la notificazione o comunicazione è considerata avvenuta e, in questo caso:

l'agente delle forze dell'ordine o l'ufficiale giudiziario informa la persona cui l'atto deve essere comunicato che la copia è a sua disposizione presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale e riporta questa informazione, nonché il rifiuto della suddetta persona di ricevere l'atto, nel certificato di comunicazione o notificazione (articolo 231, quarto comma, CPC);

inoltre, la cancelleria provvede a informare una seconda volta il destinatario dell'atto inviando una lettera raccomandata in cui precisa che il duplicato della domanda introduttiva e gli atti correlati sono a sua disposizione presso la cancelleria (articolo 231, quinto comma, CPC).

L'atto è ritenuto comunicato soltanto qualora il rifiuto sia legittimo. Il rifiuto è considerato legittimo qualora non sia possibile reperire la persona cui deve essere comunicato l'atto perché non risiede né è stabilita presso l'indirizzo indicato oppure laddove un terzo dichiara di non potere consegnare l'atto.

Le stesse norme si applicano altresì nei casi in cui la legge prevede per la **notificazione personale** alle parti o ai loro rappresentanti le stesse formalità della comunicazione.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Nel caso un atto sia notificato o comunicato per posta con ricevuta di ritorno dall'estero, i servizi postali portoghesi possono consegnare la lettera e gli atti al destinatario della comunicazione o notificazione oppure a un terzo che si trovi presso lo stesso indirizzo e che dichiara di poter recapitare la lettera al destinatario.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Si veda la risposta alla domanda 7.3.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

In genere gli atti restano a disposizione del destinatario presso l'ufficio postale **per sei giorni lavorativi**.

Il destinatario è informato del termine fissato e della possibilità di ritirare gli atti presso l'ufficio postale, presentando l'**avviso di mancata consegna** lasciato dal portalelettere in caso di assenza del destinatario.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Sì, nel caso della comunicazione, costituiscono una prova scritta del recapito dell'atto la ricevuta di ritorno, il certificato o l'avviso di avvenuta comunicazione. Nel caso della notificazione sono prove scritte del recapito dell'atto la registrazione della ricevuta di ritorno, la registrazione della lettera o del fascicolo oppure la registrazione effettuata nell'ambito del procedimento.

Nel caso della comunicazione o notificazione mediante trasmissione elettronica dei dati, il sistema informatico dell'autorità giudiziaria certifica la data e l'ora dell'invio (articolo 13, lettera a), della legge che disciplina la notificazione elettronica dei procedimenti giudiziari).

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

La mancata comunicazione o notificazione rappresenta una lacuna significativa, poiché rende nulla l'intera procedura, a partire dalla domanda iniziale, ma ad esclusione di quest'ultima (articolo 187, CPC).

Si considera non avvenuta la notificazione o comunicazione nei seguenti casi:

completa omissione della notificazione o comunicazione (articolo 188, primo comma, lettera a), CPC);

errore d'identità della persona cui deve essere notificato o comunicato l'atto (articolo 188, primo comma, lettera b), CPC);

indebita notificazione o comunicazione mediante affissione (articolo 188, primo comma, lettera c), CPC);

notificazione o comunicazione effettuata dopo il decesso della persona fisica cui deve essere notificato o comunicato l'atto, oppure nel caso di una persona giuridica, dopo il suo scioglimento (articolo 188, primo comma, lettera d), CPC);

dimostrazione del fatto che il destinatario dell'atto da notificare o comunicare non ne sia venuto a conoscenza per un fatto non attribuibile alla sua responsabilità (articolo 188, primo comma, lettera e), CPC).

Se il convenuto o il pubblico ministero (laddove intervenga come parte principale) compaiono a giudizio senza opporsi immediatamente alla mancata notificazione o comunicazione, tale vizio è considerato sanato (articolo 189, CPC).

Analogamente è nulla una citazione quando non siano state osservate le formalità prescritte dalla legge all'atto della sua esecuzione (articolo 191 CPC).

Al di là dei casi summenzionati, l'omissione di un atto o di una formalità prevista dalla legge riguardo alla comunicazione o alla notificazione costituisce un'irregolarità semplice, cui il giudice ordinerà di porre rimedio, qualora l'irregolarità sia resa nota o da lui rilevata nel corso della procedura. In altri casi, un'irregolarità nella comunicazione o notificazione invalida l'atto soltanto se previsto dalla legge oppure se può incidere sull'esame del caso o sulla decisione in questione. In questa circostanza, gli atti procedurali non interessati dall'atto nullo restano validi (articolo 195, primo e secondo comma, CPC).

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Sì, in alcuni casi, specificati di seguito, il costo della notificazione e della comunicazione è stimato in unità di conto.

L'unità di conto è indicizzata automaticamente con cadenza annuale di concerto con l'aiuto sociale indicizzato (IAS), nel rispetto a tal fine del valore dell'unità di conto per l'anno precedente (articolo 5, secondo comma, del regolamento sulle spese processuali, approvato in allegato al decreto legge n. 34/2008, del 26 febbraio).

Nel 2021 il valore dell'unità di conto era pari a 102 EUR. Nel 2021 è mantenuto il valore delle spese vigente nel 2020, in virtù della sospensione dell'indicizzazione automatica dell'unità di conto di cui all'articolo 232 della legge sul bilancio dello Stato per il 2021.

Di conseguenza:

la comunicazione e notificazione tramite ufficiale giudiziario ha un costo di 0,5 unità di conto se andata a buon fine e di 0,25 unità di conto in caso contrario (tabella VII allegata al decreto n. 282/2013, del 29 agosto, con rinvio all'articolo 50, primo comma, del medesimo atto);

la comunicazione e notificazione tramite affissione da parte di un ufficiale giudiziario ha un costo di 0,5 unità di conto se andata a buon fine, mentre è gratuita in caso contrario (articolo 9, primo comma, del regolamento sulle spese processuali);

possono essere aggiunte a questi importi le spese di trasporto, se l'atto è consegnato da un ufficiale giudiziario, e l'IVA ove dovuta (articolo 9, primo comma, del regolamento sulle spese processuali).

NOTA: Regime eccezionale e temporaneo relativo alle formalità per la citazione e la notificazione per posta nel quadro della pandemia di COVID-19

Sospensione della raccolta delle firme alla consegna di lettere raccomandate

La raccolta della firma è sostituita dall'identificazione verbale e dalla raccolta del numero della carta d'identità o di qualsiasi altro mezzo di identificazione idoneo, mediante la rispettiva presentazione e apposizione della data alla quale è stata effettuata la raccolta.

In caso di rifiuto di presentazione e di comunicazione dei dati di cui sopra, il distributore del servizio postale annota l'evento sul talloncino di ricevuta e lo consegna all'organo emittente.

Nei casi previsti sopra, l'atto di certificazione dell'evento vale come notificazione.

Le notificazioni e le comunicazioni effettuate mediante consegna di lettera raccomandata con ricevuta si considerano effettuate alla data in cui è stato raccolto il numero della carta di identità del cittadino o di qualsiasi altro mezzo legale di identificazione.

Il regime si applica, con gli adattamenti necessari, alle notificazioni e alle comunicazioni effettuate con contatto personale.

Base giuridica: [Legge n. 10/2020, del 18 aprile](#)

Legislazione pertinente:

[Codice di procedura civile](#)

[Regime do Inventário Notarial \(regime di inventario notarile\)](#)

[Novo Regime do Arrendamento Urbano \(NRAU, nuova legge sulle locazioni urbane\)](#)

[Processos da Competência do Ministério Público e das Conservatórias do Registo Civil \(procedimenti di competenza del pubblico ministero e delle cancellerie del registro civile\)](#)

[Identificação do Executado e Bens Penhoráveis/Citação Instituições Públicas \(identificazione del soccombente e beni pignorabili / citazione istituzioni pubbliche\)](#)

[Tramitação Eletrónica dos Processos Judiciais \(notificazione elettronica dei procedimenti giudiziari\)](#)

[Regulamento das Custas Processuais \(regolamento sulle spese processuali\)](#)

[Lei do Orçamento do Estado para 2021 \(legge sul bilancio dello Stato per il 2021\)](#)

[Legge n. 282/2013, del 29 agosto](#)

Nota finale

Le informazioni qui contenute sono di carattere generale e non sono esaustive né vincolano il punto di contatto nazionale, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, gli organi giurisdizionali o altri destinatari. La legislazione applicabile deve sempre essere consultata.

Ultimo aggiornamento: 28/03/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [ro](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Romania

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

L'autorità giudiziaria può pronunciarsi su un'istanza quando le parti sono state invitate a comparire oppure sono presenti di persona o per delega. La notificazione o comunicazione degli atti all'estero e provenienti dall'estero è il metodo con cui si garantisce che le informazioni in essi contenute siano disponibili ai destinatari: parti, testimoni o partecipanti a un processo nello Stato richiedente. (articolo 3, comma 1, della legge n. 189/2003 sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale).

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Gli atti giudiziari da notificare o comunicare sono quelli emessi nel quadro di procedimenti in materia civile e commerciale e quelli per cui il giudice ha disposto la notificazione o comunicazione (atti di citazione, sentenze, istanze di appello, ecc.).

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

La notificazione o comunicazione degli atti giudiziari è effettuata gratuitamente d'ufficio dagli ufficiali giudiziari o da altro personale del tribunale. Nel caso in cui ciò non sia possibile, gli atti vengono notificati o comunicati per posta mediante raccomandata con contenuto dichiarato e ricevuta di ritorno, in una busta sigillata cui devono essere allegati la prova del ricevimento/il rapporto di recapito e un avviso. Gli atti possono essere notificati o comunicati anche da un ufficiale giudiziario o mediante corriere espresso, su richiesta e a carico della parte interessata (articolo 154, commi 1, 4 e 5 del codice di procedura civile).

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

Nella domanda introduttiva deve essere riportato l'indirizzo della parte (articolo 194 del codice di procedura civile). Nell'ambito della procedura preliminare di verifica e modifica della domanda, il giudice può chiedere all'attore di fornire ulteriori informazioni non indicate nella domanda (articolo 200 del codice di procedura civile).

L'autorità giudiziaria non è tenuta a reperire d'ufficio l'indirizzo attuale del convenuto. Ha tuttavia l'obbligo generale di svolgere un ruolo attivo (articolo 22 del codice di procedura civile) e prendere le misure necessarie per una decisione motivata.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

È possibile ottenere l'indirizzo di un cittadino rumeno rivolgendosi al ministro degli Affari interni (ispettorato nazionale per il registro delle persone e l'amministrazione delle banche dati – INEPABDstr. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Bucarest, Tel. +40214135442, +40217467047/8/9, Fax +40214135049, Email depabd@mai.gov.ro; web: <http://depabd.mai.gov.ro/furnizari.html>) oppure all'ufficio locale dei registri delle persone.

Gli interessati possono richiedere presso il registro nazionale delle persone dati personali di cittadini rumeni riguardanti il loro domicilio o la residenza, presentando una domanda scritta motivata all'ufficio locale del registro delle persone competente per la zona in cui si trova lo studio legale/la persona oggetto della ricerca. Tali dati possono essere comunicati solo previo consenso degli interessati.

Il consenso non è necessario laddove sussista un fondamento giuridico giustificato e la domanda sia inoltrata da determinate autorità (polizia, difesa, giustizia, protezione sociale, ecc.) oppure da soggetti i cui interessi legittimi sono dimostrati da documenti che comprovino il fondamento giuridico giustificato. Le decisioni sulle domande trasmesse da persone giuridiche spettano agli uffici locali dei registri delle persone e l'INEPABD.

Per richieste specifiche o dal volume esiguo, il diritto da corrispondere è pari 1 RON rumeno per persona, da versare all'erario dello Stato sul conto n. RO35TREZ70620330108XXXXX (IBAN), aperto presso la tesoreria per il settore 6, Bucarest, codice fiscale 26362870 (se i dati sono forniti dall'INEPABD) oppure sul conto dell'ente locale (se i dati sono forniti dall'ufficio locale dei registri delle persone).

Su ogni domanda deve essere apposto un bollo fiscale del valore di 5 RON. Per le domande di volume significativo, il diritto da versare è di 120 RON per ora di operazione sul sistema informatico centrale e di 7 RON sul sistema informatico locale. Le istituzioni pubbliche competenti in ambiti specifici (difesa, ordine pubblico, sicurezza nazionale, giustizia, finanza, salute, ecc.) sono esentate dal pagamento dei diritti per i dati richiesti ai fini dell'esercizio delle loro responsabilità giuridiche.

Per ottenere l'indirizzo della sede sociale di una persona giuridica occorre rivolgersi all'ufficio nazionale del registro commerciale (Bd. Unirii nr. Unirii nr. 74, sections 2+3, bl. J3B, Sector 3, Bucarest; <https://portal.onrc.ro>) oppure agli uffici del registro commerciale annessi ai tribunali.

Le copie certificate dei rapporti contenuti nel registro e degli atti trasmessi possono essere rilasciate a spese del richiedente, così come le informazioni riguardanti i dati registrati e i certificati che attestano l'iscrizione o meno nel registro di un determinato documento o fatto. Gli atti possono altresì essere richiesti e trasmessi per posta. Su richiesta, gli atti sono rilasciati in formato elettronico e inviati online, con firma elettronica estesa inclusa, allegata o connessa tramite associazione logica.

Sul sito <https://www.onrc.ro/index.php/en>, alla voce "Informazioni", si possono trovare moduli, diritti e oneri riscossi per la comunicazione di informazioni specifiche (di base o elaborate), nonché rapporti o certificati passati.

In caso esistano protocolli di collaborazione, gli atti e informazioni possono essere rilasciati a titolo gratuito ad alcuni organismi ed enti pubblici, persone giuridiche, giornalisti e rappresentanti dei mass media, nonché alle missioni diplomatiche accreditate.

Il servizio InfoCert rilascia certificati online e fornisce informazioni attraverso il portale <https://portal.onrc.ro>. Gli atti trasmessi con questa modalità di notificazione o comunicazione sono soggetti alle disposizioni sulle firme elettroniche e le indicazioni temporali, che includono elementi di sicurezza, quali firme elettroniche certificate, marche temporali, filigrane (marche grafiche nello spessore del foglio) e codici a barre. I documenti campione rilasciati da questo servizio sono reperibili all'indirizzo <https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/signup?p=infoCert>.

È possibile divulgare dati personali riguardanti membri, azionisti o altre persone, se la richiesta è effettuata presentando un'apposita domanda oppure rilasciati presso gli sportelli o emessi elettronicamente tramite il servizio online RECOM e inviati online, con firma elettronica estesa inclusa, allegata o connessa tramite associazione analogica oppure con certificati. Le autorità pubbliche del settore della giustizia, della difesa nazionale o della finanza, così come i curatori fallimentari e gli operatori giudiziari possono accedere anche ad altri dati.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Spetta all'autorità giudiziaria decidere se sia ammissibile trattare una domanda di questo tipo. I tribunali rumeni ricevono poche rogatorie di richiesta dell'indirizzo/sede sociale di un soggetto ed è difficile stabilire se esista una pratica uniforme. Le informazioni disponibili indicano che, in genere, i tribunali rumeni accettano domande di questo tipo.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

Si veda la risposta alla domanda 3.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Gli atti di procedura possono essere notificati o comunicati dai cancellieri e via fax, e-mail o con altri mezzi che garantiscano la trasmissione del contenuto dell'atto e del relativo avviso di ricevimento, qualora la parte interessata abbia indicato all'autorità giudiziaria i rispettivi recapiti a tal fine. A fini di conferma del ricevimento, nel trasmettere un atto processuale l'autorità giudiziaria invia altresì un modulo che il destinatario deve compilare con la data del ricevimento, il nome scritto in modo chiaro e la firma della persona incaricata di ricevere la corrispondenza. Il modulo è rispedito al tribunale via fax, e-mail o con altri mezzi (articolo 154, comma 6, del codice di procedura civile).

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Si veda la risposta alla domanda 3.

Un atto è consegnato di persona alla persona citata in giudizio. Per coloro che vivono in un hotel o in una residenza, gli atti sono recapitati all'amministratore o al portiere (articolo 161 del codice di procedura civile).

L'atto è consegnato presso l'organismo in cui può essere rintracciato il destinatario (ente militare, comandante del porto per i membri di un equipaggio navale, l'amministrazione carceraria per i prigionieri o l'amministrazione dell'ospedale per i pazienti). L'organismo in questione recapita quindi l'atto al destinatario e presenta l'avviso di ricevimento al funzionario giudiziario o la invia direttamente al tribunale (articoli 161 e 162 del codice di procedura civile). Gli atti possono essere consegnati alla persona incaricata di ricevere la corrispondenza, all'amministratore di condominio, all'agente, all'agente di sicurezza oppure presso gli uffici centrali dei seguenti organismi (per i destinatari indicati tra parentesi): il ministero delle Finanze/altri organismi designati (lo Stato), i rappresentanti giudiziari (autorità amministrative locali, persone giuridiche di diritto pubblico), i rappresentanti della sede principale/controllata (persone giuridiche di diritto privato), un rappresentante designato (associazioni, aziende, organismi senza personalità giuridica), l'indirizzo del domicilio/della sede sociale (persone oggetto di procedure fallimentari e creditori), il ministero degli Affari esteri (personale delle missioni diplomatiche/uffici consolari, cittadini romeni distaccati presso organizzazioni internazionali e familiari che vivono con loro nel corso del periodo all'estero), gli organismi centrali che hanno distaccato i lavoratori o che esercitano un'autorità sul soggetto che ha proceduto al loro distacco (altri cittadini romeni che si trovano all'estero per motivi di lavoro, inclusi i familiari che li accompagnano).

Se il destinatario rifiuta di accettare l'atto, l'ufficiale giudiziario lo deposita nella cassetta delle lettere e, in caso non ve ne sia una, lascia un **avviso** sulla porta del destinatario, in cui si indichi, tra gli altri aspetti, che **il destinatario è tenuto a presentarsi** a partire dal giorno successivo e non oltre sette giorni dalla notificazione o comunicazione (tre giorni nelle situazioni urgenti) **presso il tribunale/l'ufficio comunale della circoscrizione in cui ha il domicilio o la sede sociale** (se il destinatario non si trova nel luogo in cui è situato il tribunale) affinché **l'atto possa essergli notificato o comunicato**.

Nel caso in cui la persona non possa essere reperita, l'atto può essere consegnato a una terza persona (familiare adulto che viva con il destinatario e riceva la corrispondenza). Se il destinatario vive in un hotel/condominio e non sia reperibile presso il domicilio, il funzionario notifica o comunica l'atto all'amministratore/portiere. La persona che riceve l'atto firma l'avviso di ricevimento e il funzionario ne verifica l'identità e la firma e redige un rapporto. Laddove tale persona riceva l'atto ma si rifiuti di firmare l'avviso di ricevimento o non sia in capacità di farlo, il funzionario giudiziario redige un rapporto. Qualora tali persone siano assenti, oppure presenti ma rifiutino di accettare l'atto, l'atto è depositato nella loro cassetta delle lettere. In caso non ve ne sia una, viene lasciato un avviso sulla porta.

In tutti i casi, il funzionario è tenuto a trasmettere l'atto e il rapporto nelle ventiquattro ore seguenti la consegna/il deposito dell'avviso, al tribunale/ufficio comunale, che si occuperanno in seguito di notificare o comunicare l'atto. Se la parte riceve l'atto da un funzionario dell'ufficio comunale, quest'ultimo presenta al tribunale l'avviso di ricevimento e il rapporto entro 24 ore. Se allo scadere dei termini fissati la parte non si è presentata presso l'ufficio comunale per ritirare l'atto, un funzionario dell'ufficio comunale inoltra l'atto e il rapporto al tribunale (articolo 163 del codice di procedura civile).

Ove l'attore non riesca a risalire all'indirizzo del convenuto, il giudice può approvare la **citazione mediante affissione**, esponendo l'atto sulla porta del tribunale, sul portale Internet del tribunale e presso l'ultimo indirizzo noto. Il giudice può altresì ordinare la pubblicazione dell'atto di citazione nella Gazzetta ufficiale rumena oppure su un quotidiano nazionale di ampia diffusione. Nell'approvare gli atti di citazione mediante affissione, il giudice nomina altresì un **curatore** tra gli avvocati dell'ordine forense, che sarà chiamato a rappresentare gli interessi del convenuto nel corso dell'udienza.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

La procedura termina nel momento della firma dell'avviso di ricevimento o della redazione del rapporto, indipendentemente dal fatto che l'atto processuale sia stato recapitato alla parte di persona o meno. Nel caso della notificazione o comunicazione degli atti per posta/corriere espresso, la procedura si conclude con la firma dell'avviso di ricevimento oppure quanto l'impiegato postale/corriere registra il rifiuto da parte del destinatario di ricevere l'atto. Nel caso della notificazione o comunicazione per fax, e-mail o altri mezzi, la procedura si conclude il giorno indicato sulla stampa della conferma dell'invio, certificata dal cancelliere del tribunale che ha inviato il documento (articolo 165 del codice di procedura civile).

Se il destinatario rifiuta di accettare l'atto o non dispone di una cassetta delle lettere, il funzionario lascia un avviso sulla porta d'ingresso, in cui si chiede al destinatario di presentarsi presso il tribunale/l'ufficio comunale per ritirare l'atto. Se il destinatario non si presenta, l'atto è considerato notificato o comunicato allo scadere del termine per il ritiro (articolo 163 del codice di procedura civile).

Nel caso degli atti di citazione pubblicati mediante affissione, la procedura è ritenuta completata il quindicesimo giorno dalla pubblicazione delle citazioni (articolo 167 del codice di procedura civile).

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Se non è possibile reperire il destinatario, l'ufficiale giudiziario o l'impiegato postale può consegnare l'atto a un terzo oppure, in caso questi rifiuti di accettare l'atto, lasciarlo nella cassetta delle lettere. In mancanza di una cassetta delle lettere, viene lasciato un avviso sulla porta di casa del destinatario o di un'altra persona. Entro ventiquattro ore dalla consegna o dal deposito dell'avviso, l'ufficiale giudiziario trasmette l'atto e il relativo rapporto al tribunale/ufficio comunale competente per la zona in cui il destinatario ha il domicilio o la sede legale e cui spetta notificare o comunicare gli atti di citazione.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

La procedura di notificazione o comunicazione è considerata conclusa al momento della redazione della ricevuta, indipendentemente dal fatto che la parte abbia ricevuto l'atto di persona o meno. Nel caso della notificazione per posta o corriere espresso, la procedura è considerata completata nel momento in cui l'impiegato postale/corriere firma il rifiuto della parte di ricevere la corrispondenza (articolo 165 del codice di procedura civile).

Se il destinatario riceve l'atto, ma rifiuta di firmare l'avviso di ricevimento o sia incapacitato a farlo, il funzionario redige un rapporto di recapito. Se il destinatario rifiuta di accettare l'atto, l'ufficiale giudiziario lo deposita nella cassetta delle lettere e, in mancanza di quest'ultima, viene lasciato un avviso sulla porta di casa del destinatario o di un'altra persona e redatto un rapporto. Il destinatario viene informato nell'avviso che deve presentarsi presso il tribunale/l'ufficio comunale per ritirare l'atto. In caso contrario la notificazione o comunicazione vengono considerate realizzate (articolo 163 del codice di procedura civile).

La parte che si presenti dinanzi al giudice di persona o tramite un avvocato o altro rappresentante ha l'obbligo di ricevere gli atti processuali notificati o comunicati nel corso dell'udienza. In caso rifiuti di ricevere gli atti, questi sono considerati notificati o comunicati inserendoli nel fascicolo della causa. La parte interessata può ottenerli su richiesta, firmando per riceverli (articolo 170 del codice di procedura civile).

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Nel caso in cui il destinatario non sia reperibile, l'atto può essere consegnato a un'altra persona (familiare adulto che viva con il destinatario e riceva la corrispondenza). Se il destinatario vive in un hotel o in un condominio e non sia reperibile presso il proprio domicilio, l'atto può essere notificato o comunicato all'amministratore o al portiere (articolo 163, commi 6 e 7, del codice di procedura civile).

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Gli atti sono recapitati per posta soltanto una volta. Se non è possibile reperire il destinatario o la persona autorizzata a ricevere la corrispondenza, viene lasciato un avviso perché si rechino all'ufficio postale e ritirino la corrispondenza entro dieci giorni. In caso il destinatario non si presenti, viene lasciato un secondo avviso dopo due giorni lavorativi in cui lo si invita a recarsi presso l'ufficio postale e ritirare la corrispondenza entro dieci giorni.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Dopo il secondo avviso, gli atti sono conservati presso l'ufficio postale per dieci giorni prima di essere rispediti al mittente. Il destinatario è informato nello stesso avviso della corrispondenza da ritirare presso l'ufficio postale.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

L'avviso di ricevimento o il rapporto di recapito redatto dal funzionario (articolo 164 del codice di procedura civile) e la ricevuta postale firmata nel caso degli atti notificati o comunicati mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno (articolo 155, comma 13, del codice di procedura civile).

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

- Il processo è rinviato. Il giudice rimanda il processo e ordina una nuova citazione in giudizio laddove ritenga che la parte assente non sia stata citata come previsto dalla legge, su pena di nullità (articolo 153 del codice di procedura civile).
- Invalidità degli atti processuali elaborati nei casi in cui non sia stata citata una persona o la citazione sia irregolare; obiezioni procedurali per mancata citazione di persone o citazioni irregolari.
- Motivazioni per proporre un ricorso straordinario (domanda di annullamento o revisione).
- Motivazioni del rigetto del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze (exequatur).

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Si veda la risposta alla domanda 3.

Ultimo aggiornamento: 12/01/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Slovenia

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

La notificazione o comunicazione degli atti consiste, in pratica, nel recapito di documenti o di atti alle persone fisiche o giuridiche parti di un procedimento e nella costituzione dei documenti per i quali il recapito o la consegna viene descritto/a e confermato/a. Questa procedura garantisce, da un lato, che il destinatario sia informato delle attività procedurali di un'autorità giudiziaria o di una parte e, dall'altro, che l'autorità giudiziaria riceva una conferma affidabile del fatto che le parti abbiano ricevuto gli atti in questione. La conferma dell'effettiva e corretta notificazione o comunicazione degli atti è un prerequisito per la normale attuazione della procedura; al contempo, la corretta notificazione o comunicazione alle parti assicura il rispetto del principio del contraddittorio. La notificazione o comunicazione degli atti è quindi un esercizio procedurale condotto da un'autorità giudiziaria per informare una parte in merito al procedimento e alle azioni procedurali intraprese dalla parte avversa e dall'autorità giudiziaria stessa, garantendo al contempo alla parte in questione il diritto di essere ascoltata.

Per osservare alcuni principi delle norme di procedura civile e garantire una tutela giurisdizionale effettiva senza inutili ritardi, la notificazione o comunicazione degli atti deve essere disciplinata da regole specifiche in quanto garantisce che tutti i partecipanti a un procedimento siano informati delle azioni procedurali intraprese rispettivamente dall'autorità giudiziaria e dalle parti. L'applicazione di regole specifiche sulla notificazione o comunicazione degli atti offre inoltre garanzie in caso di notificazione o comunicazione errata.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Alle parti o ai partecipanti di un procedimento giudiziario devono essere notificati o comunicati tutti gli atti giudiziari. A tale proposito l'articolo 142 del codice di procedura civile della Repubblica di Slovenia (in appresso lo "ZPP", Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. [73/07](#) – testo consolidato, [45/08](#) – legge sui procedimenti arbitrali, [45/08](#), [111/08](#) – decisione della Corte costituzionale, [57/09](#) – decisione della Corte costituzionale, [12/10](#) – decisione della Corte costituzionale, [50/10](#) – decisione della Corte costituzionale, [107/10](#) – decisione della Corte costituzionale, [75/12](#) – decisione della Corte costituzionale, [40/13](#) – decisione della Corte costituzionale, [92/13](#) – decisione della Corte costituzionale, [10/14](#) – decisione della Corte costituzionale, [48/15](#) – decisione della Corte costituzionale, [6/17](#) – decisione della Corte costituzionale e [10/17](#)) prevede che debbano essere oggetto di notificazione o comunicazione alle parti in persona le azioni legali e le decisioni giudiziarie oggetto di procedimenti specifici di ricorso, i ricorsi straordinari e gli ordini di pagamento delle spese giudiziali connesse alla presentazione di azioni legali, domande riconvenzionali, domande di divorzio consensuale, domande comprendenti una richiesta di ingiunzione di pagamento, domande di riesame, domande di sequestro conservativo delle prove prima di un processo, domande di composizione amichevole, domande che annuncino un ricorso in appello o ricorsi in appello, domande di permesso di ricorso per riesame e ricorsi per riesame (*revizija*), nonché la convocazione delle parti all'udienza di conciliazione o alla prima udienza dinanzi al giudice del dibattimento qualora non sia stata fissata alcuna udienza di conciliazione. Per giunta, sia la notificazione o comunicazione con supporti fisici sia quella con posta elettronica certificata sono considerate, conformemente alle disposizioni dello ZPP, notificazioni e comunicazioni in mani proprie. Gli altri atti sono notificati o comunicati in mani proprie solo se prescritto dalla legge o se l'autorità giudiziaria ritiene necessaria una maggiore cautela in considerazione dei documenti allegati all'originale della sentenza oppure per altre ragioni.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Gli atti sono notificati o comunicati per posta, posta elettronica certificata, tramite un addetto del tribunale, in tribunale o in altro modo previsto dalla legge. Su proposta della parte avversa, il tribunale può ordinare che la notificazione o comunicazione sia effettuata tramite un investigatore o un ufficiale giudiziario richiesto dalla parte. In questo caso, i costi della notificazione o comunicazione sono sostenuti in anticipo dalla parte che ha avanzato la richiesta (articolo 132, ZPP). Le parti possono chiedere al tribunale che gli atti siano loro notificati o comunicati per posta elettronica a una casella di posta elettronica certificata oppure all'indirizzo di comunicazione iscritto nel registro del sistema informatico giudiziario specificato nella domanda. Quest'indirizzo ha la stessa valenza dell'indirizzo di domicilio o di sede della parte. Laddove una parte trasmetta gli atti in modalità elettronica, si presume altresì che essa intenda che gli atti le siano notificati o comunicati a mezzo posta elettronica certificata, salvo diversamente precisato. Il giudice può notificare o comunicare un atto alla parte a mezzo posta elettronica certificata anche nel caso di un altro procedimento se, sulla base delle informazioni di cui dispone riguardo alla parte, può stabilire in modo attendibile che questa parte ha già registrato la sua casella di posta elettronica certificata o il suo indirizzo di comunicazione per posta elettronica certificata e se ha precedentemente informato per iscritto detta parte che nel corso del procedimento avrebbe ricevuto un atto con posta elettronica certificata, salvo diversa comunicazione da parte sua. Laddove il giudice rilevi che non sia possibile notificare o comunicare gli atti a mezzo posta elettronica certificata, dovrà notificarli o comunicarli con supporti fisici e precisarne le ragioni. Per le autorità dello Stato, gli avvocati, i notai, gli ufficiali giudiziari, i curatori fallimentari e altri soggetti, gli atti devono essere sempre notificati o comunicati elettronicamente a una casella di posta elettronica certificata. Questi soggetti devono registrare nel sistema informatico giudiziario la loro casella di posta elettronica certificata o il loro indirizzo di comunicazione per posta elettronica certificata.

Per le autorità dello Stato, le persone giuridiche e le imprese individuali, gli avvocati e i notai, gli atti sono notificati o comunicati da un rappresentante legale o da un cancelliere consegnandoli a una persona autorizzata a riceverli o a un impiegato dell'ufficio, dei locali commerciali o della sede (articolo 133, ZPP). Le convocazioni destinate a militari e ufficiali di polizia possono essere comunicate o notificate mediante i comandanti o i diritti superiori; se del caso, è possibile ricorrere a tale modalità di notificazione o comunicazione anche per altri atti (articolo 134, ZPP). Nel caso dei detenuti, gli atti possono essere notificati o comunicati dalla direzione del carcere o dell'istituzione in cui espiano una condanna o scontano una pena restrittiva della libertà personale (articolo 136, ZPP).

Qualora una parte abbia designato un rappresentante legale o un mandatario, gli atti vengono notificati o comunicati a uno dei due, salvo diverse disposizioni di legge (articolo 137, ZPP).

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

La notificazione o comunicazione all'interno di uno Stato membro deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni nazionali. Ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del codice di procedura civile, l'autorità giudiziaria è tenuta a determinare se l'indirizzo presso il quale si è tentato di notificare o comunicare un atto è l'indirizzo del domicilio dichiarato conformemente alla legge che disciplina l'iscrizione di domicilio. Di conseguenza, qualora non sia possibile notificare o comunicare (per qualsivoglia ragione) un atto all'indirizzo fornito, l'autorità giudiziaria provvede a controllare l'indirizzo del destinatario nel registro centrale dell'anagrafe o l'indirizzo del datore di lavoro del destinatario nel registro del Fondo nazionale di assicurazione malattia. Se la notifica non è stata effettuata all'indirizzo risultante dal registro centrale dell'anagrafe, l'autorità giudiziaria provvede a comunicare o notificare l'atto a tale indirizzo oppure a quello del datore di lavoro del destinatario. Se non è stato possibile effettuare la notificazione o comunicazione o in caso di esito negativo, l'autorità giudiziaria invita la parte avversa a comunicare, se ne è a conoscenza, l'indirizzo del nuovo domicilio del destinatario entro un termine stabilito. Contestualmente, l'autorità giudiziaria chiede l'avvio di un procedimento per determinare il domicilio attuale conformemente alla legge che disciplina l'iscrizione e la revoca dello status di residente permanente o temporaneo, oppure per chiedere informazioni a parenti o vicini, al proprietario dell'ultimo indirizzo noto, ai servizi sociali, all'ultimo datore di lavoro o al locatore, alla polizia o agli ospedali. Tuttavia, la procedura giudiziaria descritta non è applicabile nel caso in cui l'atto debba essere notificato a un'autorità pubblica, un ente locale, una persona giuridica, un imprenditore, un avvocato o un notaio.

Questa procedura si applica sia quando il procedimento ha luogo in Slovenia, sia nei casi in cui la notificazione o comunicazione degli atti è effettuata su richiesta di un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro (principio dell'autonomia procedurale nazionale).

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Non hanno accesso a queste informazioni. L'accesso a tali dati è soggetto a restrizioni elevate dovute alla tutela dei dati personali. Un organo giurisdizionale straniero che desideri ottenere informazioni sul domicilio di un soggetto deve presentare richiesta in tal senso in lingua slovena alle autorità amministrative (senza che siano applicati diritti o altri oneri) e in seguito l'organismo amministrativo interessato decide in merito alla domanda in questione, alla luce delle norme del diritto nazionale. Se la parte che desidera ottenere informazioni è una persona fisica, la ricerca è ancora più difficile. Le autorità amministrative affermano di non rilasciare tali informazioni alle parti. Vi è inoltre la possibilità di effettuare ricerche attraverso i canali diplomatici.

Come esposto in precedenza, su richiesta di un organo giurisdizionale straniero, l'autorità giudiziaria slovena competente si limita a ottenere e controllare le informazioni sull'indirizzo della persona interessata.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Nel momento in cui riceve una richiesta di provvedimento istruttorio, l'autorità giudiziaria conduce ricerche sul domicilio del soggetto in questione (cfr. anche la risposta alla domanda 4.1).

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

Di norma gli atti sono notificati o comunicati per posta. Tuttavia la notificazione o comunicazione può anche avvenire per posta elettronica certificata, tramite un addetto del tribunale, in tribunale o in altro modo previsto dalla legge, nonché attraverso un investigatore o un ufficiale giudiziario richiesto dalla parte.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Sì. Gli atti sono notificati o comunicati alle caselle di posta elettronica certificata degli utenti attraverso il portale "e-Sodstvo", gestito dalla Corte suprema della Repubblica di Slovenia.

La notificazione o comunicazione elettronica è consentita nei procedimenti civili e in altri procedimenti giudiziari civili in cui le disposizioni del codice di procedura civile si applicano alla notificazione o comunicazione elettronica degli atti, ad esempio nei procedimenti relativi a controversie commerciali, controversie in materia di lavoro e in ambito sociale, procedure extragiudiziali, procedimenti di successione (non ancora in tutti i procedimenti di questo tipo) e catastali, procedure di insolvenza e procedimenti di esecuzione (per tutte queste procedure la notificazione o comunicazione elettronica è già utilizzata). Esistono restrizioni relative ai gruppi in cui sono classificati gli utenti, i quali sono in primo luogo ripartiti in gruppi generali, ovvero:

utenti che per utilizzare il portale "e-Sodstvo" non hanno bisogno di fornire un'autenticazione dell'identità (utenti ordinari);

utenti che hanno accesso al portale in questione utilizzando un nome utente e una password (utenti registrati);

utenti che hanno accesso al portale utilizzando un nome utente, una password e un certificato qualificato (utenti qualificati).

A loro volta gli utenti qualificati includono:

utenti qualificati interni (giudici e funzionari del tribunale autorizzati a svolgere determinati compiti elettronici in vari tipi di procedimenti giudiziari civili);

utenti esterni qualificati [da un lato, notai, avvocati, ufficiali giudiziari, curatori fallimentari, ufficio dell'Avvocatura dello Stato (organo che rappresenta in giudizio la Repubblica di Slovenia), pubblici ministeri, società immobiliari e avvocature comunali, in altre parole soggetti che intervengono come rappresentanti od organi giurisdizionali nei procedimenti giudiziari civili e, dall'altro, utenti-parti, ossia le persone giuridiche e fisiche o autorità dello Stato o degli enti locali che intervengono come parte nei procedimenti giudiziari civili].

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

La notificazione o comunicazione degli atti giudiziari si distingue in notificazione o comunicazione ordinaria e notificazione o comunicazione in mani proprie.

Nel caso della notificazione o comunicazione ordinaria, occorre tentare innanzitutto di procedere alla notificazione o comunicazione sostitutiva degli atti. Ciò significa che se la persona cui deve essere notificato o comunicato un atto non viene reperita al suo domicilio, la notificazione o comunicazione avviene tramite la consegna dell'atto a un membro adulto della sua famiglia, che è obbligato ad accettarlo (articolo 140, comma 1, ZPP). Se l'atto viene notificato o comunicato sul posto di lavoro del destinatario, ma quest'ultimo non è presente o in quel momento si trova in un luogo di lavoro al quale l'ufficiale giudiziario non ha accesso, l'atto viene notificato o comunicato alla persona autorizzata a ricevere la posta o a un'altra persona che vi acconsente. Se il destinatario

risiede in una struttura residenziale (convitto, residenza studentesca, casa unifamiliare, ospedale) e non ha una cassetta delle lettere indipendente, l'ufficiale giudiziario deve notificare l'atto alla persona autorizzata a ricevere la posta dagli occupanti della struttura in questione. Solo nel caso in cui questa modalità di notificazione o comunicazione non sia possibile, l'ufficiale giudiziario notifica l'atto a una persona fisica lasciandolo nella cassetta delle lettere del destinatario, sulla facciata (*hišni predalčnik*) oppure sul ciglio della strada (*izpostavljeni predalčnik*) all'indirizzo del domicilio. In tal caso, la notificazione o comunicazione è considerata effettuata nel giorno in cui l'atto è depositato nella cassetta delle lettere, essendo il destinatario espressamente indicato nell'atto.

Se il destinatario non dispone di una cassetta delle lettere o se quest'ultima è inutilizzabile, l'atto è consegnato al giudice che ha ordinato la notificazione o comunicazione; nel caso di una notificazione o comunicazione effettuata per posta, l'atto è depositato presso l'ufficio postale del luogo di domicilio del destinatario, e sulla porta della sua abitazione viene lasciato un avviso di notificazione o comunicazione indicante il luogo in cui è reperibile l'atto (articolo 141, commi 1 e 2, ZPP). La notificazione o comunicazione si considera avvenuta nel giorno in cui l'avviso è stato affisso sulla porta, dal momento che il destinatario è espressamente indicato nella relata di notifica o di comunicazione. L'ufficio postale conserva l'atto per 30 giorni e se il destinatario non lo ritira entro tale termine, l'atto viene rispedito in tribunale. La stessa procedura si applica alla notificazione o comunicazione ad autorità statali, enti locali, persone giuridiche, imprenditori, avvocati e notai, nei casi in cui l'ufficiale giudiziario che consegna l'atto non riesce a notificarlo/comunicarlo all'indirizzo indicato nel registro.

Nel caso della **notificazione o comunicazione in mani proprie**, gli atti sono recapitati alla parte in persona. A norma dell'articolo 142 dello ZPP, la notificazione o comunicazione in mani proprie si applica ai seguenti atti giudiziari: azioni legali, decisioni giudiziarie oggetto di procedimenti specifici di ricorso, ricorsi straordinari, ordini di pagamento delle spese giudiziali connesse al deposito degli atti di cui all'articolo 105, lettera a) dello ZPP (azioni legali, domande riconvenzionali, domande di divorzio consensuale, ecc.) e le convocazioni delle parti alle udienze di conciliazione o alla prima udienza dinanzi al giudice del dibattimento nel caso in cui non sia stata fissata alcuna udienza di conciliazione. Gli altri atti sono notificati o comunicati in mani proprie solo se prescritto dalla legge o se l'autorità giudiziaria ritiene necessaria una maggiore cautela in considerazione dei documenti allegati all'originale della sentenza oppure per altre ragioni. Viene presa in considerazione anche la notificazione o comunicazione in forma elettronica (articolo 141, lettera a) dello ZPP), che può avvenire mediante la notificazione di una copia certificata conforme dell'atto in forma fisica o per posta elettronica certificata. Nell'esempio che segue, il sistema informatico giudiziario invia automaticamente l'atto all'indirizzo di comunicazione iscritto nel registro del sistema informatico giudiziario o alla casella di posta certificata per ordine di una persona fisica o giuridica autorizzata, la quale effettua la notificazione dell'atto con posta elettronica certificata come attività registrata e avendo ottenuto in tal senso l'autorizzazione del ministro della Giustizia.

Nel caso in cui non sia possibile notificare o comunicare l'atto direttamente al destinatario, la notificazione o comunicazione alla persona fisica è effettuata dall'ufficiale giudiziario recapitando l'atto al giudice che ha ordinato la notificazione o comunicazione. In caso di notificazione o comunicazione per posta, l'ufficiale giudiziario lascia un avviso nell'ufficio postale del luogo di domicilio del destinatario, nella cassetta delle lettere, sulla facciata dell'abitazione, sul ciglio della strada oppure sulla porta del domicilio del destinatario, indicando il luogo in cui si trova l'atto e il termine di quindici giorni utile per ritirarlo. Se non è possibile effettuare la notificazione o comunicazione in forma elettronica, l'atto viene trasmesso all'indirizzo di comunicazione registrato nel sistema informatico giudiziario oppure in una casella di posta elettronica certificata, dal momento che il destinatario deve essere specificatamente indicato nell'atto. In caso di variazione dell'indirizzo prima della notificazione o comunicazione di una decisione di secondo grado che conclude il procedimento, le parti o i loro rappresentanti legali sono tenuti a segnalare senza indugio tale modifica all'autorità giudiziaria. In caso contrario, il giudice ordina che tutti gli atti da notificare o comunicare in futuro a tale parte, nel corso del procedimento, siano affissi nell'albo del tribunale. Gli atti sono considerati notificati o comunicati trascorsi otto giorni dalla loro affissione nel suddetto albo (articolo 145, ZPP).

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Nel caso della notificazione o comunicazione ordinaria, gli atti sono considerati notificati o comunicati nel giorno del loro deposito nella cassetta delle lettere, fatto su cui si attira particolarmente l'attenzione del destinatario. Laddove il destinatario non disponga di una cassetta delle lettere, gli atti sono considerati notificati o comunicati il giorno dell'affissione dell'avviso di comunicazione o notificazione sulla porta del suo domicilio.

Nel caso della notificazione o comunicazione in mani proprie, l'atto è considerato notificato o comunicato nel giorno in cui il destinatario lo ritira. Se il destinatario non lo ritira entro 15 giorni, la notificazione o comunicazione è considerata avvenuta allo scadere di tale termine. A seguito della scadenza del termine, l'ufficiale giudiziario deposita l'atto nella cassetta delle lettere del destinatario, lo appone sulla facciata dell'abitazione o lo pone sul ciglio della strada; se il destinatario non ha una cassetta delle lettere o se questa è inutilizzabile, l'atto viene rispedito all'autorità giudiziaria.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

In caso di notificazione o comunicazione ordinaria, quando l'atto viene lasciato nella cassetta delle lettere del destinatario, l'ufficiale giudiziario annota sugli atti gli effetti giuridici del deposito e ne specifica le motivazioni e la data del deposito, sia sull'avviso di consegna che sull'atto stesso, e vi appone la propria firma. Se il destinatario non dispone di una cassetta delle lettere e l'atto è consegnato all'autorità giudiziaria/ufficio postale, l'ufficiale giudiziario lascia un avviso di notificazione sulla porta del domicilio del destinatario precisando dove si trova l'atto e la data in cui la notificazione è considerata effettuata.

Nel caso della notificazione o comunicazione in mani proprie, l'ufficiale giudiziario lascia un avviso nella cassetta delle lettere del destinatario, sulla facciata della sua abitazione o sul ciglio della sua strada indicando il luogo in cui l'atto è stato depositato, il termine ultimo per ritirarlo e le conseguenze in caso di mancato ritiro entro il termine stabilito. Sia sull'avviso che sull'atto da notificare l'ufficiale giudiziario indica il motivo per cui ha proceduto in tal modo e la data in cui ha lasciato l'avviso al destinatario e vi appone la propria firma.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Se il destinatario dell'atto o la persona tenuta a ritirarlo per conto di quest'ultimo decide, senza alcun motivo legittimo, di non accettarlo, l'ufficiale giudiziario deposita l'atto presso il domicilio o il luogo di lavoro dell'interessato oppure lo lascia nella cassetta delle lettere, sulla facciata dell'abitazione o sul ciglio della strada del destinatario. In assenza di cassetta delle lettere, l'ufficiale giudiziario affigge l'atto sulla porta del domicilio dell'interessato. Sulla relata di notifica l'ufficiale giudiziario annota la data, l'ora e la ragione del rifiuto dell'atto, nonché il luogo in cui quest'ultimo è stato depositato. In questo modo l'atto è considerato notificato o comunicato (articolo 144, ZPP).

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

La legge sui servizi postali (in appresso ZPSto-2, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. 51/09, 77/10 e 40/14 – ZIN-B) prevede che la posta raccomandata e assicurata debba essere recapitata direttamente al destinatario al suo indirizzo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, la posta raccomandata

e assicurata viene consegnata a un familiare adulto del destinatario o a una persona autorizzata a ricevere la corrispondenza (articolo 41, ZPSto-2), laddove per familiare adulto si intenda una persona di età superiore a 15 anni che viva presso la stessa abitazione del destinatario (condizioni generali per la fornitura del servizio postale universale del 1° settembre 2014, in appresso "SP").

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Se la posta raccomandata non può essere recapitata alle persone di cui sopra (destinatario in persona/familiare adulto o soggetto autorizzato ad accettare i documenti) perché non raggiungibili, l'addetto alla notificazione deposita nella cassetta delle lettere un avviso in cui indica il luogo e il termine ultimo per il ritiro della corrispondenza. La corrispondenza non ritirata dal destinatario entro il termine indicato nell'avviso postale viene rispedita al mittente. Se il destinatario non intende accettare la posta raccomandata o assicurata, l'ufficiale giudiziario precisa la data e la ragione del rifiuto sulla corrispondenza stessa o sull'avviso di consegna e rispedisce la posta al mittente.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

È possibile ritirare la corrispondenza presso l'ufficio postale nei 15 giorni successivi alla data in cui il destinatario è stato informato dell'arrivo della posta in questione. Rappresenta un'eccezione la corrispondenza proveniente dall'estero, sulla quale il mittente abbia visibilmente indicato, al momento dell'invio, un termine inferiore a 15 giorni. I termini per il ritiro sono determinati in base a un calendario a partire dal giorno successivo a quello in cui il destinatario ha ricevuto l'avviso di consegna. Per la corrispondenza depositata in fermoposta presso gli uffici postali e per quella destinata agli utenti di caselle postali, i termini per il ritiro sono stabiliti in base a un calendario a partire dal giorno successivo a quello dell'arrivo della corrispondenza presso l'ufficio postale (articolo 27, SP).

L'ufficiale giudiziario lascia nella cassetta delle lettere, al domicilio del destinatario, un avviso per informarlo del luogo e del termine ultimo per il ritiro della corrispondenza.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

La relata di notifica costituisce la prova o l'attestazione che l'atto è stato notificato. Viene firmato sia dal destinatario dell'atto, che vi iscrive personalmente la data di ricezione in lettere, sia dall'ufficiale giudiziario. Se il destinatario non sa scrivere o non è in grado di apporvi la propria firma, l'ufficiale giudiziario annota il nome completo e la data di ricevimento in lettere e aggiunge una nota in cui spiega perché il destinatario non ha firmato la relata.

Se il destinatario non intende firmare la relata di notifica, l'ufficiale giudiziario indica sull'avviso la scelta del destinatario e la data della notificazione in lettere. Gli atti sono così ritenuti notificati. Se la notificazione o comunicazione è effettuata conformemente al terzo comma dell'articolo 142 dello ZPP (notificazione sostitutiva o "fittizia"; cfr. altresì i punti 8.2 e 7.3), sull'avviso di consegna devono essere menzionate la data del deposito dell'avviso presso il destinatario e la data del deposito degli atti presso l'autorità giudiziaria o l'ufficio postale.

Se a norma delle disposizioni dello ZPP gli atti sono consegnati a una persona diversa dal destinatario della notificazione, l'ufficiale giudiziario indica sull'avviso di consegna la relazione che intercorre tra i due soggetti (articolo 149, comma 5, ZPP).

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Le relate di notifica (o in alcuni casi gli avvisi di consegna) presentano tutti gli elementi di un atto pubblico e costituiscono pertanto una prova della veridicità dei fatti in esso contenuti. È tuttavia possibile dimostrare che tali fatti non sono veri.

Se il destinatario non riceve gli atti o invoca il fatto che la notificazione/comunicazione non è stata effettuata in modo corretto, alcuni vizi o errori della notificazione o comunicazione degli atti possono essere eliminati. Il destinatario non può quindi sostenere che gli atti non siano stati notificati o comunicati correttamente, se dal suo comportamento risulta chiaro che, nonostante la notificazione o comunicazione errata, egli è venuto a conoscenza in altro modo del contenuto degli stessi. Ciò vale anche nel caso in cui gli atti siano effettivamente stati recapitati al destinatario (ad esempio, se questi li ritira dopo il termine previsto per il ritiro). Lo ZPP, che disciplina anche questo aspetto, stabilisce che non è possibile supporre una violazione delle norme relative alla notificazione o comunicazione degli atti qualora il destinatario ritiri gli atti nonostante tale violazione. In questo caso gli atti sono ritenuti notificati o comunicati nel momento del loro effettivo ritiro da parte del destinatario (articolo 139, comma 5, ZPP).

L'eliminazione o la correzione degli errori della notificazione o comunicazione degli atti può essere effettuata mediante l'istituto giuridico della *restitutio ad integrum*, secondo cui è possibile tornare allo stadio precedente, qualora un ritardo nell'esecuzione di una determinata azione procedurale è dovuto a un evento che una parte non ha potuto prevedere né evitare nonostante l'accertata dovuta diligenza. Qualora una parte non si presenti a un'udienza o non rispetti il termine per un'azione legale, perdendo così il diritto di promuovere tale azione, e il giudice riconosca che le cause dell'assenza o dell'inosservanza dei termini sono legittime, è possibile che il giudice consenta alla parte di rinviare la procedura (ritornando allo stadio precedente) su richiesta di quest'ultima. Laddove sia permessa la *restitutio ad integrum*, l'azione ritorna allo stato precedente il ritardo e tutte le decisioni emesse dal giudice a seguito di tale ritardo sono annullate (articolo 116, ZPP).

La proposta deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di cessazione della causa che ha determinato l'assenza in udienza o il mancato rispetto di un termine e, laddove la parte sia venuta a conoscenza del ritardo solo successivamente, a partire dalla data in cui ne è venuta a conoscenza. Non è più possibile richiedere la *restitutio ad integrum* trascorsi sei mesi dalla data del ritardo (articolo 117, ZPP). Sia i termini soggettivi che quelli oggettivi sono perentori dal punto di vista giuridico e non possono essere estesi.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

La notificazione o comunicazione per posta, in quanto modalità ampiamente accettata per notificare o comunicare gli atti giudiziari, non comporta spese particolari per le parti. Il ricorso ad altre modalità di notificazione o comunicazione degli atti (ad esempio, tramite un servizio speciale che esegua notificazioni nell'ambito di un'attività economica registrata) comporta costi aggiuntivi. Il tribunale può ordinare questa procedura solo su richiesta di una delle parti, che deve versare un anticipo sufficiente a coprire le spese. Come previsto dalle norme sulle operazioni svolte dai soggetti che procedono alla notificazione degli atti nei procedimenti penali e civili, gli ufficiali giudiziari hanno diritto a un onorario di notificazione e al rimborso delle spese per il lavoro effettuato, conformemente al contratto stipulato con il tribunale in cui quest'ultimo dispone l'ammontare dell'onorario e il rimborso delle spese.

Ultimo aggiornamento: 10/02/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Slovacchia

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Notificazione o comunicazione di atti

In base all'interpretazione della prassi giudiziaria, la "notificazione o comunicazione degli atti" è una misura procedurale presa da un organo giurisdizionale per informare una parte di un procedimento giudiziario oppure un terzo la cui cooperazione sia necessaria nell'ambito del procedimento in merito all'evoluzione del caso. Garantire che le parti ricevano effettivamente tutte le informazioni sui progressi del procedimento giudiziario è un requisito essenziale per la corretta conduzione e conclusione dello stesso procedimento: un organo giurisdizionale può agire e pronunciarsi soltanto se le parti hanno ricevuto tutti gli atti di cui è necessario entrare in possesso e prendere conoscenza per la fase successiva del procedimento, per presentare un ricorso, per depositare atti difensivi (memorie o comparse) o adottare mezzi di tutela dal punto di vista processuale, oltre ad altre azioni possibili solo entro un termine stabilito dalla legge o dall'organo giurisdizionale. In particolare, la notificazione o comunicazione delle sentenze sul merito è essenziale per la chiusura in via definitiva del procedimento e per l'esecutività della sentenza. È importante osservare che l'articolo 105 e seguenti della Zákonník č. 160/2015 Z.z., Civilný sporový poriadok (legge n. 160/2015, codice di procedura civile degli affari contenziosi) definisce soltanto gli aspetti procedurali della notificazione o comunicazione di atti (giudiziari). La notificazione o comunicazione di un atto di diritto sostanziale, ad esempio anche di una manifestazione di volontà sotto forma di atto, è disciplinata dall'articolo 45 della Zákonník č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (legge n. 40/1964, codice civile). Esiste una differenza fondamentale tra la notificazione o comunicazione degli atti nell'ambito del diritto sostanziale da un lato e di quello procedurale dall'altro, in particolare per quanto riguarda gli effetti e il completamento della procedura di notificazione o comunicazione, nonché l'inizio delle conseguenze giuridiche.

Norme specifiche per la notificazione o comunicazione di atti giudiziari

Il motivo per cui nel codice di procedura civile degli affari contenziosi esistono norme specifiche che disciplinano la notificazione e la comunicazione di atti consiste nel tentativo del legislatore di sostenere il principio della parità degli strumenti processuali e il principio del contraddittorio nei procedimenti giudiziari. Nessuna delle parti di un procedimento giudiziario deve trovarsi in una situazione svantaggiata e tutte devono essere parimenti informate sull'evoluzione del procedimento. Le parti devono avere la possibilità di fornire la necessaria cooperazione nel corso del procedimento e di prendere conoscenza delle dichiarazioni e delle prove fornite della controparte, degli atti procedurali dell'organo giurisdizionale relativi al caso e del merito della causa. I principi della parità degli strumenti e del contraddittorio nell'ambito di un procedimento giudiziario sono un elemento fondamentale e costitutivo del diritto a un processo equo, che nella Repubblica slovacca rappresenta un diritto costituzionale [articoli dal 46 al 48 della Ústava Slovenskej republiky (Costituzione)], conformemente all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

In senso lato, tutte le procedure di notificazione o comunicazione degli atti effettuate in conformità al codice di procedura civile degli affari contenziosi possono considerarsi notificazione o comunicazione formale, ossia la notificazione o comunicazione a una casella di posta elettronica (preferita), la notificazione o comunicazione a un indirizzo elettronico (solo su richiesta della parte), la notificazione o comunicazione personale da parte di un incaricato legittimo (una società di servizi postali, la persona incaricata della notificazione o comunicazione) o diversamente da una notificazione o comunicazione personale, una notificazione o comunicazione sotto forma di un avviso pubblico oppure attuando una forma speciale di notificazione o comunicazione ricorrendo ad altri incaricati legittimi [il dipartimento competente della polizia, la polizia municipale, un ufficiale giudiziario, il Zbor väzenskej a justičnej stráže (servizio di guardia carceraria e giudiziaria), una struttura di assistenza istituzionale o protettiva, il ministero degli Affari esteri ed europei, il ministero della Difesa]. In senso stretto, per notificazione o comunicazione formale o ufficiale si intende soltanto la notificazione o comunicazione personale di atti giudiziari. L'organo giurisdizionale ricorre alla procedura di notificazione o comunicazione ordinaria per gli atti per i quali la legge non prescrive la notificazione o comunicazione personale.

Le varie disposizioni del codice di procedura civile degli affari contenziosi stabiliscono quali documenti richiedono una notificazione o comunicazione personale. Inoltre, si ricorre alla notificazione o comunicazione personale anche nei casi in cui l'organo giurisdizionale ordina l'impiego di tale modalità in conformità con le circostanze di un caso specifico (di norma gli organi giurisdizionali ricorrono alla notificazione o comunicazione personale ad esempio per una convocazione a un'udienza per motivi di certezza procedurale). Il fatto che il legislatore abbia specificato questo tipo di notificazione o comunicazione privilegiata per i vari atti testimonia l'importanza degli stessi e la necessità che la parte ne conosca i contenuti e sia così esercitato il diritto a un processo equo. A norma di legge, la notificazione o comunicazione personale è richiesta per i seguenti atti: un'ordinanza nella quale un organo giurisdizionale ha concesso una modifica dell'azione se le parti non erano presenti all'udienza che ha modificato l'azione (articolo 142, secondo comma, del codice di procedura civile degli affari contenziosi); un'azione con allegati (articolo 167, primo comma, del codice di procedura civile degli affari contenziosi); una dichiarazione di difesa (risposta) se il convenuto non riconosce l'intera portata della domanda presentata (articolo 167, terzo comma, del codice di procedura civile degli affari contenziosi); una dichiarazione dell'attore sulla replica ai sensi dell'articolo 167, terzo comma (controreplica) (articolo 167, quarto comma, del codice di procedura civile degli affari contenziosi); una convocazione ad un'udienza preliminare (articolo 169, secondo comma, del codice di procedura civile degli affari contenziosi); una sentenza (articolo 223, primo comma, del codice di procedura civile degli affari contenziosi); un'ingiunzione di pagamento con un'azione ai sensi dell'articolo 266, primo comma, del codice di procedura civile contenzioso; un'ordinanza di annullamento di un'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 267, quarto comma, del codice di procedura civile contenzioso; un'ordinanza ai sensi dell'articolo 273, lettera c), del codice di procedura civile degli affari contenziosi sull'obbligo di rendere una dichiarazione scritta sull'azione entro un termine stabilito e di indicare nella dichiarazione i fatti principali a difesa della parte, di allegare tutti i documenti eventualmente menzionati e di indicare le prove a dimostrazione di tali affermazioni ai sensi dell'articolo 273, lettera a), del codice di procedura civile degli affari contenziosi.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

L'organo giurisdizionale stesso è responsabile della notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed è autorizzato a notificare o comunicare gli atti scritti tramite gli incaricati legittimi preposti, laddove necessario. Da un'interpretazione sistematica del codice di procedura civile degli affari contenziosi emerge il seguente ordine di priorità per la notificazione o comunicazione di atti scritti:

dall'organo giurisdizionale durante un'udienza o un altro atto;

a una casella di posta elettronica ai sensi della zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o e-Governmente [legge n. 305/2013 sulla forma elettronica di governance da parte delle autorità pubbliche e che modifica taluni atti (legge sull'e-Government o legge sulla pubblica amministrazione elettronica)];

notificazione o comunicazione a un indirizzo elettronico su richiesta della parte, se i documenti non richiedono una notificazione o comunicazione personale;

notificazione o comunicazione mediante un incaricato legittimo:

- di norma una società di servizi postali o una persona incaricata della notificazione o comunicazione;
- se l'organo giurisdizionale lo ritiene necessario, può ordinare la notificazione o comunicazione per il tramite del dipartimento di polizia competente, di un ufficiale giudiziario o della polizia municipale;
- in casi speciali l'organo giurisdizionale notifica o comunica gli atti tramite: il servizio di guardia carceraria e giudiziaria (notificazione o comunicazione a persone fisiche che stanno scontando pene detentive o sono in custodia cautelare); strutture di assistenza istituzionale e protettiva

(notificazione o comunicazione a persone fisiche che si trovano presso tali strutture); il ministero degli Affari esteri ed europei (notificazione o comunicazione a persone fisiche che godono di privilegi e immunità diplomatiche oppure persone appartenenti al nucleo familiare di una persona che gode di privilegi e immunità diplomatiche oppure persone alle quali gli atti devono essere notificati o comunicati presso locali protetti da immunità diplomatica); e il ministero della Difesa (notificazione o comunicazione a militari di carriera e di atti che non possono essere notificati o comunicati in altro modo);

- un caso speciale è costituito dalla notificazione o comunicazione mediante un avviso pubblico, laddove stabilito nel codice di procedura civile degli affari contenziosi (ad esempio se l'indirizzo di una persona fisica non è noto) o in un'altra normativa [ad esempio articolo 199 del *Civilný mimosporový poriadok* (codice di procedura civile degli affari non contenziosi)].

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

In questi casi gli organi giurisdizionali slovacchi si adoperano sempre attivamente per cercare di determinare il luogo in cui si trovi attualmente il destinatario, innanzitutto consultando il *Register obyvateľov Slovenskej republiky* (registro della popolazione della Repubblica slovacca), connesso elettronicamente ai sistemi informatici degli organi giurisdizionali. L'organo giurisdizionale può risalire prontamente al luogo di residenza permanente o temporanea iscritto nel registro (laddove l'indirizzo esista). Anche la *Sociálna poisťovňa* (Agenzia delle assicurazioni sociali) coopera attualmente per via elettronica con gli organi giurisdizionali slovacchi per mezzo del registro dell'organo giurisdizionale. Un organo giurisdizionale può richiedere alcune informazioni registrate dalla suddetta agenzia, in particolare l'indirizzo di una parte del procedimento iscritto presso l'agenzia e il nome del datore di lavoro attuale o precedente della parte (per il cui tramite è possibile in alcuni casi determinare il recapito attuale della parte o notificare o comunicare un atto direttamente sul posto di lavoro, se le circostanze del caso lo consentono). L'organo giurisdizionale è altresì autorizzato dalla legge a richiedere la collaborazione dell'ufficio delle imposte, del comune, di un istituto penitenziario, ecc. Inoltre, se possibile, detto organo si rivolgerà anche ad altre persone (ad esempio parenti) che possano sapere dove si trova il destinatario.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Come affermato in precedenza, gli organi giurisdizionali slovacchi hanno accesso diretto ai dati elencati nel registro della popolazione della Repubblica slovacca attraverso il registro dell'organo giurisdizionale. Le parti di un procedimento giudiziario possono ottenere dati dal registro della popolazione della Repubblica slovacca (rilascio di una conferma o notifica scritta sul luogo in cui si trova una persona) a fronte del pagamento di un onere amministrativo di cinque euro.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

In base alle informazioni a disposizione del ministero della Giustizia della Repubblica slovacca, di norma gli organi giurisdizionali slovacchi accettano queste domande e prendono misure per determinare l'indirizzo attuale di una persona e soddisfare quindi la richiesta. A tal fine utilizzano le procedure descritte nei punti precedenti.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

Come indicato al punto 3, gli organi giurisdizionali danno priorità alla notificazione o comunicazione personale durante un'udienza o un altro atto. Essi possono ricorrere altresì a:

una notificazione o comunicazione a una casella di posta elettronica ai sensi della legge sull'*e-Government*;

una notificazione o comunicazione a un indirizzo elettronico su richiesta della parte, se i documenti non richiedono una notificazione o comunicazione personale;

incaricati legittimi (l'ufficio postale, una persona incaricata della notificazione o comunicazione; se necessario il dipartimento di polizia competente, un ufficiale giudiziario o la polizia municipale; in casi speciali il servizio di guardia carceraria e giudiziaria, una struttura di assistenza istituzionale e protettiva, il ministero della Affari esteri ed europei e il ministero della Difesa);

un avviso pubblico.

L'organo giurisdizionale specifica la procedura per la notificazione o comunicazione di atti a seconda del tipo di documento e, oltre alla notificazione o comunicazione personale, preferisce la notificazione o comunicazione a una casella di posta elettronica sulla quale possono essere notificati o comunicati anche gli atti che richiedono una notificazione o comunicazione personale (diversamente da quanto avviene per la notificazione o comunicazione a un indirizzo elettronico, ad esempio un indirizzo di posta elettronica, che non può essere utilizzato per notificare o comunicare atti soggetti alla notificazione o comunicazione personale). Come osservato in precedenza, per talune persone la legge richiede una notificazione o comunicazione speciale ricorrendo a uno degli incaricati legittimi elencati e, in questi casi, non si può ricorrere a una notificazione o comunicazione a cassette postali (il servizio di guardia carceraria e giudiziaria, una struttura di assistenza istituzionale e protettiva, il ministero degli Affari esteri ed europei e il ministero della Difesa); inoltre la normativa stabilisce altresì i casi nei quali la notificazione o comunicazione deve avvenire mediante avviso pubblico (per effettuare una notificazione o comunicazione a un gruppo indefinito di persone). Analogamente, come osservato in precedenza, per motivi pratici un organo giurisdizionale può optare per la notificazione o comunicazione mediante il dipartimento di polizia competente, un ufficiale giudiziario o la polizia municipale.

Attualmente, nella maggior parte dei casi, gli organi giurisdizionali notificano o comunicano gli atti per posta sotto forma di lettera raccomandata (notificazione o comunicazione ordinaria) o ufficiale (notificazione o comunicazione personale). Prevediamo che dopo il 1° luglio 2017 (data entro la quale tutte le caselle di posta elettronica dovrebbero essere attivate in conformità con la legge sull'*e-Government*), gran parte delle notificazioni o comunicazioni sarà effettuata verso caselle di posta elettronica che saranno obbligatorie per tutte le persone giuridiche (gli organi giurisdizionali non invieranno più documenti cartacei se non quando si applicheranno le esenzioni consentite dalla legge); per le persone fisiche, invece, la notificazione o comunicazione sarà effettuata su caselle di posta elettronica soltanto su richiesta delle stesse.

In caso di invio di atti all'indirizzo postale del destinatario (se la notificazione o comunicazione non può essere effettuata a una casella di posta elettronica), per la notificazione o comunicazione ordinaria e per quella personale l'organo giurisdizionale notifica o comunica gli atti all'indirizzo specificato dal destinatario. Se la notificazione o comunicazione non avviene correttamente, l'organo giurisdizionale notifica o comunica gli atti:

a una persona fisica all'indirizzo indicato nel registro della popolazione della Repubblica slovacca o all'indirizzo di un cittadino straniero in Slovacchia in base al suo status di residenza;

a una persona giuridica all'indirizzo della sede legale della stessa riportato nell'[Obchodný register](#) (registro delle imprese), o in un altro registro pubblico, come ad esempio lo [Živnostenský register](#) (registro delle licenze commerciali).

Modalità alternative di notificazione o comunicazione degli atti giudiziari diverse dalla notificazione o comunicazione sostitutiva

Il nuovo codice di procedura civile degli affari contenziosi non prevede alcuna modalità alternativa diversa dalla notificazione o comunicazione sostitutiva e, con l'introduzione della rigorosa responsabilità oggettiva delle parti per i dati registrati nei registri pubblici, la notificazione o comunicazione sostitutiva, in effetti, ha cessato di esistere in tal senso.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.) ? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Un organo giurisdizionale può notificare o comunicare gli atti per via elettronica (tramite posta elettronica) se una parte coinvolta nel procedimento lo richiede per iscritto e notifica a detto organo l'indirizzo per l'invio elettronico di atti. Un atto è considerato notificato o comunicato il terzo giorno dopo l'invio, anche se il destinatario non ne ha preso visione. Questa modalità di notificazione o comunicazione non è autorizzata per gli atti che devono essere notificati o comunicati secondo la modalità personale. Le restrizioni alla notificazione o comunicazione elettronica non concernono quindi il tipo di procedimento o destinatario, bensì la fattispecie dell'atto da comunicare o notificare. Questa modalità di notificazione o comunicazione non può essere utilizzata se l'organo giurisdizionale può ricorrere alla notificazione o comunicazione personale o a una casella di posta elettronica.

Come risulta evidente dalla spiegazione che precede, gli organi giurisdizionali slovacchi devono preferire la notificazione o comunicazione a caselle di posta elettronica, obbligatorie per le persone giuridiche e accessibili per le persone fisiche. Entro il 30 giugno 2017 tutte le persone giuridiche (slovacche) devono aver attivato una casella di posta elettronica e, da quel momento in poi, la notificazione o comunicazione alle persone giuridiche avverrà esclusivamente su tali caselle di posta elettronica, a meno che una normativa distinta non ammetta tale modalità di notificazione o comunicazione: attualmente ciò riguarda principalmente gli atti che possono essere notificati o comunicati soltanto come documenti cartacei o mediante avviso pubblico (per inciso, la legge sull'e-Government disciplina anche le "bacheche elettroniche"). Attualmente gli organi giurisdizionali sono tenuti altresì a preferire la notificazione o comunicazione su caselle di posta elettronica, ma talune persone giuridiche devono ancora attivare le loro caselle di posta elettronica e pertanto gli atti devono ancora essere notificati o comunicati a tali soggetti utilizzando i metodi classici. Sono state create caselle di posta elettronica anche per le persone fisiche, che vengono però attivate su richiesta delle stesse; ciò significa che se le persone fisiche non richiedono l'attivazione delle loro caselle di posta elettronica, gli atti continueranno ad essere notificati o comunicati utilizzando i metodi classici. Tuttavia, se le persone fisiche richiedono l'attivazione delle loro caselle di posta elettronica, gli organi giurisdizionali notificheranno o comunicheranno gli atti a tali persone soltanto utilizzando questa modalità (salvo che la legge vieti la notificazione o comunicazione per via elettronica di un tipo specifico di atto), a meno che il codice di procedura civile degli affari contenziosi imponga una forma speciale di notificazione o comunicazione tramite il servizio di guardia carceraria e giudiziaria, una struttura di assistenza istituzionale e protettiva, il ministero degli Affari esteri ed europei o il ministero della Difesa (cfr. punto 3, paragrafo 4).

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Il codice di procedura civile degli affari contenziosi tratta la notificazione o comunicazione sostitutiva in relazione a documenti cartacei, mentre la legge sull'e-Government tratta la notificazione o comunicazione a caselle di posta elettronica.

Per quanto concerne la legge sull'e-Government non è possibile parlare di notificazione o comunicazione sostitutiva nel vero senso della parola, dato che l'attivazione stessa di una casella di posta elettronica (automaticamente per le persone giuridiche o facoltativamente per le persone fisiche) significa che l'indirizzo del destinatario non può essere "sconosciuto", né è possibile che "l'atto non possa essere consegnato". Il deposito stesso di un messaggio elettronico ufficiale (corrispondenza giudiziaria) nella casella di posta elettronica significa che il destinatario ne è in possesso. Si ritiene che un messaggio elettronico ufficiale sia stato ricevuto il giorno successivo al deposito nella casella di posta elettronica. Tuttavia, se si tratta di un atto che, ai sensi del codice di procedura civile degli affari contenziosi, è soggetto a notificazione o comunicazione personale, se il destinatario non lo ritira nel sistema (e quindi non lo legge), si ritiene che sia stato notificato alla scadenza di un termine di 15 giorni a decorrere dal giorno successivo al deposito del messaggio elettronico ufficiale. Non è possibile ricorrere a questa modalità quando si notifica o comunica un'ingiunzione di pagamento, se la notificazione o comunicazione sostitutiva non è ammessa.

Per la notificazione o comunicazione classica ai sensi del codice di procedura civile degli affari contenziosi (che continuerà ad applicarsi per le persone fisiche), la modalità di notificazione o comunicazione è identica indipendentemente dalla forma della notificazione o comunicazione (ordinaria o personale). Se l'indirizzo del destinatario è riportato in un registro pubblico (il registro della popolazione per le persone fisiche e il registro delle imprese per le persone giuridiche) e la missiva viene restituita all'organo giurisdizionale in quanto non notificata o comunicata, si ritiene che sia stata notificata o comunicata alla data in cui è stata restituita all'organo giurisdizionale. Se l'indirizzo di una persona fisica non è registrato nel registro della popolazione, la notificazione o comunicazione avviene mediante pubblicazione sulla bacheca degli avvisi e sul sito web dell'organo giurisdizionale e la notificazione o comunicazione si considera avvenuta 15 giorni dopo la sua pubblicazione. Non si può ricorrere a questa modalità di notificazione o comunicazione sostitutiva nel caso di un'ingiunzione di pagamento.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Cfr. la risposta alla domanda 5 – modalità alternative di notificazione o comunicazione degli atti giudiziari.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Non si tratta di una modalità nuova bensì di una notificazione o comunicazione ordinaria tramite una società di servizi postali: se il destinatario non è a casa, il portatore informa il destinatario che gli atti (inviati mediante lettera raccomandata o notificazione o comunicazione personale) sono stati depositati presso l'ufficio postale lasciando un avviso scritto nella cassetta delle lettere del destinatario (domicilio).

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Se il destinatario rifiuta di accettare l'atto senza un valido motivo, l'atto è considerato notificato o comunicato il giorno del rifiuto e l'incaricato della notificazione o comunicazione è tenuto a informare il destinatario al riguardo. Se non effettuata in modo legittimo (ad esempio, l'incaricato della notificazione o comunicazione non ha informato il destinatario delle conseguenze del rifiuto di accettare l'atto), la notificazione o comunicazione non produce alcun effetto giuridico.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Se è necessario un avviso di ricevimento, la *Slovenská pošta, a.s* (la posta slovacca), quale fornitore abituale di servizi postali, consegna gli atti soltanto se il destinatario o una persona autorizzata a ricevere la corrispondenza (in caso non possano essere recapitati al destinatario) presenta un documento d'identità al momento del ritiro, acconsente alla registrazione del numero del documento di identità e conferma l'avvenuta consegna. Le persone autorizzate a ricevere gli atti indirizzati a persone fisiche sono il coniuge e le altre persone di età superiore ai 15 anni che vivono nella stessa casa o appartamento del destinatario. Gli atti non possono tuttavia essere notificati o comunicati a tali persone in caso di notificazione o comunicazione personale.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

In questo caso il portalelettere lascia un avviso scritto nella cassetta delle lettere del destinatario (domicilio), in cui indica che gli atti sono stati depositati presso l'ufficio postale. Il destinatario o un'altra persona autorizzata a ricevere la corrispondenza può ritirare gli atti entro 18 giorni di calendario. Il termine può essere protratto su richiesta del destinatario. Gli atti non ritirati entro tale termine non possono più essere recapitati e l'ufficio postale li rispedisce al mittente.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Il termine ultimo è di 18 giorni di calendario e può essere prolungato su richiesta del destinatario. Il destinatario viene informato con un avviso scritto lasciato nella cassetta delle lettere del destinatario (domicilio).

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Sì, ai sensi del codice di procedura civile degli affari contenziosi si tratta di un avviso di ricevimento, il quale, in quanto prova della notificazione o comunicazione di un atto giudiziario, costituisce uno strumento pubblico. Le informazioni contenute nell'avviso di ricevimento sono considerate veritiere sino a dimostrazione del contrario. Una parte coinvolta in un procedimento giudiziario che contesti la correttezza delle informazioni contenute nell'avviso di ricevimento (sostenendo che non è stata applicata la procedura legale per la notificazione o comunicazione) è tenuta a fornire all'organo giurisdizionale prove per determinare l'esattezza di quanto affermato. Laddove l'organo giurisdizionale notifihi o comunichi un atto giudiziario nel corso di un'udienza o durante un atto processuale, viene inserita una nota al riguardo nel verbale dell'udienza.

La legge sull'*e-Government* tratta l'avviso elettronico di ricevimento che costituisce la conferma della notificazione o comunicazione personale di un atto (messaggio ufficiale): il destinatario è tenuto a confermare la notificazione o comunicazione di un messaggio ufficiale elettronico mediante un avviso elettronico di ricevimento; la conferma della notificazione o comunicazione costituisce una condizione preliminare per rendere accessibile il contenuto del messaggio ufficiale elettronico nella casella di posta elettronica del destinatario. L'avviso elettronico di ricevimento riporta la data, l'ora, i minuti e i secondi della notificazione o comunicazione del messaggio ufficiale. Come nel caso di un avviso di ricevimento "fisico", i dati in esso contenuti sono considerati corretti, salvo prova contraria e i suoi effetti possono essere contestati analogamente.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Cfr. i punti 5, 7.1. e 7.4 per le modalità alternative di notificazione e di comunicazione degli atti. Se la notificazione o comunicazione è stata effettuata in violazione della legge, occorre ripetere la notificazione o comunicazione dell'atto; la legge slovacca non dispone dell'istituto della convalida di una notificazione o comunicazione non valida. La notificazione o comunicazione di atti giudiziari effettuata con modalità non conformi alla legge non ha efficacia giuridica né produce le conseguenze giuridiche previste dalla legge.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

La notificazione o comunicazione di atti è gratuita.

Ultimo aggiornamento: 22/04/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Finlandia

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Per "notificazione e comunicazione degli atti" si intendono le modalità previste dalla legge per la notificazione, verificabile, a una determinata persona fisica o giuridica. Scopo delle norme relative alla notificazione e comunicazione degli atti è garantire che la notificazione alla persona interessata sia stata effettuata in maniera credibile e che sia verificabile.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Di norma, gli atti che sono notificati o comunicati sono documenti relativi a procedimenti giudiziari, come le citazioni e le convocazioni a testimoniare. Una richiesta di notificazione o comunicazione probatoria di atti può riguardare anche documenti diversi da quelli per i procedimenti giudiziari, come i testamenti.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Per i procedimenti giudiziari, la notificazione o comunicazione degli atti spetta generalmente al tribunale. Su richiesta di una parte interessata, il tribunale può affidare ad essa la responsabilità della notificazione o comunicazione, se ritiene che vi sia un motivo fondato.

In altri casi, la notificazione o comunicazione degli atti spetta alla parte che ha interesse a eseguirla.

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

Sì. Gli ufficiali giudiziari del *käräjäoikeus* (tribunale distrettuale) hanno accesso al sistema di dati sulla popolazione, dove possono verificare la presenza di informazioni aggiornate relative agli indirizzi.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

L'*osoitepalvelu/adressstjänst* (Servizio relativo agli indirizzi) consente di cercare indirizzi aggiornati per quasi tutti i residenti permanenti in Finlandia. Le informazioni del servizio si basano sulle informazioni del sistema dei dati demografici detenuti dall'Agenzia dei servizi dei dati informatici e demografici. La ricerca di un indirizzo si basa sul nome e sul cognome di una persona. I cognomi possono essere sostituiti o attuali. Si possono utilizzare modalità di ricerca più precise vale a dire l'età, la data di nascita o l'indirizzo attuale o precedente di una persona.

Il servizio fornisce l'indirizzo di una persona chiaramente identificata, di almeno 15 anni e che non ha negato il consenso alla divulgazione dell'indirizzo.

Il servizio telefonico è disponibile al numero 0600 0 1000 e in svedese al numero 0600 0 1001, tutti i giorni dalle 8 00 alle 22.

Il prezzo del servizio è di 2,50 euro al minuto oltre alle spese di accesso alla rete locale o mobile e alla gestione delle relative spese di attesa della rete locale o mobile (fino al 16.5.2020 1,98 euro al minuto).

Il servizio funziona anche telefonicamente soltanto a partire dalla Finlandia.

Si possono ottenere informazioni sugli indirizzi via e-mail, presso l'Agenzia dei servizi dei dati informatici e demografici. Le informazioni possono essere fornite in finlandese, svedese o inglese all'indirizzo e-mail vtj-todistus@dvv.fi. Inoltre, le richieste possono essere inoltrate anche per iscritto all'Ufficio del registro di Helsinki, all'indirizzo Digi-ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Il servizio è a pagamento e occorre indicare l'utilizzazione prevista dell'informazione relativamente all'indirizzo.

Gli indirizzi sono reperibili anche attraverso la ricerca di indirizzi commerciali.

Il [servizio pubblico](#) dell'ufficio finlandese dei brevetti e dei registri (PRH) e dell'amministrazione fiscale permette di ricercare informazioni relativamente a imprese e società. Il servizio è disponibile in finlandese, svedese e inglese. Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo <https://www.prh.fi> /[index.html](#) (in finlandese), <https://www.prh.fi/sv/index.html> (in svedese) e <https://www.prh.fi/en/index.html> (in inglese)

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Il regolamento (CE) n. 1206/2001 non costituisce la procedura primaria per ottenere le informazioni riguardanti l'indirizzo.

Si prega di vedere la domanda 4.2 sulla ricerca di informazioni relative agli indirizzi per gli individui o le organizzazioni in Finlandia.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

Secondo la sezione 3 dell'*Oikeudenkäymiskaari* (Codice di procedura giudiziaria finlandese, 4/1734), quando è il tribunale ad avere la responsabilità della notificazione o comunicazione degli atti in un procedimento giudiziario, tale notificazione avviene principalmente per posta. La lettera può essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In alternativa, può essere inviata direttamente al domicilio del destinatario. In questo caso l'avviso di ricezione è allegato alla busta e il destinatario deve firmarlo e rispedirlo al tribunale. La notificazione o comunicazione di un atto relativo a un procedimento giudiziario diverso da un atto di citazione e una prima richiesta di risposta può essere eseguita anche inviando il documento per posta ordinaria all'indirizzo notificato al tribunale dalla parte interessata. In questo caso, la notificazione o comunicazione dell'atto al destinatario sarà considerata avvenuta sette giorni dopo il suo invio per posta ordinaria.

Secondo la sezione 4 del Codice di procedura giudiziaria (4/1734), gli atti possono essere notificati o comunicati da un ufficiale giudiziario se vi sono scarse probabilità che la notificazione o comunicazione tramite servizio postale giunga a buon fine.

Secondo la sezione 2 del Codice di procedura giudiziaria (4/1734), il tribunale può, con il consenso della parte interessata, affidare ad essa la responsabilità della notificazione o comunicazione, se ritiene che vi sia un motivo fondato per farlo. In tali casi, il tribunale informerà la parte interessata del termine per la notificazione o comunicazione degli atti e per l'invio del documento probatorio al tribunale. Secondo la sezione 4 del Codice di procedura giudiziaria (4/1734), in questi casi gli atti sono notificati o comunicati da un ufficiale giudiziario.

Secondo la sezione 4 del Codice di procedura giudiziaria (4/1734), se il tribunale ha affidato alla parte interessata la responsabilità della notificazione e comunicazione degli atti, e se quest'ultima è rappresentata da un avvocato o un consulente legale pubblico, gli atti possono anche essere notificati o comunicati di persona da quell'avvocato o consulente legale pubblico al destinatario. In questi casi, il destinatario firmerà la ricevuta dell'avvenuta notificazione degli atti. Questo metodo di notificazione o comunicazione non può essere utilizzato nei procedimenti penali.

Gli atti diversi da quelli relativi a procedimenti giudiziari saranno notificati o comunicati da un ufficiale giudiziario, su richiesta dall'autorità o di un individuo.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Secondo la sezione 3b del Codice di procedura giudiziaria (4/1734), nel caso in cui sia il tribunale a essere responsabile per la notificazione e comunicazione degli atti, e se il caso si riferisce alla ricezione di un determinato importo, al ripristino della gestione o di condizioni interrotte, o a uno sfratto, e l'ufficiale giudiziario non ritiene che il caso costituisca una controversia, gli atti possono essere notificati o comunicati anche per telefono. Un ulteriore requisito è che la notificazione o comunicazione telefonica sia adeguata considerata la portata e la qualità dell'atto in questione e che il destinatario sia informato sul documento e comprenda il significato legato alla relativa notifica, al di là di ogni dubbio. Una volta notificato o comunicato per telefono, l'atto deve essere immediatamente inviato a mezzo lettera o comunicazione elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario, a meno che questa azione sia evidentemente superflua per motivi particolari. Sarà anche prodotta una prova che l'atto è stato notificato o comunicato per telefono.

Secondo la sezione 3 del Codice di procedura giudiziaria (4/1734), nel caso in cui ad esserne responsabili siano il tribunale o il pubblico ministero, la notificazione o comunicazione degli atti può avvenire mediante l'invio dell'atto alla parte interessata come comunicazione elettronica secondo le modalità specificate dal destinatario, partendo dal presupposto che il destinatario sarà informato sull'atto stesso e possa restituire una ricevuta di ritorno entro il termine.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Secondo la sezione 7 del Codice di procedura giudiziaria (4/1734), quando un ufficiale giudiziario ha cercato, senza successo, ai fini della notificazione o comunicazione degli atti, una persona con residenza in Finlandia, o chiunque abbia il diritto di ricevere gli atti notificati per suo conto e laddove si possa presumere, sulla base delle circostanze, che la persona in questione si sta sottraendo alla notificazione o comunicazione degli atti, l'ufficiale giudiziario può eseguire la notificazione o comunicazione consegnando i documenti a un familiare di età superiore a 15 anni o, se il destinatario della notificazione gestisce

un'attività commerciale, a un suo dipendente. Se non è possibile reperire nessuno di questi soggetti, i documenti possono essere consegnati all'autorità di polizia.

Quando viene seguita la procedura di cui al paragrafo 1, l'ufficiale giudiziario deve comunicare al destinatario, utilizzando il suo indirizzo, l'avvenuta consegna dei documenti. Gli atti saranno considerati notificati e comunicati quando viene inviata la notifica di cui al paragrafo 2.

Nei procedimenti penali, un atto di citazione non può essere notificato o comunicato al convenuto con la procedura di cui al presente paragrafo.

Secondo la sezione 9 del Codice di procedura giudiziaria (4/1734), in assenza di informazioni sul recapito del destinatario, il tribunale avrà il compito di notificare e comunicare gli atti mediante pubblica affissione. Nei procedimenti penali, un atto di citazione non può essere notificato o comunicato al convenuto mediante pubblica affissione.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Si veda la domanda 7.1.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Si veda la domanda 7.1.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Se il destinatario non ritira gli atti notificati e la ricevuta di ritorno dall'ufficio postale o rifiuta di riceverli, la richiesta viene restituita al mittente. In questi casi, i documenti sono considerati non notificati o comunicati (si veda, ad esempio, la decisione 50:1997 della *korkein oikeus* (Corte suprema). Analogamente, se l'atto che deve essere notificato e comunicato è stato inviato direttamente al luogo di domicilio, si considera come non notificato e comunicato se il destinatario non restituisce al tribunale la ricevuta di ritorno firmata.

Il destinatario può rifiutare di ricevere gli atti notificati o comunicati da un ufficiale giudiziario solo se sono soddisfatte determinate condizioni previste dalla legge. Il destinatario può rifiutare di ricevere gli atti notificati o comunicati tra l'altro quando i documenti non sono in finlandese o svedese o in un'altra lingua da lui compresa [Esempi: la *Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa* (la legge sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale) o la *Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla* (la legge sull'assistenza giudiziaria internazionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale)].

Se vi sono motivi stabili dalla legge per rifiutare la notificazione o comunicazione degli atti, l'ufficiale giudiziario restituirà i documenti al mittente. In questi casi, l'ufficiale giudiziario fornirà prova scritta che precisa che il destinatario ha rifiutato la notificazione degli atti nonché una spiegazione dei motivi di tale rifiuto.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Quando i documenti vengono inviati in Finlandia per posta ai fini della notificazione o comunicazione e come ricevuta di ritorno di un'avvenuta notifica, l'ufficio postale trattiene tali documenti e invia al destinatario una notifica informandolo che può ritirare della corrispondenza presso l'ufficio postale. Solo il destinatario, o una persona da lui autorizzata, può ritirare questi documenti dall'ufficio postale. È possibile che documenti vengano consegnati esclusivamente al destinatario *brevi manu* se esplicitamente richiesto dalla parte che ne richiede la notificazione o comunicazione.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Se il destinatario non li ritira dall'ufficio postale, i documenti sono restituiti al mittente.

In questi casi, il mittente può inviare gli atti e la richiesta di notificazione e comunicazione degli atti al *käräjäoikeus* (tribunale distrettuale) del luogo di domicilio o residenza del destinatario. Una volta pervenuta la richiesta, gli ufficiali giudiziari del tribunale distrettuale cercheranno di notificare e comunicare gli atti al destinatario di persona.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

L'ufficio postale invia al destinatario una notifica informandolo che presso l'ufficio postale potrà ritirare della corrispondenza. La notifica indicherà anche il termine entro il quale il destinatario deve ritirare i documenti.

L'ufficio postale conserverà la corrispondenza per tutta la settimana in cui sono pervenuti più due (2) settimane di calendario complete.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

L'ufficiale giudiziario fornirà prova di aver notificato e comunicato gli atti. La prova è fornita anche per la notificazione o comunicazione degli atti attraverso il servizio postale.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Se gli atti sono stati notificati o comunicati in modo scorretto e la persona interessata non compare in tribunale o non fornisce la risposta scritta che le è stata richiesta, gli atti devono essere notificati nuovamente. Al contrario, se l'errore è di lieve entità, non vi è alcuna necessità di notificare o comunicare gli atti di nuovo.

Se la persona interessata sostiene che gli atti sono stati notificati o comunicati in modo scorretto, il procedimento sarà rinviato, a meno che ciò non sia necessario per via di un errore di lieve entità.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

La notificazione o comunicazione degli atti da parte di un ufficiale giudiziario costa 80 EUR.

Ultimo aggiornamento: 09/05/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Svezia

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

In pratica, per "notificazione e comunicazione degli atti" si intende che un atto viene inviato o consegnato all'interessato e che vi è la prova che questi abbia ricevuto il documento o che siano state rispettate le norme stabilite nella *delgivningslagen* (legge in materia di notificazione e comunicazione degli atti giudiziari). Tali norme sulla notificazione e comunicazione degli atti sono state previste, tra l'altro, perché i tribunali possano essere sicuri che un atto è pervenuto al destinatario.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Si deve procedere alla notificazione o comunicazione degli atti se quest'ultima è prescritta esplicitamente oppure se è prevista da una disposizione in materia d'informazione considerati i suoi obiettivi. Altrimenti, vi si procede soltanto se ciò è necessario e tenendo in considerazione le circostanze. Come esempio di prescrizione specifica prescritta esplicitamente dalla legge, e che implica la notificazione o comunicazione degli atti, si possono menzionare gli atti introduttivi di un giudizio, nello specifico gli atti di citazione, presentati nell'ambito di un procedimento civile e che devono essere notificati al convenuto.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Nella maggior parte dei casi è l'autorità / il tribunale a procedere alla notificazione o comunicazione degli atti. Tuttavia, è anche possibile che un'autorità/un tribunale consenta a una delle parti che ne faccia richiesta di provvedere alla notificazione o comunicazione (si tratta allora di notificazione o comunicazione di parte). Affinché possa essere autorizzata, la notificazione o comunicazione di parte non deve risultare inadeguata.

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

L'autorità richiesta cerca di sua iniziativa nuove informazioni sull'indirizzo del destinatario, se quest'ultimo si è spostato dall'indirizzo indicato nell'atto di citazione.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Chiunque può contattare la *Skatteverket* (Agenzia delle entrate svedese), che mantiene un registro della popolazione che vive in Svezia e delle località in cui i cittadini abitano. Non ci sono procedure formali particolari per ottenere l'accesso a queste informazioni. È possibile, per esempio, chiamare il servizio clienti dell'Agenzia delle entrate svedese al numero + 46 8 564 851 60. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito Internet dell'Agenzia all'indirizzo <https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish.4.12815e4f14a62bc048f4edc.html>. Ottenere informazioni dal registro della popolazione è completamente gratuito.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

È poco probabile che una ricerca di indirizzo per la notificazione o comunicazione degli atti possa essere trattata come assunzione delle prove. Spetta, tuttavia, al giudice richiesto decidere sulla questione; per quanto è nota, non è stata esaminata alcuna richiesta di questo tipo.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

Il modo più comune di notificare o comunicare un atto è quello di inviare il documento al destinatario per posta (**servizio standard**). Alla lettera è acclusa una ricevuta di avvenuta notificazione o comunicazione, che il destinatario è tenuto a firmare e rinviare al mittente.

Tra i metodi di notificazione e comunicazione alternativi (in aggiunta alla notificazione o comunicazione sostitutiva) figurano la notificazione o comunicazione per telefono, la notificazione o comunicazione semplificata e la notificazione o comunicazione tramite ufficiale giudiziario.

Notificazione o comunicazione per telefono: il contenuto dell'atto che deve essere notificato o comunicato al destinatario viene letto per telefono all'interessato. Il documento gli viene successivamente inviato per posta. Non è richiesta alcuna conferma di ricezione per la notificazione o comunicazione per telefono. L'atto sarà considerato notificato o comunicato una volta che il suo contenuto sarà stato letto.

Notificazione o comunicazione semplificata: l'atto viene spedito al destinatario per posta al suo ultimo indirizzo conosciuto e il giorno lavorativo successivo gli viene inviato allo stesso indirizzo un avviso di consulenza informandolo dell'avvenuta spedizione dell'atto. Per la notificazione o comunicazione semplificata non è richiesta alcuna conferma della ricezione. La notificazione o comunicazione dell'atto è considerata eseguita due settimane dopo il suo invio, a condizione che l'avviso di consulenza sia stato inviato come prescritto. Si può ricorrere alla notificazione o comunicazione semplificata soltanto se il destinatario ha appreso che si poteva utilizzare tale metodo nella causa o questione in oggetto. In pratica, tale metodo implica che la parte di una causa deve ricevere la notificazione o comunicazione di un atto una sola volta con la ricevuta di ritorno.

Notificazione o comunicazione speciale per le persone giuridiche: A determinate condizioni, si può notificare o comunicare un atto a una persona giuridica inviandolo all'indirizzo della sua sede sociale congiuntamente a un avviso di consulenza che dovrà essere spedito allo stesso indirizzo il giorno lavorativo successivo. La notificazione o comunicazione dell'atto è considerata eseguita due settimane dopo il suo invio, a condizione che l'avviso di consulenza sia stato inviato come prescritto.

Notificazione o comunicazione da parte di un ufficiale giudiziario: l'atto viene notificato o comunicato personalmente al destinatario tramite una persona debitamente autorizzata a tal fine, vale a dire un ufficiale giudiziario o un dipendente della *Polismyndigheten* (Autorità svedese di polizia), dell'*Åklagarmyndigheten* (Ufficio della procura svedese), del tribunale, del *Kronofogdemyndigheten* (Autorità esecutiva svedese) o di un'altra impresa autorizzata a svolgere servizi di notificazione o comunicazione degli atti.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

La notificazione o comunicazione elettronica degli atti è consentita solo se le autorità/i tribunali devono notificare o comunicare un atto a qualcuno avvalendosi del servizio standard.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Quando il destinatario dell'atto da notificare o comunicare non è reperibile personalmente, gli atti possono essere notificati o comunicati nei seguenti modi.

Notificazione o comunicazione per mezzo di un ufficiale giudiziario mediante surrogazione: l'atto viene consegnato a una persona diversa dal destinatario, per esempio un suo familiare adulto o il suo datore di lavoro. Il destinatario surrogato deve sempre, però, dare il proprio consenso alla ricezione dell'atto. All'indirizzo del destinatario deve essere inviato un avviso in cui lo si informa che gli è stato notificato un atto e della persona che lo ha ricevuto.

Notificazione e comunicazione da parte di un ufficiale giudiziario mediante affissione: l'atto viene lasciato presso il domicilio del destinatario, ad esempio in una cassetta delle lettere, o in un luogo adatto dell'abitazione, ad esempio sulla porta.

Notificazione o comunicazione mediante avviso: l'atto viene messo a disposizione presso l'autorità/il tribunale che ha deciso di notificarlo o comunicarlo e i suoi elementi essenziali vengono contemporaneamente pubblicati sulla *Post- och Inrikes Tidningar* (Gazzetta ufficiale svedese) e, ove necessario, su un giornale locale. Contemporaneamente, l'atto viene spedito per posta al destinatario, al suo ultimo indirizzo conosciuto.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Quando un ufficiale giudiziario notifica o comunica un atto usando la surrogazione, l'atto si ritiene notificato quando è stato effettivamente consegnato e il relativo avviso inviato al destinatario.

Quando un ufficiale giudiziario notifica o comunica un atto mediante affissione, l'atto si ritiene notificato o comunicato nel momento in cui è stato lasciato sul posto, come descritto alla domanda 7.1.

Un atto è stato notificato o comunicato mediante avviso una volta trascorse due settimane dalla data della decisione di notificare l'atto mediante avviso, a condizione che quest'ultimo sia stato dato e siano state adottate in modo tempestivo (entro dieci giorni) le altre misure prescritte.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Se un documento è troppo grande o altrimenti inadatto per l'invio o per essere lasciato al destinatario, l'autorità può decidere invece di tenerlo a disposizione presso l'autorità in questione o in un altro luogo a sua scelta per un certo periodo di tempo. Sarà necessario recapitare al destinatario un avviso del contenuto di tale decisione.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Se il destinatario rifiuta di ricevere un atto notificato o comunicato da un ufficiale giudiziario, l'atto sarà nondimeno considerato come notificato o comunicato se viene lasciato sul posto.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Un atto può essere notificato o comunicato per posta, se viene inviato per posta raccomandata. La corrispondenza è messa a disposizione dall'ufficio postale, dai centri commerciali postali e dagli impiegati postali, e deve essere firmata dalla persona designata come destinatario del documento da notificare o dal rappresentante di quella persona; deve essere altresì esibita adeguata prova di identità. La parte che ha richiesto la notificazione o comunicazione a mezzo posta potrà altresì richiedere che venga accettata solo la ricezione *brevi manu*.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Se la notificazione o comunicazione a mezzo posta raccomandata non ha successo, non esistono altre possibilità per tentare di notificare o comunicare gli atti per posta. Potrebbero invece essere considerate altre misure per la notificazione o comunicazione, come quella da parte di un ufficiale giudiziario, per esempio.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Il destinatario di un atto inviato per posta raccomandata è informato dell'avvenuto invio mediante un avviso trasmesso al suo domicilio, o con un messaggio SMS o e-mail. La corrispondenza rimane solitamente dove è stata depositata per un periodo di 14 giorni dalla data di arrivo.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Di solito viene rilasciata una ricevuta dalla persona alla quale l'atto viene notificato o comunicato, oppure, nel caso di notificazioni o comunicazioni per telefono, mediante surrogazione o mediante affissione, viene redatto a titolo probatorio dall'autorità/dal tribunale un documento ad hoc.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Si è liberi di presentare o meno elementi probatori e di farli esaminare dai tribunali svedesi. Se è possibile stabilire che una persona ha visionato un atto, è irrilevante che tale notificazione o comunicazione sia avvenuta secondo la modalità prescritta. Di conseguenza, i vizi di forma non comportano di per se stessi che si debba ripetere l'operazione di notificazione e comunicazione dell'atto: l'elemento decisivo è che l'atto sia giunto al suo destinatario.

Ma se, d'altro canto, la persona alla quale doveva essere notificato o comunicato un atto non l'ha ricevuto o se non sono state rispettate le regole per la sua notificazione o comunicazione, eventualmente è possibile annullare una sentenza mediante un cosiddetto rimedio giuridico straordinario.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Quando alla notificazione o comunicazione procede un'autorità / il tribunale, i costi sono a carico dello Stato, il che significa che, per esempio, l'attore in un procedimento civile non deve rimborsare al tribunale le spese da questo sostenute per notificare o comunicare la citazione al convenuto.

Se un singolo o una parte intendono procedere personalmente alla notificazione o comunicazione di un atto, sono tenuti a sostenerne i relativi costi. A titolo di esempio, per poter impegnare un funzionario dell'Autorità polizia svedese come ufficiale giudiziario il costo è di 1 000 SEK.

Ultimo aggiornamento: 10/01/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'IRGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Inghilterra e Galles

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Nella pratica, per "notificazione o comunicazione degli atti" si intende la consegna a una persona o a una società della domanda giudiziale o di altri atti giudiziari riguardanti un procedimento avviato nei loro confronti. La notificazione o comunicazione consente ai suddetti soggetti di rispondere od opporsi alla domanda o al procedimento.

Esistono norme specifiche [1] in materia di notificazione o comunicazione degli atti per assicurare che tutte le parti aventi diritto ricevano gli atti giudiziari che riguardano la loro persona o le loro azioni, nonché per fornire garanzie volte ad assicurare che possano essere presi opportuni provvedimenti qualora gli atti non siano stati notificati o comunicati correttamente.

[1] La [parte 6 del codice di procedura civile](#) contiene le norme generali in materia di notificazione e comunicazione. Si veda altresì la risposta alla seguente domanda 7.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Tutti gli atti giudiziari, ad esempio il modulo per l'introduzione della domanda, le istanze, le sentenze, i ricorsi, ecc., devono essere trasmessi con notificazione o comunicazione formale, in conformità alle diverse norme applicabili, avvalendosi di una delle diverse modalità previste: via posta, notificazione o comunicazione personale, notificazione o comunicazione mediante ufficiale giudiziario, ecc.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

In genere, nei casi di competenza della *County Court* (organo giurisdizionale di contea) è lo stesso organo giurisdizionale a essere responsabile della notificazione o comunicazione degli atti, mentre presso la *High Court* (Alta Corte) la notificazione o comunicazione degli atti è effettuata in larga misura dalle parti. Nel preparare un atto che dovrà essere notificato o comunicato dall'organo giurisdizionale, la parte dovrà trasmettere una copia a uso dell'organo giurisdizionale e una per ciascuna parte cui dovrà essere notificato o comunicato.

L'organo giurisdizionale può affidare la responsabilità della notificazione o comunicazione ad altri soggetti, ad esempio alla parte istante o al rispettivo rappresentante o avvocato. In aggiunta l'organo giurisdizionale non è responsabile della notificazione o comunicazione nel caso in cui una specifica norma o indicazione pratica di applicazione della norma preveda che la notificazione o comunicazione dell'atto in questione debba essere effettuata dalla parte oppure laddove la parte per la quale l'atto deve essere notificato o comunicato indichi all'organo giurisdizionale di volersi occupare direttamente della notificazione o della comunicazione dell'atto.

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

No. Nel Regno Unito non esiste un registro anagrafico analogo a quello di molti altri Stati membri. L'autorità richiesta in Inghilterra e Galles non può ottenere l'indirizzo della persona cui gli atti devono essere notificati o comunicati. Tuttavia, laddove gli atti debbano essere notificati o comunicati a una società e i destinatari all'indirizzo indicato rifiutino di accettare la notificazione o comunicazione, l'organismo incaricato di ricevere le richieste in Inghilterra e Galles può risalire all'indirizzo della sede legale della società (se diverso dal primo) e notificare o comunicare gli atti a tale indirizzo.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Come menzionato in precedenza, nel Regno Unito non esiste un registro anagrafico. Per trovare l'indirizzo di una persona è necessario ricorrere ad agenti che si occupano di rintracciare le persone oppure utilizzare diversi siti web che contengono informazioni sugli indirizzi. Pur non essendo esaustivo, l'elenco riportato di seguito fornisce alcuni esempi dei tipi di siti web disponibili. Alcuni, quali quelli per la ricerca di numeri telefonici (primo link), sono gratuiti. Per altri invece è necessario pagare una tariffa.

Gli elenchi telefonici possono essere recuperati dall'operatore [British Telecommunications](#).

È possibile effettuare una ricerca di indirizzi sui siti del [192](#) e di [UKRoll](#).

Per rintracciare una persona è possibile utilizzare [Tracesmart](#).

Per trovare la sede legale di un'impresa è possibile effettuare una ricerca sul sito web di [Companies House \(registro delle imprese\)](#). Alcune ricerche per le imprese sono gratuite, ma per ricerche più specifiche occorre pagare una tariffa.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Non è possibile in Inghilterra e Galles chiedere un indirizzo conformemente al regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

In Inghilterra e Galles la modalità principale di notificazione o comunicazione è la posta prioritaria. Altri metodi di notificazione o comunicazione utilizzabili, a seconda delle norme di procedura dell'organo giurisdizionale e delle indicazioni pratiche pertinenti, sono:

la notificazione e comunicazione personale (da parte dell'ufficiale giudiziario/dell'incaricato della procedura o della parte che ha emesso il procedimento);
il deposito dell'atto presso un indirizzo approvato (si veda di seguito);

lo scambio di atti;

l'invio via fax o altri mezzi di comunicazione elettronica.

La notificazione o comunicazione deve essere effettuata all'indirizzo indicato dalla parte cui l'atto deve essere comunicato o notificato, che può essere altresì l'indirizzo del rispettivo avvocato o rappresentante. In mancanza di un avvocato che agisca per conto della parte cui deve essere notificato o comunicato l'atto oppure qualora la parte non abbia specificato un indirizzo per la notificazione o comunicazione, l'atto deve essere inviato, trasmesso o depositato a un indirizzo approvato dalle norme di procedura dell'organo giurisdizionale - in genere, quello della residenza o della sede di lavoro abituale o l'ultima nota. Quando la notificazione o comunicazione dell'atto è a carico dell'organo giurisdizionale, spetta a quest'ultimo decidere la modalità di notificazione o comunicazione da utilizzare.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

La notificazione o comunicazione elettronica degli atti (anche via e-mail e fax) è consentita nei procedimenti civili. Con questo metodo di notificazione o comunicazione degli atti non esistono limitazioni in termini di disponibilità o di accesso in funzione del tipo di destinatario. Tuttavia, la parte cui deve essere notificato o comunicato l'atto oppure il suo avvocato devono avere manifestato previamente per iscritto la volontà di accettare la notificazione o comunicazione per via elettronica.

Ci sono diversi modi in cui le parti e gli avvocati possono manifestare la volontà di accettare la notificazione o comunicazione elettronica. In primo luogo, quando sulla carta intestata dell'avvocato è indicato un numero di fax. In secondo luogo, quando sulla carta intestata è indicato un indirizzo e-mail e l'avvocato ha confermato la disponibilità di accettare l'alternativa elettronica di notificazione o comunicazione. Infine, la notificazione o comunicazione elettronica degli atti è consentita quando nelle memorie o nelle risposte alle domande giudiziali è indicato un numero di fax, un indirizzo e-mail o un altro tipo di identificazione elettronica.

Qualora una parte intenda notificare o comunicare un atto con mezzi elettronici (diversi dal fax), deve prima chiedere alla parte cui deve essere notificato o comunicato l'atto se vi sono condizioni da soddisfare. Ad esempio, se occorre utilizzare un formato specifico per l'invio dei documenti oppure se vi sono dimensioni massime per gli allegati da trasmettere.

Quando gli atti sono notificati o comunicati per via elettronica, non è necessario inviare anche una copia cartacea.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Informazioni complete sulle norme e le procedure relative alla notificazione o comunicazione degli atti in Inghilterra e nel Galles sono contenute nella [parte 6 del codice di procedura civile](#). In base alla norma generale, l'attore è tenuto a fornire l'indirizzo del convenuto per la notificazione o comunicazione e tale indirizzo è solitamente l'indirizzo della residenza o della sede di lavoro attuale o l'ultima nota. Laddove non riesca a risalire con certezza a tali indirizzi, l'attore può, in conformità alla parte 6.19 del codice di procedura civile, chiedere che la notificazione o comunicazione sia effettuata con un'altra modalità presso un indirizzo alternativo. Informazioni specifiche al riguardo dipenderanno dai fatti presentati all'organo giurisdizionale. Ad ogni modo il principio di base è che, indipendentemente dalla modalità utilizzata, questa deve essere tale da garantire che il convenuto sia informato del procedimento (cfr. [PD 6A](#)).

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Con i servizi postali ordinari o altri metodi di consegna che garantiscono il recapito il giorno lavorativo successivo, gli atti si considerano notificati o comunicati il secondo giorno successivo a quello in cui sono stati affissi, depositati, consegnati o ritirati dal fornitore di servizi competente, purché tale giorno sia un giorno lavorativo oppure, in caso contrario, il giorno lavorativo successivo. Quando è effettuata via fax o con un'altra modalità elettronica, la notificazione o comunicazione è considerata avvenuta il giorno stesso se ha avuto luogo entro le ore 16:30 di tale giorno, mentre in ogni altro caso, il giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata effettuata. Laddove ci si avvalga di un altro metodo di notificazione o comunicazione, la modalità di notificazione o comunicazione e la data in cui è considerata effettuata sono specificate nell'ordinanza dell'organo giurisdizionale.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Il deposito dei documenti in un determinato luogo (ad esempio, presso un ufficio postale) non è un metodo di notificazione alternativo solitamente impiegato. Se i documenti sono stati notificati a mezzo raccomandata e non sono stati consegnati, la procedura con cui il destinatario viene informato è illustrata nella risposta alla seguente domanda 8.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Se la modalità di notificazione o comunicazione è stata approvata dall'organo giurisdizionale, la notificazione o comunicazione si considera avvenuta nella data in questione indipendentemente dal fatto che il destinatario accetti o meno l'atto.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Il recapito via posta registrata da parte della *Royal Mail* (il servizio postale del Regno Unito) è effettuato presso l'indirizzo indicato e non direttamente alla parte. È quindi possibile che gli atti vengano ricevuti da una persona diversa dal destinatario che vive allo stesso indirizzo di quest'ultimo.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Se all'indirizzo indicato nessuno è disponibile per firmare la ricezione degli atti, gli atti vengono restituiti all'ufficio postale locale. Laddove non vengano ritirati entro i termini fissati (cfr. di seguito), saranno restituiti al mittente. In tal caso la notificazione o comunicazione non è considerata valida.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Nel caso in cui non sia stato possibile recapitare gli atti all'indirizzo indicato, viene lasciato un avviso di tentata notifica, sul quale sono indicati il luogo in cui il destinatario può ritirare gli atti e il termine entro il quale ritirarli. Per la posta raccomandata proveniente dal Regno Unito gli atti devono essere ritirati entro una settimana. Per la posta raccomandata internazionale il termine è di tre settimane.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

L'organo giurisdizionale registra l'avvenuta notificazione o comunicazione di un determinato atto. Gli atti notificati o comunicati per posta sono ritenuti (o considerati) notificati o comunicati a meno che non vengano restituiti attraverso il sistema postale.

Laddove sia l'attore a notificare o comunicare l'atto, questi è tenuto a presentare all'organo giurisdizionale un'attestazione della notificazione o comunicazione entro sette giorni dalla notificazione o comunicazione. Nell'attestazione occorre indicare che l'atto non è stato restituito al mittente, nonché precisare le modalità e la data della notificazione o comunicazione.

Dalla ricezione del modulo per l'introduzione della domanda giudiziale, un debitore ha 14 giorni di tempo per rispondere. Laddove invii una conferma della notificazione o comunicazione, il termine per rispondere è esteso a 28 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'atto contenente informazioni sulla domanda.

In caso di notificazione o comunicazione personale degli atti, viene redatto un documento scritto sotto forma di attestazione o di dichiarazione giurata riguardante la notificazione o comunicazione, su cui sono riportate l'ora e la data della notifica. Tale documento può essere utilizzato come prova della notificazione o comunicazione nel caso in cui il destinatario neghi di avere ricevuto gli atti.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Qualora una parte venga a sapere di non avere ricevuto gli atti giudiziari che avrebbe dovuto ricevere, può intervenire per assicurarsi che tali atti le siano trasmessi contattando la controparte, il rispettivo avvocato oppure l'organo giurisdizionale. Se nel corso del procedimento sono già state emesse ordinanze o sentenze, è possibile chiederne l'annullamento in caso di mancata notificazione o comunicazione degli atti.

Laddove una parte accetti che gli atti le vengano notificati o comunicati oltre il termine minimo di preavviso previsto dalle norme, la notificazione o comunicazione può essere considerata ancora valida. Qualora la notificazione o comunicazione degli atti non sia considerata valida, è possibile vengano effettuati nuovi tentativi. L'organo giurisdizionale può altresì, in talune circostanze, dispensare dalla notificazione o comunicazione degli atti.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Il costo della notificazione o comunicazione degli atti per posta è incluso nelle spese di giudizio ordinarie. Se gli atti devono essere notificati personalmente da un ufficiale giudiziario o da un incaricato della procedura, le spese variano a seconda del tipo di procedura e dal ricorso a un ufficiale giudiziario oppure a un incaricato.

Ultimo aggiornamento: 17/08/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Irlanda del Nord

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Si tratta di un termine generico per indicare i passi necessari per portare all'attenzione delle parti interessate gli atti processuali.

Le norme in materia mirano principalmente a garantire che le parti interessate siano informate dell'avvio di un procedimento giudiziario e siano tenute al corrente degli sviluppi. Le norme procedurali prevedono termini specifici per garantire che vi siano sufficienti opportunità per esaminare e, se necessario, rispondere agli atti processuali. I termini contribuiscono altresì a mantenere lo slancio del processo di contenzioso, garantendo che vengano prese determinate misure entro un periodo di tempo specifico. Di norma l'organo giurisdizionale richiede la presentazione di una prova della notificazione o comunicazione prima di pronunciarsi in merito a una controversia.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

In generale dovranno essere notificati tutti gli atti relativi al procedimento, come ad esempio:

l'atto che avvia il procedimento (ad esempio un atto di citazione, un atto introduttivo o una mozione, un'istanza, un atto introduttivo in materia civile); determinati atti mentre la controversia viene esaminata (ad esempio una comparsa di costituzione, una difesa, un certificato di disponibilità); o la notificazione o comunicazione di una sentenza/un decreto.

In alcuni procedimenti civili, occorre notificare o comunicare atti specifici (ad esempio, nelle controversie in materia di circolazione stradale, occorre notificare un avviso all'assicuratore del convenuto).

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Di norma le parti sono responsabili dell'esecuzione della notificazione o comunicazione, ma hanno a disposizione una serie di metodi e alcuni di questi coinvolgono altre persone [ad esempio persone incaricate della notificazione o comunicazione (cfr. sotto), avvocati, personale delle poste].

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

Attualmente non esiste una pratica di questo tipo.

Nel notificare o comunicare atti a persone fisiche, l'Ufficio dei servizi giudiziari dell'Irlanda del Nord effettua tale attività mediante una terza parte, un *summons server* (una persona incaricata della notificazione o comunicazione di atti), che tenta di effettuare la notificazione o comunicazione all'indirizzo fornito dall'autorità giudiziaria richiedente. Se la notificazione o comunicazione viene rifiutata sulla base del fatto che il destinatario si è trasferito, di norma gli atti vengono restituiti, fatto salvo il caso in cui i nuovi residenti forniscano un indirizzo di inoltrare o in cui, durante le indagini, la persona incaricata venga a conoscenza di indirizzi alternativi; in tal caso è possibile tentare nuovamente la notificazione o comunicazione e il certificato corrispondente rispecchierà tale circostanza.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Attualmente non esiste una pratica di questo tipo.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Attualmente non esiste una pratica di questo tipo, nell'agevolare una richiesta di assunzione delle prove, è richiesto un indirizzo per la notificazione o comunicazione.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

Le norme procedurali stabiliscono le norme generali relative alla notificazione o comunicazione. Tuttavia, altre disposizioni di legge possono stabilire norme specifiche per casi particolari (ad esempio, in relazione alla notificazione o comunicazione a una persona giuridica).

Di norma, un atto di citazione della *High Court* (Alta Corte) può essere notificato o comunicato:

inviandone una copia per posta ordinaria prepagata con ricevuta di ritorno all'indirizzo abituale o all'ultimo indirizzo noto del convenuto;

di persona, nel qual caso la persona incaricata della notificazione o comunicazione deve accertarsi dell'identità della persona destinataria e deve poi consegnargli gli atti e spiegarli di cosa si tratta;

inserendone una copia nella cassetta delle lettere all'indirizzo indicato (la copia deve essere contenuta in una busta sigillata indirizzata al convenuto);

a un avvocato che restituisce l'originale firmato con una dichiarazione di accettazione della notificazione o comunicazione per conto del convenuto;

in conformità con un termine contrattuale (il quale può specificare a chi deve essere effettuata la notificazione o comunicazione, nonché dove e come effettuarla);

se l'azione riguarda il possesso di terreni, consegnando una copia degli atti alla moglie/al marito, a un parente o a un dipendente del convenuto (se dimostra in maniera evidente un'età superiore a 16 anni) presso il luogo di residenza o di lavoro del convenuto. Se è convinto del fatto che nessuna persona sembra

essere in possesso del terreno e che la notificazione o comunicazione non può essere effettuata altrimenti nei confronti del convenuto, l'organo giurisdizionale può autorizzare la notificazione o comunicazione mediante affissione di una copia dell'atto su una parte cospicua del terreno; al genitore, al tutore o alla persona con cui vive il convenuto, se si tratta di un minore; a una persona autorizzata dalla legge in materia di salute mentale oppure alla persona con cui vive il convenuto, se si tratta di un paziente; alla Corona tramite posta ordinaria consegnando gli atti, o lasciandoli, a un dipendente o un agente del *Crown Solicitor*; a un'impresa tramite raccomandata indirizzata alla sua sede legale.

Qualsiasi altro atto dell'Alta Corte che non debba essere notificato o comunicato personalmente può essere lasciato o spedito all'indirizzo della persona destinataria;

essere notificato o comunicato a mezzo fax e con lettera successiva, se entrambe le parti sono rappresentate da avvocati;

essere notificato o comunicato tramite Document Exchange (DX).

Nel contesto dei tribunali di contea, salvo disposizioni contrarie, un atto introduttivo in materia civile può essere notificato o comunicato:

da una persona incaricata della notificazione o comunicazione. (Tali persone sono nominate per ciascuna divisione dei tribunali amministrativi e annotano i dettagli della notificazione o comunicazione sull'atto introduttivo originale in materia civile e lo restituiscono il prima possibile al consulente legale dell'attore);

da un consulente legale o da un membro del suo personale (di età superiore ai 16 anni) mediante posta ordinaria con ricevuta di ritorno;

inserendone una copia nella cassetta delle lettere all'indirizzo indicato (la copia deve essere contenuta in una busta sigillata indirizzata al convenuto);

a un consulente legale, se è autorizzato ad accettare tale notificazione o comunicazione e firma una dichiarazione in tal senso sull'originale.

Qualsiasi altro atto che non è necessario venga notificato o comunicato di persona può:

essere consegnato o inviato a un consulente legale, se la parte agisce mediante tale consulente legale;

essere notificato o comunicato a mezzo fax e lettera successiva, se entrambe le parti sono rappresentate da consulenti legali; o

essere notificato o comunicato mediante DX.

Un atto o un atto introduttivo in materia civile da notificare o comunicare al di fuori dell'Irlanda del Nord non può essere emesso senza il permesso dell'organo giurisdizionale, fatto salvo il caso in cui detto organo disponga della competenza giurisdizionale ai sensi:

della legge del 1982 sulla competenza giurisdizionale e sulle sentenze in materia civile;

del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale o del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione); o

di qualsiasi altra disposizione di legge.

Occorre che sia soddisfatta una serie di altri requisiti (ad esempio, non devono esservi procedimenti pendenti in un'altra giurisdizione pertinente in merito alla medesima controversia).

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

La notificazione o comunicazione per via elettronica non è consentita nei procedimenti civili in Irlanda del Nord.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Se le norme richiedono che un atto venga notificato di persona - ad esempio un titolo esecutivo o un atto introduttivo in materia civile ai sensi dell'articolo 107 della *Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981* [ordinanza del 1981 sull'esecuzione di sentenze (Irlanda del Nord)], una parte può presentare un'istanza nella quale richiede all'organo giurisdizionale di consentire un metodo alternativo di notificazione o comunicazione. Ad esempio, l'organo giurisdizionale può ordinare una notificazione o comunicazione sostitutiva:

tramite posta;

tramite pubblicità;

a un amico;

a un parente;

a una compagnia di assicurazione.

Se un convenuto risiede al di fuori dell'Irlanda del Nord, l'organo giurisdizionale può ordinare la notificazione o comunicazione sostitutiva nel caso in cui sia convinto che abbia lasciato il paese per evitare il contenzioso.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Se viene utilizzato un altro metodo di notificazione o comunicazione, l'ordinanza dell'organo giurisdizionale indicherà tale metodo e il rispetto dello stesso indicherà quando gli atti sono stati notificati o comunicati.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Il deposito di atti non costituisce un metodo usuale di notificazione o comunicazione in Irlanda del Nord.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Se il destinatario rifiuta la notificazione o comunicazione (ad esempio negando di essere la persona destinataria), la persona incaricata di svolgere tale attività procederà con la notificazione o comunicazione degli atti a un'altra persona a condizione che quest'ultima sia nota all'incaricato e abbia più di 16 anni (ad esempio coniuge del destinatario). Laddove non vi siano altre persone alle quali effettuare la notificazione o comunicazione, viene redatto un certificato di "mancata notificazione o comunicazione". Qualora non sia possibile ottenere il documento attestante l'identità, gli atti non possono essere considerati notificati o comunicati (anche se il rifiuto di esibirlo non è stato legittimo).

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

La consegna di una raccomandata da parte della Royal Mail (il servizio postale del Regno Unito) è legata all'indirizzo piuttosto che alla persona. Di conseguenza è possibile che una persona diversa dal destinatario riceva gli atti se vive allo stesso indirizzo.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Se presso l'indirizzo richiesto non vi è nessuno disposto a firmare per la ricezione degli atti, questi ultimi vengono restituiti all'ufficio postale locale rispetto all'indirizzo in questione. Se non vengono ritirati entro i termini previsti (cfr. sotto) vengono restituiti al mittente.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la consegna all'indirizzo indicato, viene lasciata una cartolina con la notifica del tentativo di consegna. Tale cartolina indica al destinatario dove può ritirare gli atti e il termine entro il quale vanno ritirati. Per la posta raccomandata proveniente dal Regno Unito gli atti devono essere ritirati entro 1 settimana. Per la posta raccomandata internazionale il termine è di tre settimane.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Nel contesto dell'Alta Corte, la notificazione o comunicazione può richiedere una dimostrazione mediante dichiarazione giurata che specifichi:

chi ha effettuato la notificazione o comunicazione;

a chi è stato notificato o comunicato l'atto (si può fare riferimento a una fotografia del destinatario o al fatto che abbia confermato la sua identità);

dove e come è stata effettuata la notificazione o comunicazione;

il giorno e la data della notificazione o comunicazione.

La persona incaricata della notificazione o comunicazione deve riportare i dettagli della notificazione o comunicazione sull'atto originale.

Una dichiarazione giurata di notificazione o comunicazione a mezzo posta o mediante inserimento in una cassetta delle lettere deve indicare che si ritiene che l'atto verrà a conoscenza del convenuto e che non è stato restituito non consegnato.

In casi urgenti la notificazione o comunicazione può essere dimostrata mediante testimonianza verbale.

Nel contesto del tribunale di contea:

una persona incaricata della notificazione o comunicazione parteciperà al procedimento, produrrà il suo registro che contiene i dettagli della notificazione o comunicazione e giurerà che le conferme della notificazione o comunicazione sono corrette;

la notificazione o comunicazione mediante un consulente legale è comprovato da un certificato di affissione sul fronte dell'atto introduttivo in materia civile;

Tanto presso l'Alta Corte quanto nei tribunali di contea:

un atto notificato o comunicato mediante posta con ricevuta di ritorno è considerato notificato o comunicato dopo il settimo giorno lavorativo (anche se è possibile invocare prove attestanti una consegna in anticipo rispetto a tale termine);

un fax inviato dopo le 16:00 di un giorno lavorativo è considerato notificato o comunicato il giorno successivo;

un atto notificato o comunicato tramite DX viene considerato notificato o comunicato il secondo giorno lavorativo dopo che è stato depositato nella casella DX.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Se un consulente legale non è autorizzato ad accettare una notificazione o comunicazione per conto del convenuto, tutti i procedimenti saranno annullati. In caso contrario, il giudice può dichiarare sufficiente la notificazione o comunicazione effettuata se vi sono prove attestanti che il convenuto ha effettivamente ricevuto l'atto o se vi è un difetto tecnico nella notificazione o comunicazione. Inoltre, se il convenuto interviene nel procedimento incondizionatamente, rinuncia a invocare una notificazione o comunicazione difettosa o non effettuata.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

La notificazione o comunicazione tramite posta comporta i costi per l'invio di posta con ricevuta di ritorno. Per la notificazione o comunicazione personale i diritti addebitati dalle persone incaricate della notificazione o comunicazione sono fissate mediante statuto. I diritti attualmente riscossi per la notificazione o comunicazione personale di un atto introduttivo in materia civile e di un atto in generale sono pari rispettivamente a 12 GBP e 45 GBP.

Ultimo aggiornamento: 19/08/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Scozia

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

In termini pratici, con "notificazione o comunicazione degli atti" si intende comunemente il ricevimento effettivo di una citazione o di altro atto da parte del convenuto/dell'imputato, affinché quest'ultimo sia informato del procedimento giudiziario o della decisione e/o della citazione e sia a conoscenza dei termini giudiziari pertinenti.

Le norme procedurali degli organi giurisdizionali sono destinate a garantire che la giustizia per il convenuto/l'imputato non sia pregiudicata e che quest'ultimo riceva gli atti richiesti e la notifica delle date imminenti del procedimento, il tutto nel rispetto del termine minimo consentito. Di norma lo *Sheriff* il giudice richiede la presentazione di una prova della notificazione o comunicazione prima di pronunciarsi in merito a una controversia.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

In generale, gli atti che devono essere notificati o comunicati formalmente sono i seguenti:

una lettera che avvisa il convenuto/l'imputato che sarà avviata un'azione legale se non risponde a tale lettera;

un atto introduttivo/un atto di citazione per un *summary cause* (procedimento sommario), ecc.;

taluni atti mentre l'esame del caso procede;

notificazione o comunicazione di una sentenza/un decreto;

ingiunzione di pagamento (fase antecedente il provvedimento di esecuzione);

atti relativi a qualsiasi procedimento di esecuzione.

Taluni tipi di procedura civile richiedono la notificazione o comunicazione di ulteriori atti specifici.

Maggiori informazioni si trovano nel capitolo 16 delle [Norme procedurali per la Court of Session](#), nel capitolo 5 delle [Norme procedurali per i contenziosi ordinari della Sheriff Court](#), nel capitolo 5 delle [Norme procedurali in materia di procedimenti sommari](#) e nella parte 6 delle norme procedurali in materia di procedimenti semplificati.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

- a. Gli atti stragiudiziali, come la lettera che precede l'azione giudiziaria, e gli atti giudiziari, quali gli atti processuali e le citazioni, possono essere notificati o comunicati per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno). In questo caso, l'atto viene portato presso il luogo di residenza/di lavoro del convenuto /dell'imputato da un funzionario delle poste che ottiene una firma di conferma della ricezione. La notificazione o comunicazione postale di atti giudiziari può essere disposta soltanto da un consulente legale, da un *Messenger-at-Arms* o da uno *Sheriff Officer* (gli ultimi due sono ufficiali giudiziari) o, in alcuni casi, nel contesto di un procedimento semplificato, da uno *Sheriff Clerk*.
- b. Se tali atti devono essere notificati o comunicati personalmente, ciò viene fatto ricorrendo a un *Messenger-at-Arms* o ad uno *Sheriff Officer* (l'equivalente scozzese che si approssima maggiormente alla figura dell'*huissier de justice* francese).
- c. Le ingiunzioni di pagamento e la maggior parte degli altri atti relativi a un procedimento di esecuzione vengono notificati o comunicati personalmente, sempre da un *Messenger-at-Arms* o da uno *Sheriff Officer*.

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

Dato che il Regno Unito non dispone di un registro dei domicili come avviene invece in molti altri Stati membri, non è possibile per l'autorità giudiziaria richiesta in Scozia ottenere l'indirizzo della persona cui devono essere notificati gli atti. Tuttavia, quando gli atti devono essere notificati o comunicati a un'impresa e quando i destinatari presenti all'indirizzo indicato rifiutano di accettare la notificazione o comunicazione, l'organo ricevente in Scozia è in grado di stabilire l'indirizzo della sede legale dell'impresa (se diverso) e può notificare o comunicare gli atti a tale indirizzo.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Come già menzionato in precedenza, non esiste un registro dei domicili nel Regno Unito. Per trovare l'indirizzo di una persona è necessario utilizzare agenti in grado di rintracciare le persone o ricorrere a una serie di siti web che riportano alcuni dettagli in merito agli indirizzi. L'elenco che segue non è esaustivo, ma riporta alcuni esempi dei tipi di siti web disponibili. Alcuni, come la ricerca sugli elenchi telefonici (il primo collegamento), sono gratuiti. Per altri è necessario pagare una commissione.

Elenchi telefonici di [British Telecommunications](#).

Strumenti per la ricerca di indirizzi su [192](#), [UKRoll](#).

Strumento per rintracciare persone su [Tracesmart](#).

Per trovare la sede legale di un'impresa è possibile effettuare una ricerca sul sito web di [Companies House](#). Alcune ricerche di imprese sono disponibili gratuitamente, mentre per ricerche più dettagliate è necessario corrispondere una commissione.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

No, non è possibile richiedere un indirizzo in Scozia attraverso il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

- a. Notificazione o comunicazione mediante il servizio postale: mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- b. Notificazione o comunicazione personale: mediante un *Messenger-at-Arms* o uno *Sheriff Officer* di persona, al convenuto/all'imputato.
- c. Notificazione o comunicazione personale: atto consegnato a una persona che vive presso il luogo di residenza o a un dipendente presso il luogo di lavoro. Se, in seguito ad indagini diligenti, un *Messenger-at-Arms* o uno *Sheriff Officer* ritiene che vi siano motivi ragionevoli per ritenere che il convenuto/l'imputato risieda all'indirizzo indicato sull'atto di citazione, gli atti possono essere consegnati a una persona che vive presso il luogo di residenza o a un dipendente presso il luogo di lavoro.
- d. Notificazione o comunicazione personale: in casi diversi da quelli in cui è presente un solo convenuto/imputato (ossia un'altra persona giuridica, come ad esempio un'impresa registrata). La notificazione o comunicazione personale può essere effettuata lasciando la citazione nelle mani di una persona, ad esempio presso il luogo di lavoro, in maniera tale che sia ragionevole aspettarsi che un effettivo rappresentante legale del convenuto/imputato riceva la citazione.
- e. Notificazione o comunicazione personale: deposito/affissione. Nel caso in cui il *Messenger-at-Arms* o il *Sheriff Officer* non sia stato in grado di effettuare una notificazione o comunicazione personale nei confronti del convenuto/dell'imputato, può: depositare la citazione presso il luogo di residenza/di lavoro; affiggere la citazione sulla porta del luogo di residenza/di lavoro.
- f. Se l'indirizzo non è noto: lo *Sheriff* / il giudice può concedere l'autorizzazione per la notificazione o comunicazione mediante: pubblicazione di un annuncio su un giornale locale che circola nella zona dell'ultimo indirizzo noto del convenuto/dell'imputato; esposizione sulle pareti dell'organo giurisdizionale una copia dell'atto introduttivo/di citazione.
- g. Attualmente non sono previste disposizioni per la notificazione o comunicazione di un atto di citazione, di un decreto o di un'ingiunzione di pagamento tramite fax o e-mail. Tuttavia, alcuni altri atti che devono essere resi noti ufficialmente nel corso di determinati procedimenti possono essere trasmessi per via elettronica o in qualsiasi forma cartacea.
- h. Per la notificazione o comunicazione a persone situate al di fuori della Scozia, cfr. capitolo 16 delle [Norme procedurali per la Court of Session](#), capitolo 5 delle [Norme procedurali per i contenziosi ordinari della Sheriff Court](#), capitolo 5 delle [Norme procedurali in materia di procedimenti sommari](#) e parte 6 delle norme procedurali in materia di procedimenti semplificati. (Per le citazioni, gli atti, ecc. che giungono in Scozia, in casi diversi da quelli trattati ai sensi del regolamento dell'Unione sulla notificazione o comunicazione, o ai sensi della convenzione dell'Aia sulla notificazione o comunicazione e tramite l'autorità centrale, si applicano tutte le norme e le procedure specifiche di cui sopra. Ad esempio, la notificazione o comunicazione personale di un atto di citazione emesso in un paese al di fuori della Scozia a un convenuto /imputato in Scozia è legittima soltanto se conforme alle norme dell'organo giurisdizionale scozzese interessato).

i. In tutti i casi in cui la notificazione o comunicazione non viene effettuata dall'organo giurisdizionale stesso, deve essere depositato nel fascicolo della causa un certificato di esecuzione della notificazione o comunicazione, firmato dall'attore, dall'avvocato, dal *Messenger-at-Arms* o dallo *Sheriff Officer*.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per

quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Cfr. risposta 5 g) di cui sopra.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Nel caso di richieste provenienti da altri Stati membri, il metodo normale di notificazione o comunicazione in Scozia è quello di inviare personalmente un *Messenger-at-Arms* all'ultimo indirizzo noto o presso la sede di lavoro del destinatario. Altri metodi di consegna sono disponibili secondo la legge scozzese, ma non sono utilizzati dall'autorità centrale per la notificazione o comunicazione degli atti.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Come già detto in Scozia, l'unico metodo utilizzato dall'autorità centrale per la notificazione o comunicazione degli atti è la consegna da parte di un *Messenger-at-Arms*.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Il deposito di atti in un luogo particolare (ad esempio un ufficio postale) non è un metodo di notificazione o comunicazione alternativo in Scozia.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

A condizione che sia stato utilizzato un metodo di notificazione o comunicazione adeguato, la data di presunta notificazione o comunicazione si applica indipendentemente dal fatto che il destinatario la accetti o meno. L'unica eccezione è costituita da quelle previste dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'allegato II del regolamento in relazione al fatto che l'atto sia redatto in una lingua comprensibile per il destinatario.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

La consegna di una raccomandata da parte della Royal Mail (il servizio postale del Regno Unito) è legata all'indirizzo piuttosto che alla persona. Di conseguenza è possibile che una persona diversa dal destinatario riceva gli atti se vive allo stesso indirizzo.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Se presso l'indirizzo richiesto non vi è nessuno disposto a firmare per la ricezione degli atti, questi ultimi vengono restituiti all'ufficio postale locale rispetto all'indirizzo in questione. Se non vengono ritirati entro i termini previsti (cfr. sotto) vengono restituiti al mittente.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la consegna all'indirizzo indicato, viene lasciata una cartolina con la notifica del tentativo di consegna. Tale cartolina indica al destinatario dove può ritirare gli atti e il termine entro il quale vanno ritirati. Per la posta raccomandata proveniente dal Regno Unito gli atti devono essere ritirati entro 1 settimana. Per la posta raccomandata internazionale il termine è di tre settimane.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

a. Per la notificazione o comunicazione tramite il servizio postale, cfr. sopra. L'affrancatura è quella corrispondente alla raccomandata con ricevuta di ritorno. Il certificato di esecuzione della notificazione o comunicazione, compresa la ricevuta dell'ufficio postale, viene richiesto dall'organo giurisdizionale come prova attestante la notificazione o comunicazione.

b. Per la notificazione o comunicazione personale, il *Messenger-at-Arms*/lo *Sheriff Officer* produrrà un certificato di esecuzione della notificazione o comunicazione, firmato dai funzionari partecipanti e che descrive il metodo di notificazione o comunicazione.

c. Per la certificazione nel contesto di azioni rivolte al di fuori della Scozia, si vedano gli articoli pertinenti delle norme procedurali, come menzionato in precedenza. Anche in questo caso, per le citazioni ecc. provenienti dall'esterno della Scozia, si applicano tutte le norme di cui ai punti a. e b.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Occorre convincere lo *Sheriff* giudice del fatto che la notificazione o comunicazione è stata effettuata in maniera corretta ed equa nei confronti del convenuto/dell'imputato prima che si possa procedere alla pronuncia di una decisione in merito alla controversia. La notificazione o comunicazione deve essere completata in maniera soddisfacente, altrimenti il convenuto/l'imputato potrebbe legittimamente avviare un'azione di ricorso per impugnare qualsiasi decreto emesso sulla base del fatto che l'azione è stata intrapresa senza concedere la possibilità di difesa o addirittura senza che il convenuto/l'imputato ne fosse informato. Se tuttavia è evidente che il convenuto/l'imputato è venuto a conoscenza dell'azione perché è comparso in aula, allora la sua presenza in aula risolve qualsiasi vizio di notificazione o comunicazione.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Notificazione o comunicazione mediante il servizio postale: posta raccomandata con ricevuta di ritorno secondo i prezzi correnti.

Se la notificazione o comunicazione mediante il servizio postale viene effettuata da un *Messenger-at-Arms*/uno *Sheriff Officer*, è previsto un diritto fisso da corrispondere a questi ultimi, fissato dalla legge a seconda delle circostanze del caso.

Notificazione o comunicazione personale: i diritti addebitati da un *Messenger-at-Arms*/uno *Sheriff Officer* sono fissati dalla legge a seconda delle circostanze del caso.

Ultimo aggiornamento: 23/08/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Gibilterra

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

In termini pratici, con "notificazione o comunicazione degli atti" si intende la notificazione o comunicazione in maniera appropriata di documenti utilizzati nei procedimenti giudiziari.

Le norme stabiliscono il quadro da seguire per consentire quanto segue:

che gli atti siano notificati o comunicati secondo una modalità approvata dall'organo giurisdizionale;

mettere a disposizione un meccanismo nel contesto del quale una parte può dimostrare che un determinato atto è stato o non è stato notificato o comunicato; stabilire delle tempistiche entro le quali si può ritenere che un atto sia stato notificato o comunicato (ad esempio notificazione o comunicazione personale: atto considerato notificato o comunicato nello stesso giorno fatto salvo il caso in cui venga notificato o comunicato dopo le 17:00 in un giorno lavorativo oppure il sabato, la domenica o nei giorni festivi, nel qual caso sarà considerato notificato o comunicato il giorno lavorativo successivo).

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Gli atti che devono essere notificati o comunicati formalmente comprendono i moduli di domanda, i dettagli di una domanda, le difese, le risposte, gli avvisi di domanda, le istanze, gli ordini e le dichiarazioni/dichiarazioni giurate di testimoni (laddove queste siano utili durante il processo).

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

La parte che ha preparato un atto è competente per la sua notificazione o comunicazione. Ad esempio, un modulo di domanda deve essere notificato o comunicato dal richiedente o da consulenti legali debitamente autorizzati. La Corte suprema di Gibilterra non effettua la notificazione o comunicazione di atti.

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

Dato che Gibilterra non dispone di un registro dei domicili come avviene invece in molti Stati membri, non è possibile per l'autorità giudiziaria richiesta a Gibilterra ottenere l'indirizzo della persona cui devono essere notificati gli atti. Tuttavia, quando gli atti devono essere notificati o comunicati a un'impresa e quando i destinatari presenti all'indirizzo indicato rifiutano di accettare la notificazione o comunicazione, l'organo ricevente a Gibilterra è in grado di stabilire l'indirizzo della sede legale dell'impresa (se diverso) e può notificare o comunicare gli atti a tale indirizzo.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Come già menzionato in precedenza, non esiste un registro dei domicili a Gibilterra. Per trovare l'indirizzo di una persona è necessario utilizzare agenti in grado di rintracciare le persone oppure ricorrere all'elenco telefonico che riporta alcuni dettagli in merito agli indirizzi. Ricerche come quelle sugli elenchi telefonici sono gratuite. Per altre ricerche è necessario pagare una commissione. Per trovare la sede legale di un'impresa è necessario effettuare una ricerca rivolgendosi alla *Companies House*; tale ricerca che non è disponibile sul sito web.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

No, non è possibile richiedere un indirizzo a Gibilterra attraverso il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

Di norma gli atti vengono notificati o comunicati come segue:

mediante notificazione o comunicazione personale;

a mezzo posta raccomandata;

a mezzo fax o qualsiasi altro mezzo di comunicazione;

con qualsiasi metodo alternativo ordinato da un giudice.

Un'ingiunzione o un'altra ordinanza omologata con avviso di sanzione penale in caso di mancata osservanza va di norma notificata o comunicata di persona.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

La notificazione o comunicazione può essere effettuata tramite fax qualora una parte o il suo rappresentante legale abbia precedentemente indicato per iscritto alla parte destinataria della notificazione o comunicazione che è disposta/o ad accettare la notificazione o comunicazione a mezzo fax. Una disposizione analoga si applica nel caso della notificazione o comunicazione tramite posta elettronica, sebbene le norme prevedano anche che la notificazione o comunicazione mediante posta elettronica possa aver luogo soltanto se le parti agiscono entrambe mediante un rappresentante legale.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Tutti i dettagli delle norme e delle procedure per la notificazione o comunicazione a Gibilterra sono disponibili nella [Parte 6 del codice di procedura civile](#).

Laddove le richieste di notificazione o comunicazione siano ricevute da altri Stati membri, il metodo normale di notificazione o comunicazione a Gibilterra è quello di persona da parte di un ufficiale giudiziario. Laddove ciò sia stato dimostrato non essere possibile, un giudice può autorizzare un altro metodo di notificazione o comunicazione, in genere mediante posta ordinaria all'indirizzo indicato (se si tratta dell'indirizzo usuale o dell'ultimo indirizzo noto della persona destinataria della notificazione o comunicazione).

Altrimenti la notificazione o comunicazione può essere effettuata con un altro metodo di consegna che prevede la consegna il giorno lavorativo successivo oppure tramite fax o altri mezzi di comunicazione elettronica. Laddove l'organo giurisdizionale ritenga che vi sia un buon motivo per autorizzare la notificazione o comunicazione con un metodo o in un luogo normalmente non consentito dal codice di procedura civile, l'organo giurisdizionale può emettere un'ordinanza che autorizza una notificazione o comunicazione mediante un metodo alternativo o in un luogo alternativo.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Nel contesto della notificazione o comunicazione mediante servizio postale usuale o un altro metodo di consegna che prevede la consegna il giorno lavorativo successivo, gli atti sono considerati notificati o comunicati il secondo giorno dopo che gli atti sono stati spediti a mezzo posta, lasciati o consegnati al fornitore di servizi pertinente oppure ritirati da quest'ultimo a condizione che tale data sia un giorno lavorativo o il giorno lavorativo successivo a tale data. Quando la notificazione o comunicazione avviene tramite fax o mediante un altro metodo elettronico se l'invio avviene in un giorno lavorativo prima delle 16.30 di quel giorno l'atto viene considerato notificato o comunicato lo stesso giorno o altrimenti il giorno lavorativo successivo a quello del suo invio.

Laddove venga utilizzato un metodo di notificazione o comunicazione alternativo, l'ordinanza dell'organo giurisdizionale specificherà il metodo e la data della notificazione o comunicazione considerata effettuata.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Il deposito di atti in un luogo particolare (ad esempio un ufficio postale) non è di norma un metodo di notificazione o comunicazione alternativo. Se gli atti sono stati inviati per posta raccomandata e non sono stati consegnati, l'iter mediante il quale il destinatario viene informato è illustrato nella sezione 8 che segue.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

A condizione che un metodo di notificazione o comunicazione sia stato autorizzato da un organo giurisdizionale, la data di presunta notificazione o comunicazione si applica indipendentemente dal fatto che il destinatario la accetti o meno.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

La consegna con ricevuta di ritorno da parte dell'ufficio postale di Gibilterra è rivolta alle persone fisiche; queste ultime ricevono la notificazione o comunicazione che vi è una lettera/un pacco da ritirare e la consegna avverrà esclusivamente alla persona in questione a fronte della presentazione di un documento di identificazione.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Fatto salvo il caso in cui la persona destinataria della notificazione o comunicazione si rechi presso l'ufficio postale, non è possibile effettuare la notificazione o comunicazione in alcun altro modo.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Sì, dopo l'invio al destinatario della prima emissione dell'"Avviso di ritiro" viene concesso un periodo di ventotto giorni per il ritiro degli atti prima di procedere con un secondo invio dell'"Avviso di ritiro". Se trascorsi ulteriori sette giorni, gli atti non sono stati ritirati, vengono rispediti al mittente come non consegnati. Il destinatario viene informato tramite una cartolina di notifica, inviata al suo indirizzo.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Laddove le norme procedurali prevedano la presenza di una prova della notificazione o comunicazione, occorre presentare un certificato di notificazione o comunicazione. Tale certificato dovrebbe indicare che l'atto non è stato restituito non consegnato nonché il metodo di notificazione o comunicazione utilizzato e la data di consegna alla posta/notificazione o comunicazione personale/invio tramite fax/deposito presso un luogo consentito. A tale fine è disponibile un modulo prescritto.

Laddove un modulo di domanda sia l'atto notificato o comunicato di persona, il richiedente deve presentare un certificato di notificazione o comunicazione entro 21 giorni dalla notificazione o comunicazione del modulo di domanda. In caso contrario il richiedente non sarà in grado di ottenere una sentenza contumaciale.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Di norma si dovrebbe effettuare un nuovo tentativo di notificazione o comunicazione a condizione che il termine di prescrizione pertinente non sia ancora scaduto.

Tuttavia la Corte suprema ha il potere di dispensare dalla notificazione o comunicazione in casi eccezionali. Un esempio di ciò è il caso in cui un convenuto sia stato debitamente e pienamente informato della presentazione di una domanda nei suoi confronti ma il richiedente non sia riuscito a effettuare la notificazione o comunicazione entro il termine di prescrizione pertinente, ad esempio perché ha utilizzato un indirizzo sbagliato.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Dato che la notificazione o comunicazione viene effettuata da una parte del procedimento o dai suoi consulenti legali, eventuali spese derivanti da tale notificazione o comunicazione sono a carico di detta parte. Gli importi dipenderanno dal tipo di notificazione o comunicazione utilizzata.

Ultimo aggiornamento: 23/08/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.